# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
# EX DECRETO LEGISLATIVO
# 8 GIUGNO 2001 N. 231

## PARTE GENERALE

| |
|---|
| Approvazione AD |
| Sergio Agosta |
| 14 dicembre 2023 |

## Indice


1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 9

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni ..... 9
1.2 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa ..... 10
1.3 Modello e Codice Etico ..... 13
1.4 TES e le attività di predisposizione del Modello ..... 15

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI TES ED IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO 17

2.1 Obiettivi e funzione del Modello ..... 17
2.2 Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale per processi ..... 18
2.3 Adozione ed applicazione del Modello da parte di TES nell'ambito del Gruppo 21
2.4 Sistema di Whistleblowing ..... 23
2.5 Sistema di Gestione Integrato ..... 29
2.6 Linee-Guida Anticorruzione ..... 30
2.7 *Global Compliance Program* e *Compliance Program Locali* ..... 32
*2.8 Trade compliance policy* ..... 35
*2.9 Compliance Program Antitrust* ..... 36

3. ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) 38

3.1 Identificazione e nomina dell'OdV ..... 38
3.2 La durata dell'incarico e le cause di cessazione ..... 40
3.3 Funzioni e poteri dell'OdV ..... 42
3.4 Funzioni dell'OdV: *Reporting* nei confronti degli organi societari ..... 44
3.5 Funzioni dell'OdV: I flussi informativi verso l'OdV ..... 45
3.6 Modalità delle segnalazioni ..... 48
3.7 Il ruolo dell'OdV di TES nel contesto del Gruppo Terna ..... 49

4. DESTINATARI, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO 49

4.1 Selezione, comunicazione e formazione del personale ..... 49
4.2 Collaboratori Esterni: selezione e informativa ..... 52

5. SISTEMA DISCIPLINARE 54

5.1 Principi generali ..... 54
5.2 Sanzioni per i Dipendenti ..... 54
5.3 Misure nei confronti dei dirigenti ..... 56
5.4 Misure sanzionatorie in materia di Whistleblowing ..... 56

6. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO 59

6.1 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci ..... 59
6.2 Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni ..... 59
6.3 Misure nei confronti dei componenti dell'OdV ..... 60

7. VERIFICHE PERIODICHE 61

ALLEGATO 1 PARTE GENERALE

"REATI PRESUPPOSTO" DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PREVISTI DAL DECRETO

**DEFINIZIONI**

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nella parte speciale.
Qualsiasi riferimento a una norma di legge deve intendersi effettuato a quella *medio tempore* vigente, ivi incluse le sue successive modifiche e integrazioni.

**ALG**: la struttura Affari Legali nell'ambito della direzione di Corporate Affairs di TERNA.

**Amministratore Delegato**: l'amministratore delegato di TES.

**Aree a Rischio**: le aree di attività di TES al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei Reati.

**CCNL**: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla Società.

**CMP**: la struttura Compliance nell'ambito della direzione di Corporate Affairs di TERNA.

**Codice Etico**: il codice etico adottato nell'ambito del Gruppo Terna e approvato dal Consiglio di Amministrazione di TERNA il 21 dicembre 2006 ed eventuali successivi aggiornamenti, volto a definire i principi etico-comportamentali ai quali gli Esponenti Aziendali e tutti coloro che operano in nome e per conto di TERNA o delle società del Gruppo Terna devono attenersi.

**Comitato Etico:** l'organo aziendale competente per la gestione delle segnalazioni in materia di Whistleblowing, i cui componenti, nominati dall'Amministratore Delegato di TERNA, vengono scelti per rappresentare un punto di vista eterogeneo e un equilibrio tra le diverse società del Gruppo, funzioni e ruoli aziendali.

**Codice dei contratti pubblici:** il D. Lgs. 18 aprile 2016. n. 50, comunemente conosciuto come "Codice dei contratti pubblici".

**Collaboratori Esterni**: tutti i collaboratori esterni complessivamente considerati, vale a dire i consulenti, i partner, i fornitori, i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di TERNA in forza di un contratto di mandato o di altro

rapporto contrattuale di collaborazione professionale, compresi i contratti atipici.

***Compliance Officer*** **("CO"):** il soggetto individuato in ciascuna Società Estera con delibera del relativo organo amministrativo avente il compito di favorire, nell'ambito della stessa, la diffusione della conoscenza del GCP e/o dei *Compliance Program Locali* e degli indirizzi della Capogruppo, nonché di agevolarne il funzionamento attraverso attività di formazione, informazione e attraverso l'implementazione di appositi flussi informativi.

***Compliance Program Antitrust*** **("CPA"):** il programma di *compliance* elaborato al fine di formalizzare il rispetto delle regole di concorrenza nell'ambito del Gruppo, integrandole con i principi e le *policies* già esistenti.

***Compliance Program*** **Locali**: i programmi di *compliance* volti a prevenire la *corporate liability* adottati dalle Società Estere ai sensi della normativa locale applicabile nel Paese di riferimento e in linea con gli standard generali di controllo e i principi di comportamento previsti dal Global Compliance Program**.**

**Consiglio di Amministrazione ("CdA")**: l'organo amministrativo di TES e i suoi componenti.

**Destinatari**: gli Esponenti Aziendali nonché i Collaboratori Esterni e i clienti di TES nei casi ad essi specificamente riferiti nel presente Modello.

**Dipendenti**: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con TES di qualsiasi natura, ivi compresi i dirigenti ed i dipendenti distaccati.

**D.lgs. 231/2001** o il **Decreto**: il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

**Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari**: l'Esponente Aziendale di cui all'art. 154- *bis* TUF.

**D.lgs. n. 24/2023** o il **Decreto Whistleblowing:** il D.Lgs 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazz. Uff 15-3-2023 n. 63) "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e*

*recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*".

**Disciplina Privacy:** il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati – (GDPR), il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del "Garante per la Protezione dei Dati Personali".

**Ente/i**: l'entità fornite di personalità giuridica o società o associazioni, anche prive di personalità giuridica.

**Esponenti Aziendali**: gli amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e Dipendenti di TES.

***Facilitating Payments*:** i pagamenti fatti allo scopo di accelerare o garantire l'effettuazione di un'attività nell'esercizio di una funzione pubblica considerata di *routine* (per esempio, concessione di un permesso di soggiorno, concessione di un servizio di protezione da parte delle forze di polizia, organizzazione di un'attività ispettiva, concessione di una licenza commerciale, formalità connesse ad operazioni di carico e scarico di merce).

**Gestore**: i soggetti, individuati dalla Società, competenti per la gestione delle segnalazioni Whistleblowing, ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 e della normativa in materia di tutela dei dati personali.

***Global Compliance Program* (GCP):** il presidio di controllo adottato da TERNA quale atto di indirizzo rispetto alle attività svolte dal Gruppo all'estero, la cui applicazione è rivolta alle Società Estere chiamate a recepirlo.

**Gruppo** o **Gruppo Terna**: TERNA e le altre società dalla medesima controllate ai sensi dell'art. 93 TUF.

**HSE**: le strutture *Health & Safety* e Tutela dell'Ambiente di TERNA che presidiano la normativa e la giurisprudenza sulle tematiche della salute,

sicurezza e ambiente, con compiti di coordinamento, supporto, monitoraggio e controllo preventivo delle attività in materia di salute, sicurezza sui luoghi di lavoro e ambiente.

**Illeciti**: gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF).

**Incaricati di un pubblico servizio**: ai sensi dell'art. 358 cod. pen. "*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*".

**Linee Guida Confindustria**: "*Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*" adottate da Confindustria, così come di volta in volta aggiornate.

**Linea Guida 054 (o LG054 Linea Guida Whistleblowing)**: la linea guida adottata da TERNA in materia di *Whistleblowing*.

**Linee-Guida Anticorruzione**: il documento elaborato tenendo conto delle principali convenzioni internazionali, della normativa comunitaria, del FCPA statunitense e del U.K. *Bribery Act* in tema di prevenzione e lotta alla corruzione. Esso contiene principi e regole di comportamento adottati da ciascuna società del Gruppo e dai soggetti che agiscono in nome e/o per conto di una di esse anche in relazione a singole operazioni.

**Modello**: il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001.

**Operatori del Settore Elettrico**: gli operatori del settore elettrico che costituiscono le controparti contrattuali delle società del Gruppo nell'espletamento delle attività istituzionali rientranti nell'ambito delle Aree a Rischio e gli utenti del sistema elettrico gestito da TERNA.

**Organi Sociali**: il Consiglio di Amministrazione e il Sindaco Unico.

**Organismo di Vigilanza** o **OdV**: l'organismo interno di controllo istituito ai sensi del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.

**P.A.**: la pubblica amministrazione, i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di un Pubblico Servizio.

**PCR**: la struttura Corporate Liability e Compliance Risk nell'ambito della funzione CMP che svolge le funzioni di Segreteria Tecnica degli Organismi di Vigilanza del Gruppo.

**POC**: la direzione People Organization and Change di TERNA.

**Pubblici Ufficiali**: ai sensi dell'art. 357 cod. pen. "*sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*".

**Reati**: le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/2001.

**Referente 231**: il soggetto, individuato nell'ambito dei primi riporti dei responsabili di primo e secondo livello organizzativo, avente il compito di favorire la diffusione della conoscenza del Modello nella struttura di appartenenza, di agevolarne il funzionamento e di fornire riscontro ad eventuali approfondimenti richiesti dagli Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo, anche per il tramite dell'Audit.

**SGI**: la struttura Sistemi di Gestione nell'ambito della funzione HSE Qualità e Rischi.

**Sindaco Unico**: l'organo di controllo di TES.

**Sistema di Gestione Integrato:** il sistema di gestione integrato adottato dal Gruppo Terna al fine di definire i criteri di gestione in materia di qualità, ambiente, salute e la sicurezza dei lavoratori, sicurezza delle informazioni,

prevenzione degli incidenti rilevanti, efficienza energetica, prevenzione della corruzione, correttezza del sistema di prova delle attrezzature utilizzate per i lavori sotto tensione e delle tarature dei sistemi di misura elettrici utilizzati per l'accertamento dei flussi energetici ai fini fiscali, gestione degli asset. L'adozione di un sistema di gestione integrato ha lo scopo di assicurare il pieno rispetto della legislazione vigente e della politica stabilita dall'Amministratore Delegato e di perseguire il miglioramento continuo e la massima soddisfazione delle esigenze dei clienti e di tutte le parti interessate, attraverso una adeguata gestione dei processi.

**Società** o **TES**: TERNA ENERGY SOLUTIONS S.r.l.

**Società Estere**: le società non italiane del Gruppo Terna.

**TAS**: la struttura Tutela Aziendale e Servizi nell'ambito della direzione di POC di TERNA.

**TERNA** o **Capogruppo**: TERNA – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni, con sede legale in Roma.

***Trade Compliance Policy*:** il documento elaborato allo scopo di assicurare la piena conformità alla normativa applicabile in materia di controllo delle esportazioni e sanzioni economiche internazionali, nonché il rispetto di impegni eventualmente assunti da TERNA nell'ambito di rapporti negoziali con terze parti quali, a titolo di esempio, finanziatori, banche, *export credit agencies*, fornitori, ecc.

**TUF**: D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

***Whistleblowing***: le segnalazioni circostanziate effettuate dalle persone specificamente individuate dall'art. 3, comma 3, del Decreto Whistleblowing, di condotte illecite inerenti "*violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente*" come disciplinate dall'art. 1 del medesimo tra cui quelle rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o di violazioni

del Modello, di cui siano venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

## 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

### 1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica",* in esecuzione degli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delegava il Governo ad adottare un decreto legislativo che disciplinasse detta materia.

Invero, si tratta di un obbligo discendente dalle previsioni contenute in Convenzioni Internazionali a cui aveva aderito l'Italia ed, in particolare:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto, è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di "responsabilità amministrativa dipendente da reato" a carico degli Enti, per i Reati commessi nell'interesse o vantaggio degli Enti medesimi, (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

A tale riguardo, si rileva che la responsabilità *ex* D.lgs. 231/2001 è imputabile all'ente anche nelle ipotesi di "delitto tentato" ai sensi dell'art. 56 c.p., ovverosia nel caso di realizzazione da parte della persona fisica di «…*atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto*…» compreso tra quelli previsti dal D.lgs. 231/2001. In particolare, l'art. 26 del Decreto, stabilisce che, nei casi di realizzazione nella forma di tentativo dei delitti indicati, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà e che ne è esclusa l'irrogazione nei casi in cui «…*volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento…*».

Si sottolinea, altresì, che la responsabilità prevista dal Decreto si configura anche nel caso in cui i Reati siano "*commessi all'estero*" ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 231/2001 o siano "*transnazionali*" ai sensi dell'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146.

Per quanto attiene alle tipologie dei Reati previsti dal Decreto e, pertanto astrattamente idonei a fondare la responsabilità dell'Ente, si rinvia all'Allegato 1 Parte Generale. A tal proposito, si specifica che la tendenza del legislatore è quella di estendere l'ambito di applicazione soggettiva della disciplina ad un numero sempre maggiore di fattispecie.

## 1.2 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

Il Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa dipendente da reato, prevede una forma specifica di esonero dalla stessa qualora l'Ente dimostri, *inter alia*, che:

a) l'organo dirigente dell'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione e di gestione" idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei predetti "modelli" nonché di curare il loro aggiornamento sia stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
c) il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto, art. 6, commi 2 e 2-bis, prevede, inoltre, che i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- "*individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*
- *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*
- *individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- *prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*
- *introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;*
- *prevedere ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare adottato ai sensi del punto precedente".*

Deve aggiungersi, inoltre, che con specifico riferimento alla efficacia preventiva del Modello con riferimento ai reati (colposi) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'**art. 30 del D.lgs. n. 81/2008** stabilisce che:
*"Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato,*

*assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*

*a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*

*b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*

*c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*

*d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*

*e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*

*f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*

*g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*

*h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate".*[1]

Lo stesso Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, tenendo conto dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia. La prima associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi successivamente modificate ed aggiornate.

[1] Sempre secondo la lettera dell'art. 30: *"Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6".*

È, infine, previsto che, negli Enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente e che nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possano svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza.

### 1.3 Modello e Codice Etico

Il Codice Etico è uno dei protocolli fondamentali per la costruzione di un idoneo Modello, ai sensi del Decreto, idoneo a prevenire i reati presupposto indicati dallo stesso Decreto.

Le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte delle società del Gruppo allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che il Gruppo riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati.

Il Codice Etico, si struttura in 5 sezioni: (i) i principi etici fondamentali di TERNA; (ii) i comportamenti richiesti, soprattutto ai dipendenti, su tre temi trasversali: la lealtà verso l'azienda, il conflitto di interessi e l'integrità dei beni aziendali; (iii) le indicazioni principali sulla condotta da tenere nelle relazioni con gli *stakeholder*; (iv) gli impegni di TERNA per il rispetto del Codice stesso e i comportamenti richiesti in proposito ad alcuni *stakeholder*; (v) le norme di attuazione del Codice Etico e le persone di riferimento, responsabili

dell'aggiornamento e della raccolta segnalazioni, cui indirizzarsi per eventuali chiarimenti.

Poichè il Codice Etico è considerato sempre quale parte integrante dei presidi di corporate liability, quali in Italia il Modello, anche per le segnalazioni afferenti lo stesso Codice Etico sono richiamati i generali presidi di Whistleblowing introdotti per detto ambito normativo in base alle procedure adottate dalla Società (LG054).

Nei suoi principi etici (sezione 1), per le parti relative alla lealtà verso l'azienda, al conflitto di interesse e all'integrità dei beni aziendali (sezione 2) e nelle linee guida generali che riguardano il rapporto con gli *stakeholder* (all'inizio di ogni capitolo della sezione 3), il Codice Etico si applica all'intero Gruppo, quindi anche alle società controllate, direttamente o indirettamente, sia in Italia sia all'estero.

Rinviando, pertanto, al Codice Etico per un maggiore approfondimento, si evidenziano di seguito i quattro principi etici fondamentali di TERNA:

- la **buona gestione** a tutti i livelli ovvero la capacità di guidare e governare l'azienda in modo equilibrato e proficuo, ma anche l'impegno di ciascuno a svolgere in modo efficace ed efficiente il proprio lavoro, fornendo sempre e pretendendo standard di qualità elevati;
- il **rispetto** inteso come relativo all'individuo nella sua sfera personale e professionale nonché come atteggiamento dell'azienda nei confronti degli impresi presi con i propri interlocutori;
- l'**equità** che rappresenta la capacità di mantenere un bilanciamento costante tra gli interessi particolari e generali, del singolo e dell'azienda, di tutti gli azionisti, di ogni utente della rete e di ogni fornitore;
- la **trasparenza**, sia nell'agire sia nel comunicare e nell'informare considerata un elemento centrale dell'affidabilità nei confronti degli *stakeholder* interni ed esterni. Riguarda la sfera della gestione aziendale, che deve essere chiara e verificabile, e riguarda la comunicazione di informazioni sull'azienda verso l'esterno.

## 1.4 TES e le attività di predisposizione del Modello

TES è una società a responsabilità limitata, il cui unico socio è TERNA S.p.A. L'oggetto sociale contempla *inter alia* le seguenti attività:

a) progettazione, realizzazione, gestione, sviluppo e manutenzione di sistemi di accumulo diffuso di energia (ivi incluse batterie) di sistemi di pompaggio e/o di stoccaggio;

b) progettazione, realizzazione, gestione, sviluppo, esercizio e manutenzione di impianti, apparecchiature e infrastrutture anche a rete;

c) attività di ricerca, consulenza ed assistenza nei settori sopra considerati;

d) qualunque altra attività che consenta una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e competenze impiegate.

La Società è originata dalla scissione parziale di Terna Plus S.r.l., in qualità di unica beneficiaria del ramo d'azienda della società scissa organizzato per lo svolgimento delle attività non regolate e delle attività di *energy solutions*.

In particolare, TES controlla direttamente le seguenti società:

- Avvenia The Energy Innovator S.r.l.
- Gruppo Tamini[2]
- Gruppo Brugg[3]
- LT S.r.l.[4]

[2] TES controlla integralmente la società Tamini Trasformatori S.r.l., che a sua volta controlla le altre società estere del Gruppo Tamini: Tamini Trasformers USA LLC; Tamini Trasformatori India Private Limited.
[3] TES controlla integralmente la società estera Brugg Kabel Services AG, che a sua volta controlla le altre società del Gruppo Brugg: Brugg Kabel Manufacturing AG, che a sua volta controlla Brugg Cables Italia S.r.l.; Brugg Kabel AG (al 90%), che a sua volta controlla Brugg Cables Middle East DMCC, Brugg Kabel GmbH, Brugg Cables (Shangai) Co. Ltd, Brugg Cables (Suzhou) Co. Ltd, Brugg Cables (India) Pvt., Ltd.
[4] TES controlla (al 75%) la società LT S.r.l., che a sua volta controlla (al 70%) la società Halfbridge Automation S.r.l.

In conformità alle proprie politiche aziendali, TES ha adottato un proprio modello di organizzazione e di gestione ex D.lgs. 231/01.
Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che lo indicano come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di TES, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello migliorano, infatti, il sistema di Corporate Governance della Società in quanto limitano il rischio di commissione dei reati e consentono di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001; pertanto, scopo del presente Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione di attività sensibili e dei principi di comportamento che devono essere rispettati dai Destinatari.

Il Modello è stato predisposto tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001 e del Decreto Whistleblowing, le Linee Guida Confindustria e dell'ANAC (ai sensi dell'art. 10 del Decreto *Whistleblowing*[5]), nonché, in considerazione della ricca esperienza statunitense nella stesura di modelli di prevenzione dei reati, della best practice americana e delle Federal Sentencing Guide Lines, e dei principi predisposti da TERNA.

Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Terna Energy Solutions S.r.l. con delibera del 27 febbraio 2019.

[5] L'art. 10 del Decreto *Whistleblowing* dispone che ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto *Whistleblowing*, le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. L'ANAC ha pubblicato sul proprio sito internet la Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 depositata presso la segreteria del Consiglio in data 13 luglio 2023 e pubblicata, tramite avviso in Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2023 contenente le "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne".
ANAC ha altresì pubblicato sul sito istituzionale la Delibera 301 del 12 luglio 2023, depositata presso la segreteria del Consiglio in data 13 luglio 2023 e in vigore dal 15 luglio 2023 come da comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in pari data e recante il "Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24".

In attuazione a quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre affidato ad un organismo collegiale l'incarico di assumere le funzioni di organismo di controllo interno (Organismo di Vigilanza - OdV) con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

# 2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI TES ED IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

## 2.1 Obiettivi e funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di presidi nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree a Rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di TES nelle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da TES in quanto (anche nel caso in cui la medesima fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui TERNA intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;

- consentire a TES grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

⇒ l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;

⇒ la mappa delle Aree a Rischio, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i Reati o gli Illeciti;

⇒ la prevenzione del rischio anche attraverso l'adozione di principi procedurali specifici che regolamentano l'iter di formazione ed attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;

⇒ l'individuazione - anche attraverso il richiamo a procedure aziendali adottate da TES - di modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;

⇒ il rispetto del principio di segregazione dei ruoli;

⇒ la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;

⇒ la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);

⇒ l'adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate;

⇒ l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

## 2.2 Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale per processi

Il presente Modello è composto, nella sua versione attuale, da: (i) una "Parte Generale", che descrive le logiche e il funzionamento dello stesso Modello e riepiloga tutti i Reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001 nell'Allegato 1

Parte Generale; (ii) una "Parte Speciale" costruita seguendo il c.d. "approccio per processi a rischio reato ex D.lgs. 231/2001".

In particolare, per ciascun processo a rischio reato, sono stati identificati/e:

- le Aree a Rischio e, nell'ambito di ciascuna Area, le attività c.d. "sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei Reati;
- le categorie di Reato applicabili e i singoli Reati astrattamente perpetrabili (per una sintetica descrizione delle categorie di Reato applicabili e dei singoli reati astrattamente perpetrabili si rimanda all'Allegato 1 Parte Speciale);
- le strutture aziendali coinvolte nell'esecuzione delle attività "sensibili" nell'ambito delle quali astrattamente si potrebbero commettere i Reati previsti dal Decreto, sebbene tale individuazione dei ruoli/funzioni non debba considerarsi, in ogni caso, tassativa, atteso che ciascun soggetto aziendale (indipendentemente dalla struttura di appartenenza) potrebbe, in linea teorica, essere coinvolto a titolo di concorso. L'individuazione dei ruoli/funzioni coinvolte è riportata nel documento all'uopo elaborato, denominato "Mappatura dei processi interni".
- l'ambiente di controllo.

Quanto all'ambiente di controllo, esso si articola in:

- principi generali di controllo, applicabili in via trasversale per tutti i processi e per tutte le Aree a Rischio e le attività c.d. "sensibili" (descritti al par. II della Parte Speciale);
- principi di controllo specifici, previsti in ciascun processo e con riferimento alle singole Aree a Rischio, cui si aggiungono le regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (relative al sistema procuratorio, al Codice Etico, etc.), dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo; e
- principi generali di comportamento, declinati in relazione alle singole categorie di reato considerate dal Modello e diretti a tutti i Destinatari (descritti al par. XIV della Parte Speciale).

Rispetto al complesso dei **Reati elencati nell'Allegato 1 Parte Generale,** si precisa che TES, a seguito delle analisi effettuate, non ha ritenuto rilevanti alcuni dei delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; alcuni tra i delitti contro l'industria e il commercio; i reati di mutilazione degli organi genitali femminili; alcuni tra i delitti contro la personalità individuale; i delitti di razzismo e xenofobia; i delitti di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati e, infine, i delitti di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, espressamente indicati tra quelli non applicabili a TES nell'Allegato 1 Parte Speciale.

A tal fine giova sottolineare infatti che, dopo attenta analisi della realtà aziendale e del suo sistema documentale, non sono state evidenziate particolari Aree a Rischio per la commissione dei suddetti Reati.

Inoltre, si evidenzia che, con particolare riferimento ai reati associativi, anche a carattere transnazionale, questi sono normalmente legati alla commissione dei reati c.d. fine (es., associazione a delinquere finalizzata alla truffa, alla corruzione, al riciclaggio, ecc.) e quindi sono stati mappati congiuntamente alle fattispecie di reato ritenute rilevanti. Ciò in considerazione del fatto che qualsiasi reato è potenzialmente suscettibile di essere contestato sia al singolo che in forma associativa.

Al riguardo, per i suddetti reati di criminalità i presidi e le procedure già adottati e applicati dalla Capogruppo sono stati ritenuti sufficienti a prevenire la commissione di tali fattispecie delittuose, che sarà garantita anche dal rispetto del Codice Etico e del Modello, dall'insieme delle procedure e dal sistema delle deleghe aziendale, oltre che dalla stretta osservanza delle disposizioni di legge.

## 2.3 Adozione ed applicazione del Modello da parte di TES nell'ambito del Gruppo

L'adozione del Modello da parte di TES è attuata secondo i seguenti criteri:

a) Adozione ed aggiornamento del Modello

È rimesso a TES di predisporre e aggiornare il Modello in relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si verranno nel tempo a determinare.

Ogni società del Gruppo valuterà in relazione alle situazioni di rischio ed alla legislazione dei Paesi in cui opera, l'adozione di un proprio Modello o *Compliance Program Locale*, fatti naturalmente salvi gli adattamenti che si rendano necessari al fine di garantirne l'efficacia in considerazione delle specifiche attività svolte dalla singola società.

A tale scopo è demandato all'organo amministrativo di ciascuna società del Gruppo di provvedere mediante apposita delibera all'adozione di un proprio Modello in funzione dei profili di rischio configurabili nelle attività svolte dalla Società.

Nell'adottare il Modello l'organo dirigente della Società procederà contestualmente anche alla nomina del proprio Organismo di Vigilanza (OdV), incaricato di svolgere nell'ambito della Società i previsti compiti di vigilanza sull'applicazione del Modello medesimo.

A PCR è attribuito il compito di dare impulso all'adozione del Modello da parte della Società, ferma restando l'attribuzione delle responsabilità in capo alla Società riguardo all'attuazione del Modello e all'OdV. Tale ruolo è svolto ai sensi dei contratti *intracompany*, in virtù dei quali PCR è preposta a garantire la *compliance* al D.lgs. 231/2001 da parte di tutte le società del Gruppo.

b) Modifiche ed integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 co. I lett. a del Decreto) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza dell'Amministratore Delegato, in virtù della delega a lui conferita dal Consiglio di Amministrazione di TES.

È, inoltre, riconosciuta all'Amministratore Delegato la possibilità di effettuare tutte le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie od opportune per effetto di mutamenti organizzativi o normativi.

Tali facoltà si ritengono giustificate in virtù della necessità di garantire un costante e tempestivo adeguamento del Modello ai sopravvenuti mutamenti di natura, normativa, operativa e/o organizzativa all'interno della Società.

In ogni caso le suddette variazioni verranno riferite annualmente al Consiglio di Amministrazione.

Le proposte di modifica ed integrazione del Modello potranno anche essere presentate dall'OdV di TES al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Delegato per l'approvazione.

PCR valuta l'applicabilità delle modifiche ed integrazioni apportate anche nelle altre società del Gruppo, eventualmente recependole nei rispettivi Modelli.

c) Applicazione del Modello da parte delle singole società ed attuazione da parte delle stesse dei controlli sulle Aree a Rischio.

È attribuita alla responsabilità delle singole società del Gruppo l'attuazione del proprio Modello, in relazione alle attività dalle stesse in concreto poste in essere nelle Aree a Rischio.

Resta compito primario dei rispettivi OdV esercitare i controlli sulle attività delle singole società nelle Aree a Rischio secondo quanto di seguito descritto.

d) Adozione ed attuazione nelle Società Estere.

Tenuto conto della non diretta applicabilità del D.lgs. 231/2001 all'estero, le singole Società Estere, in ragione dei relativi profili di rischio, adottano il GCP e/o un *Compliance Program Locale* redatto alla luce della normativa locale in materia di responsabilità degli enti ove vigente.

Per garantire l'effettiva ed efficace attuazione dei documenti suddetti, l'organo dirigente delle società medesime nomina un organo di controllo di detto GCP e/o *Compliance Program Locale* (ad esempio il *Compliance Officer*), secondo quanto indicato nel GCP.

Il *Compliance Officer*, la cui attività è autonoma e indipendente, al fine di garantire un adeguato scambio di informative, riferisce annualmente all'OdV della Capogruppo e per competenza anche all'OdV della diretta controllante in merito alle attività svolte.

## 2.4 Sistema di Whistleblowing

TES al fine di garantire una gestione responsabile ed in linea con le prescrizioni legislative, già dal settembre 2016 ha implementato un sistema volto a consentire il *Whistleblowing*, successivamente aggiornato alle modifiche normative intervenute nel 2017 prima e nel 2023 poi, con il D.lgs. n. 24/2023, che ha tra l'altro modificato l'art. 6 del D.lgs. 231/2001.
In particolare, la Società ha attivato gli opportuni canali di segnalazione interna, volti a consentire, alle persone specificamente individuate dall'art. 3, comma 3, del Decreto Whistleblowing, l'effettuazione di segnalazioni di violazioni di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

In tale contesto, con riferimento alle previsioni relative all'oggetto delle segnalazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. q) numero 3) e dell'art. 3, comma 2, lett. b), costituiscono oggetto di segnalazione per la Società, in particolare, i comportamenti, atti od omissioni idonei a ledere l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato indicati dal D.Lgs. n. 24/2023, all'art. 2, comma 1, lett. a) n. 2, 3, 4, 5 e 6, nonché condotte volte ad occultare le violazioni inerenti, tra l'altro, condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello 231 (non rientranti nelle precedenti categorie di violazioni delle disposizioni nazionali ed europee indicate nel Decreto Whistleblowing).

La sussistenza delle condizioni in ordine all'ambito di applicazione del Decreto Whistelblowing è monitorato con l'invio di un flusso informativo annuale da parte della Società verso l'OdV.

Le informazioni, oggetto della segnalazione, devono riguardare violazioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel "contesto lavorativo" dei rapporti con la Società.
Al riguardo, infatti, possono effettuare segnalazione tutti coloro che operano nel "contesto lavorativo" della Società, sia interni: quali lavoratori subordinati, volontari o tirocinanti, anche se non retribuiti, nonché azionisti (soci persone fisiche), membri degli organi di amministrazione e controllo anche in assenza di una regolare investitura, etc.); sia esterni che intrattengono con la Società rapporti di affari (es.: fornitori, ma anche liberi professionisti o lavoratori autonomi) o che forniscono beni o servizi o che realizzano opere per la Società.
Possono altresì effettuare segnalazioni coloro che:

- segnalino informazioni acquisite nell'ambito di un rapporto di lavoro con la Società nel frattempo terminato purché le informazioni sulle violazioni siano state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso;
- segnalino informazioni acquisite nel caso in cui il rapporto di lavoro non è ancora iniziato laddove le informazioni riguardanti una violazione siano

state acquisite durante il processo di selezione o altre fasi delle trattative precontrattuali;

- segnalino informazioni acquisite durante lo svolgimento del periodo di prova presso la Società.

Per "contesto lavorativo" si intendono le attività lavorative o professionali, in essere ma anche passate, svolte nell'ambito dei rapporti lavorativi sopra indicati, indipendentemente dalla natura di tali attività.

Le segnalazioni devono essere debitamente circostanziate al fine di consentire la valutazione dei fatti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti al fine di consentire la valutazione dei fatti in esse rappresentati.

In particolare è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione (con dettagli relativi alle modalità attraverso cui il Segnalante è venuto a conoscenza dei fatti);
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati e delle persone coinvolte.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Infine, per agevolare la corretta individuazione delle altre persone coinvolte di cui all'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 24/2023 alle quali garantire la riservatezza e le tutele agli stessi accordate e indicate al Decreto WB, è opportuno che il Segnalante indichi esplicitamente l'esistenza di tali soggetti, specificando la sussistenza dei relativi presupposti.

La Società, in conformità al Decreto Whistleblowing, ha definito i seguenti canali di segnalazione interna con accesso selettivo solo da parte del personale specificamente autorizzato, idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e la sicurezza delle informazioni. In particolare, è previsto:

un canale informatico attraverso il quale è possibile effettuare segnalazioni in forma scritta e in forma orale (accessibile dall'apposito portale sul sito

whistleblowing.terna.it) che garantisce, attraverso un sistema avanzato di criptazione delle comunicazioni, la sicurezza e la protezione dei dati dell'identità del segnalante e consente, nella gestione della segnalazione, la riservatezza della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonchè del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, in linea con quanto previsto dal Decreto Whistleblowing;

- una modalità di segnalazione diretta, volta a consentire che le segnalazioni siano effettuate attraverso un incontro concordato con la Società esclusivamente con i soggetti appositamente autorizzati per la raccolta delle segnalazioni. Tale incontro può essere richiesto dal segnalante sul predetto canale informatico o tramite apposita e-mail all'indirizzo whistleblowing@terna.it, specificando il nome della Società in quanto interessata dalla segnalazione.

Le suddette diverse modalità di segnalazione sono più specificatamente dettagliate in una procedura predisposta all'uopo, denominata "Linee Guida Whistleblowing" (LG054).

Eventuali segnalazioni che potranno essere altrimenti effettuate (a mezzo posta ordinaria, saranno ammesse se indirizzate alla Società, all'attenzione del Responsabile Audit c/o TERNA S.p.A., Viale Egidio Galbani, 70 – 00156 Roma, utilizzando la seguente dicitura "segnalazione whistleblowing, riservata – non aprire" e, se debitamente circostanziate al fine di consentire la valutazione dei fatti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti secondo quanto previsto dal Decreto Whistleblowing, potranno essere ammesse sebbene non potranno essere considerate quali segnalazioni ai sensi del Decreto Whistleblowing ai fini della gestione delle comunicazioni con il segnalante.

Saranno adottate tutte le più opportune misure per garantire, anche rispetto a questa modalità, la riservatezza delle informazioni e dei dati della segnalazione.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4. del Decreto Whistleblowing, il canale informatico può essere condiviso con altre società del Gruppo Terna e la gestione affidata

alla Capogruppo sulla base di appositi accordi di contitolarità e infragruppo che prevedono il coinvolgimento del Responsabile Audit, incaricato di **assicurare** il rispetto delle prescrizioni normative in materia di ricezione, analisi e riscontro alle segnalazioni pervenute relative alla Società, fermo restando il ruolo centrale del Comitato Etico e la raccolta, trattazione e gestione separata delle segnalazioni pervenute relative alla Società.

La Società ha individuato formalmente i soggetti competenti per la gestione della segnalazione, ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 e della normativa in materia di tutela dei dati personali.
Nel rispetto dell'obbligo di riservatezza previsto dal Decreto Whistleblowing e dalle procedure aziendali applicabili, tutte le segnalazioni aventi ad oggetto violazioni del Modello e/o comportamenti illeciti integranti le fattispecie di reato presupposto del Decreto, anche potenziali, sono comunicate tempestivamente all'OdV, secondo quanto previsto nelle apposite procedure interne, e in particolare nella Linea Guida Whistleblowing, per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione: l'OdV è aggiornato in merito agli esiti delle attività di analisi e indagine poste in essere.
Qualora l'OdV riceva erroneamente segnalazioni, provvederà a trasmetterle in via riservata al Gestore (per il tramite del Responsabile Audit) entro 7 giorni dal loro ricevimento, dando altresì contestuale notizia della trasmissione al segnalante ove possibile.
La Società agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, secondo le condizioni e i requisiti previsti dal Decreto Whistleblowing, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante e delle altre persone coinvolte, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone coinvolte, nonché la reputazione del/dei segnalato/i.
Per "ritorsione" ai sensi del Decreto Whistleblowing si intende: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca, o può provocare al

segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato, quale effetto provocato dalla ritorsione[6].

La Società ha previsto specifiche misure a tutela del whistleblower e degli altri soggetti individuati dall'art. 3 del D.lgs. n. 24/2023, affinché non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni connesse alla segnalazione.

La Società garantisce al segnalante le tutele contro le ritorsioni così come previsto dal Decreto Whistleblowing, qualora lo stesso abbia segnalato in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere.

Ogni atto assunto in violazione delle predette misure e delle previsioni di cui al D.lgs. n. 24/2023 è nullo ai sensi dell'art. 19, comma 3, dello stesso decreto.

Fatte salve le sanzioni irrogabili dall'autorità civile o penale ai sensi dell'art 16 del D.Lgs. n. 24/2023, e ferme restando le sanzioni amministrative applicate da ANAC ai sensi dell'art 21 del D.Lgs. n. 24/2023, il Sistema disciplinare adottato dalla Società prevede, tra l'altro, l'irrogazione di provvedimenti disciplinari nei confronti di chiunque violi le previsioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023 in tema di segnalazioni di condotte illecite, così come descritti al successivo paragrafo n. 5.

La gestione delle segnalazioni è disciplinata da una specifica Linea Guida (LG054): sono regolamentati i canali di segnalazione attivati dalla Società e il relativo funzionamento, le segnalazioni rilevanti e i soggetti che possono effettuarle, la competenza e le modalità di gestione delle attività di analisi e

[6] Il Decreto Whistleblowing riporta una utile elencazione, seppur esemplificativa, di ipotesi che possono considerarsi ritorsive nell'art. 17 del D.Lgs. n. 24/2023: a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti; b) retrocessione di grado o mancata promozione; c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro; d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) note di merito negative o le referenze negative; f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo; h) discriminazione o trattamento sfavorevole; i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; o) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) annullamento di una licenza o di un permesso; q) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici. Inoltre, come indicato dalle "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", approvate da ANAC con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, possono costituire ritorsioni, ad esempio, anche la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; una valutazione della performance artatamente negativa; una revoca ingiustificata di incarichi; un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto; il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi); la sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.

indagine conseguenti alle segnalazioni e i relativi termini, le misure di tutela del segnalante, le condizioni per l'effettuazione di segnalazioni esterne e/o della divulgazione pubblica, nonché le modalità e i termini di conservazione dei dati appropriate e proporzionate ai fini della procedura di Whistleblowing.

La Società, oltre a quanto previsto al paragrafo 4.1 per le iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale, promuove la conoscenza dell'istituto del Whistleblowing e la procedura per il suo utilizzo anche verso l'esterno, provvedendo a pubblicare dette informazioni in una apposita sezione del sito internet aziendale e richiamando i presidi di segnalazione nell'ambito dei contratti che disciplinano i rapporti rilevanti ai fini del Decreto Whistleblowing.

Si rappresenta che tutti i dati personali trattati nell'ambito della gestione delle segnalazioni pervenute saranno trattati nel pieno rispetto della riservatezza secondo quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e nel pieno rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali vigente (D.lgs. n. 196/2003 e GDPR).

## 2.5 Sistema di Gestione Integrato

TES al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione vigente e della politica stabilita dall'Amministratore Delegato e di perseguire il miglioramento dei sistemi di gestione, ha adottato un "sistema di gestione integrato" certificato.

In particolare, il sistema di gestione di TES è certificato secondo:

- UNI EN ISO 9001:2015 per la gestione della qualità;
- UNI EN ISO 14001:2015 per la gestione dell'Ambiente;
- UNI EN ISO 45001:2018 per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- UNI CEI EN ISO/IEC 50001:2018 per la gestione dell'energia consumata per usi propri;

- ISO 37001:2016 per la gestione anticorruzione;
- ISO 37301:2021: per la gestione di un sistema di compliance integrato ("Compliance Management System").

La Società garantisce il miglioramento continuo e l'efficacia del proprio Sistema di Gestione Integrato, non solo attraverso la definizione di politiche e obiettivi aziendali, ma anche attraverso il monitoraggio della normativa di riferimento applicabile, i risultati delle verifiche interne, l'analisi dei dati e le conseguenti azioni correttive e preventive, i riesami, l'autovalutazione e il coinvolgimento diretto del proprio personale.

## 2.6 Linee-Guida Anticorruzione

I contenuti del presente Modello sono integrati dai principi e dalle regole di comportamento contenuti nelle Linee-guida Anticorruzione (LG059).

Le Linee-Guida Anticorruzione costituisce un presidio di controllo contro il fenomeno corruttivo ed è redatta alla luce delle principali convenzioni internazionali, delle normative comunitarie e delle disposizioni contenute nel *Foreign Corrupt Practices Act* ("FCPA") e nel *Bribery Act* ("BA") in materia di corruzione pubblica e privata.

Le Linee-Guida Anticorruzione fornisce le regole e gli indirizzi relativi al programma anticorruzione adottato da Terna e dal Gruppo, le politiche e le procedure a cui bisogna uniformarsi, nonché alcuni *standard* minimi di comportamento.

In particolare, fermo restando il divieto di ogni forma di corruzione, Terna vieta esplicitamente:

a) l'offerta, la promessa, la dazione o l'autorizzazione alla dazione - in via diretta o indiretta - di qualsivoglia forma di liberalità ad un pubblico ufficiale ad un ente privato o a qualsiasi altro soggetto;
b) l'accettazione di una richiesta, di una sollecitazione o l'autorizzazione data a

qualcuno ad accettare una richiesta o la sollecitazione, direttamente o indirettamente, di qualsivoglia forma di liberalità da chiunque qualora tali condotte siano volte a:

- indurre un pubblico ufficiale o un ente privato o altro soggetto a svolgere illegittimamente una funzione pubblica o qualsiasi attività connessa con un certo *business*, oppure a remunerare tali soggetti per aver compiuto le suddette attività;
- influenzare qualsiasi atto o omissione o decisione di un pubblico ufficiale o qualsiasi violazione di un obbligo di legge;
- influenzare o remunerare un pubblico ufficiale, un soggetto o un ente privato per un atto inerente il rispettivo ufficio;
- ottenere, assicurarsi o mantenere un affare o un vantaggio illegittimo in relazione ad un'attività commerciale;

Le Linee-Guida Anticorruzione, inoltre, contengono *standard* di comportamento che tutti i Destinatari sono tenuti ad osservare, concernenti, a titolo esemplificativo, l'erogazione di omaggi e liberalità e la relativa registrazione, le attività di sponsorizzazione e beneficienza, i rapporti con i terzi e la relativa gestione, il divieto dei cd. *Facilitating Payments* e le contribuzioni politiche.

Rinviando alle suddette Linee-Guida Anticorruzione per un maggiore approfondimento, si evidenziano, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti principi generali di comportamento a cui i Destinatari devono uniformarsi (per quanto applicabili):

- dichiarare ogni conflitto di interesse o potenziale conflitto di interesse con la Società o un terzo, non appena si venga a conoscenza di tale conflitto o se ne sospetti l'esistenza;
- prima di impegnare terzi ad agire per nome e/o per conto della Società, condurre un'appropriata *due diligence* reputazionale e gestire correttamente il relativo rapporto contrattuale;
- non effettuare nessun *Facilitating Payment* né alcun contributo politico;

- agire con cautela nell'effettuazione di contribuzioni caritatevoli e attività di sponsorizzazione per conto della Società, nonché nell'effettuazione e ricezione (sia direttamente che indirettamente per il tramite di un intermediario) di investimenti in titoli, derivati o altri prodotti finanziari;
- segnalare, senza indugio, qualsiasi atto di corruzione di cui si sia venuti a conoscenza o di cui si sospetta, in conformità alle modalità espressamente indicate.

Le Linee-Guida Anticorruzione sono approvate dal Consiglio di Amministrazione di TES.

TES si impegna a diffonderne i contenuti e a prevedere apposite sessioni formative in materia nell'ambito delle quali saranno evidenziati i contenuti delle Linee-Guida Anticorruzione (ivi incluse le modalità con cui effettuare le segnalazioni e gestire presunti o segnalati episodi di tipo corruttivo) e dei documenti ad esse correlati e saranno descritti casi pratici in merito a come condotte di tipo corruttivo possano interessare i Destinatari.

La violazione della normativa applicabile in materia di anticorruzione può avere conseguenze penali, civili e amministrative, tra cui l'irrogazione di sanzioni e la reclusione, così come un grave danno alla reputazione del Gruppo.

Pertanto, l'elusione o il non rispetto delle Linee-Guida Anticorruzione da parte dei Destinatari potrà comportare l'adozione di azioni disciplinari.

## 2.7 *Global Compliance Program* e *Compliance Program Locali*

Il *Global Compliance Program* (GCP) è approvato da TERNA e costituisce un atto di indirizzo la cui applicazione è rivolta alle Società Estere chiamate a recepirlo.

Si tratta di un presidio volto ad armonizzare gli sforzi delle Società Estere nel prevenire la responsabilità penale aziendale e al fine di fornire alle stesse un

approccio condiviso, coerente e uniforme contro possibili comportamenti illeciti e fattispecie di reato aventi rilevanza internazionale (tra cui, a titolo esemplificativo: reati societari, di finanziamento al terrorismo, di riciclaggio, reati in violazione del diritto d'autore, reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

Il GCP mira a definire, dunque, gli standard generali di controllo e i principi di comportamento applicabili agli amministratori e agli altri membri degli organi di gestione e di controllo delle Società Estere, nonché, ove applicabili, a qualsiasi terzo che agisca in nome e/o per conto di una Società Estera.

Il GCP si ispira alle principali normative e *best practice* internazionali tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il Decreto Legislativo 231/2001;
- il "Codice di *Corporate Governance*" delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- le 2010 *Federal Sentencing Guidelines Manual & Supplement*, adottate dalla *United States Sentencing Commission* il 1° novembre 2010;
- il Foreign Corruption Practice Act ("**FCPA**") del 1977 e sucessivi aggiornamenti;
- il UK Bribery Act del 2010 e successivi aggiornamenti;
- la *Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics, and Compliance* adottata dal Consiglio dell'OCSE il 18 febbraio 2010;
- la "*Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act"* emanata dal Criminal Division of the U.S. Department of Justice ("**DOJ**") e dall'Enforcement Division of the U.S. Securities and Exchange Commission del 2012 e successivi aggiornamenti;
- l'"*Evaluation of Corporate Compliance Programs*" del DOJ del 2017 e successivi aggiornamenti;
- l'"*Anti-Corruption Ethics and Compliance Programme for Business": A Practical Guide* adottato dall'United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) nel settembre del 2013;

- le raccomandazioni adottate dalla Financial Action Task Force – Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale ("**FATF-GAFI**" o "**GAFI**") sul riciclaggio e sul finanziamento del terrorismo del 2012 e successivi aggiornamenti;
- i regolamenti europei in materia di riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi da reato e sul finanziamento del terrorismo (tra cui la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 e il regolamento delegato (UE) 2016/1675 e successivi aggiornamenti).

Resta fermo che ciascuna Società Estera, laddove opportuno o richiesto dalla normativa locale applicabile, definisce e adottata altresì dei propri *Compliance Program Locali*. Pertanto il GCP è integrato con le regole eventualmente previste nei *Compliance Program Locali* e nelle ulteriori procedure locali eventualmente previste.

Le Società Estere saranno pertanto tenute a:

a) effettuare una propria valutazione del rischio sulla base della normativa locale applicabile nonché delle peculiarità della propria attività e struttura organizzativa;
b) definire, laddove opportuno, propri principi di controllo integrativi e specifici principi di comportamento rispetto a quelli contenuti nel GCP.

In particolare, le Società Estere identificheranno:

a) i propri processi e le proprie aree a rischio che possono comportare un rischio specifico di commissione di un reato attraverso un'analisi dei propri processi aziendali e delle possibili modalità di commissione di reati individuati come rilevanti sulla base delle normative locali applicabili;
b) gli ulteriori standard di controllo e principi di comportamento da attuare attraverso *Compliance Program Locali* e/o procedure interne locali a cui tutti gli esponenti aziendali della Società Estera e, ove applicabili, i terzi devono attenersi al fine di prevenire la commissione di reati.

Ciascuna Società Estera adotterà adeguate sanzioni in caso di: (i) violazione delle normative locali in materia di *corporate liability* (laddove applicabili); (ii) atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di eventuali *whistleblower* per motivi collegati alla segnalazione nonché di violazione delle misure di tutela del *whistleblower* e di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate.

### *2.8 Trade compliance policy*

La Linea Guida "*Trade compliance policy*" (LG061) intende fornire il quadro dei presidi di cui TERNA si è dotata per rispondere alle esigenze di *compliance* e intende assicurare la piena conformità alla normativa applicabile in materia di controllo delle esportazioni e sanzioni economiche internazionali, nonché il rispetto di impegni eventualmente assunti da TERNA nell'ambito di rapporti negoziali con terze parti quali, a titolo di esempio, finanziatori, banche, *export credit agencies*, fornitori, ecc.

Affinchè tutte le operazioni del Gruppo siano effettuate nella piena conformità con le normative dei Paesi in cui esso opera, prima di effettuare qualsiasi transazione, Terna e le sue controllate si impegnano:

- ad effettuare una ricognizione circa la conformità dei prodotti da esportare rispetto alle vigenti disposizioni dell'Unione Europea in materia di controllo delle esportazioni, in particolare per quanto concerne la disciplina dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso (c.d. *"Dual use"*) di cui al Regolamento (CE)n. 428/2009 e alle misure restrittive nei confronti di certi Paesi;
- a gestire correttamente i prodotti di origine statunitense considerando le limitazioni imposte dagli Stati Uniti d'America circa i Paesi di destinazione di materiale prodotto nel loro territorio;
- ad effettuare un'indagine circa l'esistenza di segnalazioni o l'applicazione di sanzioni o misure restrittive di qualsiasi genere in capo alle controparti estere.

Per quanto riguarda i rapporti con controparti che hanno sedi, o controllate, anche indirettamente, da società residenti in Paesi ritenuti sensibili ai sensi della *Trade Compliance Policy*, TERNA ritiene opportuno effettuare in via preventiva una valutazione complessiva delle operazioni con lo scopo di appurare che la transazione sia eseguita in conformità alla normativa rilevante sia a livello europeo sia statunitense. Tale valutazione complessiva viene effettuata tramite l'esecuzione di *due diligence* (oggettiva e soggettiva).

Si rinvia alla *Trade Compliance Policy* per un maggiore approfondimento.

La *Trade Compliance Policy* è approvata dal Consiglio di Amministrazione di TERNA; l'istruzione operativa per l'implementazione della *Trade Compliance Policy* è curata dalla struttura TAS che si avvarrà della collaborazione di ALG, CMP e POC.

TES organizzerà periodicamente sessioni di formazione in materia deciderà – con il supporto di POC – di erogare sessioni di *training* più frequenti e specifiche per i dipendenti che abbiano maggiori probabilità di coinvolgimento nelle materie in questione.

### *2.9 Compliance Program Antitrust*

TERNA, a dimostrazione della propria volontà di agire sempre in conformità di elevati *standard* etici, nonché nel più rigoroso rispetto della normativa antitrust nazionale ed europea, ha attuato un *Compliance Program Antitrust* che integra la disciplina di compliance in vigore.

Il CPA è pienamente in linea non solo con le best practice europee e internazionali in tema di programmi di compliance antitrust, ma anche con le linee guida emanate dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato relative alle "modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie" , e alla "compliance antitrust".

Il CPA si compone di (i) un Codice di Condotta Antitrust; (ii) un Manuale Antitrust; (iii) Linee Guida volte a disciplinare la gestione, il monitoraggio e l'attuazione del CPA.

La gestione e il monitoraggio del CPA, nonché ogni altra attività relativa alla concreta attuazione e all'aggiornamento dello stesso, è affidata al "Compliance Antitrust Officer" con cui si confronterà l'OdV per garantire eventuali scambi di informative su tematiche di reciproco interesse.

TES organizzerà periodicamente sessioni di formazione in materia deciderà – con il supporto di POC – di erogare sessioni di *training* più frequenti e specifiche per i dipendenti che abbiano maggiori probabilità di coinvolgimento nelle materie in questione.

# 3. ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

## 3.1 Identificazione e nomina dell'OdV

In attuazione di quanto previsto dal Decreto - il quale, all'art. 6, lett. b, pone come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa che sia affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli, nonché di curarne l'aggiornamento – TES ha istituito un Organismo di Vigilanza in composizione collegiale.

L'OdV, considerato nel suo complesso, è un organismo indipendente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e nell'espletamento delle attività deve garantire il requisito della continuità di azione attraverso il supporto fornito da una struttura all'uopo dedicata.

I soggetti che compongono l'OdV e la durata del loro mandato sono individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione che ne fissa la durata di norma triennale, fermo restando che, nel caso in cui la Società fosse interessata da operazioni straordinarie che comportino la cessazione degli organi sociali o modifiche nel controllo societario (*change of control*), la durata deve intendersi fissata nel minor termine coincidente con dette cessazioni e/o modifiche.

I professionisti sono selezionati sulla base dell'analisi dei rispettivi *curricula*, tenendo anche conto delle esperienze maturate affinché siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia di responsabilità degli enti *ex* D.lgs. 231/2001 e/o di prevenzione e gestione del rischio in relazione alle caratteristiche della Società e/o di internal auditing e controllo interno.

Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, stabilire che uno tra i componenti dell'OdV sia interno alla struttura aziendale quando, alla luce della normativa e delle *best practice*, risulti idoneo a ricoprire tale ruolo.

Con riferimento alla nomina dell'OdV, si deve tener conto che:

- l'autonomia dell'organo va intesa in senso non meramente formale. La posizione dell'OdV nell'ambito dell'Ente deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente e, in particolare, dell'organo dirigente; inoltre, l'OdV è dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, ha possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, è dotato di risorse adeguate e può avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;
- quanto al requisito dell'indipendenza, i componenti dell'OdV non sono condizionati a livello economico o personale[7] , e non devono versare in situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, con TERNA, né essere titolari all'interno della struttura aziendale della stessa di funzioni di tipo esecutivo; in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, essi devono altresì godere di una posizione organizzativa adeguata alla realtà aziendale e essere titolari di autonomi poteri di iniziativa e controllo e di una professionalità idonea al ruolo svolto, non potendo in nessun caso essere configurati come dipendenti da organi esecutivi, fermo restando che il grado di indipendenza dell'OdV dovrà essere valutato nella sua globalità.

In ordine ai requisiti di onorabilità, costituisce causa di ineleggibilità quale componente dell'OdV e di incompatibilità alla permanenza nella carica la condanna con sentenza anche in primo grado per aver commesso uno dei Reati di cui al Decreto e/o uno degli Illeciti, ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza dei suddetti requisiti, oltre che attraverso l'acquisizione dei *curricula* agli atti del Consiglio medesimo,

[7] "*È chiaro, ad ogni modo, che il pagamento di un compenso alla persona, interna o esterna all'ente, per l'attività in argomento non costituisce causa di "dipendenza*" (V. Linee Guida Confindustria, p. 77).

anche mediante la sottoscrizione da parte dei singoli componenti di apposita dichiarazione in cui si attesta di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire tale incarico e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge e dal Modello, impegnandosi, altresì, a comunicare tempestivamente il venir meno dei requisiti sopra citati.
Come indicato nel GCP, nelle Società Estere è nominato un organo di controllo di detto GCP e/o del Compliance Program Locale (ad esempio il *Compliance Officer*).

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e per garantire il requisito della continuità di azione, nello svolgimento dei compiti di vigilanza, l'OdV è supportato da uno *staff* dedicato con funzioni di Segreteria Tecnica, individuato nella struttura PCR di TERNA che, in virtù dei contratti *intracompany,* svolge tale funzione per tutti gli OdV delle società del Gruppo. PCR supporterà anche le attività dei Compliance Officers delle Società Estere.

L'OdV, quando necessario per l'espletamento dell'incarico, può avvalersi di professionisti esterni dotati delle conoscenze e competenze richieste dal caso concreto.

L'OdV potrà avvalersi, altresì, del supporto delle strutture aziendali che, di volta in volta, si rendano necessarie per l'espletamento dei compiti di vigilanza.

### 3.2 La durata dell'incarico e le cause di cessazione

La cessazione dall'incarico dell'OdV, inteso come organo unitario, può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- nel caso in cui la Società sia interessata da operazioni straordinarie che comportino la cessazione degli organi sociali o modifiche nel controllo societario (*change of control*);
- revoca dell'OdV da parte del Consiglio di Amministrazione;

- rinuncia di tutti i componenti dell'OdV, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione.

La revoca dell'OdV quale organo può avvenire solo per giusta causa, anche al fine di garantirne l'assoluta indipendenza.

Per giusta causa di revoca possono intendersi, in via non esaustiva:

a) una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
b) il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza.

La revoca per giusta causa è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio il nuovo OdV. Nel lasso di tempo intercorrente tra la cessazione del mandato e la delibera del CdA, l'OdV opera in regime di *prorogatio*.

Al di fuori delle ipotesi riguardanti l'intero OdV, la cessazione dell'incarico di un singolo componente può avvenire:

- a seguito di revoca per giusta causa dell'incarico da parte del Consiglio di Amministrazione;
- a seguito di rinuncia all'incarico, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione;
- qualora sopraggiunga una delle cause di ineligibilità e decadenza di cui al precedente paragrafo.

Per giusta causa di revoca devono intendersi, oltre le ipotesi sopra previste per l'intero Organismo, a titolo esemplificativo, anche le seguenti ipotesi:

a) il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dei membri dell'OdV;
b) il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa nel corso di un anno a due riunioni dell'OdV, ovvero si renda inadempiente agli obblighi

propri della funzione, decade dall'incarico su motivata proposta del Presidente dell'OdV, o degli altri due componenti.

In ogni caso, la revoca è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione.

In caso di cessazione di un singolo componente, per le cause sopra previste o per rinuncia del membro stesso, questi rimane in carica fino alla sua sostituzione, a cui provvede senza indugio il Consiglio di Amministrazione. Il membro nominato in sostituzione scade unitamente agli altri componenti dell'OdV.

### 3.3 Funzioni e poteri dell'OdV

All'OdV di TES è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

a) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, in relazione alle diverse tipologie di Reato contemplate dal Decreto;
b) sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
c) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni aziendali e alle novità legislative e regolamentari.

Su di un piano più operativo è affidato all'OdV di TES il compito di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle Aree a Rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale ("*controllo di linea*"); il che conferma l'importanza di un processo formativo del personale;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle Aree a Rischio ed effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa

contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello stesso;

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nella Parte Speciale del Modello per le diverse tipologie di reati. Inoltre, aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre strutture aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle Aree a Rischio. A tal fine, l'OdV di TES viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle Aree a Rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte del *management* eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;
- condurre le attività interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello mediante l'ausilio delle strutture di controllo previste all'interno dell'azienda nel rispetto delle previsioni di cui alla Linea Guida Whistleblowing;
- verificare che i presidi di controllo previsti nella Parte Speciale del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i Referenti 231 ed, in ogni caso, con i Responsabili delle strutture aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello.

Al fine di agevolare le suddette attività di vigilanza e verifica sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'OdV è destinatario di flussi informativi da parte dei Destinatari del Modello. Tali flussi informativi possono avere un contenuto di carattere generale o di carattere specifico.

Per il dettaglio dei flussi informativi dovuti all'OdV si rimanda alla procedura aziendale che regola la materia (IO415CA).

L'OdV disciplina il proprio funzionamento, compresi i rapporti con gli organi sociali, mediante un proprio regolamento interno adottato all'unanimità.

Al fine di garantire che l'OdV svolga l'attività di vigilanza in piena autonomia, la Società può definire ed approvare un *budget* dell'OdV.

In ogni caso, la Società mette a disposizione dell'OdV ogni risorsa che dovesse rendersi necessaria o opportuna per l'efficace espletamento delle funzioni di vigilanza, compreso il supporto di professionisti esterni individuati dall'OdV medesimo per valutazioni tecniche di particolare complessità.

### 3.4 Funzioni dell'OdV: *Reporting* nei confronti degli organi societari

Sono assegnate all'OdV di TES due linee di *reporting*:

a) la prima, su base continuativa, direttamente con l'Amministratore Delegato;
b) la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, del Sindaco Unico e della Società di Revisione legale.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi di vertice privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'OdV di TES con le maggiori garanzie di indipendenza.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Almeno annualmente, di norma semestralmente, l'OdV di TES trasmette agli Organi di cui al punto b), un *report* scritto sull'attuazione del Modello presso TES.

### 3.5 Funzioni dell'OdV: I flussi informativi verso l'OdV

In ambito aziendale – fermo restando le previsioni in materia di *whistleblowing* di cui al paragrafo 2 - dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nella Parte Speciale del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle Aree a Rischio, come disciplinato dalla Procedura per la gestione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto. I flussi informativi saranno trasmessi mediante invio all'indirizzo mail OdV_TernaEnergySolutions@terna.it.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale.

Da un lato, tale obbligo trova attuazione nell'istituzione da parte di TES di flussi di *reporting* che con cadenza periodica la Segreteria Tecnica trasmette all'OdV affinché questi disponga di informazioni utili e tempestive per essere costantemente in grado di svolgere il proprio ruolo di monitoraggio.

Tali flussi di *reporting* possono essere così classificati:

- funzionamento e aggiornamento del Modello;
- verifica sull'efficacia del Modello;
- informativa sulle attività di formazione e informazione.

Inoltre, TES ha formalizzato l'istituzione di un flusso che, con cadenza semestrale, è trasmesso all'OdV da parte del Responsabile delle singole strutture.

Ferme restando le peculiarità di ogni struttura, i flussi contengono obbligatoriamente informazioni riguardanti:

- la conoscenza di procedimenti penali iscritti per uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
- il compimento di verifiche e/o ispezioni compiute da autorità di pubblica vigilanza e/o forze dell'ordine;
- i comportamenti non in linea con le regole di condotta della Società;
- le carenze o malfunzionamenti del sistema di controllo interno;
- la programmazione e l'erogazione della formazione in ambito di D.Lgs. 231/2001;
- le modifiche nel sistema di deleghe e procure aziendali;
- le modifiche della struttura societaria del Gruppo.

Dall'altro lato, gli Esponenti Aziendali hanno il dovere di trasmettere all'OdV:

1. eventuali notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati. In particolare, devono obbligatoriamente e tempestivamente essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:
   - i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati anche nei confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano TES o suoi Esponenti Aziendali o gli organi sociali;
   - le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Esponenti Aziendali in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
   - i rapporti preparati dai responsabili di altre strutture aziendali di TERNA nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del Modello;
   - le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso gli Esponenti Aziendali) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del

Modello. In tal caso, sarà opportuno inviare all'Odv la lettera di contestazione e il relativo provvedimento sanzionatorio applicato con espressa indicazione della violazione delle previsioni del Modello e/o delle relative policies, nonché – con cadenza periodica - un elenco delle violazioni occorse che possano essere ritenute rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001;

- le violazioni delle Linee-Guida Anticorruzione che integrino o potrebbero integrare una condotta rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001;

2. ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello, o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dal Gruppo.

Tutti gli Esponenti Aziendali i quali abbiano funzioni di vigilanza nei confronti di altri Esponenti Aziendali hanno l'obbligo di esercitarla con la massima diligenza, segnalando all'OdV, secondo le modalità previste nel paragrafo 3.5., eventuali irregolarità, violazioni ed inadempimenti.

In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi, gli Esponenti Aziendali con funzioni di vigilanza potranno essere sanzionati in conformità alla posizione da loro ricoperta all'interno di TES secondo quanto previsto al successivo paragrafo 5.

La Società garantisce iniziative finalizzate a fornire all'OdV un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, dei principi di corretta gestione dei rischi nonché del quadro normativo e regolamentare di riferimento.

A tale fine, PCR illustra all'OdV la struttura e le dinamiche della Società e del Gruppo, indicando le procedure interne adottate rilevanti.

Possono essere previsti, altresì, incontri di aggiornamento su significative novità normative e giurisprudenziali relative al Decreto di alto impatto sul Gruppo.

I Collaboratori Esterni avranno l'obbligo, previsto contrattualmente, di segnalare le notizie di cui al punto 1, salvo quelle di provenienza interna di TES.

Inoltre, l'OdV svolge degli incontri periodici ai fini informativi con il "*Chief Risk Officer"* ("CRO"), con il "*Data Protection Officer"* ("DPO"), il *"Compliance Antitrust Officer"* ("CAO") ed i Compliance Officer esteri in relazione agli aspetti di propria competenza.

Infine, ulteriori flussi informativi da trasmettere agli OdV sono previsti nelle procedure interne le quali indicano l'oggetto del flusso, il soggetto preposto alla sua redazione e la cadenza con cui l'OdV competente deve essere informato.

Periodicamente l'OdV propone, se del caso, all'Amministratore Delegato eventuali modifiche della lista sopra indicata.

### 3.6 Modalità delle segnalazioni

Nel rispetto dell'obbligo di riservatezza previsto dal Decreto Whistleblowing e dalle procedure aziendali applicabili, il Gestore (per il tramite del Responsabile Audit) informa l'OdV della Società, con apposita e-mail all'indirizzo di posta elettronica dell'OdV (OdV_Terna EnergySolutions@terna.it), della ricezione di segnalazioni aventi ad oggetto violazioni del Modello 231 e/o comportamenti illeciti integranti le fattispecie di reato presupposto del D.lgs. 231/2001, anche potenziali. Il contenuto di tali segnalazioni sarà mostrato e così reso noto all'OdV della Società (per il tramite della Segreteria tecnica dell'OdV, che cura le informative verso detto organismo) assicurando la tutela della riservatezza.
Il trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito del procedimento di segnalazione viene svolto nel pieno rispetto della Disciplina *Privacy*, coerentemente con quanto previsto dal Decreto Whistleblowing, tenuto conto

dell'equo bilanciamento tra i diritti del soggetto segnalato ed il diritto alla riservatezza dell'identità del segnalante.

### 3.7 Il ruolo dell'OdV di TES nel contesto del Gruppo Terna

Fermo restando che l'attività di vigilanza dell'OdV di TES si esplica esclusivamente nella Società, qualora dalle segnalazioni ricevute rilevanti ai fini 231 e trasmessegli secondo quanto previsto al paragrafo 3.6, l'OdV della Società ravvisi che la fattispecie è di interesse anche di altra società del Gruppo, provvede ad informare il Gestore (per il tramite del Responsabile Audit) affinché siano informati gli OdV delle società del Gruppo interessati.

Inoltre, nel caso in cui l'OdV di TES, durante le attività di controllo, ravvisi un'inadeguatezza del Modello che possa interessare anche il Modello adottato da altra società del Gruppo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, segnala tale evento all'OdV della società interessata.

In ogni caso, con cadenza almeno annuale, gli OdV di tutte le società del Gruppo, su iniziativa promossa dall'OdV di TERNA, si riuniscono al fine di effettuare uno scambio di informative e rappresentare situazioni di particolare rilevanza o criticità. Alle riunioni congiunte partecipano per analogo scambio informativo anche gli organi nominati per il controllo del GCP e/o dei Compliance Program Locali (come previsti al paragrafo 2.3).

## 4. DESTINATARI, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO

I principi e i contenuti del Modello e del Codice Etico sono destinati ai componenti degli organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti di Terna nonché a tutti coloro che operano nell'interesse della Società a prescindere dal rapporto contrattuale in essere.

### 4.1 Selezione, comunicazione e formazione del personale

TES, tramite POC, istituisce uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione, che tiene conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione delle previsioni del Decreto.

Il Modello ed il Codice Etico sono comunicati a tutto il personale che sottoscrivono apposita dichiarazione di conoscenza ed impegno al rispetto di quanto ivi previsto nonché pubblicati sulla rete intranet aziendale.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita da POC di concerto con la struttura PCR che rappresenta le esigenze formative, tenendo conto dell'aggiornamento della mappatura delle Aree a Rischio e del Modello, delle novità normative e giurisprudenziali rilevanti, nonché delle modifiche interne di tipo organizzativo o societario e dell'evoluzione delle attività di *business*.

La struttura che si occupa di dare impulso all'attività di formazione e ad erogare i contenuti dei corsi di formazione è PCR che agisce anche su indicazione dell'OdV.

Ad inizio anno, PCR formula nei confronti di POC una proposta di piano formativo biennale che ricomprende sia corsi d'aula sia *online*.

La Società approva poi il piano formativo pluriennale.

I corsi di formazione sono rivolti al personale previamente identificato, di regola, in base all'inquadramento contrattuale e/o alla struttura di appartenenza.

In ogni caso, i contenuti delle sessioni formative vengono tarati in base alle Aree a Rischio in cui operano i rispettivi destinatari. Pertanto, il progetto di formazione del personale si può articolare attraverso le seguenti iniziative:
a) corsi *online* di base destinati ad una popolazione aziendale ritenuta a basso

rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001;

b) corsi *online* di base con *focus* specifici in determinate materia rivolti ad una popolazione aziendale ritenuta a rischio basso o medio di commissione dei Reati oggetto delle materie su cui viene effettuato il *focus*;
c) corsi in aula di base dedicati a neoassunti e neoinseriti aventi ad oggetto i contenuti del D.lgs.231/2001, il Modello e il Codice Etico e le altre misure di *compliance* adottate dalla Società in materia. A tali soggetti, inoltre, è data apposita informativa in merito nella lettera di assunzione, specificando espressamente che la frequenza ai corsi di formazione è obbligatoria;
d) corsi in aula specifici rivolti ad una popolazione aziendale a rischio medio-alto su più aree/attività a rischio o con un ruolo attivo nelle attività oggetto di verifica da parte degli OdV;
e) aggiornamenti su novità normative e giurisprudenziali maggiormente significative destinati al *top management* della Società e ai componenti dell'OdV;
f) corsi di aggiornamento per i Referenti 231.

L'erogazione dei corsi di formazione è affidata, in linea generale, alle strutture aziendali competenti per le singole tematiche oggetto di approfondimento. Nel caso di corsi relativi a specifiche materie, l'erogazione dei contenuti può essere affidata a docenti esterni, previa selezione degli stessi da parte della struttura aziendale competente.

È prevista una frequenza obbligatoria ai corsi di formazione. All'inzio e al termine della sessione formativa, di norma, è distribuito un *test* di valutazione sui temi oggetto del corso al fine di poter verificare la conoscenza sul tema prima e dopo lo svolgimento del corso e di poter valutare la qualità dell'insegnamento.

Il Responsabile di POC mette a disposizione dell'OdV, già prima della relativa approvazione, il piano di formazione e lo informa periodicamente sul grado di partecipazione ai corsi e sull'esito dei *test* di valutazione.

Il materiale didattico e i *test* di valutazione sono archiviati a cura di POC.

Inoltre, sono promosse iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale per divulgare le finalità dell'istituto del Whistleblowing e la procedura per il suo utilizzo (quali ad esempio comunicazioni specifiche, eventi di formazione, newsletter e portale intranet). Sono promosse specifiche iniziative di formazione professionale nei confronti di tutti i dipendenti coinvolti nella gestione delle segnalazioni di Whistleblowing.

## 4.2 Collaboratori Esterni: selezione e informativa

TES adotta (e ne valuta periodicamente l'adeguatezza) appositi sistemi di valutazione per la selezione dei Collaboratori Esterni.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Codice Etico, del Modello, delle Linee-Guida Anticorruzione e di ogni altro documento adottato in materia da parte delle società del Gruppo.
Il Modello ed il Codice Etico sono integralmente pubblicati sul sito internet della Società.

Possono essere, altresì, fornite ai Collaboratori Esterni apposite informative sulle politiche e sulle procedure adottate da TERNA sulla base del presente Modello contenenti prescrizioni ai medesimi applicabili nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

Inoltre, i Collaboratori Esterni – mediante sottoscrizione di apposite clausole contrattuali - devono dichiarare esplicitamente di conoscere i contenuti del Modello, del Codice Etico, delle Linee Guida Anticorruzione, del *Global Compliance Program*, del *Compliance Program Antitrust,* della *Trade Compliance Policy* e della Linea Guida *Whistleblowing*, nonché impegnarsi ad agire in conformità ai principi dettati dai suddetti documenti.

Ogni eventuale deroga o eventuale rifiuto da parte dei Collaboratori Esterni rispetto a quanto sopra indicato, deve essere prontamente riferito per iscritto a PCR che si confronterà con l'OdV per valutare eventuali specifici rischi rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001.

# 5. SISTEMA DISCIPLINARE

## 5.1 Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte dal Modello ai fini della prevenzione dei Reati , e, in generale, dalle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

L'individuazione e l'applicazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata. A tale proposito, assumono rilievo le seguenti circostanze:

a) tipologia di illecito contestato;
b) circostanze concrete in cui si è realizzato l'illecito;
c) modalità di commissione del fatto;
d) gravità della condotta, anche tenendo conto dell'atteggiamento soggettivo dell'agente;
e) eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta;
f) eventuale recidiva dell'autore.

## 5.2 Sanzioni per i Dipendenti

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello, ivi incluse quelle in materia di whistleblowing in conformità alla disciplina di cui al D.lgs. n. 24/2023, così come disciplinate nel presente Modello (cfr. paragrafo 2.4) e nella LG054, costituisce adempimento da parte dei Dipendenti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma secondo, c.c.; obblighi

dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello possono acquisire rilevanza come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei Dipendenti, esclusi i dirigenti, esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico (v. art. 25 "Provvedimenti disciplinari" e connessi "Criteri di correlazione").

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, in applicazione del sopracitato CCNL e dell'art. 7 L. 300/1970, si prevede che possano essere adottati i seguenti provvedimenti:

a) rimprovero verbale o scritto;
b) multa;
c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) trasferimento per punizione o licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso;
e) licenziamento senza preavviso.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal codice disciplinare vigente in TES, in relazione:

- all’intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l’accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l’irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla struttura aziendale competente.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal responsabile della struttura POC di TERNA.

### 5.3 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti di TES, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell’espletamento di attività nelle Aree a Rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dal CCNL dei dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi.

### 5.4 Misure sanzionatorie in materia di Whistleblowing

Costituisce motivo di applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal presente documento la violazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 in materia di segnalazioni di condotte illecite. In particolare, sono sanzionabili disciplinarmente:

- i casi in cui è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di

calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, ferme restando le sanzioni amministrative ANAC ai sensi dell'art 21 del citato Decreto Whistleblowing;

- i comportamenti ritorsivi in violazione dell'art. 17 D.Lgs. n. 24/2023[8], ossia i comportamenti, atti od omissioni anche solo tentati o minacciati posti in essere in ragione della segnalazione e che possono provocare al segnalante in via diretta o indiretta un danno ingiusto;
- le condotte idonee ad ostacolare la segnalazione;
- le violazioni delle misure di tutela del segnalante con riferimento all'obbligo di riservatezza;
- il mancato svolgimento delle attività di verifica e analisi delle segnalazioni.

Le misure disciplinari, ove adottabili, sono individuate dalla Società sulla base dei principi di proporzionalità e adeguatezza, in relazione alla idoneità a svolgere una funzione deterrente e, successivamente, sanzionatoria.

Inoltre, in ossequio a quanto previsto dall'art. 19 comma 3 del D.lgs. n. 24/2023, il licenziamento ritorsivo del segnalante, è nullo.

---

[8] A titolo esemplificativo:

a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
e) le note di merito negative o le referenze negative;
f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Inoltre, come indicato dalle "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", approvate da ANAC con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, possono costituire ritorsioni, ad esempio, anche la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; una valutazione della performance artatamente negativa; una revoca ingiustificata di incarichi; un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto; il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi); la sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.

Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del Codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante che possa provocare allo stesso un "danno ingiusto", secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 1 lettera m) del D.lgs. n. 24/2023.

In caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura ritorsiva avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, si presume che tali comportamenti siano stati posti in essere a causa della segnalazione. La Società ha l'onere di provare che tali condotte o atti siano motivati da ragioni estranee alla segnalazione, secondo quanto disposto dall'art. 17 comma 2 e comma 3 del D.lgs. n. 24/2023.

# 6. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

## 6.1 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori e/o Sindaci di TES, l'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Sindaco Unico della stessa i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per i Reati, l'Amministratore e/o Sindaco condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV che procederà ad informarne l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Sindaco Unico come sopra indicato.

Nel caso in cui le suddette violazioni siano commesse da Amministratori e/o Sindaci di società controllate dovrà esserne informato tempestivamente l'OdV di TES che provvederà a riferire agli organi societari della stessa TES per l'adozione delle relative iniziative nell'ambito del Gruppo.

## 6.2 Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni che assuma rilevanza in merito alla possibile applicazione delle sanzioni previste dal Decreto ovvero che sia in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello ai medesimi applicabili potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di *partnership*, la risoluzione del rapporto contrattuale.

È in ogni caso fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

## 6.3 Misure nei confronti dei componenti dell'OdV

In caso di violazioni del presente Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, gli altri membri dell'OdV ovvero uno qualsiasi tra i sindaci o tra gli amministratori, informeranno immediatamente il Sindaco Unico ed il Consiglio di Amministrazione di TES: tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

## 7. VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello, al fine di verificarne l'adeguatezza e il funzionamento, nonché il miglioramento, è soggetto a verifiche svolte su vari livelli, come di seguito indicato:

a) verifica da parte dell'OdV: l'Organismo di Vigilanza annualmente approva il piano verifiche in materia di D.lgs. 231/2001 sulla base delle Aree a Rischio del Modello ed esegue le verifiche mediante le interviste di Esponenti Aziendali, l'acquisizione della documentazione aziendale e/o demandando delle verifiche ad hoc alle strutture aziendali più idonee;
b) verifica da parte di PCR: PCR, a cui è affidato il compito di aggiornare il Modello, svolge principalmente le verifiche di adeguamento del Modello a livello normativo e organizzativo, e successivamente adegua la mappatura delle Aree a Rischio della Società e la relativa valutazione del grado di rischio;
c) verifica da parte di HSE: le strutture *Health & Safety e Tutela dell'Ambiente* pianificano le ispezioni in cantiere e monitorano l'andamento degli infortuni. Le risultanze saranno oggetto di flusso informativo nei confronti dell'OdV;
d) verifica da parte di *Audit*: in ambito D. lgs. 231/2001, la struttura *Audit* presenta annualmente all'OdV il Piano *Audit* approvato in CdA che individua alcune delle verifiche da svolgere oltre delle attività pianificate *ad hoc*.

L'esito delle verifiche di cui sopra può scaturire in una o più delle seguenti azioni:

- adeguamento del Modello alla normativa vigente e/o alla struttura organizzativa;
- adeguamento delle Aree a Rischio;
- adeguamento della documentazione aziendale;
- segnalazioni e flussi informativi verso l'organo dirigente.

Per quanto concerne le società controllate, tali verifiche verranno pianificate e svolte dagli OdV/*Compliance Officers* delle società stesse con il supporto delle strutture sopra citate, in virtù dei *contratti intercompany*.

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
# EX DECRETO LEGISLATIVO

# 8 GIUGNO 2001 N. 231

## PARTE GENERALE – ALLEGATO 1

## ALLEGATO 1 PARTE GENERALE

## "REATI PRESUPPOSTO" DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PREVISTI DAL DECRETO

I Reati e gli Illeciti per cui il Decreto prevede la possibilità di responsabilità dell'Ente sono i seguenti:

1) fattispecie criminose previste dagli articoli 24 e 25 del Decreto (**c.d. reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio**), e precisamente:

   Art. 317 c.p. - Concussione

   Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

   Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

   Art. 319-*bis* c.p. – Circostanze aggravanti

   Art. 319-*ter*, comma 1, c.p. - Corruzione in atti giudiziari

   Art. 319-*quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

   Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

   Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore

   Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

   Art. 322-*bis* c.p. – Peculato, abuso d'ufficio, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri di Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

   Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. - Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico

   Art. 640-*bis* c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

   Art. 316-*bis* c.p. - Malversazione di erogazioni pubbliche

   Art. 316-*ter* c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche

   Art 346-*bis* c.p. – Traffico di influenze illecite

   Art. 640-ter c.p. - Frode informatica

   Art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture

Art. 314, comma 1, c.p. – Peculato*

Art. 316 c.p - Peculato mediante profitto dell'errore altrui*

Art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio*

Art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898 – Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

**Quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.*

2) fattispecie criminose di cui all'art. 24-*bis* del Decreto (cd. **delitti informatici e trattamento illecito dei dati**), ovvero:

Art. 491-*bis* c.p. - Documenti informatici

Art. 615-*ter* c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Art. 615-*quater* c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e atri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

Art. 615-*quinquies* c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Art. 617-*quater* c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Art. 617-*quinquies* c.p. - Detenzione, diffusione, installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Art. 635-*bis* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Art. 635-*ter* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Art. 635-*quater* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Art. 635-*quinquies* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Art. 640-*quinquies* c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Art. 1, comma 11, del Decreto Legge 21 settembre 2019 n. 105 (**Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica**).

3) fattispecie criminose previste dall'art. 24-*ter* del Decreto **cd. delitti di criminalità organizzata** (tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94) in particolare:
Art. 416 c.p. - Delitti di associazione per delinquere
Art. 416-*bis* c.p. - Associazione di tipo mafioso anche straniere
Art. 416-*ter* c.p. - Scambio elettorale politico - mafioso
Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope Fattispecie richiamate dall'art 407 comma 2, lett. a) n.5 c.p.p.- Termini di durata massima delle indagini preliminari (i.e. delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110).

4) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*bis* (introdotto dalla Legge 23 novembre 2001 n. 409) – cd. **reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**, e precisamente:
Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
Art. 454 c.p. - Alterazione di monete
Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate, ricevute in buona fede
Art. 459 c.p. - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione

di carte di pubblico credito e di valori di bollo

Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Art. 464, co.1 e 2 c.p - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;

Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

5) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*bis*.1 (introdotto con la Legge 23 luglio 2009, n. 99) – **cd. delitti contro l'industria e il commercio** ovvero:

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio

Art. 513-*bis* c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio

Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Art. 517-*ter* c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Art. 517-*quater* c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

6) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*ter* (introdotto dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61) **– c.d. reati societari**, e precisamente:

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali

Art. 2621-*bis* c.c. – Fatti di lieve entità

Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori

Art. 2629-*bis* c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati

Art. 2635-bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull' assemblea

Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Art. 55 del D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni, e le scissioni transfrontaliere - Delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.

7) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*quater* (introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003 n. 7), con cui la responsabilità degli Enti viene prevista anche nel caso di commissione dei **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**, previsti dal codice penale e da leggi speciali, ed in particolare:

Art. 270 c.p. - Associazioni sovversive

Art. 270-*bis* c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico

Art. 270-*bis 1* c.p. – Circostanze aggravanti e attenuanti

Art. 270-*ter* c.p. - Assistenza agli associati

Art. 270–*quater* c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Art. 270-*quater 1* c.p. – Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo

Art. 270-*quinquies* c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

Art. 270-*quinquies 1* c.p. – Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

Art. 270-*quinquies 2* c.p. – Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

Art. 270-*sexies* c.p. - Condotte con finalità di terrorismo

Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Art. 280-*bis* c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

Art. 280-ter c.p. – Atti di terrorismo nucleare

Art. 289-*bis* c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Art. 289-ter c.p. - Sequestro a scopo di coazione

Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato

Art. 304 c.p. - Cospirazione politica mediante accordo

Art. 305 c.p. - Cospirazione politica mediante associazione

Art. 306 c.p. - Banda armata: formazione e partecipazione

Art. 307 c.p. - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

Art. 1 Legge n. 342/1976 - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo

Art. 2 Legge n. 342/1976 - Danneggiamento delle installazioni a terra

Art. 3 Legge n. 422/1989 - Sanzioni

Art. 5 D.Lgs. 625/1979 - Pentimento operoso

Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

8) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*quinquies* (introdotto dalla Legge 11 agosto 2003 n. 228) con il quale la responsabilità amministrativa degli Enti viene estesa anche ai casi di commissione dei **c.d. delitti contro la personalità individuale,** e precisamente:

Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Art. 600-*bis* c.p. - Prostituzione minorile

Art. 600-*ter* c.p. - Pornografia minorile

Art. 600-*quater* c.p. - Detenzione di materiale pornografico

Art. 600-*quater* 1 – Pornografia virtuale

Art. 600-*quinquies* c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Art. 601 c.p. - Tratta di persone

Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi

Art. 603-*bis* c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato)

Art. 609-*undecies* c.p. – Adescamento di minorenni.

9) fattispecie criminose di cui all'art. 25-*sexies* del Decreto e art. 187 *quinquies* TUF (**cd. reati ed illeciti amministrativi di abuso del mercato**), e precisamente:

Art.184 TUF - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione
di abuso di informazioni privilegiate.

Art. 185 TUF - Manipolazione di mercato

Art. 187-*bis* TUF - Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate

Art.187-*ter* TUF - Illecito amministrativo di Manipolazione del mercato.

10) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*septies* con cui la responsabilità degli Enti viene estesa ai **cd. reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, ovvero:

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo

Art. 590, comma 3, c.p. - Lesioni personali colpose.

11) fattispecie criminose di cui all'art. 25-*octies* che estende i reati rilevanti ai sensi del Decreto ai cd. **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di**

**denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio**, ovvero:

Art. 648 c.p. - Ricettazione

Art. 648-*bis* c.p. - Riciclaggio

Art. 648-*ter* c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648-ter.1 c.p. – Autoriciclaggio.

12) fattispecie criminose di cui all'art. 25-*octies* 1 che estende i reati rilevanti ai sensi del Decreto ai cd. **Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante**, ovvero:

Art. 493-ter c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di carte di pagamento

Art. 493- *quater* c.p. - detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatico diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Art. 640-*ter* c.p. – Frode informatica

ogni altro delitto contro la fede pubblica, il patrimonio o che comunque offende il patrimonio ed è previsto dal Codice Penale

13) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*nonies* del Decreto (introdotto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, art. 15) **cd. delitti in materia di violazione del diritto d'autore** in particolare:

Art. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3 L.A. - Reati di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Art. 171-*bis* L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Art. 171-*ter* L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Art. 171-*septies* L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Art. 171-*octies* L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

14) fattispecie criminose previste dall'art. 25-decies del Decreto (introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116) **cd. reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** ovvero:

Art. 377-*bis* c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità di giudiziaria.

15) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*undecies* del Decreto (introdotto dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121) **cd. reati ambientali** ovvero:

Art. 452-*bis* c.p. – Inquinamento ambientale;

Art. 452-*quater* c.p. – Disastro ambientale;

Art. 452-*quinquies* c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente;

Art. 452-*sexies* c.p. – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;

Art. 452-*octies* c.p. – Circostanze aggravanti;

Art. 452-*quaterdecies* c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;

Art. 727-*bis* c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;

Art. 733-*bis* c.p. - Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto.

Art. 137 commi 2, 3, e 5 Cod. Amb. - Scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti;

Art. 137 comma 11 Cod. Amb. - Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee;

Art. 137 comma 13 Cod. Amb. - Scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento;

Art. 256, comma 1, lett. a., lett. b. Cod. Amb. - Gestione non autorizzata di rifiuti;

Art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, Cod. Amb. -Realizzazione e gestione non autorizzata di Discarica;

Art. 256 comma 5 Cod. Amb. - Miscelazione di rifiuti pericolosi;

Art. 256, comma 6, primo periodo, Cod. Amb. - Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi;

Art. 257, comma 1 e comma 2, Cod. Amb. - Omessa bonifica di siti inquinati e la mancata comunicazione dell'evento inquinante;

Art. 258, comma 4, Cod. Amb. - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;

Art. 259, comma 1, Cod. Amb. - Traffico illecito di rifiuti;

Art. 260-*bis* Cod. Amb. - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti;

Art. 279 comma 5 Cod. Amb. - Violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti.

Artt. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6 comma 4 e art. 3 bis comma 1 della Legge 150/1992 - Reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché i reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

Art. 3 comma 6 della Legge 28 dicembre 1993 n. 549 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" - Violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive;

Artt. 8, comma 1 e comma 2; art. 9 comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 202/2007 - Inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi.

16) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*duodecies* del Decreto (introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109) che prevede l'estensione

della responsabilità amministrativa agli Enti qualora vengano superate le norme minime relative all'**impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare** e qualora (così come previsto dalla Legge n. 161 del 2017) vengano realizzate condotte di **traffico di migranti** stabilite nel Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione), ovvero:

Art. 22, comma 12-*bis*, D.Lgs. 286/1998 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato;

Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

17) fattispecie criminose previste dall'art. 25-terdecies del Decreto (inserito dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017»), rubricato "**razzismo e xenofobia**". La norma incrimina ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento da cui derivi il concreto pericolo di diffusione, fondandosi in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, di cui all'art. 3, comma 3 bis, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654, abrogato e sostituito dall'art. 604-bis del Codice Penale - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

18) fattispecie criminose di cui all'art. 10 della Legge n. 146/06, che estende il regime della responsabilità amministrativa degli Enti a taluni reati, qui di seguito indicati, se commessi a livello **"transnazionale"**, ovvero:

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere

Art. 416-*bis* c.p. - Associazione di tipo mafioso

Art. 377-*bis* c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere

dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale

Art. 291-*quater* D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

19) fattispecie criminose di cui all'art. 25-quaterdecies del Decreto (inserito dall'art. 5, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 39) e rubricato "**Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**", ossia:

Art. 1 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 – Frode in competizioni sportive

Art. 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 – Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

20) fattispecie criminose previste dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto (inserito dalla Legge del 19 dicembre 2019 n. 157 recante "disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" e in seguito modificato dall'art. 5 D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75) rubricato "**Reati tributari**" ovvero:

Art. 2 D.lgs. 74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Art. 3 D.lgs. 74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;

Art. 4 D.Lgs. 74/2000: dichiarazione infedele*

Art. 5 D.Lgs. 74/200: omessa dichiarazione*

Art. 8 D.lgs. 74/2000: emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Art. 10 D.lgs. 74/2000: occultamento o distruzione di documenti contabili

Art. 10 quater D.lgs. 74/2000: indebita compensazione*

Art. 11 D.lgs. 74/2000: sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

** Se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.*

21) fattispecie criminose di cui all'art. 25-sexiesdecies del Decreto (inserito dall'art. 5, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75) e rubricato "**Contrabbando**", ossia:

Art. 282 DPR n. 43/1973 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali

Art. 283 DPR n. 43/1973 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine

Art. 284 DPR n. 43/1973 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci

Art. 285 DPR n. 43/1973 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea

Art. 286 DPR n. 43/1973 - Contrabbando nelle zone extra-doganali

Art. 287 DPR n. 43/1973 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali

Art. 288 DPR n. 43/1973 - Contrabbando nei depositi doganali

Art. 289 DPR n. 43/1973 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione

Art. 290 DPR n. 43/1973 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

Art. 291 DPR n. 43/1973 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea

Art. 291-bis DPR n. 43/1973 - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Art. 291-ter DPR n. 43/1973 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Art. 291-quater DPR n. 43/1973 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Art. 292 DPR n. 43/1973 - Altri casi di contrabbando

Art. 295 DPR n. 43/1973 - Circostanze aggravanti del contrabbando.

22) fattispecie criminose di cui agli art. 25- septiesdecies e 25-duodevicies del Decreto c.d. "**Reati contro il patrimonio culturale**", ossia:

Art. 518-*bis* c.p. - Furto di beni culturali e impossessamento di beni archeologici

Art. 518-*ter* c.p. - Appropriazione indebita di beni culturali

Art. 518-*quarter* c.p. - Ricettazione di beni culturali

Art. 518-*octies* c.p. - Falsificazione, distruzione e occultamento di scritture private relative a beni culturali

Art. 518-*novies* c.p. - Violazioni inerenti l'alienazione e l'immissione sul mercato di beni culturali

Art. 518-*decies* c.p. - Importazione illecita di beni culturali

Art. 518-*undecies* c.p. – Esportazione illecita di beni culturali

Art. 518-*duodecies* c.p. - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Art. 518-*quaterdecies* c.p. - Contraffazione di opere d'arte

Art. 518-*sexies* c.p. - Riciclaggio di beni culturali

Art. 518-*terdecies* c.p. - Devastazione e il saccheggio di beni culturali e paesaggistici

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

# EX DECRETO LEGISLATIVO

# 8 GIUGNO 2001 N. 231

## PARTE SPECIALE

Approvazione AD

Sergio Agosta

14 dicembre 2023

## Indice

**I. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE** ..... 3

**II. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO VALIDI PER TUTTI I PROCESSI A RISCHIO** ..... 5

**II.1. Sistema dei poteri** ..... 5

**II.2. Segregazione dei compiti** ..... 5

**II.3. Normativa interna** ..... 6

**II.4. Tracciabilità e verificabilità *ex post*** ..... 8

**III. PROCESSO A RISCHIO REATO N° 1: RISORSE UMANE** ..... 9

**IV. PROCESSO A RISCHIO REATO N° 2: AFFARI LEGALI E SOCIETARI..** 26

**V. PROCESSO A RISCHIO REATO N° 3: AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E FISCALE (CICLO ATTIVO E PASSIVO)** ..... 38

**VI. PROCESSO A RISCHIO REATO N° 4: FINANZA E M&A** ..... 59

**VII. PROCESSO A RISCHIO REATO N° 5: INFORMATION & COMMUNICATIONS TECHNOLOGY ("ICT")** ..... 73

**VIII. PROCESSO A RISCHIO REATO N° 6: ACQUISTI E APPALTI** ..... 86

**IX. PROCESSO A RISCHIO REATO N° 7: COMMERCIALE (COMPRESA LA GESTIONE DELLE COMMESSE)** ..... 98

**X. PROCESSO A RISCHIO REATO N° 8: REALIZZAZIONE IMPIANTI E ASSET MANAGEMENT** ..... 116

**XI. PROCESSO A RISCHIO REATO N° 9: COMUNICAZIONE E RELAZIONI ISTITUZIONALI** ..... 129

**XII. PROCESSO A RISCHIO REATO N° 10: HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT ("HSE")** ..... 145

**XIII. PROCESSO A RISCHIO REATO N° 11: SECURITY E SERVIZI GENERALI** ..... 184

**XIV. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO RELATIVI ALLE SINGOLE CATEGORIE DI REATO** ..... 195

**ALLEGATO 1 PARTE SPECIALE** .....

**"DESCRIZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO"** .....

Il presente documento costituisce la "Parte Speciale" del Modello adottato da TES.

Ai fini della stessa, in aggiunta ai termini e alle espressioni definiti nel seguito si fa riferimento a quanto indicato nel Glossario della Parte Generale.

## I. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale del Modello è stata costruita seguendo il c.d. "approccio per processi a rischio reato *ex* D.Lgs. 231/2001".

In particolare, per ciascun **Processo a rischio reato**, sono stati identificati/e:

- le Aree a Rischio e, nell'ambito di ciascuna area, le attività c.d. "sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati. Nell'ambito di tali Aree a Rischio, assumono rilevanza anche le attività espletate – in tutto o in parte – in nome e/o per conto della Capogruppo dalle altre società del Gruppo in virtù della stipulazione di contratti di servizio o di specifiche deleghe.

- le categorie di reato applicabili e i singoli reati astrattamente perpetrabili (per una sintetica descrizione dei reati presupposto previsti dal Decreto si rimanda all'Allegato 1 della Parte Speciale denominato "Descrizione dei reati presupposto");

- le strutture aziendali coinvolte nell'esecuzione delle attività "sensibili" e che, astrattamente, potrebbero commettere i reati previsti dal Decreto, sebbene tale individuazione dei ruoli/funzioni non debba considerarsi, in ogni caso, tassativa, atteso che ciascun soggetto aziendale potrebbe, in linea teorica, essere coinvolto a titolo di concorso (l'individuazione dei ruoli/funzioni coinvolte è riportata nel documento all'uopo elaborato, denominato "Mappatura rischi" di TES").

Nella Parte Speciale, inoltre, sono identificate espressamente, in relazione a ciascun processo, anche le aree di attività aziendale c.d. "strumentali", ossia quelle aree caratterizzate da attività che possono assumere carattere di supporto (o, appunto, strumentale) rispetto alla commissione delle fattispecie di reato di

interesse, in particolare, come si vedrà, dei reati contro la P.A., dei reati societari ivi inclusi i reati di corruzione tra privati[1] e dei reati tributari. Di conseguenza, alcune delle aree sottorappresentate sono state considerate a "rischio diretto", con riferimento alla possibilità che, nell'ambito delle stesse, possa esservi il rischio di commissione del reato tra Esponenti Aziendali, e allo stesso tempo "strumentali", per l'ipotesi che, le attività svolte nell'area in questione possano essere di supporto (e, appunto, strumentali) rispetto alla possibile commissione del reato nei rapporti con enti terzi.

In ogni caso, l'indicazione di un'attività come a "rischio diretto" o "strumentale" non limita il perimetro del rischio di volta in volta individuato con la conseguenza che tutte le aree di rischio, a prescindere dalla loro qualificazione in termini di "rischio diretto" o "strumentale", assumono analoga rilevanza ai fini del presente Modello e sono, quindi, presidiate con il medesimo approccio metodologico.

In relazione a quanto sopra, l'ambiente di controllo interno descritto dalla presente Parte Speciale è strutturato in:

- **principi generali di controllo**, applicabili in ciascun processo a rischio in via trasversale per tutte le Aree a Rischio e le attività c.d. "sensibili";
- **principi di controllo specifici**, previsti con riferimento alle attività che sono poste in essere nei processi/aree "a rischio reato", oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, etc.), dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo; e
- **principi generali di comportamento**, declinati in relazione alle singole categorie di reato considerate dal Modello e diretti a tutti i Destinatari.

Di seguito una sintesi dei processi a rischio reato ex D.lgs. 231/2001 (di seguito, "Processi a Rischio") che verranno analizzati nella presente Parte Speciale.

[1] Con riferimento al reato di corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis cod. civ.), si precisa che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, è stata modificata la struttura del reato, che non richiede più il verificarsi del "nocumento" per la società. Per tale ragione, nella presente Parte Speciale, è stato considerato anche il rischio di corruzione tra privati c.d. "interorganizzativa", vale a dire tra soggetti appartenenti alla società stessa.

| |
|---|
| **1. RISORSE UMANE** |
| **2. AFFARI LEGALI E SOCIETARI (COMPRESO CONTENZIOSO)** |
| **3. AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E FISCALE (CICLO ATTIVO E PASSIVO)** |
| **4. FINANZA E M&A** |
| **5. ICT** |
| **6. ACQUISTI E APPALTI** |
| **7. COMMERCIALE (COMPRESA LA GESTIONE DELLE COMMESSE)** |
| **8. REALIZZAZIONE IMPIANTI E ASSET MANAGEMENT** |
| **9. COMUNICAZIONE RELAZIONI ISTITUZIONALI** |
| **10. HSE** |
| **11. SECURITY E SERVIZI GENERALI** |

## II. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO VALIDI PER TUTTI I PROCESSI A RISCHIO

Tutte le Aree a Rischio e le attività c.d. "sensibili" di ciascun processo a rischio devono essere gestite nel rispetto dei seguenti principi generali di controllo.

### II.1. Sistema dei poteri

I poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno di TES.

### II.2. Segregazione dei compiti

È assicurata la preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, idonei ad evitare commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti. In particolare, deve essere garantita la separazione delle responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla il processo.

## II.3. Normativa interna

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti aziendali devono conoscere e rispettare – con riferimento alla rispettiva attività - tutte le regole procedurali adottate dalla Capogruppo e recepite dalla Società nonché le eventuali procedure previste da TES contenuti, a titolo esemplificativo, nei seguenti documenti:

1. Organigramma aziendale e schemi organizzativi;
2. Codice Etico;
3. Linee Guida Anticorruzione;
4. Linea Guida *Whistleblowing*;
5. procedure per la selezione e assunzione e gestione del personale;
6. procedure adottate in tema di qualificazione, scelta dei fornitori e, più in generale, in tema di approvvigionamenti, tra cui, a titolo esemplificativo:
    - Regolamento per la qualificazione delle imprese;
    - Monitoraggio delle imprese qualificate;
    - Regolamento per gli acquisti;
    - Trasparenza nel processo di approvvigionamento;
    - Procedure relative all'analisi delle controparti;
7. regole, procedure ed istruzioni operative per la gestione degli *iter* autorizzativi e delle comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni;
8. Codice di Rete;
9. regole, procedure ed istruzioni operative per l'attività di dispacciamento e programmazione e sviluppo della rete;
10. procedure relative all'affidamento di consulenze e incarichi per prestazioni professionali a terzi;
11. procedure relative all'organizzazione di eventi del Gruppo;
12. procedure relative alla gestione delle richieste per la cessione a titolo gratuito dei beni aziendali;
13. Codice di *Corporate Governance* delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
14. procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni aziendali relative a TERNA e alle società controllate;
15. procedura sull'*Internal Dealing*;

16. procedure per la redazione della Relazione Finanziaria Annuale –Rapporto Integrato, della Relazione finanziaria annuale rapporto integrato Semestrale e dei resoconti trimestrali;
17. regolamento del Dirigente Preposto;
18. procedure in ambito amministrativo contabile, applicabili alla Capogruppo e alle società del Gruppo, nonché più in generale procedure relative alla predisposizione delle scritture contabili ed alla redazione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale
19. piano dei conti di Contabilità Generale;
20. manuale di Contabilità Industriale;
21. procedure sulla approvazione delle operazioni significative e gestione delle situazioni di interesse;
22. Procedura Operazioni con Parti Correlate;
23. procedure per la conduzione degli appalti e degli appalti c.d." estranei (*i.e.* che si inquadrano solo in ambito privatistico)";
24. procedure relative ai sistemi di gestione delle certificazioni e degli accreditamenti;
25. procedure relative all'attività di *media relation* del Gruppo;
26. procedure relative alla politica e alla gestione delle richieste di *corporate giving*;
27. *Trade Compliance Policy*;
28. procedure relative alla predisposizione delle scritture contabili ed alla redazione di comunicazioni dirette ai soci;
29. procedure relative al compimento e la gestione di operazioni straordinarie;
30. Modello di controllo 262[2] e istruzioni operative di attuazione.

I Destinatari diversi dagli Esponenti Aziendali sono chiamati a conformarsi ai principi dettati dalla normativa interna indicata secondo i casi e ove previsto specificamente dal Modello attraverso la previsione di apposite clausole contrattuali *ad hoc*.

[2] La Società, in conformità a quanto statuito dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, intitolata "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", ha adottato un proprio Modello 262, in modo tale da assicurare che l'informativa finanziaria fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa, in accordo con i principi contabili di generale accettazione ovvero che il bilancio corrisponda alle risultanze dei libri e delle scritture contabili (art. 154-bis, comma 5, TUF).

### II.4. Tracciabilità e verificabilità *ex post*

Vige il principio secondo il quale: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali.

## III. Processo a rischio reato n° 1: RISORSE UMANE

### *A) Aree di rischio e attività sensibili*

In relazione al processo RISORSE UMANE sono state individuate le seguenti aree di rischio e attività sensibili:

- Selezione e assunzione del personale:
  a) Definizione formale dei profili di potenziali candidati per le diverse posizioni da ricoprire;
  b) Raccolta ed archiviazione in appositi database della documentazione relativa alle candidature pervenute;
  c) Analisi delle candidature e verifica della loro "idoneità" rispetto ai profili definiti;
  d) Verifica sul permesso di soggiorno nel caso di lavoratori provenienti da Paesi extra UE;
  e) Selezione del personale e formalizzazione dell'esito del processo;
  f) Verifica della presenza di eventuali conflitti di interesse o incompatibilità;
  g) Formulazione dell'offerta economica;
  h) Rapporti con società di recruitment e agenzie di lavoro.

- Incentivazione del personale e *salary review*:
  a) Definizione formale di obiettivi quantitativi e qualitativi da raggiungere;
  b) Definizione e formalizzazione del sistema di incentivi, benefit aziendali e aumenti salariali e relativo monitoraggio;
  c) Formalizzazione, discussione ed archiviazione delle valutazioni.

- Gestione della formazione del personale e gestione dei rapporti con la P.A. per l'ottenimento di contributi/finanziamenti in materia di formazione:
  a) Pianificazione delle attività di formazione ai Dipendenti;
  b) Gestione della partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati in materia di formazione da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego:

- gestione dei rapporti con la P.A. per l'ottenimento di contributi/finanziamenti in materia di formazione;
- presentazione della richiesta/domanda di finanziamento/contributo e della documentazione a supporto;
- partecipazione a verifiche in sede da parte dell'Ente erogante sia in fase di realizzazione che a fine attività;
- utilizzo dei fondi ottenuti a mezzo del finanziamento e gestione di eventuali adeguamenti/aggiornamenti dell'attività oggetto del contratto di contributo/finanziamento agevolato;
- rendicontazione del contributo/finanziamento agevolato.

c) Pianificazione, esecuzione e verifica dell'efficacia della formazione erogata al personale dipendente.

- <u>Gestione dei rapporti con le Organizzazioni Sindacali</u>:
  a) Gestione dei rapporti con le Organizzazioni sindacali per la contrattazione aziendale di gruppo a livello nazione e locale.

- <u>Amministrazione del personale</u>:
  a) Gestione anagrafica Dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, etc.);
  b) Gestione e archiviazione dei libri previsti dalla legge;
  c) Gestione presenze, permessi, ferie, straordinari e trasferte;
  d) Elaborazione, pagamento e relativa registrazione degli stipendi;
  e) Gestione anticipi del TFR ai Dipendenti;
  f) Gestione incentivi all'esodo;
  g) Rendicontazione dei costi del personale che opera in regime di outsourcing;
  h) Raccolta ed archiviazione in appositi file della documentazione relativa ad ogni dipendente e gestione dei dati sensibili.

- <u>Gestione dei rapporti con la P.A. in materia di adempimenti del personale</u>:
  a) Predisposizione e trasmissione e, comunque, contatto con gli organi competenti della documentazione necessaria all'assunzione di

personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;

b) Verifiche dei funzionari pubblici circa il rispetto delle condizioni richieste dalla legge per l'assunzione agevolata di personale o assunzione di personale appartenente alle categorie protette;
c) Gestione dei rapporti con gli organi competenti in materia di infortuni, malattie sul lavoro, assunzioni del rapporto di lavoro;
d) Compilazione delle dichiarazioni contributive, fiscali e versamento dei contributi previdenziali ed erariali;
e) Gestione rapporti con gli organi competenti in caso di ispezioni/accertamenti effettuati dai funzionari pubblici;
f) Predisposizione e trasmissione e, comunque, contatto con gli organi competenti, della documentazione necessaria ai fini dell'attivazione ed esecuzione dei processi di mobilità e/o di cassa integrazione.

- Gestione delle note spese:
  a) Gestione delle missioni/trasferte;
  b) Gestione, controllo e autorizzazione delle note spese.

- Gestione dei buoni pasto:
  a) Assegnazione, ricarica e cessazione dei buoni pasto elettronici.

- Gestione delle carte carburante:
  a) Assegnazione, ricarica e cessazione delle carte carburante.

- Gestione di informazioni privilegiate relative a TERNA (direttamente o indirettamente) e ad attività della Società ritenute significative per l'emittente TERNA S.p.A. e/o ad operatori del settore elettrico che siano emittenti quotati o società controllanti emittenti quotati: ad esempio, nuovi prodotti/servizi e mercati, dati contabili di periodo, dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, comunicazioni relative ad operazioni di fusione/scissione e a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione

di asset significativi, dati quantitativi riguardanti la produzione o l'importazione di energia, attività di M&A.

- Gestione dei rapporti con enti di certificazione.

### *B) Reati astrattamente rilevanti*

Con riferimento alle aree di rischio/attività sensibili indicate sopra, sono stati individuati i seguenti reati astrattamente ipotizzabili:

| Processo<br>RISORSE UMANE<br>Aree di rischio | Reati contro la P.A.<br>Artt. 24 - 25 | | Reati di corruzione tra privati<br>Art. 25-ter | | Reati tributari<br>Art. 25-quinquiesdecies | | Delitti di criminalità organizzata anche a carattere transnazionale<br>Art. 24-ter | Delitti contro la personalità individuale e in violazione del TU immigrazione<br>Art. 25-quinquies e duodecies | Reati di market abuse<br>Art. 25-sexies | Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante<br>Art. 25-octies.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Area di rischio diretta | Area di rischio strumentale | Area di rischio diretta | Area di rischio strumentale | Area di rischio diretta | Area di rischio strumentale | | | | |
| Selezione e assunzione del personale | | x | | x | | x | x | x | | |
| Incentivazione del personale e salary review | | x | | x | | x | x | | | |
| Gestione della formazione del personale e gestione dei rapporti con la P.A. per l'ottenimento di contributi/ finanziamenti in materia di formazione | x | | | x | | x | x | | | |
| Gestione dei rapporti con le Organizzazioni Sindacali | | x | x | | | | x | x | | |
| Amministrazione del personale | | x | | | | x | x | x | | |
| Gestione dei rapporti con le P.A. in materia di adempimenti del personale | x | | | | x | | x | x | | |
| Gestione delle note spese | | x | | x | | x | x | | | x |
| Gestione dei buoni pasto | | x | | x | | | x | | | x |
| Gestione delle carte carburante | | x | | x | | | x | | | x |
| Gestione di informazioni privilegiate | | | | | | | x | x | | |
| Gestione di rapporti con enti di certificazione | | x | x | | | | x | | | |

Di seguito un dettaglio, per ciascuna famiglia di reato, delle singole fattispecie configurabili:

- Reati contro la P.A. (Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001):
    - Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, cod. pen.);
    - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.);
    - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.);
    - Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640-ter cod. pen.);
    - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.);
    - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.);
    - Peculato (art. 314, comma 1, cod. pen., art. 110 cod. pen.);
    - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 cod. pen., art. 110 cod. pen.);
    - Abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen., art. 110 cod. pen.);
    - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis, comma 2, cod. pen.);
    - Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.);
    - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.).
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001) anche a carattere transnazionale (L. 146/2006)
- Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001):
    - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
    - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
    - Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000);
    - Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);
    - Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000).
- Reati di corruzione tra privati (Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001):

- Corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 cod. civ. e 2635-bis cod. civ.).

- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001):
  - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod.pen.);
  - Tratta di persone (art. 601 cod.pen.);
  - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis cod. pen.).
- Lavoro irregolare (Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001).
- Reati di market abuse (Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001):
  - Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF).
- Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante (Art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001):
  - Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di carte di pagamento (art. 493-ter c.p.);
  - ogni altro delitto contro la fede pubblica, il patrimonio o che comunque offende il patrimonio ed è previsto dal Codice Penale[3].

### *C) Principi di controllo specifici*

Con riferimento all'Area a Rischio *"Selezione e assunzione del personale"* TES si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

[3] Si tratta, in particolare, (i) dei seguenti "Delitti contro la fede pubblica" di cui al Titolo VII del Codice Penale: art. 453 c.p. "falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto di monete falsificate"; art. 454 c.p. "alterazione di monete"; art. 455 c.p. "spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate"; art. 457 c.p. "spendita di monete falsificate ricevute in buona fede"; art. 459 c.p. "falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati"; art. 460 c.p. "contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo"; art. 461 c.p. "fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata"; art. 462 c.p. "falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di traporto"; art. 464 c.p. "uso di valori di bollo contraffatti o alterati"; art. 465 c.p. "uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto"; art. 466 c.p. "alterazione dei segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati"; (ii) dei seguenti "Delitti contro il patrimonio" di cui al Titolo XIII del Codice Penale: art. 624 c.p. "furto"; art. 624-bis c.p. "furto in abitazione e furto con strappo"; art. 626 c.p. "furti punibili a querela dell'offeso"; art. 628 c.p. "rapina"; art. 629 c.p. "estorsione"; art. 630 c.p. "sequestro di persona a scopo di estorsione"; art. 631 c.p. "usurpazione"; art. 640 c.p. "truffa"; art. 640-bis c.p. "truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"; art. 640-ter c.p. "frode informatica"; art. 644 c.p. "usura"; art. 646 c.p. "appropriazione indebita".

- adozione di specifiche procedure volte a regolare il processo di selezione e assunzione del personale;
- previsione del divieto di assumere o effettuare promesse di assunzione, nonché di incentivare mediante promozioni, premi in denaro o altra forma taluni Dipendenti, se non sulla base di criteri di oggettività, competenza e professionalità. È vietata qualsiasi azione che si concretizzi in favoritismi, nepotismi o forme clientelari idonee ad influenzare l'indipendenza di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio o ad indurlo ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle attività di selezione e assunzione del personale, dalla fase di rilevazione del bisogno alle fasi di individuazione dei candidati, di gestione dell'offerta di lavoro e di formalizzazione dell'assunzione;
- adozione di un processo di pianificazione dell'evoluzione degli organici, del costo del personale amministrato e quello delle risorse esterne del Gruppo;
- stipulazione dei contratti sulla base del sistema di deleghe in vigore e sulla base dei contratti collettivi;
- riconoscimento di compensi in favore del personale dipendente sulla base del contratto di lavoro stipulato e delle successive variazioni, opportunamente autorizzate e approvate;
- adeguata raccolta e archiviazione di tutti i documenti relativi alle candidature e all'assunzione.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Incentivazione del personale e salary review"* TES si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- esistenza di documenti formali (tra cui Linee Guida) che declinano operativamente le modalità di definizione dei bonus e degli incentivi da erogare al personale dipendente e ai Dirigenti;
- il processo di definizione ed erogazione degli MBO è gestito tramite apposito sistema informativo che prevede differenti livelli autorizzativi per l'approvazione e che garantisce la tracciabilità del processo, al quale solo i soggetti delegati possono accedere;

- gli incentivi calcolati sono approvati a sistema da soggetti chiaramente identificati muniti di adeguate deleghe;
- eventuali incentivi *una tantum* sono approvati da più responsabili di Unità Organizzativa, nel rispetto del sistema dei poteri vigente;
- gli importi autorizzati sono inviati alla struttura Management And Expat Payroll per il personale dirigente o, per il restante personale, alla struttura New Ways Of Working Program/Amministrazione del Personale, entrambe nell'ambito della struttura POC che: a) inserisce i dati retributivi sul sistema gestionale SAP HR; b) invia i dati retributivi inseriti al fornitore payroll (lo scambio avviene attraverso i flussi automatici generati da SAP HR). Il fornitore payroll completa l'attività inserendo i dati relativi ai premi da riconoscere nel primo processo di liquidazione payroll disponibile (elaborazione cedolino e file banche);
- adozione di un processo strutturato di definizione, autorizzazione e verifica della corretta registrazione contabile e erogazione degli incentivi/premi;
- adeguata archiviazione della documentazione a supporto.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione della formazione del personale e gestione dei rapporti con la P.A. per l'ottenimento di contributi/finanziamenti in materia di formazione"* TES si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- pianificazione ed erogazione della formazione differenziata a seconda del livello e delle mansioni svolte dai singoli Dipendenti;
- adozione di specifiche procedure volte a regolare i rapporti con la P.A. e la gestione dei contributi pubblici;
- previsione dell'obbligo di:
    - rendere dichiarazioni contenenti dati e informazioni veritieri;
    - rilasciare, in caso di ottenimento degli stessi, apposito rendiconto;
    - garantire che gli atti, le richieste e le comunicazioni formali aventi come destinatario la P.A. siano gestiti e siglati solo da soggetti preventivamente identificati ed autorizzati dalla Società;
    - assicurare che il coinvolgimento di terzi quali consulenti sia regolato da un apposito contratto e che preveda clausole contrattuali *ad hoc* volte a garantire l'impegno al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico, del Modello e delle Linee-guida Anticorruzione.

- previsione del divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui sono destinati. In particolare, coloro che svolgono funzioni di controllo sugli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porvi particolare attenzione e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- rendicontazione del finanziamento, erogazione, contributo ricevuto;
- definizione delle modalità di gestione di eventuali visite ispettive da parte dell'Ente erogante;
- verifica della formazione erogata e monitoraggio delle funzioni che hanno ricevuto/devono ricevere la formazione;
- tracciabilità della formazione effettuata;
- adeguata archiviazione della documentazione a supporto del processo.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali"* TES si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- identificazione dei soggetti responsabile per la gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali;
- definizione delle modalità di trasmissione delle informazioni richieste da parte delle organizzazioni sindacali;
- formalizzazione degli incontri e, almeno per i casi più significativi, delle riunioni e/o delle comunicazioni che intercorrono con tali soggetti;
- adeguata archiviazione della documentazione rilevante.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Amministrazione del personale"* TES si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- predisposizione, registrazione ed archiviazione di tutta la documentazione relativa ai trattamenti previdenziali, assicurativi e fiscali del personale, al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo;
- verifica periodica dei dati anagrafici dei Dipendenti inseriti in SAP;
- utilizzo di un provider esterno per la gestione della retribuzione e la predisposizione dei cedolini;

- autorizzazione al pagamento nel rispetto delle deleghe per la movimentazione dei conti bancari;
- adozione di un processo strutturato di gestione e autorizzazione delle presenze/assenze del personale dipendente;
- verifica periodica sulla corrispondenza tra il numero del personale ed il numero delle buste paghe elaborate;
- verifica della corretta elaborazione dei cedolini e della corretta predisposizione dei pagamenti degli stipendi;
- verifica della corretta contabilizzazione delle voci relative al personale;
- monitoraggio sulle retribuzioni erogate al personale dirigente;
- verifica mensile della remunerazione dei Dipendenti;
- per quanto concerne la rendicontazione dei costi del personale che opera in regime di outsourcing, ciascuna funzione aziendale di TES che gestisce attività per conto di altre società del Gruppo in regime di outsourcing, verifica a consuntivo con periodicità annuale la percentuale di allocazione delle ore del personale;
- archiviazione della documentazione rilevante.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione dei rapporti con la P.A. in materia di adempimenti del personale"* TES si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- definizione di procedure e previsioni specifiche in materia di rapporti con la P.A.;
- controlli volti a garantire che gli atti, le richieste e le comunicazioni formali aventi come destinataria la P.A. siano gestiti e siglati solo dai soggetti preventivamente identificati ed autorizzati dalla Società;
- obbligo di assicurare che il coinvolgimento di terzi quali consulenti sia regolato da un apposito contratto e che preveda clausole contrattuali *ad hoc* volte a garantire l'impegno al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico, del Modello e delle Linee-guida Anticorruzione;
- è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione nei confronti di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio al fine di far ottenere un vantaggio alla Società;
- presentare documentazione che contenga dati, informazioni non veritiere e/o ometta dati, informazioni, al fine di agevolare l'ottenimento di autorizzazioni/titoli in favore della Società.

- adozione di procedure volte a regolamentare la gestione delle ispezioni;
- in caso di ispezioni, le aree interessate devono operare, nel rispetto dei compiti, dei ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale, con trasparenza, correttezza e spirito di collaborazione agevolando l'attività di verifica e fornendo, in maniera completa e corretta, le informazioni, i dati e la documentazione richiesta;
- nell'ambito delle ispezioni è fatto obbligo di:
  - partecipare alle ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A. in almeno due soggetti, di cui uno competente nella materia rilevante nel caso specifico (ove possibile i funzionari pubblici sono coadiuvati anche da personale di aree diverse da quella oggetto di ispezione allo scopo di evitare commistione fra il controllore e il diretto controllato che potrebbe far maturare confidenza, familiarità e quant'altro potrebbe favorire indebite richieste);
  - farsi assistere, ove necessario o opportuno, da un legale;
  - gestire i rapporti con i funzionari pubblici in occasione di visite ispettive tramite gli Esponenti Aziendali dell'area coinvolta nell'ispezione o dai soggetti da questi individuati;
  - esibire, a cura degli Esponenti Aziendali coinvolti nell'ispezione, o dei soggetti da questi individuati, tutta la documentazione richiesta dai funzionari pubblici;
  - verbalizzare, in ogni caso, garantire la tracciabilità delle attività espletate in occasione dell'ispezione, indagine o verifica;
  - sottoscrivere, a cura degli Esponenti Aziendali coinvolti nell'ispezione o dei soggetti da questi individuati per l'ispezione stessa, i verbali relativi alle visite ispettive;
  - conservare i verbali ed ogni altro atto concernenti il relativo procedimento;

- informare, tempestivamente, l'OdV in merito a eventuali rilievi e sanzioni comminate a seguito di visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte di funzionari della P.A. o delle Autorità di Vigilanza;

- nell'ambito delle ispezioni è inoltre fatto divieto di:
  - effettuare elargizioni in denaro o altre utilità, di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione, nei confronti di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, allo scopo di far compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio o far omettere un atto d'ufficio a vantaggio della Società;
  - porre in essere comportamenti che impediscano materialmente lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, mediante l'occultamento di documenti ed informazioni da questi richiesti, ovvero fornendo documenti ed informazioni incompleti, non chiari o fuorvianti, o che comunque ostacolino la stessa attività di controllo;
  - porre in essere qualsiasi ulteriore comportamento che sia di ostacolo all'espletamento delle funzioni dell'Amministrazione finanziaria, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- verifica della corretta predisposizione degli adempimenti contributivi e fiscali predisposti dall'outsourcer;
- adeguata archiviazione della documentazione rilevante.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione delle note spese"* TES si conforma ai seguenti principi di controllo specifici*:*

- previsione di un controllo da parte del provider esterno sulla nota spese presentata dal dipendente, verificando che, in linea alla procedura vigente, gli importi siano coerenti e siano allegati i giustificativi necessari;
- adozione di specifiche procedure volte a regolamentare tale processo, incluse le attività di richiesta di autorizzazione, modalità e tempistiche di prenotazione della trasferta e stipula di accordo sindacale aziendale in merito;
- salvo casi eccezionali adeguatamente motivati, obbligo per i Dipendenti di avvalersi dei canali indicati dalla Società per l'emissione dei titoli di viaggio necessari per il trasferimento;

- divieto di alterare o cedere a terzi i titoli di viaggio necessari per l'esecuzione delle trasferte;
- rimborso delle spese sostenute dal dipendente previo caricamento da parte dello stesso dei giustificativi di spese sul portale aziendale;
- approvazione delle note spese da parte del diretto responsabile;
- successivamente, il provider esterno esegue un controllo di congruità degli importi con la policy vigente e che siano presenti gli opportuni giustificativi. In caso di difformità segnala l'incongruenza alle funzioni aziendali competenti che si occupano di effettuare un controllo di secondo livello;
- definizione delle modalità atte a garantire la corrispondenza tra gli importi autorizzati e la registrazione contabile.

Con riferimento all'area di rischio *"Gestione dei buoni pasto"* TES si conforma ai seguenti principi di controllo specifici*:*

- definizione dell'*iter* autorizzativo e procedimentale per l'emissione, la ricarica e la disattivazione dei buoni pasto elettronici;
- divieto di falsificare o alterare, in qualsiasi modo, i buoni pasto elettronici nonché di consentirne l'utilizzo da parte di soggetti non autorizzati.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione delle carte carburante"* TES si conforma ai seguenti principi di controllo specifici*:*

- definizione dell'*iter* autorizzativo e procedimentale per l'emissione e la disattivazione delle carte carburante;
- disciplina delle modalità di verifica della coerenza tra gli acquisti effettuati con la singola carta carburante e i chilometri percorsi dall'automobile a cui è associata;
- divieto di falsificare o alterare, in qualsiasi modo, le carte carburante nonché di consentirne l'utilizzo da parte di soggetti non autorizzati.

*Con riferimento all'Area a Rischio "Gestione di informazioni privilegiate"* TES si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- il Codice Etico;

- la Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni aziendali relative a TERNA e alle società controllate;
- la Procedura per la tenuta e l'aggiornamento dei Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e potenzialmente privilegiate;
- la Procedura sull'*Internal Dealing*;
- le procedure in materia di orientamenti per l'identificazione della natura potenzialmente privilegiata e privilegiata dell'informazione aziendale e dei presupposti per l'applicazione della procedura di ritardo nella comunicazione;
- ogni altra procedura adottata da TERNA per la tenuta dei Registri;
- le procedure adottate da TERNA in materia di trattamento dei dati personali;
- chiara definizione delle condotte (a) sempre vietate, in quanto tali da integrare un illecito di abuso di mercato, e (b) di quelle sospette, in quanto suscettibili di essere interpretate come finalizzate al compimento di un illecito di abuso di mercato, in linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria;
- previsione dell'obbligo di preventiva autorizzazione delle operazioni sub (b) del responsabile della struttura competente e comunicazione all'OdV e della possibilità di effettuarle solo laddove si ravvisi un giustificato motivo (tale da escludere l'ipotesi di abuso di mercato);
- coerentemente con: (i) la normativa comunitaria e regolamentare Consob, (ii) il sistema di corporate governance, (iii) i principi del Codice Etico, (iv) la Procedura sull'Internal Dealing, (v) la Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni aziendali relative a TERNA e alle società controllate, (vi) la Procedura per la tenuta e l'aggiornamento dei Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e potenzialmente privilegiate; e i controlli e le procedure relative alla divulgazione dell'informativa esterna, devono essere rispettate le seguenti previsioni:

    - Mappatura dei tipi di informazioni rilevanti: al fine di assolvere tempestivamente agli obblighi di comunicazione delle Informazioni privilegiate previsti dalla normativa vigente, le strutture aziendali di TES supportano – in relazione ad attività ritenute significative per l'emittente – TERNA nell'individuare e monitorare i tipi di informazioni rilevanti.
    - Trattamento delle informazioni privilegiate: il trattamento delle informazioni privilegiate deve avvenire nel rispetto di procedure interne che devono prevedere:

- compiti e ruoli dei soggetti responsabili della gestione delle informazioni privilegiate (i "responsabili");
- le norme che regolano la diffusione delle medesime e le modalità che i responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro trattamento e la loro pubblicazione;
- i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o destinate a divenire tali;
- le misure per proteggere, conservare e aggiornare le informazioni ed evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all'interno o all'esterno del Gruppo delle stesse;
- le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate;
- l'istituzione di un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, gestiscono e hanno accesso alle specifiche informazioni privilegiate o destinate a divenire tali. In particolare, devono essere stabiliti i criteri di aggiornamento del registro e i vincoli all'accesso dello stesso. L'inserimento nel registro deve essere comunicato al soggetto interessato al fine di imporre l'osservanza delle procedure e dei divieti conseguenti. Ogni qualvolta sia posta in essere un'operazione cui siano connesse informazioni privilegiate, le persone coinvolte saranno iscritte nel registro e rilasceranno apposita sottoscrizione;

- previsione di specifici obblighi gestionali informativi e di divulgazione dell'informativa esterna: TES supporta l'emittente TERNA nell'adempimento tempestivo degli obblighi informativi e di divulgazione dell'informativa esterna. In particolare, la Società – in qualità di "Funzione Organizzativa Competente Informazioni Privilegiate" (o "FOCIP") – fornisce all'emittente ed alle strutture competenti ogni informazione necessaria sulle specifiche informazioni rilevanti relative ad attività significative della Società. La Società provvede, dunque, a trasmettere a TERNA e alle strutture competenti ogni dato necessario per gli adempimenti verso il pubblico, la Consob e per la gestione dei Registri delle persone che hanno accesso alle informazioni potenzialmente privilegiate e

privilegiate, conformemente a quanto prescritto dalle procedure adottate in materia a cui si rimanda integralmente;

- la gestione, il trattamento e la comunicazione al mercato delle informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da "soggetti rilevanti" deve avvenire nel rispetto della relativa procedura interna che prevede:
  - l'ambito di applicazione all'interno del Gruppo;
  - l'ambito dei soggetti interessati ("soggetti rilevanti") e delle "persone strettamente associate";
  - la tipologia delle operazioni interessate;
  - la tipologia degli strumenti finanziari oggetto delle comunicazioni;
  - la tempistica delle comunicazioni da parte dei soggetti obbligati;
  - il flusso delle comunicazioni;
  - l'ambito delle operazioni esenti;
  - le modalità di diffusione delle informazioni;
  - lo schema di comunicazione che i soggetti obbligati dovranno far pervenire all'emittente.

  A tal fine, TES trasmette all'emittente ogni informazione necessaria per l'adempimento degli obblighi di legge previsti;
- Definizione di misure di tipo fisico (ad es. stampa di documenti solo previa identificazione dell'utente tramite utilizzo di badge nominativo o conservazione di documenti cartacei in luoghi ad accesso riservato) e informatico (ad es. limitazione dei diritti di accesso alle cartelle digitali in cui sono archiviati i documenti) al fine di evitare che soggetti anche interni, non autorizzati, possano entrare in possesso di documenti contenenti informazioni a loro non destinate. È assicurata la pronta informativa all'OdV nel caso in cui sia riscontrata una violazione di dette misure tale da rendere necessaria la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate.
- Controlli sull'andamento dei titoli azionari*:* vengono effettuati, nei giorni di mercato aperto, controlli *ex post* o contemporaneamente sull'andamento dei titoli azionari di TERNA volti a segnalare eventuali punti di rischio (ad es., quantitativo di azioni vendute/numero ristretto di acquirenti/ora dell'acquisto).
- Operazioni di acquisto di azioni proprie e attività di stabilizzazione: le procedure interne sulle operazioni di acquisto di azioni proprie e sulle attività di stabilizzazione devono essere effettuate nel rispetto di quanto precisato

dall'art. 5 della MAR e dalla normativa di cui agli articoli 132 TUF, 73 e 144-bis Regolamento Emittenti e tendendo conto delle prassi di mercato ammesse.

- Informativa all'OdV in caso di operazioni sospette: in ogni caso di operazioni sospette, queste potranno essere realizzate a condizione che:
  - si ravvisi per esse un giustificato motivo (tale da escludere l'ipotesi di abuso di mercato);
  - le operazioni stesse siano previamente autorizzate dal responsabile della struttura competente;
  - ne sia data comunque informativa all'OdV.
- Formazione: TES, con il supporto delle strutture della Capogruppo, predispone un programma di formazione-informazione periodica sui reati e gli illeciti amministrativi di market abuse e sulle relative procedure aziendali in essere.
- Derogabilità alle procedure in caso di urgenza: sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe ai principi di cui sopra, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi, è inviata immediata informazione all'OdV ed è sempre richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.
- Archiviazione della documentazione rilevante.

*Con riferimento all'Area a Rischio "Gestione dei rapporti con enti di certificazione",* i rapporti devono essere limitati allo scambio di informazioni che si renda necessario - sulla base delle previsioni contrattuali pattuite - per l'adempimento dell'incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a lederne l'indipendenza. La gestione delle attività ispettive e di verifica delle società di certificazione deve essere improntata ai medesimi principi procedurali previsti per l'Area a Rischio "Partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A.".

## IV. Processo a rischio reato n° 2: AFFARI LEGALI E SOCIETARI

### *A) Aree di rischio e attività sensibili*

In relazione al processo AFFARI LEGALI E SOCIETARI sono state individuate le seguenti Aree di Rischio e attività sensibili:

- Gestione dei procedimenti instaurati dinanzi all'Autorità Giudiziaria, in Italia e all'estero e definizione di eventuali accordi stragiudiziali:
    a) affidamento di incarichi professionali e di consulenze;
    b) rapporto con soggetti coinvolti nei procedimenti giudiziali in qualità di controparti e testimoni;
    c) gestione di controversie con controparti e della conclusione di accordi transattivi;
    d) verifica della corretta esecuzione delle prestazioni professionali dei consulenti/legali prima di procedere al pagamento delle fatture.

- Partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A., facenti capo, ad esempio, a ASL, ARPA, ARERA, AdE, FF.OO.:
    a) gestione della visita;
    b) contatto con gli esponenti della P.A.;
    c) tracciatura della documentazione/informazioni consegnate e verifica della completezza;
    d) formalizzazione delle risultanze della visita ispettiva.

- Gestione degli adempimenti societari e predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di TES e delle altre società del Gruppo, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, relazione trimestrale e semestrale, etc.);

- Gestione di informazioni privilegiate relative a TERNA (direttamente o indirettamente) e/o ad operatori del settore elettrico che siano emittenti quotati o società controllanti emittenti quotati: ad esempio, nuovi

prodotti/servizi e mercati, dati contabili di periodo, dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, comunicazioni relative ad operazioni di fusione/scissione e a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione di asset significativi, dati quantitativi riguardanti la produzione o l'importazione di energia, attività di M&A;

- Gestione dei rapporti con enti di certificazione.

### *B) Reati astrattamente rilevanti*

Con riferimento alle Aree a Rischio/attività sensibili indicate sopra, sono stati individuati i seguenti reati astrattamente ipotizzabili:

| Processo **AFFARI LEGALI E SOCIETARI** Aree di rischio: | **Reati contro la P.A. Artt. 24 e 25** | | **Reati societari Art. 25-ter** | | **Reati tributari Art. 25-quinquiesdecies** | | **Delitti di criminalità organizzata anche a carattere transnazionale Art. 24-ter** | **Reati di market abuse Art. 25-sexies** | **Induzione a rendere/non rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria Art. 25-decies** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Area di rischio diretta | Area di rischio strumentale | Area di rischio diretta | Area di rischio strumentale | Area di rischio diretta | Area di rischio strumentale | | | |
| Gestione del contenzioso | x | | x | | | x | x | | x |
| Visite ispettive | x | | | | x | | x | | |
| Adempimenti societari | | x | x | | x | | x | x | |
| Gestione di informazioni privilegiate | | | | | | | x | x | |
| Gestione dei rapporti con enti di certificazione | | x | x | | | | x | | |

Di seguito un dettaglio, per ciascuna famiglia di reato, delle singole fattispecie configurabili:

- Reati contro la P.A. (Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001):
  - Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, cod. pen.);
  - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.);

- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.);
- Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640-ter cod. pen.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.);
- Concussione (art. 317 cod. pen., art. 110 cod. pen.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen., art. 110 cod. pen.).

- Reati societari (Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001):
  - False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
  - Fatti di lieve entità (art. 2621-bis cod. civ.);
  - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.);
  - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
  - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
  - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
  - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
  - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis cod. civ.);
  - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
  - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
  - Corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 c.c. e 2635-bis cod. civ.);
  - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
  - Aggiotaggio (art. 2337 cod. civ.);
  - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.);
  - Delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (Art. 55 D.Lgs. 2 marzo 2023, n.19).

- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter D.Lgs. 231/2001) anche a carattere transnazionale (L. 146/2006)
- Reati di market abuse (Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001):
  - Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
  - Manipolazione del mercato (art. 185 TUF).
- Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001):
  - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
  - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
  - Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);
  - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000).
- Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001):
  - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.).

***C) Principi di controllo specifici***

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione dei procedimenti instaurati dinanzi all'Autorità Giudiziaria, in Italia e all'estero e definizione di eventuali accordi stragiudiziali"* è fatto divieto di*:*

- indurre le persone chiamate a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, con violenza o minaccia, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;
- offrire o promettere denaro o altre utilità alle persone chiamate a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria al fine di indurle a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;
- intrattenere rapporti diretti con le persone chiamate a rendere dichiarazione all'autorità giudiziaria.

È inoltre previsto l'obbligo di:

- avvalersi del supporto della struttura competente e di un legale nella gestione dei procedimenti penali in cui sia indagata/imputata la persona fisica e/o la Società:
- archiviare e custodire tutti gli atti relativi al procedimento;

Per quanto attiene all'attività sensibile afferente "*Affidamento di incarichi professionali e di consulenze*", è fatto obbligo di:

- formalizzare e rispettare gli iter autorizzativi previsti in base al tipo di prestazione e all'importo, così come prescritto dalle procedure (ad es., richieste di affidamento di incarichi professionali e di consulenze);
- dare atto dei criteri adottati per l'affidamento prima di avviare il processo di selezione;
- garantire la rotazione tra i professionisti scelti per le singole tipologie;
- redigere gli incarichi e le consulenze in forma scritta, con l'indicazione del compenso pattuito;
- prevedere una clausola in cui gli stessi, nello svolgimento delle attività, si impegnino a non effettuare liberalità che superino il modico valore e che possano essere interpretate come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione delle attività medesime;
- adempiere agli obblighi di reporting previsti dalle procedure;
- effettuare un confronto tra più offerte e motivare la scelta sulla base di criteri oggettivi e requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- verificare l'esistenza di conflitti d'interessi;
- verificare e registrare l'effettiva erogazione della consulenza;
- verificare la corrispondenza tra contratto - servizio erogato (ad es., ore di consulenza/milestone di progetto) – fattura;
- assicurare che le fatture passive sono pagate esclusivamente a fronte di idonea evidenza dell'avvenuta prestazione del servizio;
- verificare la corrispondenza tra fattura - pagamento;
- verificare ex post che la prestazione sia stata erogata effettivamente ed in modo rispondente all'importo pattuito.

Per quanto attiene all'attività sensibile relativa alle "*Gestione di controversie con controparti e della conclusione di accordi transattivi"*, gli Esponenti Aziendali si impegnano ad agire in modo da garantire la massima trasparenza e tracciabilità dell'iter decisionale. A tal fine è fatto obbligo di rispettare i seguenti principi:

- prevedere l'attribuzione di procura *ad litem* al legale esterno individuato;
- effettuare la verifica preliminare sull'opportunità di procedere con l'accordo transattivo;
- effettuare la conduzione di verifiche della corrispondenza tra gli importi indicati negli accordi transattivi e quelli effettivamente versati o ricevuti;
- rispettare l'iter autorizzativo per la gestione di *claims*/controversie con controparti e delle eventuali note di credito e/o di debito.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A."* oltre a quanto espressamente previsto dalle procedure aziendali che regolano la materia, è fatto obbligo di:

- partecipare alle ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A. in almeno due soggetti, di cui uno competente nella materia rilevante nel caso specifico (ove possibile i funzionari pubblici sono coadiuvati anche da personale di aree diverse da quella oggetto di ispezione allo scopo di evitare commistione fra il controllore e il diretto controllato che potrebbe far maturare confidenza, familiarità e quant'altro potrebbe favorire indebite richieste);
- farsi assistere, ove necessario o opportuno, da un legale;
- gestire i rapporti con i funzionari pubblici in occasione di visite ispettive tramite gli Esponenti Aziendali dell'area coinvolta nell'ispezione o dai soggetti da questi individuati;
- esibire, a cura degli Esponenti Aziendali coinvolti nell'ispezione o dei soggetti da questi individuati per l'ispezione stessa, tutta la documentazione richiesta dai funzionari pubblici;
- verbalizzare, in ogni caso, garantire la tracciabilità delle attività espletate in occasione dell'ispezione, indagine o verifica;
- sottoscrivere, a cura degli Esponenti Aziendali coinvolti nell'ispezione o dei soggetti da questi individuati per l'ispezione stessa, i verbali relativi alle visite ispettive;

- conservare i verbali ed ogni altro atto concernenti il relativo procedimento;
- informare, tempestivamente, l'OdV in merito a eventuali rilievi e sanzioni comminate a seguito di visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte di funzionari della P.A. o delle Autorità di Vigilanza.

È inoltre fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro o altre utilità, di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione, nei confronti di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, allo scopo di far compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio o far omettere un atto d'ufficio a vantaggio della Società;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, mediante l'occultamento di documenti ed informazioni da questi richiesti, ovvero fornendo documenti ed informazioni incompleti, non chiari o fuorvianti, o che comunque ostacolino la stessa attività di controllo;
- porre in essere qualsiasi ulteriore comportamento che sia di ostacolo all'espletamento delle funzioni dell'Amministrazione finanziaria, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Con riferimento all'Area a Rischio *"Adempimenti societari e predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di TERNA e delle altre società del Gruppo, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, relazione trimestrale e semestrale, etc.)"* TES si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- acquisizione – ove una verifica non sia possibile, in quanto i dati da utilizzare nel prospetto provengano da fonti esterne – di un'attestazione di veridicità da parte dei soggetti da cui l'informazione proviene;
- accertamento della idoneità sul piano professionale dei soggetti preposti alla predisposizione di tali documenti;
- obbligo per ogni società del Gruppo, nella fase di raccolta degli elementi necessari alla predisposizione dei prospetti informativi, di rilasciare una

dichiarazione di veridicità, correttezza, precisione e completezza in ordine alle informazioni e ai dati forniti;

- svolgimento, anteriormente all'avvio dei lavori per la predisposizione del prospetto, un idoneo programma di formazione di tutti i soggetti coinvolti nell'attività in questione, finalizzato a rendere edotti gli stessi della normativa vigente in materia e delle fattispecie concrete integranti gli estremi del reato di falso in prospetto, nonché a fornire adeguato supporto ed informazione tecnica ai fini dello svolgimento delle attività di competenza;
- è fatto divieto di effettuate false dichiarazioni od omettere dichiarazioni necessarie per l'ottenimento del certificato preliminare con riferimento alle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.

*Con riferimento all'Area a Rischio "Gestione di informazioni privilegiate"* TES si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- il Codice Etico;
- la Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni aziendali relative a TERNA e alle società controllate;
- la Procedura per la tenuta e l'aggiornamento dei Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e potenzialmente privilegiate;
- la Procedura sull'Internal Dealing;
- le procedure in materia di orientamenti per l'identificazione della natura potenzialmente privilegiata e privilegiata dell'informazione aziendale e dei presupposti per l'applicazione della procedura di ritardo nella comunicazione;
- ogni altra procedura adottata da TERNA per la tenuta dei Registri;
- le procedure adottate da TERNA in materia di trattamento dei dati personali.
- chiara definizione delle condotte (a) sempre vietate, in quanto tali da integrare un illecito di abuso di mercato, e (b) di quelle sospette, in quanto suscettibili di essere interpretate come finalizzate al compimento di un illecito di abuso di mercato, in linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria;
- previsione dell'obbligo di preventiva autorizzazione delle operazioni sub (b) del responsabile della struttura competente e comunicazione all'OdV e della possibilità di effettuarle solo laddove si ravvisi un giustificato motivo (tale da escludere l'ipotesi di abuso di mercato);

- coerentemente con: (i) la normativa comunitaria e regolamentare Consob, (ii) il sistema di corporate governance, (iii) i principi del Codice Etico, (iv) la Procedura sull'*Internal Dealing*, (v) la Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni aziendali relative a TERNA e alle società controllate, (vi) la Procedura per la tenuta e l'aggiornamento dei Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e potenzialmente privilegiate; e i controlli e le procedure relative alla divulgazione dell'informativa esterna, devono essere rispettate le seguenti previsioni:
  - Mappatura dei tipi di informazioni rilevanti: al fine di assolvere tempestivamente agli obblighi di comunicazione delle Informazioni privilegiate previsti dalla normativa vigente a carico di TERNA, le strutture aziendali di TES supportano – in relazione ad attività ritenute significative per l'emittente – l'emittente nell'individuare e monitorare i tipi di informazioni rilevanti.
  - Trattamento delle informazioni privilegiate: il trattamento delle informazioni privilegiate deve avvenire nel rispetto di procedure interne che devono prevedere:
    - compiti e ruoli dei soggetti responsabili della gestione delle informazioni privilegiate (i "responsabili");
    - le norme che regolano la diffusione delle medesime e le modalità che i responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro trattamento e la loro pubblicazione;
    - i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o destinate a divenire tali;
    - le misure per proteggere, conservare e aggiornare le informazioni ed evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all'interno o all'esterno del Gruppo delle stesse;
    - le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate;
    - l'istituzione di un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, gestiscono e hanno accesso alle specifiche informazioni privilegiate o destinate a divenire tali. In particolare, devono essere stabiliti i criteri di

aggiornamento del registro e i vincoli all'accesso dello stesso. L'inserimento nel registro deve essere comunicato al soggetto interessato al fine di imporre l'osservanza delle procedure e dei divieti conseguenti. Ogni qualvolta sia posta in essere un'operazione cui siano connesse informazioni privilegiate, le persone coinvolte saranno iscritte nel registro e rilasceranno apposita sottoscrizione;

- previsione di specifici obblighi gestionali informativi e di divulgazione dell'informativa esterna: TES supporta l'emittente nell'adempimento tempestivo degli obblighi informativi e di divulgazione dell'informativa esterna. In particolare, la Società – in qualità di "Funzione Organizzativa Competente Informazioni Privilegiate" (o "FOCIP") – fornisce all'emittente ed alle strutture competenti ogni informazione necessaria sulle specifiche informazioni rilevanti relative ad attività significative della Società. TES provvede dunque a trasmettere a TERNA e alle strutture competenti ogni dato necessario per gli adempimenti verso il pubblico, la Consob e per la gestione dei Registri delle persone che hanno accesso alle informazioni potenzialmente privilegiate e privilegiate, conformemente a quanto prescritto dalle procedure adottate in materia a cui si rimanda integralmente;
- la gestione, il trattamento e la comunicazione al mercato delle informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da "soggetti rilevanti" deve avvenire nel rispetto della relativa procedura interna che prevede:
    - l'ambito di applicazione all'interno del Gruppo;
    - l'ambito dei soggetti interessati ("soggetti rilevanti") e delle "persone strettamente associate";
    - la tipologia delle operazioni interessate
    - la tipologia degli strumenti finanziari oggetto delle comunicazioni;
    - la tempistica delle comunicazioni da parte dei soggetti obbligati;
    - il flusso delle comunicazioni;
    - l'ambito delle operazioni esenti;
    - le modalità di diffusione delle informazioni;
    - lo schema di comunicazione che i soggetti obbligati dovranno far pervenire all'emittente.

  A tal fine, TES trasmette all'emittente ogni informazione necessaria per l'adempimento degli obblighi di legge previsti;

- Definizione di misure di tipo fisico (ad es. stampa di documenti solo previa identificazione dell'utente tramite utilizzo di badge nominativo o conservazione di documenti cartacei in luoghi ad accesso riservato) e informatico (ad es. limitazione dei diritti di accesso alle cartelle digitali in cui sono archiviati i documenti) al fine di evitare che soggetti anche interni, non autorizzati, possano entrare in possesso di documenti contenenti informazioni a loro non destinate. È assicurata la pronta informativa all'OdV nel caso in cui sia riscontrata una violazione di dette misure tale da rendere necessaria la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate.
- Controlli sull'andamento dei titoli azionari*:* vengono effettuati, nei giorni di mercato aperto, controlli *ex post* o contemporaneamente sull'andamento dei titoli azionari di TERNA volti a segnalare eventuali punti di rischio (ad es., quantitativo di azioni vendute/numero ristretto di acquirenti/ora dell'acquisto).
- Operazioni di acquisto di azioni proprie e attività di stabilizzazione: le procedure interne sulle operazioni di acquisto di azioni proprie e sulle attività di stabilizzazione devono essere effettuate nel rispetto di quanto precisato dall'art. 5 della MAR e dalla normativa di cui agli articoli 132 TUF, 73 e 144-bis Regolamento Emittenti e tendendo conto delle prassi di mercato ammesse.
- In caso di operazioni su strumenti finanziari, sono previsti i seguenti punti di controllo: (i) definizione di uno specifico iter autorizzativo per l'esecuzione delle operazioni; (ii) preventiva definizione dei parametri per la scelta degli strumenti finanziari su cui investire (es. durata dell'investimento, rating del titolo); (iii) ove necessario, avvalersi del supporto di consulenti esperti in materia, selezionati previa verifica dei relativi requisiti professionali e reputazionali in coerenza con le procedure adottate da TERNA in materia.
- Informativa all'OdV in caso di operazioni sospette: in ogni caso di operazioni sospette, queste potranno essere realizzate a condizione che:
    - si ravvisi per esse un giustificato motivo (tale da escludere l'ipotesi di abuso di mercato);
    - le operazioni stesse siano previamente autorizzate dal responsabile della struttura competente;
    - ne sia data comunque informativa all'OdV.

- Formazione: TES, con il supporto delle Strutture della Capogruppo, predispone un programma di formazione-informazione periodica sui reati e gli illeciti amministrativi di market abuse e sulle relative procedure aziendali in essere.
- Derogabilità alle procedure in caso di urgenza: sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe ai principi di cui sopra, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi, è inviata immediata informazione all'OdV ed è sempre richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.
- Archiviazione della documentazione rilevante.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione dei rapporti con enti di certificazione"*, i rapporti devono essere limitati allo scambio di informazioni che si renda necessario - sulla base delle previsioni contrattuali pattuite - per l'adempimento dell'incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a lederne l'indipendenza. La gestione delle attività ispettive e di verifica delle società di certificazione deve essere improntata ai medesimi principi procedurali previsti per l'Area a Rischio "Partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P. A.".

## V. Processo a rischio reato n° 3: AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E FISCALE (CICLO ATTIVO E PASSIVO)

### *A) Aree di rischio e attività sensibili*

In relazione al processo AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E FISCALE (CICLO ATTIVO E PASSIVO) sono state individuate le seguenti aree di rischio e attività sensibili:

- Bilancio e contabilità generale:
    a) Registrazioni di contabilità generale: determinazione ed esecuzione degli accantonamenti per poste stimate e delle altre operazioni di chiusura del bilancio;
    b) Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e negli altri documenti d'impresa;
    c) Elaborazione del prospetto di bilancio da sottoporre ad approvazione;
    d) Tenuta e conservazione dei libri contabili;
    e) Gestione, tracciatura ed archiviazione della documentazione contabile/fiscale obbligatoria.

- Gestione del ciclo attivo:
    a) Gestione anagrafica clienti;
    b) Registrazione dei contratti di vendita;
    c) Emissione, contabilizzazione ed archiviazione delle fatture attive e delle note di credito;
    d) Gestione degli incassi;
    e) Riconciliazione dei saldi a credito con i partitari e gli estratti conto;
    f) Archiviazione della documentazione a supporto delle fatture.

- Gestione del ciclo passivo:
    a) Gestione anagrafica fornitori;
    b) Verifica e registrazione delle fatture e delle note di credito;
    c) Verifica dell'esecuzione della prestazione;
    d) Liquidazione delle fatture;
    e) Monitoraggio delle fatture da ricevere e in scadenza;

f) Gestione delle attività di contabilizzazione degli acconti pagati ai fornitori.

- Compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed attività collaterali; rapporti con l'AdE e le altre autorità in materia:
    a) Effettuazione del calcolo delle imposte dirette e indirette, esecuzione dei versamenti relativi, predisposizione e trasmissione delle relative dichiarazioni ed accesso all'applicativo dell'AdE; in particolare:
        - estrazione dei dati contabili ai fini della predisposizione delle dichiarazioni contabili;
        - predisposizione delle dichiarazioni fiscali, verifica della correttezza dei dati inseriti e relativa; trasmissione;
        - tracciamento delle comunicazioni rilevanti ai fini dichiarativi;
        - aggiornamento e monitoraggio dell'evoluzione normativa;
        - calcolo dell'obbligazione tributaria e relativi pagamenti.
    b) Predisposizione ed invio delle dichiarazioni INTRASTAT e rapporti con l'ADM;
    c) Rapporti con l'amministrazione finanziaria nel caso di ispezioni e controlli in materia fiscale;
    d) Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria per eventuali procedure transattive (accertamento con adesione, ravvedimento operoso, etc.) e contenziosi fiscali;
    e) Operazioni relative ad attività finalizzate ad ottenere crediti d'imposta (tra cui ad es., Ricerca e Sviluppo).

- Gestione dei rapporti con l'incaricato alla revisione e/o la società di revisione legale.

- Redazione dei documenti contabili e dei prospetti informativi concernenti la Società, destinati al pubblico per legge o per decisione aziendale;

- Predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società,

anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, relazione trimestrale e semestrale, etc.);

- Gestione dei rapporti infragruppo, con specifico riferimento alla gestione dei contratti *intercompany*:
  a) Definizione dei rapporti infragruppo;
  b) Valorizzazione delle prestazioni;
  c) Formalizzazione dei contratti;
  d) Finanziamenti infragruppo;
  e) Verifica della corretta esecuzione delle prestazioni prima di procedere ai pagamenti.

- Gestione dei flussi finanziari e rapporti con gli istituti di credito e le compagnie assicurative;

- Partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A., facenti capo, ad esempio, ad ARERA, AdE, FF.OO.:
  a) Gestione della visita;
  b) Contatto gli esponenti della PA;
  c) Tracciatura della documentazione/informazioni consegnate e verifica della completezza;
  d) Formalizzazione delle risultanze della visita ispettiva.

- Predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse (AdE, GdF, CONSOB, Borsa Italiana, AGCOM, etc.).

- Gestione di informazioni privilegiate relative a TERNA (direttamente o indirettamente) e ad attività della Società ritenute significative per l'emittente TERNA e/o ad Operatori del Settore Elettrico che siano emittenti quotati o società controllanti emittenti quotati: ad esempio, nuovi prodotti/servizi e mercati, dati contabili di periodo, dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, comunicazioni relative ad operazioni di fusione/scissione e a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative

e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione di asset significativi, dati quantitativi riguardanti la produzione o l'importazione di energia, attività di M&A.

- Gestione dei rapporti con enti di certificazione.

### *B) Reati astrattamente rilevanti*

Con riferimento alle Aree di Rischio/attività sensibili indicate sopra, sono stati individuati i seguenti Reati astrattamente ipotizzabili:

| Processo AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E FISCALE (CICLO ATTIVO E PASSIVO) Aree di rischio: | Reati contro la P.A. Artt. 24 e 25 | | Reati societari Art. 25-ter | | Reati tributari Art. 25 quinquiesdecies | | Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio Art. 25-octies | Delitti di criminalità organizzata anche a carattere transnazionale Art. 24-ter | Reati di market abuse Art. 25-sexies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Area di rischio diretta | Area di rischio strumentale | Area di rischio diretta | Area di rischio strumentale | Area di rischio diretta | Area di rischio strumentale | | | |
| Bilancio e contabilità generale | | x | x | | x | | | x | |
| Contabilità attiva | | x | x | | x | | x | x | |
| Contabilità passiva | | x | x | | | x | x | x | |
| Fiscale | x | | | | x | | x | x | |
| Rapporti con società di revisione | | x | x | | | | | x | |
| Redazione dei documenti contabili e dei prospetti informativi concernenti la Società, destinati al pubblico per legge o per decisione aziendale | | x | x | | | x | | x | x |
| Predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società | | x | x | | | x | | x | |
| Gestione dei rapporti infragruppo | | x | x | | x | | x | x | |
| Flussi finanziari e rapporti con istituti di credito e compagnie assicurative | | x | | x | x | | | x | |
| Ispezioni/visite ispettive | x | | | | x | | | x | |
| Rapporti con Autorità pubbliche di Vigilanza | x | | x | | x | | | x | |
| Gestione di informazioni privilegiate | | | | | | | | x | x |
| Gestione dei rapporti con enti di certificazione | | x | x | | | | | x | |

Di seguito un dettaglio, per ciascuna famiglia di reato, delle singole fattispecie configurabili:

- Reati contro la P.A. (Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001):
  - Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, cod. pen.);

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.);
- Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640-ter cod. pen.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen., art. 110 cod. pen.).

- Reati societari (Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001):
  - False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
  - Fatti di lieve entità (art. 2621-bis cod. civ.);
  - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.);
  - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
  - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
  - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
  - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
  - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis cod. civ.);
  - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
  - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
  - Corruzione tra privati ed istigazione (art. 2635 c.c. e 2635-bis cod. civ.);
  - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
  - Aggiotaggio (art. 2337 cod. civ.);
  - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.).
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001) anche a carattere transnazionale (L. 146/2006)
- Reati di market abuse (Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF).

- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001):
  - Ricettazione (art. 648 cod. pen.);
  - Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.);
  - Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.);
  - Auto-riciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.).

- Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante (Art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001):
  - Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di carte di pagamento" (art. 493-ter c.p.);
  - detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatico diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
  - ogni altro delitto contro la fede pubblica, il patrimonio o che comunque offende il patrimonio ed è previsto dal Codice Penale[4].

- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001):
  - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
  - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
  - Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000);

[4] Si tratta, in particolare, (i) dei seguenti "Delitti contro la fede pubblica" di cui al Titolo VII del Codice Penale: art. 453 c.p. "falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto di monete falsificate"; art. 454 c.p. "alterazione di monete"; art. 455 c.p. "spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate"; art. 457 c.p. "spendita di monete falsificate ricevute in buona fede"; art. 459 c.p. "falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati"; art. 460 c.p. "contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo"; art. 461 c.p. "fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata"; art. 462 c.p. "falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di traporto"; art. 464 c.p. "uso di valori di bollo contraffatti o alterati"; art. 465 c.p. "uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto"; art. 466 c.p. "alterazione dei segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati"; (ii) dei seguenti "Delitti contro il patrimonio" di cui al Titolo XIII del Codice Penale: art. 624 c.p. "furto"; art. 624-bis c.p. "furto in abitazione e furto con strappo"; art. 626 c.p. "furti punibili a querela dell'offeso"; art. 628 c.p. "rapina"; art. 629 c.p. "estorsione"; art. 630 c.p. "sequestro di persona a scopo di estorsione"; art. 631 c.p. "usurpazione"; art. 640 c.p. "truffa"; art. 640-bis c.p. "truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"; art. 640-ter c.p. "frode informatica"; art. 644 c.p. "usura"; art. 646 c.p. "appropriazione indebita".

- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

***C) Principi di controllo specifici***

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione del ciclo attivo"* TES si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- previsione di un processo strutturato di predisposizione, riesame, verifica e approvazione dell'offerta tecnica ed economica;
- verifica del corretto svolgimento delle attività presso il cliente;
- registrazione della conclusione lavori con l'elenco delle prestazioni e la data di esecuzione;
- autorizzazione formale all'avvio attività di fatturazione;
- verifica che la fattura descriva coerentemente l'operazione realmente effettuata;
- verifica che il prezzo riportato in fattura sia coerente con il dato contrattuale;
- verifica che i destinatari della fattura siano effettivamente le controparti contrattualmente intervenute nel rapporto;
- verifica delle coincidenze tra gli accrediti ricevuti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- coinvolgimento dell'ufficio fiscale/fiscalista esterno per ottenere indicazioni su casistiche particolari al fine di garantire coerenza tra la movimentazione finanziaria in entrata e i relativi effettivi contabili e fiscali che ne derivano.

È fatto, inoltre divieto, di emettere fatture a fronte di prestazioni inesistenti in tutto o in parte.

Con riferimento all'area *"Gestione del ciclo passivo"* TES si conforma ai seguenti principi di controllo specifico:

- creazione dell'ordine di acquisto (OdA) in SAP, inserendo le condizioni contrattuali, con le opportune posizioni (APS). Il responsabile del progetto al momento del riscontro della consegna della merce APS[5]/EM[6]/ o dello svolgimento della prestazione rilascia in SAP l'EM/l'APS/EM e il sistema in automatico genera l'accertamento dei costi;
- tutte le fatture emesse dai fornitori in formato elettronico vengono consegnate nel cassetto fiscale e posizionate in SAP VIM attraverso la piattaforma Aruba. Una volta importate, l'operatore effettua una serie di verifiche, ossia controlla le condizioni contrattuali, il benestare al pagamento, la partita IVA, la corretta applicazione della ritenuta di acconto, ecc. In caso di esito positivo, l'operatore di amministrazione procede con la registrazione della fattura;
- estrazione periodica dal sistema di tutte le fatture e previsione a sistema di adeguati steps autorizzativi. In particolare, con il rilascio della APS/EM il responsabile del progetto accerta che è avvenuta la prestazione e autorizza la registrazione della fattura, il pagamento viene effettuato secondo quanto previsto nelle condizioni contrattuali. L'ufficio fornitori crea a sistema una proposta di pagamento che viene verificata, tramite procedure di RPA, ovvero tramite controlli circa la coerenza dei dati riportati nella fattura elettronica (quali importo, data, numero della fattura, ritenuta d'acconto, presenza di allegati alla fattura elettronica, coordinate di pagamento, condizioni di pagamento, ritenute d'acconto) e quanto riportato sui sistemi contabili;
- SAP VIM associa automaticamente le fatture ricevute all'OdA. Qualora alcune informazioni non siano reperibili (ad esempio difficoltà di lettura del pdf) un soggetto appartenente all'ufficio fornitori provvede ad associare manualmente l'informazione;
- il Responsabile della singola unità autorizza la proposta di pagamento, generando il file DME e consentendo alla Tesoreria di procedere con l'invio in banca delle disposizioni di pagamento;

[5] "Acquisizione Prestazione"
[6] "Entrata Merce"

- coinvolgimento dell'ufficio fiscale/fiscalista esterno per ottenere indicazioni su casistiche particolari al fine di garantire coerenza tra la movimentazione finanziaria in entrata e i relativi effettivi contabili e fiscali che ne derivano.

Con riferimento alle aree *"Bilancio e contabilità generale",*
*"Compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed attività collaterali; rapporti con l'AdE e le altre autorità in materia"* e
*"Redazione dei documenti contabili e dei prospetti informativi concernenti TERNA e le società appartenenti al Gruppo, destinati al pubblico per legge o per decisione aziendale"*
TES si conforma ai seguenti principi di controllo specifico

- previsione di criteri e delle istruzioni per il calcolo delle poste valutative, in coerenza con la normativa applicabile;
- previsione di verifiche volte ad accertare il corretto svolgimento dell'attività di chiusura dei documenti economico/finanziari e, qualora si riscontrino anomalie nelle contabilizzazioni eseguite, prevedere l'obbligo di segnalazione delle stesse alle unità competenti;
- previsione di verifiche almeno semestrali delle movimentazioni e dei relativi saldi Co.Ge. dei fondi rischi e predisporre una tabella riepilogativa per il calcolo delle imposte;
- controllo della corretta movimentazione delle immobilizzazioni;
- puntuale verifica del calcolo delle imposte dirette, sulla base delle eventuali ulteriori informazioni e approfondimenti forniti dalle Strutture coinvolte;
- verifica della corretta predisposizione dei modelli Redditi, IRAP e IVA e degli F24 nonché previsione di una verifica e quadratura mensile dei registri IVA, dei conti Co.Ge e del riepilogativo IVA mensile;
- adozione di procedure amministrativo - contabili volte a disciplinare ruoli e responsabilità, modalità operative e controlli chiave di ciascun processo che confluisce nell'informativa finanziaria di TERNA;
- predisposizione di un calendario della chiusura contabile annuale da divulgare a tutte le strutture aziendali interessate;

- verifica, da parte dell'area competente, della completezza e accuratezza della documentazione e delle informazioni ricevute previste nel calendario delle chiusure contabili;
- predisposizione di apposita procedura amministrativa in ambito fiscale che attribuisce ruoli e responsabilità e modalità operative nella gestione degli adempimenti fiscali e relative comunicazione all'Amministrazione finanziaria;
- attività di monitoraggio della normativa fiscale circa le modifiche che intervengono nella legislazione, nella prassi e nella giurisprudenza di natura fiscale. Le modifiche vengono preliminarmente discusse con le strutture aziendali interessate, con il fine precipuo di fornire delle linee guida comuni nell'applicazione delle nuove disposizioni;
- redazione di un documento riepilogativo delle novità intervenute (adattato al contesto aziendale di riferimento) che viene inviato via mail alle strutture interessate, al fine di coordinare le attività aziendali con le evoluzioni normative di riferimento;
- archiviazione dei vari documenti prodotti nell'ambito del processo, in coerenza con le indicazioni in merito a luogo, responsabile e durata dell'archiviazione stessa fornite nelle procedure di riferimento e con la normativa applicabile;
- con riferimento ai crediti di imposta, implementazione di una procedura *ad hoc* che disciplini:
    - le fasi principali del processo;
    - gli attori coinvolti;
    - le modalità di archiviazione della documentazione prodotta;
    - adeguata tracciabilità della documentazione prodotta nelle diverse fasi del processo in esame;
    - svolgimento di controlli sull'effettività delle attività da cui origina il credito da scomputare in dichiarazione;
    - coinvolgimento dell'ufficio fiscale/fiscalista esterno e sulle verifiche sulla veridicità delle certificazioni attestanti il credito da utilizzare nella determinazione dell'imposta.

È inoltre fatto divieto di:

- gestire la fiscalità in maniera difforme rispetto alla normativa vigente;

- indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento nelle comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di TERNA;
- rappresentare in contabilità - o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali - dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di TERNA e delle sue Controllate;
- registrare in contabilità operazioni a valori non corretti rispetto alla documentazione di riferimento, oppure a fronte di transazioni inesistenti in tutto o in parte, o senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta, in primis, una corretta rilevazione contabile e, successivamente, una ricostruzione accurata.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione dei rapporti con l'incaricato alla revisione e/o la società di revisione legale"* TES si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- la selezione e la gestione dei rapporti con la società di revisione legale e/o con il soggetto incaricato della revisione vengono eseguite nel rispetto delle policy aziendali e delle normative vigenti. In particolare, TES adotta presidi volti a garantire l'osservanza dei requisiti professionali, delle incompatibilità e delle inconferibilità previste dalla legge.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di TES, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, relazione trimestrale e semestrale, ecc.)"* TES si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- acquisizione – ove una verifica non sia possibile, in quanto i dati da utilizzare nel prospetto provengano da fonti esterne – di un'attestazione di veridicità da parte dei soggetti da cui l'informazione proviene;

- accertamento della idoneità sul piano professionale dei soggetti preposti alla predisposizione di tali documenti;
- obbligo per ogni società, nella fase di raccolta degli elementi necessari alla predisposizione dei prospetti informativi, di rilasciare una dichiarazione di veridicità, correttezza, precisione e completezza in ordine alle informazioni e ai dati forniti;
- svolgimento, anteriormente all'avvio dei lavori per la predisposizione del prospetto, di un idoneo programma di formazione di tutti i soggetti coinvolti nell'attività in questione, finalizzato a rendere edotti gli stessi della normativa vigente in materia e delle fattispecie concrete integranti gli estremi del reato di falso in prospetto, nonché a fornire adeguato supporto ed informazione tecnica ai fini dello svolgimento delle attività di competenza.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione dei rapporti infragruppo, con specifico riferimento alla gestione dei contratti intercompany"* TES si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- le attività svolte per conto di altre società del Gruppo sono disciplinate da appositi contratti / accordi di service formalizzati;
- le transazioni con società controllate e/o partecipate sono valutate per assicurare la convenienza tecnica ed economica dell'operazione;
- la valutazione dell'ammontare economico delle prestazioni è effettuata al valore di mercato effettivo;
- ciascuna transazione trova adeguata formalizzazione (ad es., contratto, etc.);
- i contratti sono stipulati nel rispetto del sistema dei poteri/deleghe aziendali;
- sono svolti controlli specifici con riferimento alle operazioni intercompany, volti a verificare: (i.) che per tutte le operazioni intercompany esista un contratto formalizzato che regolamenti la transazione intercorsa e il corrispettivo pattuito; (ii.) che il rapporto contrattuale sia sostanzialmente conforme alle operazioni commerciali in effetti realizzate e alla loro rappresentazione contabile;
- è svolta una verifica sulle consociate estere al fine di accertare che non abbiano il potere di impegnare TERNA nei rapporti con i terzi e che eventuale personale di TERNA distaccato presso le strutture delle consociate estere non svolga attività che rientri nella sfera giuridica di TERNA;

- è svolta una verifica al fine di assicurare che vi sia una separazione dell'attività gestoria di TERNA e quella delle sue controllate;
- vi è il coinvolgimento dell'ufficio fiscale/fiscalista esterno al fine di accertare la conformità alla normativa fiscale delle transazioni intercompany;
- è effettuata una prima e seconda riconciliazione dei saldi intercompany.

Con riferimento all'Area a Rischio*: "Gestione dei flussi finanziari e rapporti con istituti di credito e compagnie assicurative"* TES si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- garantire la pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, attraverso l'analisi dei fabbisogni e delle opportunità di investimento, curando le connesse attività di gestione dei finanziamenti in essere, nonché di reportistica destinate all'interno e all'esterno di TES e curare, inoltre, la gestione della tesoreria espletando le attività connesse alla movimentazione dei conti correnti societari, assicurandone la tempestiva riconciliazione con le risultanze contabili;
- dotarsi di procedure organizzative *ad hoc* per disciplinare le attività di gestione della tesoreria e la gestione della cassa centrale e delle casse periferiche;
- tutti i pagamenti sono autorizzati nel rispetto delle deleghe e procure rilasciate;
- tutti i pagamenti devono essere disposti tramite bonifico bancario o altra modalità che ne garantisca la tracciabilità;
- in caso di pagamento su conti esteri, devono essere previsti controlli finalizzati a verificare che: non siano effettuati pagamenti su conti c.d. "cifrati"; il conto corrente indicato dal fornitore non risieda presso uno Stato considerato "a rischio";
- selezione di intermediari assicurativi di sicura "onorabilità" a cura della struttura Acquisti e Appalti (per la massima parte in valore) in base alla normativa applicabile;
- sono previsti controlli specifici volti ad assicurare il corretto trattamento contabile e fiscale delle operazioni relative ai contratti di assicurazione con riferimento alla corrispondenza dei premi ai contratti di assicurazione stipulati;
- sono effettuate analisi delle partite aperte sui conti transitori banca disposti;
- è assicurato il pareggio dei conti transitori in banca;
- è effettuata la riconciliazione trimestrale degli estratti conto bancari;

- è disposto il blocco automatico delle fatture che rappresentano anomalie o blocco manuale per altri motivi e verifica periodica delle fatture bloccate;
- la verifica dei pagamenti avviene tramite SAP, dove sono riportati tutti i dati soggetti a controllo, nel rispetto degli step autorizzativi;
- la verifica dei pagamenti manuali, attività residuale, viene svolta da parte del Responsabile Unità e successivamente del Responsabile Funzione ed archiviata in rete come previsto dalle procedure 262;
- è effettuata una verifica mediante estratto conto bancario che tutti i pagamenti presenti nel file generato dal sistema, siano andati a buon fine.

È fatto, inoltre, divieto di:
- disporre pagamenti o incassare denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali black list internazionali, senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati, giustificati e autorizzati.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A."*, oltre a quanto espressamente previsto dalle procedure aziendali che regolano la materia, è fatto obbligo di:

- partecipare alle ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A. in almeno due soggetti, di cui uno competente nella materia rilevante nel caso specifico (ove possibile i funzionari pubblici sono coadiuvati anche da personale di aree diverse da quella oggetto di ispezione allo scopo di evitare commistione fra il controllore e il diretto controllato che potrebbe far maturare confidenza, familiarità e quant'altro potrebbe favorire indebite richieste);
- farsi assistere, ove necessario o opportuno, da un legale;
- gestire i rapporti con i funzionari pubblici in occasione di visite ispettive tramite gli Esponenti Aziendali dell'area coinvolta nell'ispezione o dai soggetti da questi individuati;
- esibire, a cura degli Esponenti Aziendali coinvolti nell'ispezione o dei soggetti da questi individuati per l'ispezione stessa, tutta la documentazione richiesta dai funzionari pubblici;

- verbalizzare, in ogni caso, garantire la tracciabilità delle attività espletate in occasione dell'ispezione, indagine o verifica;
- sottoscrivere, a cura degli Esponenti Aziendali coinvolti nell'ispezione o dei soggetti da questi individuati per l'ispezione stessa, i verbali relativi alle visite ispettive;
- conservare i verbali ed ogni altro atto concernenti il relativo procedimento;
- informare, tempestivamente, l'OdV in merito a eventuali rilievi e sanzioni comminate a seguito di visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte di funzionari della P.A. o delle Autorità di Vigilanza.

È inoltre fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro o altre utilità, di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione, nei confronti di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, allo scopo di far compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio o far omettere un atto d'ufficio a vantaggio della Società;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, mediante l'occultamento di documenti ed informazioni da questi richiesti, ovvero fornendo documenti ed informazioni incompleti, non chiari o fuorvianti, o che comunque ostacolino la stessa attività di controllo;
- porre in essere qualsiasi ulteriore comportamento che sia di ostacolo all'espletamento delle funzioni dell'Amministrazione finanziaria, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Nell'Area a Rischio *"Predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse (AdE, GdF, CONSOB, Borsa Italiana, ARERA, AGCOM, etc.)"* occorrerà porre particolare attenzione al rispetto*:*

- delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;
- degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità (ad es.: bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari);

- degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi secondo quanto indicato nelle procedure per la gestione e il controllo delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza adottate dalla Capogruppo e recepite dalla Società.

Le procedure da osservare per garantire il rispetto di quanto espresso al precedente punto dovranno essere conformi ai seguenti criteri: a) dovrà essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di settore; b) dovrà essere data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al precedente punto, con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili che hanno proceduto alla raccolta e all'elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste; c) dovrà essere assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, una adeguata collaborazione da parte delle strutture aziendali competenti. In particolare, di volta in volta per ciascuna ispezione disposta dalle Autorità, dovrà essere individuato in ambito aziendale un responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse strutture aziendali ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza. Tale responsabile ha inoltre il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici aziendali competenti e i funzionari delle Autorità, ai fini dell'acquisizione da parte di questi ultimi degli elementi richiesti; d) il responsabile incaricato di cui alla precedente lett. c) provvederà a stendere un'apposita informativa sull'indagine avviata dall'Autorità, che dovrà essere periodicamente aggiornato in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa ed al suo esito; tale informativa dovrà essere inviata all'OdV nonché alle altre strutture aziendali competenti in relazione alla materia trattata.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione di informazioni privilegiate"* TES si conforma ai seguenti principi di controllo specifici*:*

- il Codice Etico;

- la Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni aziendali relative a TERNA e alle società controllate;
- la Procedura per la tenuta e l'aggiornamento dei Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e potenzialmente privilegiate;
- la Procedura sull'*Internal Dealing*;
- le procedure in materia di orientamenti per l'identificazione della natura potenzialmente privilegiata e privilegiata dell'informazione aziendale e dei presupposti per l'applicazione della procedura di ritardo nella comunicazione;
- ogni altra procedura adottata da TERNA per la tenuta dei Registri;
- le procedure adottate da TERNA in materia di trattamento dei dati personali.
- chiara definizione delle condotte (a) sempre vietate, in quanto tali da integrare un illecito di abuso di mercato, e (b) di quelle sospette, in quanto suscettibili di essere interpretate come finalizzate al compimento di un illecito di abuso di mercato, in linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria;
- previsione dell'obbligo di preventiva autorizzazione delle operazioni sub (b) del responsabile della struttura competente e comunicazione all'OdV e della possibilità di effettuarle solo laddove si ravvisi un giustificato motivo (tale da escludere l'ipotesi di abuso di mercato);
- coerentemente con: (i) la normativa comunitaria e regolamentare Consob, (ii) il sistema di corporate governance, (iii) i principi del Codice Etico, (iv) la Procedura sull'*Internal Dealing*, (v) la Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni aziendali relative a TERNA e alle società controllate, (vi) la Procedura per la tenuta e l'aggiornamento dei Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e potenzialmente privilegiate; e i controlli e le procedure relative alla divulgazione dell'informativa esterna, devono essere rispettate le seguenti previsioni:
  - Mappatura dei tipi di informazioni rilevanti: al fine di assolvere tempestivamente agli obblighi di comunicazione delle Informazioni privilegiate previsti dalla normativa vigente a carico di TERNA, le strutture aziendali di TES supportano – in relazione ad attività ritenute significative per l'emittente – l'emittente nell'individuare e monitorare i tipi di informazioni rilevanti.

- Trattamento delle informazioni privilegiate: il trattamento delle informazioni privilegiate deve avvenire nel rispetto di procedure interne che devono prevedere:
  - compiti e ruoli dei soggetti responsabili della gestione delle informazioni privilegiate (i "responsabili");
  - le norme che regolano la diffusione delle medesime e le modalità che i responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro trattamento e la loro pubblicazione;
  - i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o destinate a divenire tali;
  - le misure per proteggere, conservare e aggiornare le informazioni ed evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all'interno o all'esterno del Gruppo delle stesse;
  - le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate;
  - l'istituzione di un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, gestiscono e hanno accesso alle specifiche informazioni privilegiate o destinate a divenire tali. In particolare, devono essere stabiliti i criteri di aggiornamento del registro e i vincoli all'accesso dello stesso. L'inserimento nel registro deve essere comunicato al soggetto interessato al fine di imporre l'osservanza delle procedure e dei divieti conseguenti. Ogni qualvolta sia posta in essere un'operazione cui siano connesse informazioni privilegiate, le persone coinvolte saranno iscritte nel registro e rilasceranno apposita sottoscrizione;

- previsione di specifici obblighi gestionali informativi e di divulgazione dell'informativa esterna: TES supporta l'emittente nell'adempimento tempestivo degli obblighi informativi e di divulgazione dell'informativa esterna. In particolare, la Società – in qualità di "Funzione Organizzativa Competente Informazioni Privilegiate" (o "FOCIP") – fornisce all'emittente ed alle strutture competenti ogni informazione necessaria sulle specifiche informazioni rilevanti relative ad attività significative della Società. La Società provvede, dunque, a trasmettere a TERNA e alle strutture competenti ogni dato necessario per gli

adempimenti verso il pubblico, la Consob e per la gestione dei Registri delle persone che hanno accesso alle informazioni potenzialmente privilegiate e privilegiate, conformemente a quanto prescritto dalle procedure adottate in materia a cui si rimanda integralmente;

- la gestione, il trattamento e la comunicazione al mercato delle informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da "soggetti rilevanti" deve avvenire nel rispetto della relativa procedura interna che prevede:
    - l'ambito di applicazione all'interno del Gruppo;
    - l'ambito dei soggetti interessati ("soggetti rilevanti") e delle "persone strettamente associate";
    - la tipologia delle operazioni interessate
    - la tipologia degli strumenti finanziari oggetto delle comunicazioni;
    - la tempistica delle comunicazioni da parte dei soggetti obbligati;
    - il flusso delle comunicazioni;
    - l'ambito delle operazioni esenti;
    - le modalità di diffusione delle informazioni;
    - lo schema di comunicazione che i soggetti obbligati dovranno far pervenire all'emittente.

    A tal fine, TES trasmette all'emittente ogni informazione necessaria per l'adempimento degli obblighi di legge previsti.
- Definizione di misure di tipo fisico (ad es. stampa di documenti solo previa identificazione dell'utente tramite utilizzo di badge nominativo o conservazione di documenti cartacei in luoghi ad accesso riservato) e informatico (ad es. limitazione dei diritti di accesso alle cartelle digitali in cui sono archiviati i documenti) al fine di evitare che soggetti anche interni, non autorizzati, possano entrare in possesso di documenti contenenti informazioni a loro non destinate. È assicurata la pronta informativa all'OdV nel caso in cui sia riscontrata una violazione di dette misure tale da rendere necessaria la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate.
- Controlli sull'andamento dei titoli azionari*:* vengono effettuati, nei giorni di mercato aperto, controlli *ex post* o contemporaneamente sull'andamento dei titoli azionari di TERNA volti a segnalare eventuali punti di rischio (ad es., quantitativo di azioni vendute/numero ristretto di acquirenti/ora dell'acquisto).

- Operazioni di acquisto di azioni proprie e attività di stabilizzazione: le procedure interne sulle operazioni di acquisto di azioni proprie e sulle attività di stabilizzazione devono essere effettuate nel rispetto di quanto precisato dall'art. 5 della MAR e dalla normativa di cui agli articoli 132 TUF, 73 e 144-bis Regolamento Emittenti e tendendo conto delle prassi di mercato ammesse.
- Informativa all'OdV in caso di operazioni sospette: in ogni caso di operazioni sospette, queste potranno essere realizzate a condizione che:
    - si ravvisi per esse un giustificato motivo (tale da escludere l'ipotesi di abuso di mercato);
    - le operazioni stesse siano previamente autorizzate dal responsabile della struttura competente;
    - ne sia data comunque informativa all'OdV.
- In caso di operazioni su strumenti finanziari, sono previsti i seguenti punti di controllo: (i) definizione di uno specifico iter autorizzativo per l'esecuzione delle operazioni; (ii) preventiva definizione dei parametri per la scelta degli strumenti finanziari su cui investire (es. durata dell'investimento, rating del titolo); (iii) ove necessario, avvalersi del supporto di consulenti esperti in materia, selezionati previa verifica dei relativi requisiti professionali e reputazionali in coerenza con le procedure adottate da TERNA in materia.
- Formazione: TES, con il supporto delle strutture della Capogruppo, predispone un programma di formazione-informazione periodica sui reati e gli illeciti amministrativi di market abuse e sulle relative procedure aziendali in essere.
- Derogabilità alle procedure in caso di urgenza: sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe ai principi di cui sopra, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi, è inviata immediata informazione all'OdV ed è sempre richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.
- Archiviazione della documentazione rilevante.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione dei rapporti con enti di certificazione"*, i rapporti devono essere limitati allo scambio di informazioni che si renda necessario - sulla base delle previsioni contrattuali pattuite - per l'adempimento dell'incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a lederne

l'indipendenza. La gestione delle attività ispettive e di verifica delle società di certificazione deve essere improntata ai medesimi principi procedurali previsti per l'Area a Rischio "partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A.".

## VI. Processo a rischio reato n° 4: FINANZA E M&A

### *A) Aree di rischio e attività sensibili*

In relazione al processo FINANZA E M&A sono state individuate le seguenti aree di rischio e attività sensibili:

- Compimento di operazioni straordinarie, operazioni endosocietarie o di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate:
    a) individuazione del possibile target dell'operazione straordinaria;
    b) valutazione (tramite due diligence, pareri, etc.) ed analisi delle operazioni di M&A per valutare tutti i possibili rischi (civili, amministrativi, tributari, penali, etc.);
    c) autorizzazione al compimento dell'operazione e definizione del *quantum*;
    d) valutazione legale (tramite due diligence, pareri, etc.) ed analisi delle operazioni di M&A per valutare tutti i possibili rischi (civili, amministrativi, tributari, penali, etc.);
    e) sottoscrizione dei relativi contratti;
    f) gestione e revisione dei contratti relativi all'operazione.

- Gestione della tesoreria di Gruppo:
    a) rapporti con gli istituti di credito;
    b) gestione dei flussi finanziari (incassi e pagamenti);
    c) gestione della liquidità, emissione delle garanzie, copertura dei rischi finanziari.

- Gestione dei rapporti con le compagnie assicurative (limitatamente alla definizione dei risarcimenti).

- Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni (ad es. contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati) da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego:
    a) Presentazione della richiesta/domanda di finanziamento e della documentazione a supporto anche mediante consulenti esterni;

b) Partecipazione a verifiche in sede da parte dell'Ente erogante sia in fase di realizzazione che a fine attività;
c) Utilizzo dei fondi ottenuti a mezzo del finanziamento e gestione di eventuali adeguamenti/aggiornamenti dell'attività oggetto del contratto di contributo/finanziamento agevolato.

- Partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A., facenti capo, ad esempio, ARERA, AdE, FF.OO.:
    a) gestione della visita;
    b) contatto gli esponenti della P.A.;
    c) tracciatura della documentazione/informazioni consegnate e verifica della completezza;
    d) formalizzazione delle risultanze della visita ispettiva.

- Gestione di informazioni privilegiate (direttamente o indirettamente) relative a TERNA S.p.A. e ad attività della Società ritenute significative per l'emittente TERNA S.p.A. e/o ad operatori del settore elettrico che siano emittenti quotati o società controllanti emittenti quotati: ad esempio, nuovi prodotti/servizi e mercati, dati contabili di periodo, dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, comunicazioni relative ad operazioni di fusione/scissione e a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione di asset significativi, dati quantitativi riguardanti la produzione o l'importazione di energia, attività di M&A.

- Gestione dei rapporti con enti di certificazione.

***B) Reati astrattamente rilevanti***

Con riferimento alle aree di rischio/attività sensibili indicate sopra, sono stati individuati i seguenti reati astrattamente ipotizzabili:

| Processo<br>**FINANZA E M&A**<br>Aree di rischio | **Reati contro la P.A.**<br>Artt. 24 - 25 | | **Reati societari**<br>Art. 25-ter | | **Reati tributari**<br>Art. 25-quinquiesdecies | | **Delitti di criminalità organizzata anche a carattere transnazionale**<br>Art. 24-ter | **Reati di market abuse**<br>Art. 25-sexies | **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**<br>Art. 25-octies | **Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante**<br>Art. 25-octies.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Area di rischio diretta | Area di rischio strumentale | Area di rischio diretta | Area di rischio strumentale | Area di rischio diretta | Area di rischio strumentale | | | | |
| Operazioni straordinarie | | x | x | | x | | x | | x | |
| Gestione tesoreria | | x | x | | x | | x | | x | x |
| Rapporti con assicurazioni | | x | x | | x | | x | | | |
| Visite ispettive | x | | | | x | | x | | | |
| Richiesta di finanziamenti pubblici | x | | | | | x | x | | | |
| Gestione di informazioni privilegiate | | | | | | | x | x | | |
| Gestione dei rapporti con enti di certificazione | | x | x | | | | x | | | |

Di seguito un dettaglio, per ciascuna famiglia di reato, delle singole fattispecie configurabili:

- Reati contro la P.A. (Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001):
  - Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, cod. pen.);
  - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.);
  - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.);
  - Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640-ter cod. pen.);
  - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.);
  - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.);
  - Peculato (art. 314, comma 1, cod. pen., art. 110 cod. pen.);
  - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 cod. pen., art. 110 cod. pen.);

- Abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen., art. 110 cod. pen.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis, comma 2, cod. pen.);
- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.).

- Reati societari (Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001):
  - False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
  - Fatti di lieve entità (art. 2621-bis cod. civ.);
  - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.);
  - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
  - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
  - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
  - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
  - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis cod. civ.);
  - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
  - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
  - Corruzione tra privati ed istigazione (art. 2635 c.c. e 2635-bis cod. civ.);
  - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
  - Aggiotaggio (art. 2337 cod. civ.);
  - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.);
  - Delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (Art. 55 D.Lgs. 2 marzo 2023, n.19).
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001) anche a carattere transnazionale (L. 146/2006)
- Reati di market abuse (Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001):
  - Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF).
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001):

- Ricettazione (art. 648 cod. pen.);
- Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.);
- Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.);
- Auto-riciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.).

- Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante (Art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001):
  - Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di carte di pagamento" (art. 493-ter c.p.);
  - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatico diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
  - Ogni altro delitto contro la fede pubblica, il patrimonio o che comunque offende il patrimonio ed è previsto dal Codice Penale[7].

- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001):
  - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000);
  - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
  - Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);
  - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);

[7] Si tratta, in particolare, (i) dei seguenti "Delitti contro la fede pubblica" di cui al Titolo VII del Codice Penale: art. 453 c.p. "falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto di monete falsificate"; art. 454 c.p. "alterazione di monete"; art. 455 c.p. "spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate"; art. 457 c.p. "spendita di monete falsificate ricevute in buona fede"; art. 459 c.p. "falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati"; art. 460 c.p. "contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo"; art. 461 c.p. "fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata"; art. 462 c.p. "falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di traporto"; art. 464 c.p. "uso di valori di bollo contraffatti o alterati"; art. 465 c.p. "uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto"; art. 466 c.p. "alterazione dei segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati"; (ii) dei seguenti "Delitti contro il patrimonio" di cui al Titolo XIII del Codice Penale: art. 624 c.p. "furto"; art. 624-bis c.p. "furto in abitazione e furto con strappo"; art. 626 c.p. "furti punibili a querela dell'offeso"; art. 628 c.p. "rapina"; art. 629 c.p. "estorsione"; art. 630 c.p. "sequestro di persona a scopo di estorsione"; art. 631 c.p. "usurpazione"; art. 640 c.p. "truffa"; art. 640-bis c.p. "truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"; art. 640-ter c.p. "frode informatica"; art. 644 c.p. "usura"; art. 646 c.p. "appropriazione indebita".

- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

***C) Principi di controllo specifici***

Con riferimento all'Area a Rischio *"Compimento di operazioni straordinarie, operazioni endosocietarie o di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate"* TES si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- svolgimento delle operazioni sul capitale in conformità alla normativa applicabile;
- verifica della completezza ed accuratezza delle scritture contabili e dei documenti ricevuti relativi alle operazioni straordinarie;
- verifiche relative alla svalutazione/rivalutazione delle partecipazioni;
- previsione di modalità di valutazione (tramite due diligence, pareri, etc.) e di analisi interna delle operazioni di M&A;
- svolgimento di verifiche circa le implicazioni fiscali derivanti dalle operazioni di M&A che si intendono realizzare;
- coinvolgimento sistematico dell'ufficio fiscale o di un fiscalista esterno al fine di valutare le implicazioni fiscali delle operazioni straordinarie;
- predisposizione di perizie, pareri e eventuale altra documentazione, al fine di comprovare le ragioni economiche sottostanti le operazioni;
- verifica preventiva della capienza patrimoniale che residua da una operazione, la quale deve essere tale da soddisfare l'eventuale azione di riscossione dell'Agenzia anche se non ancora in corso, qualora l'operazione in questione preveda la riduzione del capitale sociale o la fuoriuscita di assets dalla sfera societaria;
- valutazione e approvazione delle operazioni di M&A da parte del Comitato Investimenti;
- esecuzione e verifica delle registrazioni contabili relative alle varie operazioni (M&A, aumenti di capitale sociale, cessione/affitto di rami d'azienda, vendite, etc.);
- garanzia, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate, della trasparenza e del rispetto dei criteri

di correttezza sostanziale e procedurale nonché dei termini e delle modalità di approvazione previsti dalla normativa interna;

- è fatto divieto di effettuate false dichiarazioni od omettere dichiarazioni necessarie per l'ottenimento del certificato preliminare con riferimento alle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.

Con riferimento alle aree di rischio *"Gestione della Tesoreria di Gruppo"* e *"Gestione dei rapporti con le compagnie assicurative (limitatamente alla definizione dei risarcimenti)"* TES si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- garantire la pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, attraverso l'analisi dei fabbisogni e delle opportunità di investimento, curando le connesse attività di gestione dei finanziamenti in essere, nonché di reportistica destinate all'interno e all'esterno di TES e curare, inoltre, la gestione della tesoreria espletando le attività connesse alla movimentazione dei conti correnti societari, assicurandone la tempestiva riconciliazione con le risultanze contabili;
- dotarsi di procedure organizzative *ad hoc* per disciplinare le attività di gestione della tesoreria e la gestione della cassa centrale e delle casse periferiche;
- tutti i pagamenti sono autorizzati nel rispetto delle deleghe e procure rilasciate;
- tutti i pagamenti devono essere disposti tramite bonifico bancario o altra modalità che ne garantisca la tracciabilità;
- in caso di pagamento su conti esteri, devono essere previsti controlli finalizzati a verificare che: non siano effettuati pagamenti su conti c.d. "cifrati"; il conto corrente indicato dal fornitore non risieda presso uno Stato considerato "a rischio";
- selezione di intermediari assicurativi di sicura "onorabilità" a cura della struttura Acquisti e Appalti (per la massima parte in valore) in base alla normativa applicabile;
- sono previsti controlli specifici volti ad assicurare il corretto trattamento contabile e fiscale delle operazioni relative ai contratti di assicurazione con riferimento alla corrispondenza dei premi ai contratti di assicurazione stipulati;
- sono effettuate analisi delle partite aperte sui conti transitori banca disposti;
- è assicurato il pareggio dei conti transitori in banca;
- è effettuata la riconciliazione trimestrale degli estratti conto bancari;

- è disposto il blocco automatico delle fatture che rappresentano anomalie o blocco manuale per altri motivi e verifica periodica delle fatture bloccate;
- predisposizione di un file excel per tutti i pagamenti da sottoporre alla verifica e firma del Responsabile Amministrativo, contenente tutti i dati rilevanti relativi a importo, beneficiario e data;
- predisposizione di un file di riepilogo di tutti pagamenti eseguiti che viene archiviato sul *software* di Tesoreria e sull'ERP aziendale;
- è effettuata una verifica mediante estratto conto bancario che tutti i pagamenti presenti nel file generato dal sistema, siano andati a buon fine.

È fatto, inoltre, divieto di:

- disporre pagamenti o incassare denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali black list internazionali, senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati, giustificati e autorizzati.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A."* oltre a quanto espressamente previsto dalle procedure aziendali che regolano la materia, è fatto obbligo di*:*

- partecipare alle ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A. in almeno due soggetti, di cui uno competente nella materia rilevante nel caso specifico (ove possibile i funzionari pubblici sono coadiuvati anche da personale di aree diverse da quella oggetto di ispezione allo scopo di evitare commistione fra il controllore e il diretto controllato che potrebbe far maturare confidenza, familiarità e quant'altro potrebbe favorire indebite richieste);
- farsi assistere, ove necessario o opportuno, da un legale;
- gestire i rapporti con i funzionari pubblici in occasione di visite ispettive tramite gli Esponenti Aziendali dell'area coinvolta nell'ispezione o dai soggetti da questi individuati;
- esibire, a cura degli Esponenti Aziendali coinvolti nell'ispezione o dei soggetti da questi individuati per l'ispezione stessa , tutta la documentazione richiesta dai funzionari pubblici;

- verbalizzare, in ogni caso, garantire la tracciabilità delle attività espletate in occasione dell'ispezione, indagine o verifica;
- sottoscrivere, a cura degli Esponenti Aziendali coinvolti nell'ispezione o dei soggetti da questi individuati per l'ispezione stessa, i verbali relativi alle visite ispettive;
- conservare i verbali ed ogni altro atto concernenti il relativo procedimento;
- informare, tempestivamente, l'OdV in merito a eventuali rilievi e sanzioni comminate a seguito di visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte di funzionari della P.A. o delle Autorità di Vigilanza.

È inoltre fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro o altre utilità, di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione, nei confronti di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, allo scopo di far compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio o far omettere un atto d'ufficio a vantaggio della Società;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria, mediante l'occultamento di documenti ed informazioni da questi richiesti, ovvero fornendo documenti ed informazioni incompleti, non chiari o fuorvianti, o che comunque ostacolino la stessa attività di controllo;
- porre in essere qualsiasi ulteriore comportamento che sia di ostacolo all'espletamento delle funzioni dell'Amministrazione finanziaria, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

*Con riferimento all'Area a Rischio "Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni (ad es. contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati) da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego" è fatto obbligo di*:

- rendere dichiarazioni contenenti dati e informazioni veritieri;
- rilasciare, in caso di ottenimento degli stessi, apposito rendiconto;

- garantire che gli atti, le richieste e le comunicazioni formali aventi come destinatario la P.A. siano gestiti e siglati solo da soggetti preventivamente identificati ed autorizzati dalla Società;
- previsione del divieto di destinare somme ricevute a titolo di erogazioni pubbliche per scopi diversi da quelli cui sono destinati. In particolare, coloro che svolgono funzioni di controllo sugli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porvi particolare attenzione e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- assicurare che il coinvolgimento di terzi quali consulenti sia regolato da un apposito contratto e che preveda clausole contrattuali *ad hoc* volte a garantire l'impegno al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico, del Modello e delle Linee-guida Anticorruzione.

*Con riferimento all'Area a Rischio "Gestione di informazioni privilegiate"* TES si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- il Codice Etico;
- la Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni aziendali relative a TERNA e alle società controllate;
- la Procedura per la tenuta e l'aggiornamento dei Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e potenzialmente privilegiate;
- la Procedura sull'Internal Dealing;
- le procedure in materia di orientamenti per l'identificazione della natura potenzialmente privilegiata e privilegiata dell'informazione aziendale e dei presupposti per l'applicazione della procedura di ritardo nella comunicazione;
- ogni altra procedura adottata da TERNA per la tenuta dei Registri;
- le procedure adottate da TERNA in materia di trattamento dei dati personali.
- chiara definizione delle condotte (a) sempre vietate, in quanto tali da integrare un illecito di abuso di mercato, e (b) di quelle sospette, in quanto suscettibili di essere interpretate come finalizzate al compimento di un illecito di abuso di mercato, in linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria;
- previsione dell'obbligo di preventiva autorizzazione delle operazioni sub (b) del responsabile della struttura competente e comunicazione all'OdV e della possibilità di effettuarle solo laddove si ravvisi un giustificato motivo (tale da escludere l'ipotesi di abuso di mercato); coerentemente con: (i) la normativa

comunitaria e regolamentare Consob, (ii) il sistema di corporate governance, (iii) i principi del Codice Etico, (iv) la Procedura sull'Internal Dealing, (v) la Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni aziendali relative a TERNA e alle società controllate, (vi) la Procedura per la tenuta e l'aggiornamento dei Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e potenzialmente privilegiate; e i controlli e le procedure relative alla divulgazione dell'informativa esterna, devono essere rispettate le seguenti previsioni:

- Mappatura dei tipi di informazioni rilevanti: al fine di assolvere tempestivamente agli obblighi di comunicazione delle Informazioni privilegiate previsti dalla normativa vigente a carico di TERNA, le strutture aziendali di TES supportano – in relazione ad attività ritenute significative per l'emittente – l'emittente nell'individuare e monitorare i tipi di informazioni rilevanti.
- Trattamento delle informazioni privilegiate: il trattamento delle informazioni privilegiate deve avvenire nel rispetto di procedure interne che devono prevedere:
  - compiti e ruoli dei soggetti responsabili della gestione delle informazioni privilegiate (i "responsabili");
  - le norme che regolano la diffusione delle medesime e le modalità che i responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro trattamento e la loro pubblicazione;
  - i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o destinate a divenire tali;
  - le misure per proteggere, conservare e aggiornare le informazioni ed evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all'interno o all'esterno del Gruppo delle stesse;
  - le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate;
  - l'istituzione di un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, gestiscono e hanno accesso alle specifiche informazioni privilegiate o destinate a divenire tali. In particolare, devono essere stabiliti i criteri di

aggiornamento del registro e i vincoli all'accesso dello stesso. L'inserimento nel registro deve essere comunicato al soggetto interessato al fine di imporre l'osservanza delle procedure e dei divieti conseguenti. Ogni qualvolta sia posta in essere un'operazione cui siano connesse informazioni privilegiate, le persone coinvolte saranno iscritte nel registro e rilasceranno apposita sottoscrizione;

- previsione di specifici obblighi gestionali informativi e di divulgazione dell'informativa esterna: TES supporta l'emittente nell'adempimento tempestivo degli obblighi informativi e di divulgazione dell'informativa esterna. In particolare, la Società – in qualità di "Funzione Organizzativa Competente Informazioni Privilegiate" (o "FOCIP") – fornisce all'emittente ed alle strutture competenti ogni informazione necessaria sulle specifiche informazioni rilevanti relative ad attività significative della Società. La Società provvede, dunque, a trasmettere a TERNA e alle strutture competenti ogni dato necessario per gli adempimenti verso il pubblico, la Consob e per la gestione dei Registri delle persone che hanno accesso alle informazioni potenzialmente privilegiate e privilegiate, conformemente a quanto prescritto dalle procedure adottate in materia a cui si rimanda integralmente;
- la gestione, il trattamento e la comunicazione al mercato delle informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da "soggetti rilevanti" deve avvenire nel rispetto della relativa procedura interna che prevede:
    - l'ambito di applicazione all'interno del Gruppo;
    - l'ambito dei soggetti interessati ("soggetti rilevanti") e delle "persone strettamente associate";
    - la tipologia delle operazioni interessate
    - la tipologia degli strumenti finanziari oggetto delle comunicazioni;
    - la tempistica delle comunicazioni da parte dei soggetti obbligati;
    - il flusso delle comunicazioni;
    - l'ambito delle operazioni esenti;
    - le modalità di diffusione delle informazioni;
    - lo schema di comunicazione che i soggetti obbligati dovranno far pervenire all'emittente.

A tal fine, TES trasmette all'emittente ogni informazione necessaria per l'adempimento degli obblighi di legge previsti.

- Definizione di misure di tipo fisico (ad es. stampa di documenti solo previa identificazione dell'utente tramite utilizzo di badge nominativo o conservazione di documenti cartacei in luoghi ad accesso riservato) e informatico (ad es. limitazione dei diritti di accesso alle cartelle digitali in cui sono archiviati i documenti) al fine di evitare che soggetti anche interni, non autorizzati, possano entrare in possesso di documenti contenenti informazioni a loro non destinate. È assicurata la pronta informativa all'OdV nel caso in cui sia riscontrata una violazione di dette misure tale da rendere necessaria la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate.
- Controlli sull'andamento dei titoli azionari*:* vengono effettuati, nei giorni di mercato aperto, controlli *ex post* o contemporaneamente sull'andamento dei titoli azionari di TERNA volti a segnalare eventuali punti di rischio (ad es., quantitativo di azioni vendute/numero ristretto di acquirenti/ora dell'acquisto).
- Operazioni di acquisto di azioni proprie e attività di stabilizzazione: le procedure interne sulle operazioni di acquisto di azioni proprie e sulle attività di stabilizzazione devono essere effettuate nel rispetto di quanto precisato dall'art. 5 della MAR e dalla normativa di cui agli articoli 132 TUF, 73 e 144-bis Regolamento Emittenti e tendendo conto delle prassi di mercato ammesse.
- In caso di operazioni su strumenti finanziari, sono previsti i seguenti punti di controllo: (i) definizione di uno specifico iter autorizzativo per l'esecuzione delle operazioni; (ii) preventiva definizione dei parametri per la scelta degli strumenti finanziari su cui investire (es. durata dell'investimento, rating del titolo); (iii) ove necessario, avvalersi del supporto di consulenti esperti in materia, selezionati previa verifica dei relativi requisiti professionali e reputazionali in coerenza con le procedure adottate da TERNA in materia.

-
- Informativa all'OdV in caso di operazioni sospette: in ogni caso di operazioni sospette, queste potranno essere realizzate a condizione che:
    - si ravvisi per esse un giustificato motivo (tale da escludere l'ipotesi di abuso di mercato);
    - le operazioni stesse siano previamente autorizzate dal responsabile della struttura competente;
    - ne sia data comunque informativa all'OdV.

- Formazione: TES, con il supporto delle strutture della Capogruppo, predispone un programma di formazione-informazione periodica sui reati e gli illeciti amministrativi di market abuse e sulle relative procedure aziendali in essere.
- Derogabilità alle procedure in caso di urgenza: sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe ai principi di cui sopra, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi, è inviata immediata informazione all'OdV ed è sempre richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.
- Archiviazione della documentazione rilevante.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione dei rapporti con enti di certificazione"*, i rapporti devono essere limitati allo scambio di informazioni che si renda necessario - sulla base delle previsioni contrattuali pattuite - per l'adempimento dell'incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a lederne l'indipendenza. La gestione delle attività ispettive e di verifica delle società di certificazione deve essere improntata ai medesimi principi procedurali previsti per l'Area a Rischio "partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A.".

## VII. Processo a rischio reato n° 5: INFORMATION & COMMUNICATIONS TECHNOLOGY ("ICT")

### *A) Aree di rischio e attività sensibili*

In relazione al processo INFORMATION & COMMUNICATIONS TECHNOLOGY sono state individuate le seguenti aree di rischio e attività sensibili:

- Gestione dei sistemi informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la sicurezza informatica, fisica e logica:
    a) Gestione dell'attività di manutenzione dei sistemi esistenti e gestione dell'attività di elaborazione dei dati;
    b) Gestione della sicurezza informatica sia a livello fisico che a livello logico;
    c) Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
    d) Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio;
    e) Gestione e protezione della postazione di lavoro;
    f) Gestione degli accessi da e verso l'esterno;
    g) Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (ad es., usb, cd);
    h) Gestione e utilizzo dei software aziendali e delle relative licenze;
    i) Gestione dei computer aziendali e interventi sui programmi da parte dei Dipendenti/Collaboratori Esterni alla Società che lavorano nell'interesse della stessa.

- Gestione dei flussi informativi da e verso la P.A.

- Partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A., facenti capo, ad esempio, ACN, GdF, ARERA, AdE, FF.OO.:
    a) Gestione della visita;
    b) Contatto gli esponenti della P.A.;
    c) Tracciatura della documentazione/informazioni consegnate.

- Gestione di informazioni privilegiate relative a TERNA (direttamente o indirettamente) e ad attività della Società ritenute significative per l'emittente TERNA e/o ad operatori del settore elettrico che siano emittenti quotati o società controllanti emittenti quotati: ad esempio, nuovi prodotti/servizi e mercati, dati contabili di periodo, dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, comunicazioni relative ad operazioni di fusione/scissione e a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione di asset significativi, dati quantitativi riguardanti la produzione o l'importazione di energia, attività di M&A.

- Gestione dei rapporti con enti di certificazione.

***B) Reati astrattamente rilevanti***

Con riferimento alle aree di rischio/attività sensibili indicate sopra, sono stati individuati i seguenti reati astrattamente ipotizzabili:

| Processo ICT<br><br>Aree di rischio: | Reati contro la P.A.<br>Artt. 24 e 25 | | Reati societari<br>Art. 25-ter | | Reati tributari<br>Art. 25-quinquiesdecies | | Delitti informatici e trattamento illecito di dati<br>Art. 24-bis | Delitti in materia di violazione del diritto d'autore<br>Art. 25-novies | Delitti di criminalità organizzata anche a carattere transnazionale<br>Art. 24-ter | Reati di Market Abuse<br>Art. 25-sexies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Area di rischio diretta | Area di rischio strumentale | Area di rischio diretta | Area di rischio strumentale | Area di rischio diretta | Area di rischio strumentale | | | | |
| Gestione sistemi informativi, sicurezza informatica, fisica e logica | | x | | x | | x | x | x | x | |
| Gestione flussi informativi con la P.A. | | x | | | | | x | | x | |
| Gestione visite ispettive | x | | | | | x | | | x | |
| Gestione di informazioni privilegiate | | | | | | | | | x | x |
| Gestione dei rapporti con enti di certificazione | | x | x | | | | | | x | |

Di seguito un dettaglio, per ciascuna famiglia di reato, delle singole fattispecie configurabili:

- Reati contro la P.A. (Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001):
  - Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, cod. pen.);
  - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.);
  - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.);
  - Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640-ter cod. pen.);
  - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.);
  - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.);
  - Abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen., art. 110 cod. pen.);
- Reati societari (Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001):

- Corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ. e 2635-bis cod. civ.);

- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter D.Lgs. 231/2001) anche a carattere transnazionale (L. 146/2006);
- Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante (Art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001):
  - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatico diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
  - Frode informatica (art. 640-ter, comma 2, c.p.).
- Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001):
  - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000).
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001):
  - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.);
  - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. pen.);
  - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. pen.);
  - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. pen.);
  - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. pen.);
  - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater cod. pen.);
  - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. pen.);
  - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. pen.);

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. pen.);
- Documenti informatici (art. 491-bis cod. pen.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui all'art. 1, comma 11, D.L. 105/2019.

- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001):
  - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, primo comma, lettera a-bis, L. 633/1941);
  - Reati di cui all'art. 171, commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, terzo comma, L. 633/1941);
  - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis, primo comma, L. 633/1941);
  - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis, secondo comma, L. 633/1941).
- Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001):
  - Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF).

***C) Principi di controllo specifici***

Con riferimento alle aree di rischio *"Gestione dei sistemi informativi aziendali", "Gestione dei flussi informativi da e verso la P.A." e* TES si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- Politiche e Procedure dell'*Information Security Framework*;
- Procedure sull'approvvigionamento dei servizi IT;
- Procedure sull'assegnazione e la gestione delle risorse informatiche e di comunicazione aziendale;
- Procedure sulla Sicurezza della navigazione in internet e della posta elettronica;
- Procedure sull'uso dei social media da parte del personale del Gruppo TERNA;
- Procedure relative alla disciplina privacy applicabile nel Gruppo TERNA;
- implementazione dei vari presidi relativi alla sicurezza informatica in merito a:
    - gestione del profilo utente e limitazione dell'accesso al sistema contabile;
    - gestione e protezione delle reti;
    - gestione della sicurezza fisica e logica;
    - sviluppo, manutenzione e test del piano di continuità IT;
- limitazioni di accesso al sistema contabile al solo personale autorizzato appartenente alla funzione Amministrazione;
- adozione di diversi livelli di abilitazioni/autorizzazioni, definiti sulla base delle mansioni svolte;
- tracciabilità tramite log delle attività svolte degli utenti nel sistema contabili SAP;
- esecuzione di back-up periodici, al fine di ridurre il rischio di perdita dei dati.

È, inoltre, fatto divieto di:

- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di TES al fine di alterare e/o cancellare dati o informazioni;
- alterare/manomettere/danneggiare il funzionamento di sistemi informatici o telematici al fine di procurare un vantaggio o un interesse per la Società;
- intervenire illegalmente con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi informatici, al solo fine di procurare un vantaggio o un interesse per la Società.

- connettere ai sistemi informatici di TES, personal computer, periferiche e altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
- acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware – se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali – che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);
- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate da TES;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a TES e alle altre Società del Gruppo le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui – ovvero nella disponibilità di altri Dipendenti o terzi – nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- accedere abusivamente al sito internet della Società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettervi dati o contenuti multimediali (immagini, infografica, video, ecc.) in

violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili;
- comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne a TERNA, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- lo Spamming come pure ogni azione di risposta al medesimo;
- inviare attraverso un sistema informatico aziendale informazioni o dati falsificati o, in qualunque modo, alterati.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A."*, oltre a quanto espressamente previsto dalle procedure aziendali che regolano la materia, è fatto obbligo di*:*

- partecipare alle ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A. in almeno due soggetti, di cui uno competente nella materia rilevante nel caso specifico (ove possibile i funzionari pubblici sono coadiuvati anche da personale di aree diverse da quella oggetto di ispezione allo scopo di evitare commistione fra il controllore e il diretto controllato che potrebbe far maturare confidenza, familiarità e quant'altro potrebbe favorire indebite richieste);
- farsi assistere, ove necessario o opportuno, da un legale;
- gestire i rapporti con i funzionari pubblici in occasione di visite ispettive tramite gli Esponenti Aziendali dell'area coinvolta nell'ispezione o dai soggetti da questi individuati;
- esibire, a cura degli Esponenti Aziendali coinvolti nell'ispezione o dei soggetti da questi individuati per l'ispezione stessa, tutta la documentazione richiesta dai funzionari pubblici;
- verbalizzare, in ogni caso, garantire la tracciabilità delle attività espletate in occasione dell'ispezione, indagine o verifica;
- sottoscrivere, a cura degli Esponenti Aziendali coinvolti nell'ispezione o dei soggetti da questi individuati per l'ispezione stessa, i verbali relativi alle visite ispettive;
- conservare i verbali ed ogni altro atto concernenti il relativo procedimento;

- informare, tempestivamente, l'OdV in merito a eventuali rilievi e sanzioni comminate a seguito di visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte di funzionari della P.A. o delle Autorità di Vigilanza.

È inoltre fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro o altre utilità, di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione, nei confronti di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, allo scopo di far compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio o far omettere un atto d'ufficio a vantaggio della Società;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, mediante l'occultamento di documenti ed informazioni da questi richiesti, ovvero fornendo documenti ed informazioni incompleti, non chiari o fuorvianti, o che comunque ostacolino la stessa attività di controllo;
- porre in essere qualsiasi ulteriore comportamento che sia di ostacolo all'espletamento delle funzioni dell'Amministrazione finanziaria, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione di informazioni privilegiate"* TES si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- il Codice Etico;
- la Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni aziendali relative a TERNA e alle società controllate;
- la Procedura per la tenuta e l'aggiornamento dei Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e potenzialmente privilegiate;
- la Procedura sull'*Internal Dealing*;
- le procedure in materia di orientamenti per l'identificazione della natura potenzialmente privilegiata e privilegiata dell'informazione aziendale e dei presupposti per l'applicazione della procedura di ritardo nella comunicazione;
- ogni altra procedura adottata da TERNA per la tenuta dei Registri;
- le procedure adottate da TERNA in materia di trattamento dei dati personali.

- chiara definizione delle condotte (a) sempre vietate, in quanto tali da integrare un illecito di abuso di mercato, e (b) di quelle sospette, in quanto suscettibili di essere interpretate come finalizzate al compimento di un illecito di abuso di mercato, in linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria;
- previsione dell'obbligo di preventiva autorizzazione delle operazioni sub (b) del responsabile della struttura competente e comunicazione all'OdV e della possibilità di effettuarle solo laddove si ravvisi un giustificato motivo (tale da escludere l'ipotesi di abuso di mercato);
- coerentemente con: (i) la normativa comunitaria e regolamentare Consob, (ii) il sistema di corporate governance, (iii) i principi del Codice Etico, (iv) la Procedura sull'*Internal Dealing*, (v) la Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni aziendali relative a TERNA e alle società controllate, (vi) la Procedura per la tenuta e l'aggiornamento dei Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e potenzialmente privilegiate; e i controlli e le procedure relative alla divulgazione dell'informativa esterna, devono essere rispettate le seguenti previsioni:
  - Mappatura dei tipi di informazioni rilevanti: al fine di assolvere tempestivamente agli obblighi di comunicazione delle Informazioni privilegiate previsti dalla normativa vigente a carico di TERNA, le strutture aziendali di TES supportano – in relazione ad attività ritenute significative per l'emittente – l'emittente nell'individuare e monitorare i tipi di informazioni rilevanti.
  - Trattamento delle informazioni privilegiate: il trattamento delle informazioni privilegiate deve avvenire nel rispetto di procedure interne che devono prevedere:
    - compiti e ruoli dei soggetti responsabili della gestione delle informazioni privilegiate (i "responsabili");
    - le norme che regolano la diffusione delle medesime e le modalità che i responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro trattamento e la loro pubblicazione;
    - i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o destinate a divenire tali;

- le misure per proteggere, conservare e aggiornare le informazioni ed evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all'interno o all'esterno del Gruppo delle stesse;
- le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate;
- l'istituzione di un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, gestiscono e hanno accesso alle specifiche informazioni privilegiate o destinate a divenire tali. In particolare, devono essere stabiliti i criteri di aggiornamento del registro e i vincoli all'accesso dello stesso. L'inserimento nel registro deve essere comunicato al soggetto interessato al fine di imporre l'osservanza delle procedure e dei divieti conseguenti. Ogni qualvolta sia posta in essere un'operazione cui siano connesse informazioni privilegiate, le persone coinvolte saranno iscritte nel registro e rilasceranno apposita sottoscrizione;

- previsione di specifici obblighi gestionali informativi e di divulgazione dell'informativa esterna: TES supporta l'emittente nell'adempimento tempestivo degli obblighi informativi e di divulgazione dell'informativa esterna. In particolare, la Società – in qualità di "Funzione Organizzativa Competente Informazioni Privilegiate" (o "FOCIP") – fornisce all'emittente ed alle strutture competenti ogni informazione necessaria sulle specifiche informazioni rilevanti relative ad attività significative della Società. La Società provvede, dunque, a trasmettere a TERNA e alle strutture competenti ogni dato necessario per gli adempimenti verso il pubblico, la Consob e per la gestione dei Registri delle persone che hanno accesso alle informazioni potenzialmente privilegiate e privilegiate, conformemente a quanto prescritto dalle procedure adottate in materia a cui si rimanda integralmente;
- la gestione, il trattamento e la comunicazione al mercato delle informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da "soggetti rilevanti" deve avvenire nel rispetto della relativa procedura interna che prevede:
    - l'ambito di applicazione all'interno del Gruppo;
    - l'ambito dei soggetti interessati ("soggetti rilevanti") e delle "persone strettamente associate";

- la tipologia delle operazioni interessate
- la tipologia degli strumenti finanziari oggetto delle comunicazioni;
- la tempistica delle comunicazioni da parte dei soggetti obbligati;
- il flusso delle comunicazioni;
- l'ambito delle operazioni esenti;
- le modalità di diffusione delle informazioni;
- lo schema di comunicazione che i soggetti obbligati dovranno far pervenire all'emittente.

A tal fine, TES trasmette all'emittente ogni informazione necessaria per l'adempimento degli obblighi di legge previsti;

- Definizione di misure di tipo fisico (ad es. stampa di documenti solo previa identificazione dell'utente tramite utilizzo di badge nominativo o conservazione di documenti cartacei in luoghi ad accesso riservato) e informatico (ad es. limitazione dei diritti di accesso alle cartelle digitali in cui sono archiviati i documenti) al fine di evitare che soggetti anche interni, non autorizzati, possano entrare in possesso di documenti contenenti informazioni a loro non destinate. È assicurata la pronta informativa all'OdV nel caso in cui sia riscontrata una violazione di dette misure tale da rendere necessaria la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate.
- Controlli sull'andamento dei titoli azionari*:* vengono effettuati, nei giorni di mercato aperto, controlli *ex post* o contemporaneamente sull'andamento dei titoli azionari di TERNA volti a segnalare eventuali punti di rischio (ad es., quantitativo di azioni vendute/numero ristretto di acquirenti/ora dell'acquisto).
- Operazioni di acquisto di azioni proprie e attività di stabilizzazione: le procedure interne sulle operazioni di acquisto di azioni proprie e sulle attività di stabilizzazione devono essere effettuate nel rispetto di quanto precisato dall'art. 5 della MAR e dalla normativa di cui agli articoli 132 TUF, 73 e 144-bis Regolamento Emittenti e tendendo conto delle prassi di mercato ammesse.
- In caso di operazioni su strumenti finanziari, sono previsti i seguenti punti di controllo: (i) definizione di uno specifico iter autorizzativo per l'esecuzione delle operazioni; (ii) preventiva definizione dei parametri per la scelta degli strumenti finanziari su cui investire (es. durata dell'investimento, rating del titolo); (iii) ove necessario, avvalersi del supporto di consulenti esperti in

materia, selezionati previa verifica dei relativi requisiti professionali e reputazionali in coerenza con le procedure adottate da TERNA in materia.

- Informativa all'OdV in caso di operazioni sospette: in ogni caso di operazioni sospette, queste potranno essere realizzate a condizione che:
  - si ravvisi per esse un giustificato motivo (tale da escludere l'ipotesi di abuso di mercato);
  - le operazioni stesse siano previamente autorizzate dal responsabile della struttura competente;
  - ne sia data comunque informativa all'OdV.
- Formazione: TES, con il supporto delle strutture della Capogruppo, predispone un programma di formazione-informazione periodica sui reati e gli illeciti amministrativi di market abuse e sulle relative procedure aziendali in essere.
- Derogabilità alle procedure in caso di urgenza: sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe ai principi di cui sopra, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi, è inviata immediata informazione all'OdV ed è sempre richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.
- Archiviazione della documentazione rilevante.

*Con riferimento all'Area a Rischio "Gestione dei rapporti con enti di certificazione",* i rapporti devono essere limitati allo scambio di informazioni che si renda necessario - sulla base delle previsioni contrattuali pattuite - per l'adempimento dell'incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a lederne l'indipendenza. La gestione delle attività ispettive e di verifica delle società di certificazione deve essere improntata ai medesimi principi procedurali previsti per l'Area a Rischio "partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A.".

## VIII. Processo a rischio reato n° 6: ACQUISTI E APPALTI

### *A) Aree di rischio e attività sensibili*

In relazione al processo ACQUISTI E APPALTI sono state individuate le seguenti aree di rischio e attività sensibili:

- Gestione delle procedure per l'acquisto di beni e servizi:
  a) Definizione del piano degli approvvigionamenti;
  b) Formulazione delle richieste di acquisto;
  c) Definizione delle specifiche tecniche e della procedura da indire;
  d) Indizione della procedura;
  e) Definizione dei criteri di aggiudicazione e di valutazione;
  f) Composizione della commissione di gara;
  g) Esame delle offerte;
  h) Negoziazione e aggiudicazione;
  i) Gestione ed esecuzione del contratto;
  j) Gestione di eventuali contestazioni.

- Affidamento di incarichi professionali e di consulenze:
  a) Selezione del professionista e del consulente esterno;
  b) Contrattazione e predisposizione e dell'incarico;
  c) Definizione dei compensi;
  d) Gestione dei rapporti con il professionista e con il consulente esterno nell'esecuzione del contratto.

- Gestione del processo di valutazione e monitoraggio dei fornitori, dei professionisti e dei consulenti:
  a) Gestione del sistema di qualificazione e di valutazione;
  b) Definizione e verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità, di ordine generale, tecnico, economico-finanziario, professionale e reputazionale;
  c) Gestione del processo di monitoraggio periodico.

- Gestione di informazioni privilegiate relative a TERNA (direttamente o indirettamente) e ad attività della Società ritenute significative per

l'emittente TERNA e/o ad operatori del settore elettrico che siano emittenti quotati o società controllanti emittenti quotati: ad esempio, nuovi prodotti/servizi e mercati, dati contabili di periodo, dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, comunicazioni relative ad operazioni di fusione/scissione e a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione di asset significativi, dati quantitativi riguardanti la produzione o l'importazione di energia, attività di M&A.

- Gestione dei rapporti con enti di certificazione.

### *B) Reati astrattamente rilevanti*

Con riferimento alle aree di rischio/attività sensibili indicate sopra, sono stati individuati i seguenti reati astrattamente ipotizzabili:

| Processo **ACQUISTI E APPALTI** Aree di rischio: | **Reati contro la P.A. Artt. 24 e 25** | | **Reati di corruzione tra privati Art. 25-ter** | | **Reati tributari Art. 25-quinquiesdecies** | | **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio Art. 25-octies** | **Delitti di criminalità organizzata anche a carattere transnazionale Art. 24-ter** | **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico Art. 25-quater** | **Delitti contro la personalità individuale e in violazione del TU sull'immigrazione Artt. 25-quinquies e 25-duodecies** | **Reati di contrabbando Art. 25-sexiesdecies** | **Reati di market abuse Art. 25-sexiesdecies** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Area di rischio diretta | Area di rischio strumentale | Area di rischio diretta | Area di rischio strumentale | Area di rischio diretta | Area di rischio strumentale | | | | | | |
| Procedure per l'acquisto di beni e servizi | | x | x | | | x | x | x | x | x | x | |
| Affidamento di incarichi professionali e di consulenze | | x | x | | | x | x | x | x | | | |
| Valutazione e monitoraggio fornitori, professionisti e consulenti | | x | x | | x | | | x | x | x | | |
| Gestione di informazioni privilegiate | | | | | | | | x | | | | x |
| Gestione dei rapporti con enti di certificazione | | x | x | | | | | x | | | | |

Di seguito un dettaglio, per ciascuna famiglia di reato, delle singole fattispecie configurabili:

- Area strumentale con riferimento ai Reati contro la P.A. (Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001);

- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001):
    - Ricettazione (art. 648 cod. pen.);
    - Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.);
    - Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.);
    - Auto-riciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.).
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001) anche a carattere transnazionale (L. 146/2006)
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater D.Lgs. 231/2001);
- Reati Tributari (Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001):
    - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
    - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
    - Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000).
- Reati di corruzione tra privati (Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001):
    - Corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ. e 2635-bis cod. civ.)
- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001):
    - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.);
    - Tratta di persone (art. 601 cod. pen.);
    - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis cod. pen.).
- Lavoro irregolare (Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001).
- Reati di Market Abuse (Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001):
    - Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF).
- Reati di contrabbando di cui al D.P.R. n. 43/1973 con riferimento all'acquisto di eventuali beni extra UE.

***C) Principi di controllo specifici***

Con riferimento all'Area a Rischio

*Con riferimento all'area di rischio "Gestione delle procedure di acquisto di beni e servizi"* TES si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- tutti i rapporti con i fornitori devono essere improntati ai principi della trasparenza e dell'integrità e devono prevedere prestazioni e compensi in linea con le prassi di mercato, accertando che non vi siano aspetti che possano favorire la commissione di reati in Italia o all'estero;
- gli ordini/contratti devono contenere clausole standard, al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001, del Modello 231, del Codice Etico e del Codice di comportamento di contrasto alla corruzione, la cui violazione può comportare la risoluzione del contratto;
- predisposizione di procedure organizzative volte a disciplinare ruoli, responsabilità, controlli e modalità operative per l'esecuzione delle seguenti attività:
    - approvvigionamenti;
    - acquisti aventi natura di urgenza ed occasionalità effettuati attraverso i fondi spesa;
    - valutazione dei fornitori;
    - gestione amministrativa e contrattuale;
    - qualifica dei fornitori;
- effettuazione di una fase preliminare di pianificazione dei fabbisogni di approvvigionamento e di verifica della disponibilità di budget;
- verifica della correttezza ed esattezza dei dati anagrafici dei fornitori oggetto di controllo anche mediante l'adozione di un processo strutturato di creazione/modifica dei dati anagrafici del fornitore e di verifica del contratto e dell'ordine in SAP;
- individuazione delle modalità di selezione dei fornitori, in linea con le previsioni del Codice degli Appalti, cui TES si adegua;

- verifica dei documenti che accertano la regolare esecuzione delle prestazioni del fornitore e che la stessa sia rispondente all'importo pattuito e riportato in fattura, e conseguente gestione di eventuali difformità riscontrate;
- controllo della descrizione analitica dell'oggetto della prestazione, e verifica della corretta registrazione contabile;
- svolgimento di verifiche periodiche sul processo di approvvigionamento e sugli acquisti eseguiti tramite procedure di selezione semplificate;
- mantenere evidenza dei controlli effettuati, antecedenti alla disposizione del pagamento, circa la prestazione ricevuta, al fine di verificare l'aderenza della stessa al contratto;
- rispetto degli iter autorizzativi previsti in base al tipo di prestazione e all'importo, così come prescritto dalle procedure;
- adeguate modalità di conservazione e archiviazione della documentazione prodotta;

È, inoltre, fatto obbligo di:

- agire nel rispetto di quanto previsto dal "Regolamento TERNA per gli acquisti";
- agire nel rispetto di quanto previsto dalle procedure in materia di appalti non strumentali;
- rispettare le prescrizioni di cui al "Codice dei contratti pubblici" per l'affidamento di attività riconducibili al settore elettrico e oggetto di concessione;
- garantire la trasparenza nell'individuazione del criterio di aggiudicazione e, quindi, nella scelta dell'aggiudicatario;
- prevedere, nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, criteri di valutazione pertinenti
  alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto (criteri oggettivi);
- effettuare, nel caso di adozione del criterio del prezzo più basso, una verifica di congruità del livello economico prima dell'aggiudicazione all'operatore che abbia offerto il prezzo più basso;
- non introdurre requisiti di natura soggettiva quali criteri per la valutazione delle offerte, salvo che questi non incidano in modo diretto sull'esecuzione dell'appalto;

- acquisire dall'operatore economico la documentazione necessaria in ragione della procedura di gara utilizzata.

È fatto, altresì, obbligo di:

- formalizzare e autorizzare le richieste d'acquisto;
- verificare l'esistenza di conflitti d'interessi;
- verificare e registrare l'effettiva ricezione del bene/erogazione del servizio;
- garantire la tracciabilità/l'evidenza dell'effettiva erogazione dei servizi;
- verificare la corrispondenza tra ordine – merce/servizio ricevuto – fattura;
- assicurare che le fatture ricevute dalla Società relative all'acquisto di beni e/o servizi siano pagate esclusivamente a fronte di idonea evidenza della effettiva ricezione della merce o dell'avvenuta prestazione del servizio;
- verificare la corrispondenza tra fattura – pagamento.

È fatto divieto di:

- approvare fatture passive a fronte di prestazioni inesistenti in tutto o in parte;
- emettere richieste di acquisto che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza di TES e che non siano autorizzate in base alle deleghe conferite;
- tenere un comportamento non corretto e trasparente in tutte le attività finalizzate alla gestione dell'anagrafica dei fornitori, anche stranieri;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati, giustificati e autorizzati.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Affidamento di incarichi professionali e di consulenze"* è fatto obbligo di:

- verificare – prima che venga instaurato il relativo rapporto – l'attendibilità commerciale, reputazionale e professionale dei consulenti;
- affidare incarichi e consulenze sulla base delle procedure aziendali all'uopo predisposte;

- formalizzare e rispettare gli iter autorizzativi previsti in base al tipo di prestazione e all'importo, così come prescritto dalle procedure (ad es., Richieste di affidamento di incarichi professionali e di consulenze);
- dare atto dei criteri adottati per l'affidamento prima di avviare il processo di selezione;
- garantire la rotazione tra i professionisti scelti per le singole tipologie;
- redigere gli incarichi e le consulenze in forma scritta, con l'indicazione del compenso pattuito;
- prevedere una clausola in cui gli stessi, nello svolgimento delle attività, si impegnino a non effettuare liberalità che superino il modico valore e che possano essere interpretate come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione delle attività medesime;
- adempiere agli obblighi di reporting previsti dalle procedure;
- effettuare un confronto tra più offerte e motivare la scelta sulla base di criteri oggettivi e requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- verificare l'esistenza di conflitti d'interessi;
- verificare e registrare l'effettiva erogazione della consulenza;
- verificare la corrispondenza tra contratto – servizio erogato (ad es., ore di consulenza/milestone di progetto) – fattura;
- assicurare che le fatture passive sono pagate esclusivamente a fronte di idonea evidenza dell'avvenuta prestazione del servizio;
- verificare la corrispondenza tra fattura – pagamento;
- verificare *ex post* che la prestazione sia stata erogata effettivamente ed in modo rispondente all'importo pattuito.

Con riferimento all'Area a Rischio "Gestione del processo di valutazione e monitoraggio dei fornitori, dei professionisti e dei consulenti" TES si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- rispetto dell'istruzione operativa "Monitoraggio Imprese Qualificate;
- verifica – prima che venga instaurato il relativo rapporto – sull'attendibilità commerciale, reputazionale e professionale;

- attività di monitoraggio delle imprese qualificate volta a verificare, nell'arco dei tre anni di validità dalla qualificazione, il mantenimento dei requisiti riconosciuti alle imprese in sede di qualificazione.

*Con riferimento all'Area a Rischio "Gestione di informazioni privilegiate"* TES si conforma ai seguenti principi di controllo specifici*:*

- il Codice Etico;
- la Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni aziendali relative a TERNA e alle società controllate;
- la Procedura per la tenuta e l'aggiornamento dei Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e potenzialmente privilegiate;
- la Procedura sull'*Internal Dealing*;
- le procedure in materia di orientamenti per l'identificazione della natura potenzialmente privilegiata e privilegiata dell'informazione aziendale e dei presupposti per l'applicazione della procedura di ritardo nella comunicazione;
- ogni altra procedura adottata da TERNA per la tenuta dei Registri;
- le procedure adottate da TERNA in materia di trattamento dei dati personali.
- chiara definizione delle condotte (a) sempre vietate, in quanto tali da integrare un illecito di abuso di mercato, e (b) di quelle sospette, in quanto suscettibili di essere interpretate come finalizzate al compimento di un illecito di abuso di mercato, in linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria;
- previsione dell'obbligo di preventiva autorizzazione delle operazioni sub (b) del responsabile della struttura competente e comunicazione all'OdV e della possibilità di effettuarle solo laddove si ravvisi un giustificato motivo (tale da escludere l'ipotesi di abuso di mercato);
- coerentemente con: (i) la normativa comunitaria e regolamentare Consob, (ii) il sistema di corporate governance, (iii) i principi del Codice Etico, (iv) la Procedura sull'*Internal Dealing*, (v) la Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni aziendali relative a TERNA e alle società controllate, (vi) la Procedura per la tenuta e l'aggiornamento dei Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e potenzialmente privilegiate; e i controlli e le procedure relative alla divulgazione dell'informativa esterna, devono essere rispettate le seguenti previsioni:

- Mappatura dei tipi di informazioni rilevanti: al fine di assolvere tempestivamente agli obblighi di comunicazione delle Informazioni privilegiate previsti dalla normativa vigente a carico di TERNA, le strutture aziendali di TES supportano – in relazione ad attività ritenute significative per l'emittente – l'emittente nell'individuare e monitorare i tipi di informazioni rilevanti.
- Trattamento delle informazioni privilegiate: il trattamento delle informazioni privilegiate deve avvenire nel rispetto di procedure interne che devono prevedere:
  - compiti e ruoli dei soggetti responsabili della gestione delle informazioni privilegiate (i "responsabili");
  - le norme che regolano la diffusione delle medesime e le modalità che i responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro trattamento e la loro pubblicazione;
  - i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o destinate a divenire tali;
  - le misure per proteggere, conservare e aggiornare le informazioni ed evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all'interno o all'esterno del Gruppo delle stesse;
  - le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate;
  - l'istituzione di un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, gestiscono e hanno accesso alle specifiche informazioni privilegiate o destinate a divenire tali. In particolare, devono essere stabiliti i criteri di aggiornamento del registro e i vincoli all'accesso dello stesso. L'inserimento nel registro deve essere comunicato al soggetto interessato al fine di imporre l'osservanza delle procedure e dei divieti conseguenti. Ogni qualvolta sia posta in essere un'operazione cui siano connesse informazioni privilegiate, le persone coinvolte saranno iscritte nel registro e rilasceranno apposita sottoscrizione;

- previsione di specifici obblighi gestionali informativi e di divulgazione dell'informativa esterna: TES supporta l'emittente nell'adempimento

tempestivo degli obblighi informativi e di divulgazione dell'informativa esterna. In particolare, la Società – in qualità di "Funzione Organizzativa Competente Informazioni Privilegiate" (o "FOCIP") – fornisce all'emittente ed alle strutture competenti ogni informazione necessaria sulle specifiche informazioni rilevanti relative ad attività significative della Società. La Società provvede, dunque, a trasmettere a TERNA e alle strutture competenti ogni dato necessario per gli adempimenti verso il pubblico, la Consob e per la gestione dei Registri delle persone che hanno accesso alle informazioni potenzialmente privilegiate e privilegiate, conformemente a quanto prescritto dalle procedure adottate in materia a cui si rimanda integralmente;

- la gestione, il trattamento e la comunicazione al mercato delle informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da "soggetti rilevanti" deve avvenire nel rispetto della relativa procedura interna che prevede:
    - l'ambito di applicazione all'interno del Gruppo;
    - l'ambito dei soggetti interessati ("soggetti rilevanti") e delle "persone strettamente associate";
    - la tipologia delle operazioni interessate
    - la tipologia degli strumenti finanziari oggetto delle comunicazioni;
    - la tempistica delle comunicazioni da parte dei soggetti obbligati;
    - il flusso delle comunicazioni;
    - l'ambito delle operazioni esenti;
    - le modalità di diffusione delle informazioni;
    - lo schema di comunicazione che i soggetti obbligati dovranno far pervenire all'emittente.

A tal fine, TES trasmette all'emittente ogni informazione necessaria per l'adempimento degli obblighi di legge previsti.

- Definizione di misure di tipo fisico (ad es. stampa di documenti solo previa identificazione dell'utente tramite utilizzo di badge nominativo o conservazione di documenti cartacei in luoghi ad accesso riservato) e informatico (ad es. limitazione dei diritti di accesso alle cartelle digitali in cui sono archiviati i documenti) al fine di evitare che soggetti anche interni, non autorizzati, possano entrare in possesso di documenti contenenti informazioni a loro non destinate. È assicurata la pronta informativa all'OdV nel caso in cui sia

riscontrata una violazione di dette misure tale da rendere necessaria la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate.

- Controlli sull'andamento dei titoli azionari*:* vengono effettuati, nei giorni di mercato aperto, controlli *ex post* o contemporaneamente sull'andamento dei titoli azionari di TERNA volti a segnalare eventuali punti di rischio (ad es., quantitativo di azioni vendute/numero ristretto di acquirenti/ora dell'acquisto).
- Operazioni di acquisto di azioni proprie e attività di stabilizzazione: le procedure interne sulle operazioni di acquisto di azioni proprie e sulle attività di stabilizzazione devono essere effettuate nel rispetto di quanto precisato dall'art. 5 della MAR e dalla normativa di cui agli articoli 132 TUF, 73 e 144-bis Regolamento Emittenti e tendendo conto delle prassi di mercato ammesse.
- In caso di operazioni su strumenti finanziari, sono previsti i seguenti punti di controllo: (i) definizione di uno specifico iter autorizzativo per l'esecuzione delle operazioni; (ii) preventiva definizione dei parametri per la scelta degli strumenti finanziari su cui investire (es. durata dell'investimento, rating del titolo); (iii) ove necessario, avvalersi del supporto di consulenti esperti in materia, selezionati previa verifica dei relativi requisiti professionali e reputazionali in coerenza con le procedure adottate da TERNA in materia.
- Informativa all'OdV in caso di operazioni sospette: in ogni caso di operazioni sospette, queste potranno essere realizzate a condizione che:
    - si ravvisi per esse un giustificato motivo (tale da escludere l'ipotesi di abuso di mercato);
    - le operazioni stesse siano previamente autorizzate dal responsabile della struttura competente;
    - ne sia data comunque informativa all'OdV.
- Formazione: TES, con il supporto delle strutture della Capogruppo, predispone un programma di formazione-informazione periodica sui reati e gli illeciti amministrativi di market abuse e sulle relative procedure aziendali in essere.
- Derogabilità alle procedure in caso di urgenza: sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe ai principi di cui sopra, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi, è inviata immediata informazione all'OdV ed è sempre richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

- Archiviazione della documentazione rilevante.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione dei rapporti con enti di certificazione"*, i rapporti devono essere limitati allo scambio di informazioni che si renda necessario - sulla base delle previsioni contrattuali pattuite - per l'adempimento dell'incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a lederne l'indipendenza. La gestione delle attività ispettive e di verifica delle società di certificazione deve essere improntata ai medesimi principi procedurali previsti per l'Area a Rischio "partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A.".

## IX. Processo a rischio reato n° 7: COMMERCIALE (COMPRESA LA GESTIONE DELLE COMMESSE)

### *A) Aree di rischio e attività sensibili*

In relazione al processo COMMERCIALE (COMPRESA LA GESTIONE DELLE COMMESSE) sono state individuate le seguenti aree di rischio e attività sensibili:

- Partecipazione a gare d'appalto indette in ambito nazionale per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di partnership, di asset (complessi aziendali, partecipazioni, ecc.) o altre operazioni similari per lo sviluppo di attività di soluzioni in ambito energy e connettività:
    a) Contatto tra i rappresentanti della Società e l'ente al fine di ottenere chiarimenti o specificazioni in ordine alla gara indetta ed alla tipologia di beni/servizi di cui l'ente necessita;
    b) Valutazione dell'opportunità di partecipare alla procedura indetta;
    c) Predisposizione della documentazione tecnica ed economica e successivo invio della stessa per la partecipazione alla procedura;
    d) Aggiudicazione della procedura: predisposizione della documentazione amministrativa richiesta ed invio all'ente;
    e) Stipula ed espletamento della commessa;
    f) Stipula di eventuali rinnovi/proroghe e/o revisione degli accordi conclusi con l'ente;
    g) Verifica delle coincidenze degli accrediti ricevuti;
    h) Attività di collaudo;
    i) Gestione dei rapporti con controparti/agenti/intermediari e valutazione sull'attendibilità commerciale, reputazionale e professionale della controparte;
    j) Rapporti con eventuali subappaltatori;
    k) Archiviazione della relativa documentazione.

- Rapporti con partner a livello nazionale e internazionale:
    a) Selezione e verifica dei potenziali partner commerciali;
    b) Gestione dei rapporti con partner commerciali;
    c) Gestione e revisione della contrattualizzazione del rapporto;

d) Esecuzione/ricezione dei servizi/delle operazioni svolte con partner;
e) Gestione dei flussi finanziari, pagamenti e compensi.

- Relazioni con controparti, diverse da partner, con cui TES ha rapporti – anche per il tramite di altra società del Gruppo – per lo sviluppo dell'attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica o per l'identificazione di opportunità di sviluppo del business anche in materia di efficientamento energetico:
    a) Selezione e verifica in merito all'attendibilità commerciale, reputazionale e professionale delle controparti;
    b) Gestione dei rapporti commerciali;
    c) Gestione e revisione della contrattualizzazione del rapporto;
    d) Esecuzione/ricezione dei servizi/delle operazioni svolte con le controparti;
    e) Gestione dei flussi finanziari, pagamenti e compensi.

- Attività di investimento e accordi di joint venture o altre forme di partnership con controparti italiane e straniere:
    a) Analisi dell'asset oggetto del processo di investimento;
    b) Analisi della congruità economica degli investimenti effettuati in joint venture;
    c) Gestione dei conflitti di interesse;
    d) Selezione e verifica dei potenziali partner commerciali;
    e) Gestione dei rapporti con partner commerciali;
    f) Gestione e revisione della contrattualizzazione del rapporto;
    g) Gestione dei flussi finanziari, pagamenti e compensi.

- Gestione dei rapporti con soggetti che svolgono attività di intermediazione nei confronti di esponenti della P.A.:
    a) Selezione e verifica in merito all'attendibilità commerciale, reputazionale e professionale delle controparti;
    b) Gestione dei rapporti commerciali;
    c) Gestione e revisione della contrattualizzazione del rapporto;

d) Esecuzione/ricezione dei servizi/delle operazioni svolte con le controparti;
e) Gestione dei flussi finanziari, pagamenti e compensi.

- Operazioni finanziarie o commerciali che coinvolgano TERNA e/o altre Società del Gruppo concluse con persone fisiche e giuridiche residenti (o con società controllate direttamente o indirettamente da queste) nei Paesi a rischio individuati nelle cd. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche indicate nelle cd. "Liste Nominative" collegate al terrorismo internazionale rinvenibili nel sito internet della Banca d'Italia ed indicati, altresì, dall'Organismo internazionale Financial Action Task Force (FATF-GAFI) che coordina la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo:
    a) Selezione e verifica in merito all'attendibilità commerciale, reputazionale e professionale delle controparti;
    b) Gestione dei rapporti commerciali;
    c) Gestione e revisione della contrattualizzazione del rapporto;
    d) Esecuzione/ricezione dei servizi/delle operazioni svolte con le controparti;
    e) Gestione dei flussi finanziari, pagamenti e compensi.

- Gestione di informazioni privilegiate (direttamente o indirettamente) relative a TERNA e ad attività della Società ritenute significative per l'emittente TERNA e/o ad operatori del settore elettrico che siano emittenti quotati o società controllanti emittenti quotati: ad esempio, nuovi prodotti/servizi e mercati, dati contabili di periodo, dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, comunicazioni relative ad operazioni di fusione/scissione e a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione di asset significativi, dati quantitativi riguardanti la produzione o l'importazione di energia, attività di M&A.

- Gestione dei rapporti con enti di certificazione.

***B) Reati astrattamente rilevanti***

| Processo COMMERCIALE<br><br>Aree di rischio: | Reati contro la PA<br><br>Artt. 24 e 25 | | Reati di corruzione tra privati<br><br>Art. 25 ter | | Reati Tributari<br><br>Art. 25-quinquiesdecies | | Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio<br><br>Art. 25-octies | Delitti di criminalità organizzata anche a carattere transnazionale<br><br>Art. 24-ter | Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico<br><br>Art. 25-quater | Delitti contro la personalità individuale, l'eguaglianza e in violazione del TU sull'immigrazione<br><br>Artt. 25-quinquies e 25-duodecies | Reati di market Abuse<br><br>Art. 25-sexiesdecies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Area di rischio diretta | Area di rischio strumentale | Area di rischio diretta | Area di rischio strumentale | Area di rischio diretta | Area di rischio strumentale | | | | | |
| Partecipazione a gare d'appalto | x | | x | | | x | | x | x | | |
| Rapporti con partner | x | | x | | | x | x | x | x | x | |
| Relazioni con controparti per nuove opportunità di sviluppo in materia di efficientamento energetico | x | | x | | | x | x | x | x | x | |
| Attività di investimento | | x | x | | x | | x | x | x | | |
| Rapporti con intermediari nei confronti della P.A. | | x | x | | | x | x | x | x | | |
| Rapporti finanziari o commerciali nei Paesi / con Soggetti indicati nelle Liste collegate al terrorismo internazionale | | x | x | | | x | x | x | x | x | |
| Gestione di informazioni privilegiate | | | | | | | | x | | | x |
| Gestione dei rapporti con enti di certificazione | | x | x | | | | | x | | | |

Di seguito un dettaglio, per ciascuna famiglia di reato, delle singole fattispecie configurabili:

- Reati contro la P.A. (Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001):
  - Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, cod. pen.);
  - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.);
  - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.);
  - Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640-ter cod. pen.);
  - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.);
  - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.);
  - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.);
  - Abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen., art. 110 cod. pen.);

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis, comma 2, cod. pen.);
- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.).

- Reati di corruzione tra privati (Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001):
  - Corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ. e 2635-bis cod. civ.).
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001) anche a carattere transnazionale (L. 146/2006)
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001):
  - Ricettazione (art. 648 cod. pen.);
  - Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.);
  - Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.);
  - Auto-riciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.).
- Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001):
  - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altre operazioni per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 231/2001);
  - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 231/2001);
  - Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 231/2001).
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater D.Lgs. 231/2001);
- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001):
  - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.);
  - Tratta di persone (art. 601 cod. pen.);
  - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis cod. pen.).

- Lavoro irregolare (Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001).
- Reati di Market Abuse (Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001):
    - Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF).

***C) Principi di controllo specifici***

*Con riferimento all'area di rischio "Partecipazione a procedure per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di partnership, di asset (complessi aziendali, partecipazioni, ecc.) o altre operazioni similari per lo sviluppo di attività di soluzioni in ambito energy e connettività" è fatto divieto di:*

- effettuare elargizioni in denaro di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione nei confronti di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio;
- presentare documentazione che contenga dati, informazioni non veritiere e/o ometta dati, informazioni, al fine di far ottenere alla Società l'aggiudicazione della gara;
- affidare lavori, servizi e forniture e disporre i relativi pagamenti senza rispettare i requisiti di forma e tracciabilità richiesti dalle normative vigenti in materia di contratti pubblici e di tracciabilità dei flussi finanziari, ove applicabili;

È fatto obbligo di:

- assicurare che siano sempre verificabili i rapporti di esecuzione con il soggetto pubblico attraverso adeguata e completa documentazione idonea anche a definire ogni obbligo/diritto delle parti;
- verificare che la documentazione e le comunicazioni formali (che hanno come destinatari la PA) prodotte nel corso di svolgimento della procedura di gara siano gestiti e siglati solo dai soggetti preventivamente identificati ed autorizzati dalla società;
- garantire la tracciabilità delle fasi di formazione delle decisioni e i livelli autorizzativi in modo da essere sempre ricostruibili attraverso gli atti e la documentazione interna.

La Società si conforma, inoltre, ai seguenti principi di controllo specifici:

- verifica delle coincidenze degli accrediti ricevuti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- coinvolgimento dell'ufficio fiscale/fiscalista esterno per ottenere indicazioni su casistiche particolari al fine di garantire coerenza tra la movimentazione finanziaria in entrata e i relativi effettivi contabili e fiscali che ne derivano;
- archiviazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito del processo;
- predisposizione di un processo strutturato per il riesame, verifica e approvazione dell'offerta tecnica ed economica di una gara d'appalto;
- registrazione della conclusione lavori con l'elenco delle prestazioni e la data di esecuzione;
- tutte le partnership sono definite attraverso rapporti contrattuali e firmati sulla base del sistema di poteri e deleghe in vigore in azienda;
- archiviazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito del processo.

*Con riferimento all'Area a Rischio "Rapporti con partner a livello nazionale e internazionale"* TES si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- rispetto delle procedure adottate da TERNA in tema di gestione dei rapporti con i partner;
- tutti i rapporti con i partner devono essere improntati ai principi della trasparenza e dell'integrità e devono prevedere prestazioni e compensi in linea con le prassi di mercato, accertando che non vi siano aspetti che possano favorire la commissione di reati in Italia o all'estero;
- puntuale identificazione dei soggetti qualificabili come partner;
- predisposizione di procedure che descrivano le fasi principali del processo, gli attori coinvolti e i relativi ambiti di intervento e di responsabilità;
- attivarsi nel caso di percezione e/o segnalazione negative circa l'onorabilità dei soggetti terzi con i quali si interagisce;
- adozione di adeguate modalità di archiviazione della documentazione prodotta nelle varie fasi del processo;
- svolgimento di verifiche relative all'effettiva esecuzione/ricezione delle operazioni svolte con partner;
- svolgimento di verifiche sulla conformità delle operazioni eseguite rispetto agli accordi contrattuali;

- previsione di verifiche volte ad accertare la coerenza tra le fatture ricevute o emesse e le operazioni con i partner effettivamente svolte, nonché la correttezza degli importi e dell'imposta sul valore aggiunto.

È fatto inoltre divieto di:

- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati, giustificati e autorizzati;
- tenere un comportamento non corretto e trasparente in tutte le attività finalizzate alla gestione dell'anagrafica dei partner nazionali ed internazionali.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Relazioni con controparti, diverse da partner, con cui TES ha rapporti – anche per il tramite di altra società del Gruppo – per lo sviluppo in Italia o all'estero dell'attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica o per l'identificazione di opportunità di sviluppo del business anche in materia di efficientamento energetico"* e *"Gestione dei rapporti con soggetti che svolgono attività di intermediazione nei confronti di esponenti della PA"* la Società si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- tutti i rapporti con le controparti devono essere improntati ai principi della trasparenza e dell'integrità e devono prevedere prestazioni e compensi in linea con le prassi di mercato, accertando che non vi siano aspetti che possano favorire la commissione di reati in Italia o all'estero;
- puntuale identificazione degli attori coinvolti nel processo in esame e, in particolare, delle controparti;
- verifica – prima che venga instaurato il relativo rapporto – sull'attendibilità commerciale, reputazionale e professionale della controparte;
- adozione di procedure aziendali che regolamentino in maniera specifica le seguenti attività correlate con agenti / intermediari commerciali:
    - definizione del fabbisogno di servizio;
    - individuazione e criteri di scelta del promotore commerciale/consulente;
    - percentuali massime delle provvigioni;
    - contrattualizzazione;
    - controllo e valutazione della prestazione;

- il pagamento delle fatture deve essere preceduto da un'attività di verifica relativa a: (i) accertamento dell'avvenuta prestazione; (ii) coerenza della fattura con quanto definito nel contratto e con l'importo in esso riportato e rilascio del benestare al pagamento delle fatture; iii) sulla corrispondenza tra i destinatari della fattura e le controparti contrattuali;
- verifica delle coincidenze degli accrediti ricevuti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- coinvolgimento dell'ufficio fiscale/fiscalista esterno per ottenere indicazioni su casistiche particolari al fine di garantire coerenza tra la movimentazione finanziaria in entrata e i relativi effettivi contabili e fiscali che ne derivano;
- archiviazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito del processo;
- registrazione della conclusione lavori con l'elenco delle prestazioni e la data di esecuzione;
- predisposizione di perizie, pareri e eventuale altra documentazione, al fine di comprovare le ragioni economiche sottostanti le operazioni;
- verifica preventiva della capienza patrimoniale che residua da una operazione, la quale deve essere tale da soddisfare l'eventuale azione di riscossione dell'Agenzia anche se non ancora in corso, qualora l'operazione in questione preveda la riduzione del capitale sociale o la fuoriuscita di assets dalla sfera societaria.

È fatto inoltre divieto di:

- effettuare prestazioni in favore di controparti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con gli stessi, nonché rispetto a quanto effettivamente svolto;
- affidare lavori, servizi e forniture e disporre i relativi pagamenti senza rispettare i requisiti di forma e tracciabilità richiesti dalle normative vigenti in materia di contratti pubblici e di tracciabilità dei flussi finanziari, ove applicabili;
- riconoscere compensi in favore di agenti e/o intermediari commerciali che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, alle prassi vigenti in ambito locale ed ai prezzi di mercato, nonché rispetto alla prestazione effettivamente svolta;

- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati, giustificati e autorizzati;
- effettuare pagamenti nei confronti di controparti in paesi differenti da quelli dove la controparte abbia sede legale o abbia svolto attività operative ovvero in favore di soggetti diversi da quelli che hanno reso la prestazione.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Attività di investimento e accordi di joint venture o altre forme di partnership* con controparti italiane e straniere" gli Esponenti aziendali si impegnano al rispetto dei principi di professionalità, trasparenza e correttezza, attraverso:

- un'accurata analisi dell'asset oggetto del processo di investimento, svolgendo idonee attività di due diligence le cui risultanze trovino adeguato riscontro nelle previsioni contrattuali;
- l'individuazione e il monitoraggio di eventuali conflitti di interesse;
- il coinvolgimento di più strutture all'interno del processo di contrattazione e successiva stipulazione degli accordi.

La Società si conforma inoltre ai seguenti principi di controllo specifici:

- tutti i rapporti con le controparti/agenti/intermediari devono essere improntati ai principi della trasparenza e dell'integrità e devono prevedere prestazioni e compensi in linea con le prassi di mercato, accertando che non vi siano aspetti che possano favorire la commissione di reati in Italia o all'estero;
- puntuale identificazione degli attori coinvolti nel processo in esame e, in particolare, delle controparti;
- verifica – prima che venga instaurato il relativo rapporto – sull'attendibilità commerciale, reputazionale e professionale della controparte;
- il pagamento delle fatture deve essere preceduto da un'attività di verifica relativa a: (i) accertamento dell'avvenuta prestazione; (ii) coerenza della fattura con quanto definito nel contratto e con l'importo in esso riportato e rilascio del benestare al pagamento delle fatture; iii) sulla corrispondenza tra i destinatari della fattura e le controparti contrattuali;

- verifica delle coincidenze degli accrediti ricevuti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- coinvolgimento dell'ufficio fiscale/fiscalista esterno per: i) ottenere indicazioni su casistiche particolari al fine di garantire coerenza tra la movimentazione finanziaria in entrata e i relativi effettivi contabili e fiscali che ne derivano; ii) valutare le implicazioni fiscali delle operazioni straordinarie.
- archiviazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito del processo;
- predisposizione di un processo strutturato per il riesame, verifica e approvazione dell'offerta tecnica ed economica di una gara d'appalto;
- registrazione della conclusione lavori con l'elenco delle prestazioni e la data di esecuzione;
- predisposizione di perizie, pareri e eventuale altra documentazione, al fine di comprovare le ragioni economiche sottostanti le operazioni;
- verifica preventiva della capienza patrimoniale che residua da una operazione, la quale deve essere tale da soddisfare l'eventuale azione di riscossione dell'Agenzia anche se non ancora in corso, qualora l'operazione in questione preveda la riduzione del capitale sociale o la fuoriuscita di assets dalla sfera societaria;
- tutte le partnership sono definite attraverso rapporti contrattuali e firmati sulla base del sistema di poteri e deleghe in vigore in azienda.

È fatto inoltre divieto di:

- effettuare/ricevere prestazioni in favore di controparti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con gli stessi, nonché rispetto a quanto effettivamente svolto;
- affidare lavori, servizi e forniture e disporre i relativi pagamenti senza rispettare i requisiti di forma e tracciabilità richiesti dalle normative vigenti in materia di contratti pubblici e di tracciabilità dei flussi finanziari, ove applicabili;
- riconoscere compensi in favore di agenti e/o intermediari commerciali che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, alle prassi vigenti in ambito locale ed ai prezzi di mercato, nonché rispetto alla prestazione effettivamente svolta;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati, giustificati e autorizzati;

- effettuare pagamenti nei confronti di controparti in paesi differenti da quelli dove la controparte abbia sede legale o abbia svolto attività operative ovvero in favore di soggetti diversi da quelli che hanno reso la prestazione.

Con riferimento all'Area a *Rischio "Operazioni finanziarie o commerciali che coinvolgano TERNA e/o altre Società del Gruppo concluse con persone fisiche e giuridiche residenti (o con società controllate direttamente o indirettamente da queste) nei Paesi a rischio individuati nelle cd. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche indicate nelle cd. "Liste Nominative" collegate al terrorismo internazionale rinvenibili nel sito internet della Banca d'Italia ed indicati, altresì, dall'Organismo internazionale Financial Action Task Force (FATF-GAFI) che coordina la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo"*
TES si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- rispetto della Trade Compliance Policy;
- rispetto delle procedure adottate dal Gruppo in ambito Export Controls;
- rispetto delle procedure adottate da TERNA in tema di qualificazione e scelta dei fornitori tra cui, a titolo esemplificativo:
    a) Regolamento TERNA per la qualificazione delle imprese;
    b) Monitoraggio delle imprese qualificate;
    c) Regolamento TERNA per gli acquisti;
    d) Trasparenza nel processo di approvvigionamento;
    e) procedure in tema di valutazione delle controparti;
- qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma;
- le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti (ad es., presenza nelle Liste; referenze personali; etc.);
- nel caso in cui TES coinvolga nelle proprie operazioni soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle Liste o i quali siano notoriamente controllati da soggetti contenuti nelle Liste medesime, rispettare quanto disciplinato dalla Trade Compliance Policy e dalle procedure aziendali in ambito Export Controls. L'OdV dovrà essere informato dalla struttura Compliance di eventuali operazioni a rischio;

- nel caso in cui nell'ambito della Società vengano proposte delle operazioni anomale, l'OdV deve essere tempestivamente informato;
- nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta apposita dichiarazione, secondo lo schema previsto dalle procedure aziendali e/o dalle indicazioni dell'OdV, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge. Qualora nella negoziazione di un contratto una controparte si rifiuti di sottoscrivere le clausole contrattuali proposte da TES oppure proponga a sua volta clausole non accettabili deve essere immediatamente coinvolta la struttura Affari Legali e Societari che, laddove la criticità dovesse perdurare, informerà tempestivamente l'Organismo di Vigilanza;
- nel caso in cui la Società, per l'espletamento dell'attività suddetta, si avvalga di agenti per la promozione o la rappresentanza per la conclusione dei contratti, è fatto obbligo di adottare particolari cautele per accertare l'affidabilità professionale e reputazionale di tali soggetti. In particolare, è necessario procedere con il Sanity Check e prevedere clausole contrattuali *ad hoc* contenenti l'impegno al rispetto delle procedure adottate dalla Società in tema di Trade Compliance ed Export Controls nonché dei principi contenuti nel Codice Etico e del Modello 231; i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti e collaboratori esterni devono essere completi e aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del loro profilo.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione di informazioni privilegiate"* dovranno essere rispettate le seguenti procedure e punti di controllo specifici:

- il Codice Etico;
- la Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni aziendali relative a TERNA S.p.A. e alle società controllate;
- la Procedura per la tenuta e l'aggiornamento dei Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e potenzialmente privilegiate;
- la Procedura sull'*Internal Dealing*;

- le procedure in materia di orientamenti per l'identificazione della natura potenzialmente privilegiata e privilegiata dell'informazione aziendale e dei presupposti per l'applicazione della procedura di ritardo nella comunicazione;
- ogni altra procedura adottata da TERNA per la tenuta dei Registri;
- le procedure adottate da TERNA in materia di trattamento dei dati personali;
- chiara definizione delle condotte (a) sempre vietate, in quanto tali da integrare un illecito di abuso di mercato, e (b) di quelle sospette, in quanto suscettibili di essere interpretate come finalizzate al compimento di un illecito di abuso di mercato, in linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria;
- previsione dell'obbligo di preventiva autorizzazione delle operazioni sub (b) del responsabile della struttura competente e comunicazione all'OdV e della possibilità di effettuarle solo laddove si ravvisi un giustificato motivo (tale da escludere l'ipotesi di abuso di mercato);
- coerentemente con: (i) la normativa comunitaria e regolamentare Consob, (ii) il sistema di corporate governance, (iii) i principi del Codice Etico, (iv) la Procedura sull'*Internal Dealing*, (v) la Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni aziendali relative a TERNA S.p.A. e alle società controllate, (vi) la Procedura per la tenuta e l'aggiornamento dei Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e potenzialmente privilegiate; e i controlli e le procedure relative alla divulgazione dell'informativa esterna, devono essere rispettate le seguenti previsioni:
    - Mappatura dei tipi di informazioni rilevanti: al fine di assolvere tempestivamente agli obblighi di comunicazione delle Informazioni privilegiate previsti dalla normativa vigente a carico di TERNA S.p.A., le strutture aziendali di TES supportano – in relazione ad attività ritenute significative per l'emittente – l'emittente nell'individuare e monitorare i tipi di informazioni rilevanti.
    - Trattamento delle informazioni privilegiate: il trattamento delle informazioni privilegiate deve avvenire nel rispetto di procedure interne che devono prevedere:
        - compiti e ruoli dei soggetti responsabili della gestione delle informazioni privilegiate (i "responsabili");

- le norme che regolano la diffusione delle medesime e le modalità che i responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro trattamento e la loro pubblicazione;
- i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o destinate a divenire tali;
- le misure per proteggere, conservare e aggiornare le informazioni ed evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all'interno o all'esterno del Gruppo delle stesse;
- le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate;
- l'istituzione di un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, gestiscono e hanno accesso alle specifiche informazioni privilegiate o destinate a divenire tali. In particolare, devono essere stabiliti i criteri di aggiornamento del registro e i vincoli all'accesso dello stesso. L'inserimento nel registro deve essere comunicato al soggetto interessato al fine di imporre l'osservanza delle procedure e dei divieti conseguenti. Ogni qualvolta sia posta in essere un'operazione cui siano connesse informazioni privilegiate, le persone coinvolte saranno iscritte nel registro e rilasceranno apposita sottoscrizione;

- previsione di specifici obblighi gestionali informativi e di divulgazione dell'informativa esterna: TES supporta l'emittente nell'adempimento tempestivo degli obblighi informativi e di divulgazione dell'informativa esterna. In particolare, la Società – in qualità di "Funzione Organizzativa Competente Informazioni Privilegiate" (o "FOCIP") – fornisce all'emittente ed alle strutture competenti ogni informazione necessaria sulle specifiche informazioni rilevanti relative ad attività significative della Società. La Società provvede, dunque, a trasmettere a TERNA S.p.A. e alle strutture competenti ogni dato necessario per gli adempimenti verso il pubblico, la Consob e per la gestione dei Registri delle persone che hanno accesso alle informazioni potenzialmente privilegiate

e privilegiate, conformemente a quanto prescritto dalle procedure adottate in materia a cui si rimanda integralmente;

- la gestione, il trattamento e la comunicazione al mercato delle informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da "soggetti rilevanti" deve avvenire nel rispetto della relativa procedura interna che prevede:
    - l'ambito di applicazione all'interno del Gruppo;
    - l'ambito dei soggetti interessati ("soggetti rilevanti") e delle "persone strettamente associate";
    - la tipologia delle operazioni interessate;
    - la tipologia degli strumenti finanziari oggetto delle comunicazioni;
    - la tempistica delle comunicazioni da parte dei soggetti obbligati;
    - il flusso delle comunicazioni;
    - l'ambito delle operazioni esenti;
    - le modalità di diffusione delle informazioni;
    - lo schema di comunicazione che i soggetti obbligati dovranno far pervenire all'emittente.

  A tal fine, TES trasmette all'emittente ogni informazione necessaria per l'adempimento degli obblighi di legge previsti.
- Definizione di misure di tipo fisico (ad es. stampa di documenti solo previa identificazione dell'utente tramite utilizzo di badge nominativo o conservazione di documenti cartacei in luoghi ad accesso riservato) e informatico (ad es. limitazione dei diritti di accesso alle cartelle digitali in cui sono archiviati i documenti) Definizione di misure di tipo fisico e informatico al fine di evitare che soggetti anche interni, non autorizzati, possano entrare in possesso di documenti contenenti informazioni a loro non destinate. È assicurata la pronta informativa all'OdV nel caso in cui sia riscontrata una violazione di dette misure tale da rendere necessaria la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate.
- Controlli sull'andamento dei titoli azionari*:* vengono effettuati, nei giorni di mercato aperto, controlli *ex post* o contemporaneamente sull'andamento dei titoli azionari della Capogruppo volti a segnalare eventuali punti di rischio (ad es., quantitativo di azioni vendute/numero ristretto di acquirenti/ora dell'acquisto).

- Operazioni di acquisto di azioni proprie e attività di stabilizzazione: le procedure interne sulle operazioni di acquisto di azioni proprie e sulle attività di stabilizzazione devono essere effettuate nel rispetto di quanto precisato dall'art. 5 della MAR e dalla normativa di cui agli articoli 132 TUF, 73 e 144-bis Regolamento Emittenti e tendendo conto delle prassi di mercato ammesse.
- In caso di operazioni su strumenti finanziari, sono previsti i seguenti punti di controllo: (i) definizione di uno specifico iter autorizzativo per l'esecuzione delle operazioni; (ii) preventiva definizione dei parametri per la scelta degli strumenti finanziari su cui investire (es. durata dell'investimento, rating del titolo); (iii) ove necessario, avvalersi del supporto di consulenti esperti in materia, selezionati previa verifica dei relativi requisiti professionali e reputazionali in coerenza con le procedure adottate da TERNA in materia.
- Informativa all'OdV in caso di operazioni sospette: in ogni caso di operazioni sospette, queste potranno essere realizzate a condizione che:
    - si ravvisi per esse un giustificato motivo (tale da escludere l'ipotesi di abuso di mercato);
    - le operazioni stesse siano previamente autorizzate dal responsabile della struttura competente;
    - ne sia data comunque informativa all'OdV.
- Formazione: TES con il supporto delle strutture della Capogruppo garantisce un'adeguata formazione sui reati e gli illeciti amministrativi di market abuse e sulle relative procedure aziendali in essere.
- Derogabilità alle procedure in caso di urgenza: sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe ai principi di cui sopra, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi, è inviata immediata informazione all'OdV ed è sempre richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.
- Archiviazione della documentazione rilevante.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione dei rapporti con enti di certificazione"*, i rapporti devono essere limitati allo scambio di informazioni che si renda necessario - sulla base delle previsioni contrattuali pattuite - per l'adempimento dell'incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a lederne

l'indipendenza. La gestione delle attività ispettive e di verifica delle società di certificazione deve essere improntata ai medesimi principi procedurali previsti per l'Area a Rischio "*Partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A.*".

## X. Processo a rischio reato n° 8: REALIZZAZIONE IMPIANTI E ASSET MANAGEMENT

In relazione al processo REALIZZAZIONE IMPIANTI E ASSET MANAGEMENT sono state individuate le seguenti aree di rischio e attività sensibili:

- Attività di realizzazione, sviluppo e rinnovo degli impianti per attività connesse allo sviluppo di soluzioni in ambito energy e connettività, nonché di apparecchiature funzionali alle predette attività ed ogni altra attività riferita al cantiere:
    a) Gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
    b) Gestione operativa dei cantieri, con specifico riferimento al controllo degli accessi;
    c) Gestione degli adempimenti in materia ambientale e paesaggistica (possibili impatti sulla biodiversità, sull'aria, sull'acqua, sul suolo, sul sottosuolo, sull'ecosistema, sulla flora e sulla fauna gestione dei rifiuti, ecc.);
    d) Gestione degli adempimenti in materia archeologica.

- Monitoraggio, messa in sicurezza e manutenzione degli impianti con personale TES o con presenza di manodopera esterna anche con la sovrapposizione di interventi di una o più ditte appaltatrici:
    a) Gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
    b) Gestione operativa dei cantieri, con specifico riferimento al controllo degli accessi;
    c) Gestione degli adempimenti in materia ambientale e paesaggistica (possibili impatti sulla biodiversità, sull'aria, sull'acqua, sul suolo, sul sottosuolo, sull'ecosistema, sulla flora e sulla fauna gestione dei rifiuti, ecc.);
    d) Gestione degli adempimenti in materia archeologica.

- Rapporti con enti pubblici nel corso delle attività di realizzazione/manutenzione e partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A., facenti capo, ad esempio, a ASL, ARPA, ARERA, AdE, FF.OO:
    a) Gestione della visita;
    b) Contatto gli esponenti della P.A.;
    c) Tracciatura della documentazione/informazioni consegnate e verifica della completezza;
    d) Formalizzazione delle risultanze della visita ispettiva/incontro.

- Gestione di informazioni privilegiate (direttamente o indirettamente) relative a TERNA S.p.A. e ad attività della Società ritenute significative per l'emittente TERNA S.p.A. e/o ad operatori del settore elettrico che siano emittenti quotati o società controllanti emittenti quotati: ad esempio, nuovi prodotti/servizi e mercati, dati contabili di periodo, dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, comunicazioni relative ad operazioni di fusione/scissione e a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione di asset significativi, dati quantitativi riguardanti la produzione o l'importazione di energia, attività di M&A.

- Gestione dei rapporti con enti di certificazione.

***B) Reati astrattamente rilevanti***

Con riferimento alle aree di rischio/attività sensibili indicate sopra, sono stati individuati i seguenti reati astrattamente ipotizzabili:

| Processo<br><br>**REALIZZAZIONE IMPIANTI ED ASSET MANAGEMENT**<br><br>Aree di rischio | **Reati contro la P.A.**<br>Artt. 24 - 25 | | **Reati di corruzione tra privati**<br>Art. 25-ter | | **Delitti di criminalità organizzata anche a carattere transnazionale**<br>Art. 24-ter | **Omicidio e lesioni colpose**<br>Art. 25-septies | **Delitti contro la personalità individuale e in violazione del TU immigrazione**<br>Art. 25-quinquies e duodecies | **Reati di market abuse**<br>Art. 25-sexies | **Reati ambientali**<br>Art. 25-undecies | **Reati contro il patrimonio culturale**<br>Art. 25-septiesdecies e 25 duodevicies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Area di rischio diretta | Area di rischio strumentale | Area di rischio diretta | Area di rischio strumentale | | | | | | |
| **Attività di realizzazione, sviluppo e rinnovo degli impianti per attività connesse allo sviluppo di soluzioni in ambito energy e connettività, nonché di apparecchiature funzionali alle predette attività ed ogni altra attività riferita al cantiere** | x | | | | x | x | x | | x | x |
| **Monitoraggio, messa in sicurezza e manutenzione degli impianti con personale TES o con presenza di manodopera esterna anche con la sovrapposizione di interventi di una o più ditte appaltatrici** | x | | | | x | x | x | | x | x |
| **Partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A.** | x | | | | x | | | | | |
| **Gestione di informazioni privilegiate** | | | | | x | | | x | | |
| **Gestione dei rapporti con enti di certificazione** | | x | x | | x | | | | | |

Di seguito un dettaglio, per ciascuna famiglia di reato, delle singole fattispecie configurabili:

- Reati contro la P.A. (Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001):
  - Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322 cod. pen);
  - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.);
  - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.);
  - Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640-ter cod. pen.);
  - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.);
  - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.);

- Abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen., art. 110 cod. pen.).

- Reati di corruzione tra privati (Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001):
  - Corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 c.c. e 2635-bis c.c.).
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001) anche a carattere transnazionale (L. 146/2006)
- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001):
  - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.);
  - Tratta di persone (art. 601 cod. pen.);
  - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis cod. pen.);
- Lavoro irregolare (Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001)
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies)
- Reati di Market Abuse (Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001):
  - Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF).
- Reati ambientali (Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001):
  - Inquinamento ambientale (art. 452-bis cod. pen.);
  - Disastro ambientale (art. 452-quater cod. pen.);
  - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies cod. pen.);
  - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies cod. pen.);
  - Circostanze aggravanti (art. 452-octies cod. pen.);
  - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis cod. pen.);
  - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis cod. pen.);
  - Sanzioni penali (art. 137 D.Lgs. 152/2006);
  - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006);
  - Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006);

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 D.Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006, abrogato e sostituito dall'art. 452-quaterdecies cod. pen.);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006);
- Sanzioni (art. 279 D.Lgs. 152/2006);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 L. 549/1993).

- Reati contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies e 25 duodevicies D.Lgs. 231/2001):
  - Furto di beni culturali e impossessamento di beni archeologici (art. 518-bis c.p.);
  - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
  - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies, c.p.);
  - Devastazione e il saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies, c.p.).
  -

***C) Principi di controllo specifici***

Si *indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione alle aree "Attività di realizzazione, sviluppo e rinnovo degli impianti" e "Monitoraggio, messa in sicurezza e manutenzione" devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare*:

- si deve richiedere l'impegno dei collaboratori esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano salvo quanto di seguito previsto;

- la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi partner o fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna. In particolare, l'affidabilità e l'onorabilità di tali partner o fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini *ex ante*;
- deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
- qualora un partner abbia la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera a favore di TES, il partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severe, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile ("C138 Convenzione sull'età 20 minima 1973" e "C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile 1999");
- il responsabile di cantiere che rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal partner, è tenuto ad informare immediatamente il proprio responsabile che effettuerà le valutazioni e prenderà, ove necessario, gli opportuni provvedimenti;
- il soggetto all'uopo preposto monitora gli accessi al cantiere, impendendo l'ingresso a coloro che risultino privi della prescritta autorizzazione;
- nei contratti con partner e fornitori deve essere contenuta un'apposita clausola con cui gli stessi dichiarano espressamente di aderire ai principi previsti dal Modello 231 e dal Codice Etico. Inoltre, i Collaboratori Esterni dovranno dichiarare se nei loro confronti sia stata pronunciata una sentenza di condanna definitiva per un reato 231 e se sia in corso un procedimento penale per un reato 231. PCR dovrà essere informata tempestivamente in tutti i casi in cui venga segnalata una sentenza definitiva di condanna o un procedimento penale in corso. La prosecuzione dell'iter di affidamento di gara o del contratto potrà avvenire solo in seguito al parere fornito da PCR che potrà avvalersi del supporto di ALG;
- nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri esponenti aziendali e/o collaboratori esterni, TES è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;

- in caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti dei collaboratori esterni, l'OdV dovrà essere tempestivamente informato e se ritenuto opportuno emetterà una raccomandazione per l'Amministratore Delegato e/o per gli Organi Direttivi di TES.
- in relazione agli adempimenti archeologici nella progettazione e realizzazione delle opere è prevista la: *(i)* verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista per le opere ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016; *(ii)* verifica del possesso, in capo agli appaltatori, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'esecuzione di lavori su aree di interesse archeologico; *(iii)* definizione e rispetto delle modalità operative di progettazione e realizzazione delle opere all'interno di aree di interesse archeologico, in conformità con le prescrizioni impartite dall'autorità competente; *(iv)* valutazione dei requisiti tecnici e professionali dell'archeologo incaricato di sovrintendere alle fasi di progettazione e realizzazione di opere in siti d'interesse archeologico; *(v)* definizione e rispetto delle modalità di gestione dei rapporti con le Soprintendenze e le altre autorità competenti;
- in caso di rinvenimento, per qualsiasi motivo, anche meramente fortuito, di un bene culturale, è fatto obbligo di rispettare le misure necessarie ad assicurarne la conoscenza, la conservazione e la protezione (es. interruzione immediata delle attività e segnalazione alla Soprintendenza competente);
- ai fini della realizzazione e manutenzione di opere in aree soggette a vincoli di tipo paesaggistico, è prevista la definizione delle modalità di: *(i)* richiesta e gestione delle relative autorizzazioni; *(ii)* realizzazione delle opere in conformità con le prescrizioni impartite dall'autorità competente, oltre che quelle stabilite dalla normativa applicabile, e il costante monitoraggio in merito al rispetto delle stesse *(iii)* gestione dei rapporti con le autorità competenti.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Rapporti con enti pubblici nel corso delle attività di realizzazione/manutenzione e partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A., facenti capo, ad esempio, a ASL, ARPA, ARERA, AdE, FF.OO" è fatto divieto di:*

- effettuare elargizioni in denaro o altra utilità, di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione, nei confronti di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, allo scopo di far compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio o far omettere un atto d'ufficio a vantaggio della Società;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione mediante l'occultamento di documenti ed informazioni da questi richiesti, ovvero fornendo documenti ed informazioni incompleti, non chiari o fuorvianti, o che comunque ostacolino la stessa attività di controllo;

In relazione alla suddetta attività, è fatto, altresì, obbligo di:

- partecipare alle ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A. in almeno due soggetti, di cui uno competente nella materia rilevante nel caso specifico (ove possibile i funzionari pubblici sono coadiuvati anche da personale di aree diverse da quella oggetto di ispezione allo scopo di evitare commistione fra il controllore e il diretto controllato che potrebbe far maturare confidenza, familiarità e quant'altro potrebbe favorire indebite richieste);
- farsi assistere, ove necessario o opportuno, da un legale;
- gestire i rapporti con i funzionari pubblici in occasione di visite ispettive tramite gli Esponenti Aziendali dell'area coinvolta nell'ispezione o dai soggetti da questi individuati;
- esibire, a cura degli Esponenti Aziendali coinvolti nell'ispezione o dei soggetti da questi individuati per l'ispezione stessa, tutta la documentazione richiesta dai funzionari pubblici;
- verbalizzare, in ogni caso, garantire la tracciabilità delle attività espletate in occasione dell'ispezione, indagine o verifica;
- sottoscrivere, a cura degli Esponenti Aziendali coinvolti nell'ispezione o dei soggetti da questi individuati per l'ispezione stessa, i verbali relativi alle visite ispettive;
  ;
- conservare i verbali ed ogni altro atto concernenti il relativo procedimento;
- informare, tempestivamente, l'OdV in merito a eventuali rilievi e sanzioni comminate a seguito di visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte di funzionari della P.A. o delle Autorità di Vigilanza.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione di informazioni privilegiate"* TES si conforma ai seguenti principi di controllo specifici*:*

- il Codice Etico;
- la Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni aziendali relative a TERNA e alle società controllate;
- la Procedura per la tenuta e l'aggiornamento dei Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e potenzialmente privilegiate;
- la Procedura sull'*Internal Dealing*;
- le procedure in materia di orientamenti per l'identificazione della natura potenzialmente privilegiata e privilegiata dell'informazione aziendale e dei presupposti per l'applicazione della procedura di ritardo nella comunicazione;
- ogni altra procedura adottata da TERNA per la tenuta dei Registri;
- le procedure adottate da TERNA in materia di trattamento dei dati personali;
- chiara definizione delle condotte (a) sempre vietate, in quanto tali da integrare un illecito di abuso di mercato, e (b) di quelle sospette, in quanto suscettibili di essere interpretate come finalizzate al compimento di un illecito di abuso di mercato, in linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria;
- previsione dell'obbligo di preventiva autorizzazione delle operazioni sub (b) del responsabile della struttura competente e comunicazione all'OdV e della possibilità di effettuarle solo laddove si ravvisi un giustificato motivo (tale da escludere l'ipotesi di abuso di mercato);
- coerentemente con: (i) la normativa comunitaria e regolamentare Consob, (ii) il sistema di corporate governance, (iii) i principi del Codice Etico, (iv) la Procedura sull'*Internal Dealing*, (v) la Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni aziendali relative a TERNA S.p.A. e alle società controllate, (vi) la Procedura per la tenuta e l'aggiornamento dei Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e potenzialmente privilegiate; e i controlli e le procedure relative alla divulgazione dell'informativa esterna, devono essere rispettate le seguenti previsioni:
    - Mappatura dei tipi di informazioni rilevanti: al fine di assolvere tempestivamente agli obblighi di comunicazione delle Informazioni privilegiate previsti dalla normativa vigente a carico di TERNA S.p.A.,

le strutture aziendali di TES supportano – in relazione ad attività ritenute significative per l'emittente – l'emittente nell'individuare e monitorare i tipi di informazioni rilevanti.

- Trattamento delle informazioni privilegiate: il trattamento delle informazioni privilegiate deve avvenire nel rispetto di procedure interne che devono prevedere:
  - compiti e ruoli dei soggetti responsabili della gestione delle informazioni privilegiate (i "responsabili");
  - le norme che regolano la diffusione delle medesime e le modalità che i responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro trattamento e la loro pubblicazione;
  - i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o destinate a divenire tali;
  - le misure per proteggere, conservare e aggiornare le informazioni ed evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all'interno o all'esterno del Gruppo delle stesse;
  - le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate;
  - l'istituzione di un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, gestiscono e hanno accesso alle specifiche informazioni privilegiate o destinate a divenire tali. In particolare, devono essere stabiliti i criteri di aggiornamento del registro e i vincoli all'accesso dello stesso. L'inserimento nel registro deve essere comunicato al soggetto interessato al fine di imporre l'osservanza delle procedure e dei divieti conseguenti. Ogni qualvolta sia posta in essere un'operazione cui siano connesse informazioni privilegiate, le persone coinvolte saranno iscritte nel registro e rilasceranno apposita sottoscrizione;

- previsione di specifici obblighi gestionali informativi e di divulgazione dell'informativa esterna: TES supporta l'emittente nell'adempimento

tempestivo degli obblighi informativi e di divulgazione dell'informativa esterna. In particolare, la Società – in qualità di "Funzione Organizzativa Competente Informazioni Privilegiate" (o "FOCIP") – fornisce all'emittente ed alle strutture competenti ogni informazione necessaria sulle specifiche informazioni rilevanti relative ad attività significative della Società. La Società provvede, dunque, a trasmettere a TERNA S.p.A. e alle strutture competenti ogni dato necessario per gli adempimenti verso il pubblico, la Consob e per la gestione dei Registri delle persone che hanno accesso alle informazioni potenzialmente privilegiate e privilegiate, conformemente a quanto prescritto dalle procedure adottate in materia a cui si rimanda integralmente;

- la gestione, il trattamento e la comunicazione al mercato delle informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da "soggetti rilevanti" deve avvenire nel rispetto della relativa procedura interna che prevede:
    - l'ambito di applicazione all'interno del Gruppo;
    - l'ambito dei soggetti interessati ("soggetti rilevanti") e delle "persone strettamente associate";
    - la tipologia delle operazioni interessate;
    - la tipologia degli strumenti finanziari oggetto delle comunicazioni;
    - la tempistica delle comunicazioni da parte dei soggetti obbligati;
    - il flusso delle comunicazioni;
    - l'ambito delle operazioni esenti;
    - le modalità di diffusione delle informazioni;
    - lo schema di comunicazione che i soggetti obbligati dovranno far pervenire all'emittente.

  A tal fine, TES trasmette all'emittente ogni informazione necessaria per l'adempimento degli obblighi di legge previsti.
- Definizione di misure di tipo fisico (ad es. stampa di documenti solo previa identificazione dell'utente tramite utilizzo di badge nominativo o conservazione di documenti cartacei in luoghi ad accesso riservato) e informatico (ad es. limitazione dei diritti di accesso alle cartelle digitali in cui sono archiviati i documenti) al fine di evitare che soggetti anche interni, non autorizzati, possano entrare in possesso di documenti contenenti informazioni a loro non destinate. È assicurata la pronta informativa all'OdV nel caso in cui sia

riscontrata una violazione di dette misure tale da rendere necessaria la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate.

- Controlli sull'andamento dei titoli azionari*:* vengono effettuati, nei giorni di mercato aperto, controlli *ex post* o contemporaneamente sull'andamento dei titoli azionari della Capogruppo volti a segnalare eventuali punti di rischio (ad es., quantitativo di azioni vendute/numero ristretto di acquirenti/ora dell'acquisto).
- Operazioni di acquisto di azioni proprie e attività di stabilizzazione: le procedure interne sulle operazioni di acquisto di azioni proprie e sulle attività di stabilizzazione devono essere effettuate nel rispetto di quanto precisato dall'art. 5 della MAR e dalla normativa di cui agli articoli 132 TUF, 73 e 144-bis Regolamento Emittenti e tendendo conto delle prassi di mercato ammesse.
- In caso di operazioni su strumenti finanziari, sono previsti i seguenti punti di controllo: *(i)* definizione di uno specifico iter autorizzativo per l'esecuzione delle operazioni; *(ii)* preventiva definizione dei parametri per la scelta degli strumenti finanziari su cui investire (es. durata dell'investimento, rating del titolo); *(iii)* ove necessario, avvalersi del supporto di consulenti esperti in materia, selezionati previa verifica dei relativi requisiti professionali e reputazionali in coerenza con le procedure adottate da TERNA in materia.

- Informativa all'OdV in caso di operazioni sospette: in ogni caso di operazioni sospette, queste potranno essere realizzate a condizione che:
    - si ravvisi per esse un giustificato motivo (tale da escludere l'ipotesi di abuso di mercato);
    - le operazioni stesse siano previamente autorizzate dal responsabile della struttura competente;
    - ne sia data comunque informativa all'OdV.
- Formazione: TES con il supporto delle strutture della Capogruppo garantisce un'adeguata formazione sui reati e gli illeciti amministrativi di market abuse e sulle relative procedure aziendali in essere.
- Derogabilità alle procedure in caso di urgenza: sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe ai principi di cui sopra, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi,

è inviata immediata informazione all'OdV ed è sempre richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

- Archiviazione della documentazione rilevante.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione dei rapporti con enti di certificazione"*, i rapporti devono essere limitati allo scambio di informazioni che si renda necessario - sulla base delle previsioni contrattuali pattuite per l'adempimento dell'incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a lederne l'indipendenza. La gestione delle attività ispettive e di verifica delle società di certificazione deve essere improntata ai medesimi principi procedurali previsti per l'Area a Rischio "partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A.".

## XI. Processo a rischio reato n° 9: COMUNICAZIONE E RELAZIONI ISTITUZIONALI

### *A) Aree di rischio e attività sensibili*

In relazione al processo COMUNICAZIONE E RELAZIONI ISTITUZIONALI (COMPRESO INVESTOR RELATIONS) sono state individuate le seguenti aree di rischio e attività sensibili:

- Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni (ad es. contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati) da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego:
    a) Gestione dei rapporti con la P.A. per l'ottenimento di contributi/finanziamenti;
    b) Presentazione della richiesta/domanda di finanziamento/contributo e della documentazione a supporto;
    c) Partecipazione a verifiche in sede da parte dell'Ente erogante sia in fase di realizzazione che a fine attività;
    d) Utilizzo dei fondi ottenuti a mezzo del finanziamento e gestione di eventuali adeguamenti/aggiornamenti dell'attività oggetto del contratto di contributo/finanziamento agevolato;
    e) Rendicontazione del contributo/finanziamento agevolata.

- Predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e la gestione dei rapporti con le stesse (CONSOB, Borsa Italiana, ARERA, AGCOM, etc.):
    a) Raccolta e trasmissione di dati, informazioni e documenti alle Autorità;
    b) Gestione dei rapporti con l'Autorità e i suoi uffici in occasione di ispezioni e controlli.

- Predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di TERNA PLUS, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla

documentazione contabile periodica (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, relazione trimestrale e semestrale, etc.).

- Gestione dei rapporti con gli investitori, con gli analisti finanziari, con i media ed in generale gestione dell'informativa pubblica (ad es., rapporti con gli investitori della Capogruppo, agenzie di rating, giornalisti e altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa; organizzazione e partecipazione a incontri, in qualunque forma tenuti, con i soggetti sopra indicati).

- Gestione delle attività di *corporate giving*, liberalità (ad es. omaggi, spese di intrattenimento e ospitalità) e sponsorizzazioni:
    a) Donazioni e, in genere, iniziative di carattere liberale (ad es., comodati d'uso, cessioni gratuite, borse di studio, sponsorizzazioni, etc.) in favore di persone fisiche, Enti pubblici e privati, società scientifiche, fondazioni ed associazioni;
    b) Individuazione delle persone fisiche, degli Enti pubblici e privati, società scientifiche, fondazioni ed associazioni potenzialmente interessati ad un determinato progetto di donazione;
    c) Ricezione della lettera di richiesta di donazione inviata alla società da parte della persona fisica, dell'Ente pubblico e/o società scientifica e/o associazione interessata;
    d) Comunicazione da parte della società dell'adesione della richiesta avanzata, esecuzione della donazione (corresponsione della somma o dazione del bene, ecc.) e successivo feed-back da parte del soggetto beneficiario;
    e) Gestione operativa delle elargizioni.

- Gestione dei contenuti del sito Internet di TERNA e dei social media ed organizzazione degli eventi.

- Gestione di informazioni privilegiate relative a TERNA (direttamente o indirettamente) e ad attività della Società ritenute significative per l'emittente TERNA e/o ad operatori del settore elettrico che siano emittenti

quotati o società controllanti emittenti quotati: ad esempio, nuovi prodotti/servizi e mercati, dati contabili di periodo, dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, comunicazioni relative ad operazioni di fusione/scissione e a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione di asset significativi, dati quantitativi riguardanti la produzione o l'importazione di energia, attività di M&A.

- Gestione dei rapporti con enti di certificazione.

### *B) Reati astrattamente rilevanti*

Con riferimento alle aree di rischio/attività sensibili indicate sopra, sono stati individuati i seguenti reati astrattamente ipotizzabili:

| Processo **RELAZIONI ESTERNE, AFFARI ISTITUZIONALI E SOSTENIBILITÀ** Aree di rischio: | **Reati contro la P.A. Artt. 24 e 25** | | **Reati societari Art. 25-ter** | | **Reati tributari Art. 25-quinquiesdecies** | | **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio Art. 25-octies** | **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore Art. 25-novies** | **Delitti di criminalità organizzata anche a carattere transnazionale Art. 24-ter** | **Reati di market abuse Art. 25-sexies** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Area di rischio diretta | Area di rischio strumentale | Area di rischio diretta | Area di rischio strumentale | Area di rischio diretta | Area di rischio strumentale | | | | |
| Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego | x | | | | | x | | | x | |
| Predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e la gestione dei rapporti con le stesse (Consob, Borsa Italiana, AGCOM, etc.) | x | | x | | | | | | x | |
| Predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria diella Società | | x | x | | x | | | | x | |
| Gestione dei rapporti con con i media ed in generale gestione dell'informativa pubblica | | x | x | | | | | | x | x |
| Gestione delle attività di corporate giving, liberalità e sponsorizzazioni | x | | x | | | x | x | | x | |
| Gestione dei contenuti del sito Internet di TERNA e dei social media ed organizzazione degli eventi | | x | | x | | x | | x | x | |
| Gestione di informazioni privilegiate | | | | | | | | | x | x |
| Gestione dei rapporti con enti di certificazione | | x | x | | | | | | x | |

Di seguito un dettaglio, per ciascuna famiglia di reato, delle singole fattispecie configurabili:

- Reati contro la P.A. (Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001):
    - Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, cod. pen.);
    - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.);
    - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.);
    - Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640-ter cod. pen.);
    - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.);
    - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.);
    - Concussione (art. 317, art. 110 cod. pen.);
    - Abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen., art. 110 cod. pen.);
    - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis, comma 2, cod. pen.);
    - Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.);
    - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.).
- Reati societari (Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001):
    - False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
    - Fatti di lieve entità (art. 2621-bis cod. civ.);
    - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.);
    - Corruzione tra privati ed istigazione (art. 2635 c.c. e 2635-bis cod. civ.);
    - Aggiotaggio (art. 2337 cod. civ.);
    - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.).
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001):
    - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000);
    - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000);

- Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000).

- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001):
  - Ricettazione (art. 648 cod. pen.);
  - Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.);
  - Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.);
  - Auto-riciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.).
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001):
  - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, primo comma, lettera a-bis, L. 633/1941);
  - Reati di cui all'art. 171, commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, terzo comma, L. 633/1941);
  - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis, primo comma, L. 633/1941);
  - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis, secondo comma, L. 633/1941).
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter D.Lgs. 231/2001) anche a carattere transnazionale (L. 146/2006
- Reati di market abuse (Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001):
  - Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);

- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

***C) Principi di controllo specifici***

Con riferimento all'Area a Rischio *"Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni (ad es. contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati) da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego"* è fatto obbligo di:

- rendere dichiarazioni contenenti dati e informazioni veritieri;
- rilasciare, in caso di ottenimento degli stessi, apposito rendiconto;
- garantire che gli atti, le richieste e le comunicazioni formali aventi come destinatario la P.A. siano gestiti e siglati solo da soggetti preventivamente identificati ed autorizzati dalla Società;
- previsione del divieto di destinare somme ricevute a titolo di erogazioni pubbliche per scopi diversi da quelli cui erano destinati. In particolare, coloro che svolgono funzioni di controllo sugli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porvi particolare attenzione e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- assicurare che il coinvolgimento di terzi quali consulenti sia regolato da un apposito contratto e che preveda clausole contrattuali *ad hoc* volte a garantire l'impegno al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico, del Modello e delle Linee-guida Anticorruzione.

Nella Area a Rischio *"Predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e la gestione dei rapporti con le stesse (CONSOB, Borsa Italiana, AGCOM, etc.)"* occorrerà porre particolare attenzione al rispetto:

- delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e no, da inviare a tali Autorità;
- degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità (ad es.: bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari);

- degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi, secondo quanto indicato nelle procedure per la gestione e il controllo delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza adottate dalla Capogruppo e recepite dalla Società.

Le procedure da osservare per garantire il rispetto di quanto espresso al precedente punto dovranno essere conformi ai seguenti criteri: a) dovrà essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di settore; b) dovrà essere data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al precedente punto, con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili che hanno proceduto alla raccolta e all'elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste; c) dovrà essere assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, una adeguata collaborazione da parte delle strutture aziendali competenti. In particolare, di volta in volta per ciascuna ispezione disposta dalle Autorità, dovrà essere individuato in ambito aziendale un responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse strutture aziendali ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza. Tale responsabile ha inoltre il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici aziendali competenti e i funzionari delle Autorità, ai fini dell'acquisizione da parte di questi ultimi degli elementi richiesti; d) il responsabile incaricato di cui alla precedente lett. c) provvederà a stendere un'apposita informativa sull'indagine avviata dall'Autorità, che dovrà essere periodicamente aggiornato in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa ed al suo esito; tale informativa dovrà essere inviata all'OdV nonché alle altre strutture aziendali competenti in relazione alla materia trattata.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di TERNA e delle altre società del Gruppo, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (bilancio*

*d'esercizio, bilancio consolidato, relazione trimestrale e semestrale, etc.)"* TES si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- acquisizione – ove una verifica non sia possibile, in quanto i dati da utilizzare nel prospetto provengano da fonti esterne – di un'attestazione di veridicità da parte dei soggetti da cui l'informazione proviene;
- accertamento della idoneità sul piano professionale dei soggetti preposti alla predisposizione di tali documenti;
- obbligo per ogni Società, nella fase di raccolta degli elementi necessari alla predisposizione dei prospetti informativi, di rilasciare una dichiarazione di veridicità, correttezza, precisione e completezza in ordine alle informazioni e ai dati forniti;
- svolgimento, anteriormente all'avvio dei lavori per la predisposizione del prospetto, un idoneo programma di formazione di tutti i soggetti coinvolti nell'attività in questione, finalizzato a rendere edotti gli stessi della normativa vigente in materia e delle fattispecie concrete integranti gli estremi del reato di falso in prospetto, nonché a fornire adeguato supporto ed informazione tecnica ai fini dello svolgimento delle attività di competenza.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione dei rapporti con i media ed in generale gestione dell'informativa pubblica"* TES si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- gli esponenti aziendali garantiscono un'informativa chiara, tempestiva e coerente nel tempo che deve essere condivisa con il vertice aziendale attraverso il supporto di più strutture;
- salvo espressa autorizzazione, gli Esponenti Aziendali si impegnano a non esprimere opinioni, rilasciare dichiarazioni o fornire informazioni ai media per conto di TES al di fuori dei canali e delle modalità stabilite;
- l'organizzazione degli eventi aziendali dedicati agli organi di informazione è regolata in modo tale da evitare l'offerta di doni o forme di intrattenimento che possano influenzare l'obiettività di giudizio e l'indipendenza degli organi di informazione partecipanti;

i contatti tra gli Esponenti aziendali e agenzie di rating devono essere limitati allo scambio di informazioni necessarie - sulla base delle previsioni contrattuali

pattuite - per l'adempimento dell'incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a lederne l'indipendenza;

Per quanto attiene all'Area a Rischio *"Gestione delle attività di corporate giving, liberalità (ad es. omaggi, spese di intrattenimento e ospitalità) e sponsorizzazioni"* TES si conforma ai seguenti principi di controllo specifici*:*

- è fatto divieto di distribuire e/o ricevere omaggi e regali o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura al di fuori di quanto previsto dalle policy aziendali. In particolare, è vietata qualsiasi liberalità - effettuato di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione - a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa) o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Le liberalità consentite si devono caratterizzare sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere sociale, ambientale, umanitario e culturale o la brand image del Gruppo. Le regalie offerte e ricevute devono essere documentate in modo adeguato secondo quanto previsto dalle procedure;
- gli Esponenti Aziendali sono tenuti a: a) svolgere verifiche preventive circa l'onorabilità dei soggetti beneficiari di donazioni e destinatari di sponsorizzazioni; b) mantenere tracciabilità dei processi autorizzativi di concessione della contribuzione, garantendo la collegialità delle decisioni in merito; c) laddove ciò sia possibile, verificare che i fondi versati a titolo di contributo benefico siano stati utilizzati per gli scopi previsti; d) informare annualmente l'OdV in merito alle attività di corporate giving, liberalità, sponsorizzazioni svolte nel corso del periodo di riferimento; e) Verificare ex post l'effettività della prestazione erogata nell'ambito delle attività di corporate giving.

Con riferimento all' Area a Rischio *"Gestione dei contenuti del sito Internet di TERNA e dei social media ed organizzazione degli eventi"* TES si conforma ai seguenti principi di controllo specifici*:*

- Procedure sull'uso dei social media da parte del personale del Gruppo TERNA;
- Procedure relative alla disciplina privacy applicabile nel Gruppo TERNA;
- implementazione dei vari presidi relativi alla sicurezza informatica in merito a:

    - gestione del profilo utente e limitazione dell'accesso al sistema contabile;
    - gestione e protezione delle reti;
    - gestione della sicurezza fisica e logica;
    - sviluppo, manutenzione e test del piano di continuità IT;
- limitazioni di accesso al sistema contabile al solo personale autorizzato appartenente alla funzione Amministrazione;
- adozione di diversi livelli di abilitazioni, definiti sulla base delle mansioni svolte;
- tracciabilità tramite log delle attività svolte degli utenti nel sistema contabili SAP;
- esecuzione di back-up periodici, al fine di ridurre il rischio di perdita dei dati.

È, inoltre, fatto divieto di:

- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di TES al fine di alterare e/o cancellare dati o informazioni;
- alterare/manomettere/danneggiare il funzionamento di sistemi informatici o telematici al fine di procurare un vantaggio o un interesse per la Società;
- intervenire illegalmente con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi informatici, al solo fine di procurare un vantaggio o un interesse per la Società;
- connettere ai sistemi informatici Del Gruppo Terna, personal computer, periferiche e altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
- acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware – se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali – che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);

- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate da TES;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a TES e alle altre società del Gruppo le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui – ovvero nella disponibilità di altri Dipendenti o terzi – nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- accedere abusivamente al sito internet della Società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettervi dati o contenuti multimediali (immagini, infografica, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili;
- comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne a TES, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- lo Spamming come pure ogni azione di risposta al medesimo;
- inviare attraverso un sistema informatico aziendale informazioni o dati falsificati o, in qualunque modo, alterati.

*Con riferimento all'Area a Rischio "Gestione di informazioni privilegiate"* TES si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- il Codice Etico;
- la Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni aziendali relative a TERNA e alle società controllate;
- la Procedura per la tenuta e l'aggiornamento dei Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e potenzialmente privilegiate;
- la Procedura sull'*Internal Dealing*;
- le procedure in materia di orientamenti per l'identificazione della natura potenzialmente privilegiata e privilegiata dell'informazione aziendale e dei presupposti per l'applicazione della procedura di ritardo nella comunicazione;
- ogni altra procedura adottata da TERNA per la tenuta dei Registri;
- le procedure adottate da TERNA in materia di trattamento dei dati personali.
- chiara definizione delle condotte (a) sempre vietate, in quanto tali da integrare un illecito di abuso di mercato, e (b) di quelle sospette, in quanto suscettibili di essere interpretate come finalizzate al compimento di un illecito di abuso di mercato, in linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria;
- previsione dell'obbligo di preventiva autorizzazione delle operazioni sub (b) del responsabile della struttura competente e comunicazione all'OdV e della possibilità di effettuarle solo laddove si ravvisi un giustificato motivo (tale da escludere l'ipotesi di abuso di mercato);
- coerentemente con: (i) la normativa comunitaria e regolamentare Consob, (ii) il sistema di corporate governance, (iii) i principi del Codice Etico, (iv) la Procedura sull'*Internal Dealing*, (v) la Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni aziendali relative a TERNA e alle società controllate, (vi) la Procedura per la tenuta e l'aggiornamento dei Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e potenzialmente privilegiate; e i controlli e le procedure relative alla divulgazione dell'informativa esterna, devono essere rispettate le seguenti previsioni:
  - Mappatura dei tipi di informazioni rilevanti: al fine di assolvere tempestivamente agli obblighi di comunicazione delle Informazioni privilegiate previsti dalla normativa vigente a carico di TERNA, le strutture aziendali di TES supportano – in relazione ad attività ritenute significative per l'emittente – l'emittente nell'individuare e monitorare i tipi di informazioni rilevanti.

- Trattamento delle informazioni privilegiate: il trattamento delle informazioni privilegiate deve avvenire nel rispetto di procedure interne che devono prevedere:
  - compiti e ruoli dei soggetti responsabili della gestione delle informazioni privilegiate (i "responsabili");
  - le norme che regolano la diffusione delle medesime e le modalità che i responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro trattamento e la loro pubblicazione;
  - i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o destinate a divenire tali;
  - le misure per proteggere, conservare e aggiornare le informazioni ed evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all'interno o all'esterno del Gruppo delle stesse;
  - le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate;
  - l'istituzione di un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, gestiscono e hanno accesso alle specifiche informazioni privilegiate o destinate a divenire tali. In particolare, devono essere stabiliti i criteri di aggiornamento del registro e i vincoli all'accesso dello stesso. L'inserimento nel registro deve essere comunicato al soggetto interessato al fine di imporre l'osservanza delle procedure e dei divieti conseguenti. Ogni qualvolta sia posta in essere un'operazione cui siano connesse informazioni privilegiate, le persone coinvolte saranno iscritte nel registro e rilasceranno apposita sottoscrizione;

- previsione di specifici obblighi gestionali informativi e di divulgazione dell'informativa esterna: TES supporta l'emittente nell'adempimento tempestivo degli obblighi informativi e di divulgazione dell'informativa esterna. In particolare, la Società – in qualità di "Funzione Organizzativa Competente Informazioni Privilegiate" (o "FOCIP") – fornisce all'emittente ed alle strutture competenti ogni informazione necessaria sulle specifiche informazioni rilevanti relative ad attività significative della Società. La Società provvede, dunque, a trasmettere a TERNA e alle strutture competenti ogni dato necessario per gli

adempimenti verso il pubblico, la Consob e per la gestione dei Registri delle persone che hanno accesso alle informazioni potenzialmente privilegiate e privilegiate, conformemente a quanto prescritto dalle procedure adottate in materia a cui si rimanda integralmente;

- la gestione, il trattamento e la comunicazione al mercato delle informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da "soggetti rilevanti" deve avvenire nel rispetto della relativa procedura interna che prevede:
    - l'ambito di applicazione all'interno del Gruppo;
    - l'ambito dei soggetti interessati ("soggetti rilevanti") e delle "persone strettamente associate";
    - la tipologia delle operazioni interessate
    - la tipologia degli strumenti finanziari oggetto delle comunicazioni;
    - la tempistica delle comunicazioni da parte dei soggetti obbligati;
    - il flusso delle comunicazioni;
    - l'ambito delle operazioni esenti;
    - le modalità di diffusione delle informazioni;
    - lo schema di comunicazione che i soggetti obbligati dovranno far pervenire all'emittente.

    A tal fine, TES trasmette all'emittente ogni informazione necessaria per l'adempimento degli obblighi di legge previsti.
-
- Definizione di misure di tipo fisico (ad es. stampa di documenti solo previa identificazione dell'utente tramite utilizzo di badge nominativo o conservazione di documenti cartacei in luoghi ad accesso riservato) e informatico (ad es. limitazione dei diritti di accesso alle cartelle digitali in cui sono archiviati i documenti) al fine di evitare che soggetti anche interni, non autorizzati, possano entrare in possesso di documenti contenenti informazioni a loro non destinate. È assicurata la pronta informativa all'OdV nel caso in cui sia riscontrata una violazione di dette misure tale da rendere necessaria la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate.
- Controlli sull'andamento dei titoli azionari*:* vengono effettuati, nei giorni di mercato aperto, controlli *ex post* o contemporaneamente sull'andamento dei titoli azionari di TERNA volti a segnalare eventuali punti di rischio (ad es., quantitativo di azioni vendute/numero ristretto di acquirenti/ora dell'acquisto).

- Operazioni di acquisto di azioni proprie e attività di stabilizzazione: le procedure interne sulle operazioni di acquisto di azioni proprie e sulle attività di stabilizzazione devono essere effettuate nel rispetto di quanto precisato dall'art. 5 della MAR e dalla normativa di cui agli articoli 132 TUF, 73 e 144-bis Regolamento Emittenti e tendendo conto delle prassi di mercato ammesse.
- In caso di operazioni su strumenti finanziari, sono previsti i seguenti punti di controllo: (i) definizione di uno specifico iter autorizzativo per l'esecuzione delle operazioni; (ii) preventiva definizione dei parametri per la scelta degli strumenti finanziari su cui investire (es. durata dell'investimento, rating del titolo); (iii) ove necessario, avvalersi del supporto di consulenti esperti in materia, selezionati previa verifica dei relativi requisiti professionali e reputazionali in coerenza con le procedure adottate da TERNA in materia.
- Informativa all'OdV in caso di operazioni sospette: in ogni caso di operazioni sospette, queste potranno essere realizzate a condizione che:
    - si ravvisi per esse un giustificato motivo (tale da escludere l'ipotesi di abuso di mercato);
    - le operazioni stesse siano previamente autorizzate dal responsabile della struttura competente;
    - ne sia data comunque informativa all'OdV.
- Formazione: TES, con il supporto delle strutture della Capogruppo, predispone un programma di formazione-informazione periodica sui reati e gli illeciti amministrativi di market abuse e sulle relative procedure aziendali in essere.
- Derogabilità alle procedure in caso di urgenza: sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe ai principi di cui sopra, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi, è inviata immediata informazione all'OdV ed è sempre richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.
- Archiviazione della documentazione rilevante.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione dei rapporti con enti di certificazione"*, i rapporti devono essere limitati allo scambio di informazioni che si renda necessario - sulla base delle previsioni contrattuali pattuite - per l'adempimento dell'incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a lederne

l'indipendenza. La gestione delle attività ispettive e di verifica delle società di certificazione deve essere improntata ai medesimi principi procedurali previsti per l'Area a Rischio "partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A."

## XII. Processo a rischio reato n° 10: *HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT* ("HSE")

In relazione al processo HSE sono state individuati due sotto processi:

**1)** gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
**2)** gestione degli adempimenti in materia ambientale.

### *A) Aree di rischio e attività sensibili*

In relazione al sotto processo **1) "*gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*"** è doveroso evidenziare che i reati di lesioni gravi, gravissime e di omicidio colposo commessi in violazione delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Pertanto, qualsiasi violazione del D.Lgs. 81/2008 potrebbe dar luogo ad una responsabilità della Società ai sensi del Decreto. Chiarito ciò, sono state individuate le seguenti aree di rischio e attività sensibili:

- *Adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di SSL, in particolare a titolo esemplificativo:*
  a) determinazione delle politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire gli impegni generali assunti da TES per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;
  b) identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di sicurezza sul lavoro;
  c) identificazione e valutazione dei rischi per tutte le categorie di Lavoratori, con particolare riferimento a: - stesura del Documento di Valutazione dei Rischi relativamente ad ogni Unità Produttiva del Gruppo TERNA; - contratti di appalto, servizi e forniture; - valutazione dei rischi legati alle interferenze tramite il documento DUVRI; - Piani di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo dell'Opera e Piani Operativi di Sicurezza;

d) fissazione di obiettivi allineati con gli impegni generali definiti nelle politiche di cui al punto a) ed elaborazione di programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con relativa definizione di priorità, tempi ed attribuzione delle rispettive responsabilità - con assegnazione delle necessarie risorse - in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a: - attribuzioni di compiti e doveri; - attività del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico Competente e del Medico Referente; - attività di tutti gli altri soggetti su cui ricade la responsabilità dell'attuazione delle misure per la salute e sicurezza dei Lavoratori;
e) sensibilizzazione della struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a: - monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento; - formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici;
f) attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica e ispezione al fine di assicurare l'efficacia del suddetto sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per ciò che concerne: - misure di mantenimento e miglioramento; - gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, relativi a provvedimenti disciplinari; - coerenza tra attività svolta e competenze possedute;
g) attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;
h) effettuazione di un periodico riesame da parte della direzione aziendale al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema di gestione per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute nel raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto sia alla specifica realtà di TES che ad eventuali cambiamenti nell'attività;
i) gestione delle attività affidate a imprese appaltatrici nell'ambito delle attività di cui sopra;
j) esercizio della delega ex art. 16 del D.Lgs. 81/2008.

- *International Travel Security: gestione del "Rischio-Paese" afferente la sicurezza del personale TES e/o esterno che opera all'Estero per conto della Società medesima sia stabilmente che occasionalmente;*

- *Partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A., facenti capo, ad esempio, a ASL, ARPA, AdE, FF.OO.:*
    a) Gestione della visita;
    b) Contatto gli esponenti della P.A.;
    c) tracciatura della documentazione/informazioni consegnate e verifica della completezza;
    d) Formalizzazione delle risultanze della visita ispettiva.

- *Gestione dei rapporti con enti di certificazione.*

***B) Reati astrattamente rilevanti***

Con riferimento alle aree di rischio/attività sensibili indicate sopra, sono stati individuati i seguenti reati astrattamente ipotizzabili:

| Processo<br>HSE<br><br>Sotto processo:<br>ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br><br>Aree di rischio: | Reati contro la PA<br>Artt. 24 e 25 | | Corruzione tra privati<br>Art. 25-ter | | Omicidio e lesioni colpose<br>Art. 25-septies | Delitti di criminalità organizzata anche a carattere transnazionale<br>Art. 24-ter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Area di rischio diretta | Area di rischio strumentale | Area di rischio diretta | Area di rischio strumentale | | |
| Adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di SSL | x | | | | x | x |
| International Travel Security: gestione del "Rischio-Paese" afferente la sicurezza del personale TERNA e/o esterno che opera all'Estero per conto della società medesima sia stabilmente che occasionalmente | x | | | | x | x |
| Partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A. | x | | | | | x |
| Gestione dei rapporti con enti di certificazione | | x | x | | | x |

Di seguito un dettaglio, per ciascuna famiglia di reato, delle singole fattispecie configurabili:

- Reati contro la P.A. (Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001):
  - Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, cod. pen);
  - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.);
  - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.);
  - Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640-ter cod. pen.);
  - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.);
  - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.);
  - Abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen., art. 110 cod. pen.).
- Reati societari (Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001):
  - Corruzione tra privati ed istigazione (art. 2635 c.c. e 2635-bis cod. civ.).

- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001) anche a carattere transnazionale (L. 146/2006).
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies).

***C) Principi di controllo specifici***

Con riferimento alle aree di rischio "*Adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di SS*L" e "*International Travel Security: gestione del "Rischio-Paese" afferente la sicurezza del personale TES e/o esterno che opera all'Estero per conto della Società medesima sia stabilmente che occasionalmente*", TES ha adottato un sistema di gestione della salute e sicurezza pienamente conforme ai requisiti di cui all'art. 30 del D.lgs. 81/2008. A comprova di ciò, lo stesso sistema **è stato certificato ai sensi della norma UNI ISO 45001:2018** per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Lo stesso art. 30 comma 5 stabilisce, infatti, che: *"In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle* ***Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)*** *del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007* ***si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti***".

Chiarito quanto sopra, nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

- Organigramma aziendale;
- Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi per ciascuna Unità Produttiva di TES;
- Piano di miglioramento sicurezza e ambiente;
- Manuale Qualità, Ambiente e Sicurezza del lavoro e tutela della salute "MQAS";
- Procedure adottate da TES in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che riguardino, a titolo esemplificativo: a. valutazione dei rischi per la

sicurezza del lavoro e la tutela della salute; b. gestione della sicurezza del lavoro e della salute; c. gestione della sicurezza nei Cantieri temporanei o mobili e attività di monitoraggio; d. sorveglianza sanitaria per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro; e. gestione e redazione del DUVRI; f. gestione approvvigionamenti; g. gestione degli infortuni; h. gestione dei near miss;

- Procedure sull'Organizzazione della Salute e Sicurezza sul lavoro nelle attività all'estero.

A ciò si aggiunga che la politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata da TES deve costituire un riferimento fondamentale per tutti gli Esponenti Aziendali e per tutti coloro che, al di fuori di TES, intrattengono rapporti con la stessa.

Tale politica deve essere applicata a tutte le attività svolte da TES e deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno di TES, nell'ottica della tutela della salute e sicurezza di tutti i Lavoratori.

Sulla base della suddetta politica, TES dovrà pertanto svolgere le proprie attività secondo i seguenti principi procedurali specifici:

- responsabilizzazione dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro a ciascuno dei Lavoratori nella gestione del sistema di salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, al fine di evitare che l'attività di prevenzione venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti con conseguente mancanza di partecipazione attiva da parte di taluni Esponenti Aziendali;
- impegno a considerare il sistema di salute e sicurezza come parte integrante della gestione aziendale, la cui conoscibilità deve essere garantita a tutti gli Esponenti aziendali;
- impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;
- impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie, valutando l'opportunità di investimenti per nuovi impianti, e considerando in tale valutazione, oltre agli aspetti economico- finanziari, anche quelli connessi alla sicurezza e tutela della salute dei Lavoratori;
- impegno a garantire che ciascun Esponente Aziendale, nei limiti delle rispettive attribuzioni, sia sensibilizzato e formato per svolgere i propri

compiti nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

- impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei Lavoratori, anche attraverso i propri RLS; in particolare, TES definisce modalità adeguate a realizzare il coinvolgimento dei Lavoratori, anche attraverso i propri RLS, per attuare la consultazione preventiva in merito all'individuazione e valutazione dei rischi e alla definizione delle misure preventive nonché riunioni periodiche con gli stessi;
- impegno a promuovere la collaborazione con le Autorità Competenti (ad es., INAIL, ASL, etc.) al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei Lavoratori; - impegno a monitorare in maniera costante la situazione degli infortuni aziendali al fine di garantirne un controllo, individuare le criticità e le relative azioni correttive/formative;
- impegno a definire le linee guida e le modalità organizzative del sistema di gestione per la sicurezza in conformità gli indirizzi della Capogruppo;
- impegno a definire e diffondere all'interno di TES gli obiettivi di SSL ed i relativi programmi di attuazione;
- impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottato e del relativo sistema di gestione attuato al fine di garantire la loro costante adeguatezza alla struttura organizzativa di TES;
- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni;
- vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.

Chiarito quanto sopra, per ogni requisito di cui all'art. 30 del D.lgs. 81/2008 (o "Decreto Sicurezza"), si procederà ad illustrare le attività svolte da TES in materia.

## *D) Il sistema di gestione SSL in conformità all'art. 30 del D.lgs. 81/2008*

### D.1.) L'art. 30, lett. a) e b) del D.Lgs. 81/2008

L'art. 30, lett. a) e b) del D.Lgs. 81/2008 prevede che il Modello può avere una valenza esimente se è assicurato l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al *rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
b) *alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.*

Preliminarmente alla definizione degli obiettivi specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, TES dovrà, pertanto, correttamente identificare i requisiti richiesti in tale ambito da leggi e regolamenti comunitari, nazionali, regionali e locali, anche al fine di garantire una corretta predisposizione ed implementazione del sistema di gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori.

Pertanto, gli RSPP, al fine di armonizzare i comportamenti nell'ambito di propria competenza:

- analizzano ogni aspetto della salute e sicurezza disciplinato dal legislatore, utilizzando eventuali banche dati esistenti, documenti di associazioni imprenditoriali, sindacali, etc.;
- individuano le disposizioni normative che interessano TES, sulla base dell'attività svolta da ciascuna Unità Produttiva;
- procedono all'individuazione dei requisiti e degli adempimenti derivanti dal rispetto di tali norme applicabili all'attività svolta da TES;
- riportano tali requisiti ed adempimenti in apposito elenco.

Al fine di dare attuazione alla politica di cui al sopra, TES, nell'ambito del processo di pianificazione degli obiettivi in tema di salute e sicurezza:

- definisce gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento del sistema;
- predispone un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, l'individuazione delle figure/strutture coinvolte nella realizzazione del suddetto piano e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità;
- definisce le risorse, anche economiche, necessarie;

- prevede le modalità di verifica dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi.

### D.2.) L'art. 30, lett. c) del D.Lgs. 81/2008

L'art. 30, lett. c) richiede che il Modello deve anche assicurare *l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: (…) alle* ***attività di natura*** *organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza*.

Il comma 3 dell'art. 30, inoltre, prevede che *il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi della direzione aziendale, dei Dirigenti, dei Preposti e dei Lavoratori, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSL.

Inoltre, devono essere documentati e resi noti a tutti i livelli aziendali i nominativi degli RSPP e degli ASPP, degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del Medico Competente così come il ruolo del Medico Referente. Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

***Il Datore di Lavoro***

Al Datore di Lavoro di ciascuna Unità Produttiva di TES sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti non delegabili:

1) *valutare*, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, *tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori*, ivi

compresi quelli riguardanti gruppi di Lavoratori esposti a rischi particolari, tra i quali quelli collegati allo stress-lavoro correlato, nonché quelli riguardanti gruppi di Lavoratori esposti a rischi particolari (ad es., rischi connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi); a tal proposito, nella scelta operata, il Datore di Lavoro dovrà garantire il rispetto degli standard tecnico strutturali previsti dalla legge, ed *elaborare*, all'esito di tale valutazione, un **Documento di Valutazione dei Rischi**. Il suddetto documento deve essere munito di data certa o, in alternativa, attestata dalla sottoscrizione del medesimo da parte dei soggetti indicati dal Decreto Sicurezza (ovvero, il Datore di Lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, il RSPP, il RLS ed il Medico Competente, ove nominato) ed essere custodito presso l'Unità Produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi o su supporto informatico secondo le modalità previste dal Decreto Sicurezza. Il DVR deve contenere:

- una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; tali criteri devono essere caratterizzati da semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio;

- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento. L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente.

La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, e va nuovamente effettuata - entro i termini previsti dal Decreto Sicurezza - in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei Lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della Sorveglianza Sanitaria ne evidenzino la necessità;

2) designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati.

Tali compiti, previsti dal Decreto Sicurezza, riguardano, tra l'altro, il potere di: a) nominare il Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria; b) designare preventivamente i Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze; c) fornire ai Lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il Medico Competente; d) prendere le misure appropriate affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; e) adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento di cui al successivo paragrafo; f) comunicare all'Inail, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi (nonché, per il loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro - SINP), i dati relativi agli infortuni sul lavoro che

comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento; g) convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza; h) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; i) prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza da parte dei Lavoratori, individuando all'interno della propria Unità Produttiva specifiche figure a ciò deputate; l) adottare provvedimenti disciplinari, in conformità alle disposizioni contrattuali e legislative, nei confronti dei Lavoratori che non osservino le misure di prevenzione e le procedure di sicurezza mettendo in pericolo, attuale o potenziale, la propria o altrui sicurezza.

In relazione a tali compiti, ed a ogni altro compito affidato al Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del Decreto Sicurezza, ad eccezione dei compiti di cui all'art. 17 del Decreto Sicurezza, la suddetta delega ex art. 16, cui deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- essa risulti da atto scritto recante data certa;
- il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Ogni Dirigente può a sua volta, previa intesa con il Datore di Lavoro delegante, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui sopra. Siffatta delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia conferita tale delega non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate. Per una più dettagliata indicazione in merito alla formalizzazione delle suddette deleghe, ai soggetti cui le medesime possano essere conferite, ed ai poteri normalmente delegati, si rinvia alle procedure organizzative adottate dalla Società.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e compartecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a: a) natura dei rischi; b) organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; c) descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali; e) provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il Datore di Lavoro – o, in caso di delega di funzioni, il suo delegato – deve vigilare sull'adempimento degli obblighi che, in base alle disposizioni del Decreto Sicurezza, spettano a: i) Dirigente ii) Preposto iii) Lavoratori iv) Medico Competente, oltre a v) Progettisti iv) Fabbricanti vii) Fornitori viii) Installatori e fermo restando gli 'Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione' (ex art. 26 D. Lgs 81\2008).

***Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)***

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno dell'azienda o incarica persone o servizi esterni assicurandosi che gli ASPP ed i RSPP, da questi nominati, siano in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Decreto Sicurezza.

Il RSPP provvede a:

- individuare i fattori di rischio, valutare i rischi ed individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28 del Decreto Sicurezza ed i sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché organizzare le "riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;

- fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria.

Qualora nell'espletamento dei relativi compiti il RSPP o gli ASPP di ogni Unità Produttiva verificassero la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, il RSPP coinvolto dovrà darne immediata comunicazione all'OdV anche per il tramite di HSE di TERNA.

L'eventuale sostituzione di un RSPP dovrà altresì essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione tramite HSE della Capogruppo.

***Il Medico Competente***

Il Medico Competente provvede tra l'altro a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei Lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria;
- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ognuno dei Lavoratori sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;
- fornire informazioni ai Lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informarli sui relativi risultati;
- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei Lavoratori;

- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi;
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della Sorveglianza Sanitaria.

***Il Medico Coordinatore***

TES, allo scopo di migliorare e rendere più efficiente il servizio di sorveglianza sanitaria, ha istituito la figura del Medico Coordinatore, affidandogli i seguenti compiti:

a) redigere un protocollo sanitario unico di riferimento in collaborazione con i medici competenti e HSE della Capogruppo;
b) interfacciarsi con i Medici Competenti per l'applicazione della legislazione vigente in materia di ambiente di lavoro e salute dei lavoratori;
c) riunire periodicamente (indicativamente ogni sei mesi) i Medici Competenti territoriali;
d) offrire consulenza su eventuali contenziosi con le Autorità preposte ai controlli (ASL, Ispettorato del Lavoro, etc.);
e) supportare HSE della Capogruppo per la redazione delle linee guida circa l'interpretazione univoca per l'applicazione dei nuovi decreti e/o Leggi in materia di medicina del lavoro e Decreto Sicurezza;
f) dare indicazioni su eventuali indagini diagnostiche da effettuare sul territorio nazionale in relazione a particolari rischi ambientali.

***Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)***

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i Lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza.

Tra l'altro, il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;

- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP, degli ASPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente;
- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei Lavoratori;
- partecipa alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
- riceve informazioni e la documentazione aziendale inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi e dei DUVRI.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

***Il Committente***

Il Committente tra l'altro:

- si attiene, nella fase di progettazione dell'opera ed in particolare al momento delle scelte tecniche, architettoniche ed organizzative e all'atto della previsione della durata di realizzazione dei lavori, ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Sicurezza (misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori);
- prende in considerazione, nella fase di progettazione dell'opera il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo dell'Opera;
- designa prima dell'affidamento dei lavori, ove necessario, il Coordinatore per la Progettazione previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.

98 del Decreto Sicurezza. La designazione dovrà essere formalizzata con comunicazione scritta;

- verifica l'adempimento degli obblighi da parte del Coordinatore per la Progettazione;
- designa prima dell'affidamento dei lavori, ove necessario, il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori. La designazione dovrà essere formalizzata con comunicazione scritta;
- comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai Lavoratori autonomi il nominativo del Coordinatore per la Progettazione e quello del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori;
- verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva corredato da autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all'allegato XVII del Decreto Sicurezza.

In ogni caso la designazione del Coordinatore per la Progettazione e del Coordinatore per l'Esecuzione non esonera il Committente (o il Responsabile dei Lavori) dalle responsabilità connesse alle verifiche degli adempimenti degli obblighi di cui agli artt. 91 comma 1, 92 comma 1 lettere a), b), c), d) ed e) del Decreto Sicurezza.

***Il Responsabile dei Lavori***

È il soggetto che può essere incaricato dal Committente/Datore di Lavoro Committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. In TES le responsabilità affidate al Responsabile dei Lavori sono distinte tra responsabile del procedimento in fase di progettazione, responsabile del procedimento in fase di affidamento e responsabile del procedimento in fase di esecuzione.

***Il Coordinatore per la Progettazione***

Il Coordinatore per la Progettazione, che deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti dal Decreto Sicurezza, tra l'altro:

- redige, durante la fase di progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- predispone il Fascicolo dell'Opera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.

***Il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori***

Tra l'altro, il Coordinatore per l'Esecuzione:

- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, delle disposizioni di loro pertinenza contenute nel PSC, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifica l'idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il PSC ed il Fascicolo dell'Opera in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in Cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
- organizza tra i Datori di Lavoro, ivi compresi i Lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra gli RLS finalizzato al miglioramento della sicurezza in Cantiere;
- segnala al Committente e al Responsabile dei Lavori, se designato, previa contestazione scritta alle imprese ed ai Lavoratori autonomi interessati, le inosservanze agli obblighi a carico dei Lavoratori autonomi, dei Datori di Lavoro delle imprese esecutrici e dei rispettivi Dirigenti e Preposti di cui agli artt. 94, 95, 96 e 97 comma 1 del Decreto Sicurezza, nonché alle prescrizioni del PSC, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese esecutrici o dei Lavoratori autonomi dal Cantiere o la risoluzione del relativo contratto, dandone comunicazione all'OdV tramite HSE della Capogruppo. In caso di non intervento del Committente o del Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per l'Esecuzione

comunica le inadempienze alla Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro di competenza;

- sospende, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

***I Lavoratori***

È cura di ciascuno dei Lavoratori porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono in particolare:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;

- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei Lavoratori durante il lavoro.

I Lavoratori di aziende che svolgono per TES attività in regime di appalto e subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

***Progettisti, Fabbricanti, Fornitori e Installatori***

I Progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti sono tenuti al rispetto dei principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e sono tenuti altresì ad avvalersi di macchinari nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I Fabbricanti ed i Fornitori vendono, noleggiano e concedono in uso attrezzature, impianti e dispositivi di protezione individuale rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di omologazione di prodotto.

Gli Installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza devono attenersi alle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

***La gestione degli appalti***

Nei contratti di appalto o d'opera o di somministrazione devono osservati i principi di seguito indicati ed integrati con le procedure aziendali esistenti in materia.

Il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a Lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o Unità produttiva, in conformità alle procedure aziendali, e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, è chiamato a:

- verificare, con il supporto delle Unità Emittenti interessate, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei Lavoratori autonomi in relazione alle attività da affidare in appalto;
- mettere a disposizione degli appaltatori informazioni dettagliate circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori, attraverso un costante scambio di informazioni con i datori di lavoro delle imprese appaltatrici anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il Datore di Lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui ai punti precedenti elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare o, laddove non sia possibile, per ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera, già in fase di procedura di affidamento, e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture. L'obbligo di redazione del suddetto documento non sussiste in caso di appalto di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature nonché per i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o rischi particolari così come individuati nell'allegato XI del Decreto Sicurezza. Nei contratti di somministrazione (art. 1559 c.c.), di appalto (art. 1655 c.c.) e di subappalto (art. 1656 c.c.), devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso.

A tali dati possono accedere, su richiesta, il RLS e le organizzazioni sindacali dei Lavoratori. Relativamente agli appalti soggetti alla normativa di cui al Codice Appalti, TES osserva, tra l'altro, i seguenti adempimenti:

- in ottemperanza a quanto disposto dal Codice degli Appalti e coerentemente a quanto stabilito dalle procedure per gli acquisti adottate da TES, la stessa non ammette a negoziare operatori economici che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, TES è tenuta a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

### D.3.) L'art. 30 lett. e) del D.Lgs. 81/2001

L'art. 30 lett. e) del D.Lgs. 81/2001 prevede, inoltre, che il Modello deve assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo alle attività di informazione e formazione dei lavoratori.

***Informazione***

L'informazione che TES, anche attraverso ciascuna Unità Produttiva, destina agli Esponenti aziendali deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

a) le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente al sistema SSL adottato da TES;
b) il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con la politica aziendale e le procedure e ogni altra prescrizione relativa al sistema di SSL adottato da TES, nonché ai principi indicati nella presente Parte Speciale di loro pertinenza.

Ciò premesso, TES, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei rischi cui è esposto ciascun Esponente Aziendale, fornisce, tra l'altro, adeguata informazione ai Lavoratori sulle seguenti tematiche:

- rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate, nonché sulle conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può provocare anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- procedure che riguardano il primo soccorso, le misure antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- Servizio di Prevenzione e Protezione: nominativi del RSPP, degli ASPP e del Medico Competente.

Inoltre, TES, anche avvalendosi del supporto di HSE della Capogruppo, organizza periodici incontri tra le Unità Produttive e strutture aziendali preposte alla sicurezza sul lavoro fornendone comunicazione all'OdV.

In merito alle attività di sicurezza che determinano l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono consultati preventivamente e tempestivamente. Di tutta l'attività di informazione sopra descritta viene data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

***Formazione ed Addestramento***

TES fornisce adeguata formazione a tutti i Lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e il contenuto della stessa, secondo le previsioni del Decreto Sicurezza sono facilmente comprensibili e consentono di acquisire le conoscenze e competenze necessarie.

A tal proposito si specifica che:

- il RSPP provvede alla stesura del piano di formazione condividendolo con il Medico Competente e con il RLS;
- ulteriori attività integrative a tale piano dovranno essere attuate in presenza di innovazioni tecnologiche, nuove attrezzature o necessità di introdurre nuove procedure di lavoro;
- la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione dell'apprendimento;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui ognuno dei Lavoratori è in concreto assegnato;

- ognuno dei Lavoratori deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalla normativa di legge quali, ad esempio: a) uso delle attrezzature di lavoro; b) uso dei dispositivi di protezione individuale; c) movimentazione manuale di carichi; d) uso dei videoterminali; e) segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora e su ogni altro argomento che, di volta in volta, venga considerato necessario per il raggiungimento degli obiettivi aziendali in tema di SSL.
- i Lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il nuovo incarico;
- gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza (ad es., addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;
- ogni Dirigente ed ogni Preposto riceve a cura del Datore di Lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di SSL; i contenuti di tale formazione comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
- devono essere effettuate periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve essere data evidenza (attraverso, ad esempio, la verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento alle modalità di svolgimento e alle risultanze);
- i neoassunti – in assenza di pregressa esperienza professionale/lavorativa e di adeguata qualificazione – non possono essere adibiti in autonomia ad attività operativa ritenuta più a rischio infortuni se non dopo l’acquisizione di un grado di professionalità idoneo allo svolgimento della stessa mediante adeguata formazione non inferiore ad almeno tre mesi dall’assunzione, salvo periodi più ampi per l’acquisizione di qualifiche specifiche.

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e laddove previsto, deve essere ripetuta periodicamente.

***Comunicazione, flusso informativo e cooperazione***

Al fine di dare maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza e quindi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, TES si organizza per garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori.

A tal proposito TES adotta un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

a) dal basso verso l'alto: il flusso dal basso verso l'alto è garantito da TES mettendo a disposizione apposite schede di segnalazione attraverso la compilazione delle quali ciascuno dei Lavoratori ha la possibilità di portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico osservazioni, proposte ed esigenze di miglioria inerenti alla gestione della sicurezza in ambito aziendale;
a) dall'alto verso il basso: il flusso dall'alto verso il basso ha lo scopo di diffondere a tutti i Lavoratori la conoscenza del sistema adottato da TES per la gestione della sicurezza nel luogo di lavoro. A tale scopo TES garantisce agli Esponenti aziendali un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente e l'organizzazione di incontri periodici che abbiano ad oggetto: - nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori; - modifiche nella struttura organizzativa adottata da TES per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori; - contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della sicurezza e salute dei Lavoratori; - ogni altro aspetto inerente alla salute e alla sicurezza dei Lavoratori.

## D.4.) L'art. 30 lett. g) del D.lgs. 81/2008

**L'art. 30 lett. g)** prevede, inoltre, che il Modello deve assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo alla **acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge**.

Al fine di contribuire all'implementazione e al costante monitoraggio del sistema adottato per garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, TES assicura che

vengano adeguatamente conservati, sia su supporto informatico che cartaceo, e aggiornati i seguenti documenti:

- la cartella sanitaria, la quale deve essere istituita, aggiornata e custodita dal Medico Competente;
- il registro degli esposti, da predisporre nell'ipotesi di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni;
- il Documento di Valutazione dei Rischi in cui è indicata la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi ed è contenuto il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento;
- la documentazione contratti: Piano di Sicurezza e Coordinamento; Fascicolo dell'Opera; verbali di coordinamento relativi alla verifica dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nel PSC; Piani Operativi di Sicurezza.

TES è altresì chiamata ad assicurare che:

- il Responsabile e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), il Medico Competente, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, nonché gli eventuali Dirigenti, vengano nominati formalmente;
- venga data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate dal Medico Competente e, eventualmente, dal RSPP;
- venga conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività aziendale;
- venga conservata la documentazione inerente a regolamenti ed accordi aziendali;
- vengano conservati i manuali e le istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti dai costruttori;
- venga conservata ogni procedura adottata da TES per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- tutta la documentazione relativa alle attività di cui al precedente paragrafo (Informazione, formazione ed addestramento) venga conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell'OdV.

Con riguardo alle procedure aziendali, così come individuate a titolo esemplificativo al precedente paragrafo, TES ne assicura un costante monitoraggio, assicurando una revisione ed un riesame delle stesse in particolare laddove si verifichi un incidente o un'emergenza, tenendo conto tra l'altro delle segnalazioni ricevute dai Lavoratori nell'attuazione dei flussi informativi secondo quanto previsto dal precedente paragrafo.

### D.5) L'art. 30 lett. f) e h) del D.Lgs. 81/2008

L'art. 30 lett. f) e h) prevede, inoltre, che il Modello deve assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo:

- *alle attività di **vigilanza** con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- *alle periodiche **verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate**.*

TES, al fine di garantire l'efficienza del sistema adottato per la gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, predispone un piano di monitoraggio dello stesso.

A tale scopo TES:

- assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- assicura un costante monitoraggio dell'adeguatezza e della funzionalità del sistema di gestione della salute e della sicurezza a raggiungere gli obiettivi prefissati e della sua corretta applicazione;
- compie approfondita analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

TES prevede che laddove il monitoraggio abbia ad oggetto aspetti che richiedono competenze specifiche, lo stesso sia affidato a competenti risorse esterne. TES assicura che vengano tempestivamente posti in essere gli eventuali interventi correttivi secondo quanto previsto dalla specifica procedura adottata da TES. Al

termine dell'attività di monitoraggio, il sistema adottato da TES per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori è sottoposto ad un riesame almeno annuale da parte di SGI, al fine di accertare che lo stesso sia adeguatamente attuato e garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il riesame del sistema potrà essere determinato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da:

- risultati delle verifiche interne ed esterne; - lo stato delle azioni correttive e preventive intraprese; - le azioni da intraprendere a seguito dei precedenti riesami effettuati;
- i cambiamenti di situazioni circostanti, comprese le evoluzioni delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni relative ai propri aspetti ambientali e per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute;
- circostanze rilevanti emerse nel corso delle "riunioni periodiche" di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza.

Gli esiti di tale attività di riesame, in un'ottica di costante miglioramento del sistema di SSL adottato da TES, potranno determinare delle variazioni a: - politiche e pianificazione degli obiettivi di cui ai precedenti paragrafi; - struttura organizzativa adottata da TES in tema di salute e sicurezza; - ogni altro elemento rilevante del sistema di gestione SSL. Della suddetta attività di riesame e degli esiti della stessa deve essere data evidenza su base documentale.

### D.6) L'art. 30 lett. d) del D.Lgs. 81/2008

L'art. 30 lett. d) prevede, inoltre, che il Modello deve assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo alle attività di **sorveglianza sanitaria**.

In particolare, TES, in ossequio alle disposizioni di legge, ha nominato dei Medici Competenti per i casi previsti dall'art. 41 (sorveglianza sanitaria) del D.lgs. 81/2008 e a questi sono assegnati i compiti in materia di sorveglianza sanitaria.

In ossequio alle disposizioni di legge:

- è prevista la collaborazione del Medico Competente alla valutazione dei rischi, alla predisposizione dell'attuazione delle misure, all'attività di

informazione e formazione dei lavoratori, per la parte di sua competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso (art. 25 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008);

- è previsto che il medico competente istituisca, aggiorni e custodisca la cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 25 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/2008);
- è previsto che il Datore di Lavoro o dirigente/i vigilino affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità (art. 18 lett. bb) D.Lgs. 81/2008);
- è previsto che il Medico Competente effettui la visita annuale (o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi, previa comunicazione al Datore di Lavoro) degli ambienti di lavoro con il RSPP;
- è previsto che sia oggetto di verifica la circostanza che il Datore di Lavoro e i Lavoratori abbiano ricevuto copia scritta del giudizio dal medico competente (art. 41 co. 6-bis).

Con riferimento all'Area a Rischio *"Partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A."*, oltre a quanto espressamente previsto dalle procedure aziendali che regolano la materia, è fatto obbligo di*:*

- partecipare alle ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A. in almeno due soggetti, di cui uno competente nella materia rilevante nel caso specifico (ove possibile i funzionari pubblici sono coadiuvati anche da personale di aree diverse da quella oggetto di ispezione allo scopo di evitare commistione fra il controllore e il diretto controllato che potrebbe far maturare confidenza, familiarità e quant'altro potrebbe favorire indebite richieste);
- farsi assistere, ove necessario o opportuno, da un legale;
- gestire i rapporti con i funzionari pubblici in occasione di visite ispettive tramite gli Esponenti Aziendali dell'area coinvolta nell'ispezione o dai soggetti da questi individuati;
- esibire, a cura degli Esponenti Aziendali coinvolti nell'ispezione o dei soggetti da questi individuati per l'ispezione stessa, tutta la documentazione richiesta dai funzionari pubblici;
- verbalizzare, in ogni caso, garantire la tracciabilità delle attività espletate in occasione dell'ispezione, indagine o verifica;

- sottoscrivere, a cura degli Esponenti Aziendali coinvolti nell'ispezione o dei soggetti da questi individuati per l'ispezione stessa, i verbali relativi alle visite ispettive;
- conservare i verbali ed ogni altro atto concernenti il relativo procedimento;
- informare, tempestivamente, l'OdV in merito a eventuali rilievi e sanzioni comminate a seguito di visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte di funzionari della P.A. o delle Autorità di Vigilanza.

È inoltre fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro o altre utilità, di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione, nei confronti di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, allo scopo di far compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio o far omettere un atto d'ufficio a vantaggio della Società;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, mediante l'occultamento di documenti ed informazioni da questi richiesti, ovvero fornendo documenti ed informazioni incompleti, non chiari o fuorvianti, o che comunque ostacolino la stessa attività di controllo;
- porre in essere qualsiasi ulteriore comportamento che sia di ostacolo all'espletamento delle funzioni dell'Amministrazione finanziaria, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione dei rapporti con enti di certificazione"*, i rapporti devono essere limitati allo scambio di informazioni che si renda necessario - sulla base delle previsioni contrattuali pattuite - per l'adempimento dell'incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a lederne l'indipendenza. La gestione delle attività ispettive e di verifica delle società di certificazione deve essere improntata ai medesimi principi procedurali previsti per l'Area a Rischio "partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A.".

***

***A) Aree di rischio e attività sensibili***

In relazione al sotto **processo 2) "*gestione degli adempimenti in materia ambientale*"** sono state individuate le seguenti aree di rischio e attività sensibili:

- *Adempimenti previsti dal D.Lgs. 152/2006 in materia tutela ambientale, in particolare a titolo esemplificativo:*
    a) determinazione delle politiche di tutela dell'ambiente volte a definire gli impegni generali assunti da TES per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento delle performance ambientali;
    b) identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di ambiente;
    c) identificazione e valutazione dei rischi ambientali connessi alle principali attività condotte da TES, nonché quelli intrinseci alla presenza stessa degli impianti afferenti alla Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale , con particolare riferimento a: - stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (sezione ambientale) relativamente ad ogni Unità Produttiva del Gruppo TERNA; - introduzione dei criteri ambientali minimi nei contratti di appalto, servizi e forniture; - identificazione della documentazione idonea a gestire i rischi ambientali nelle attività in appalto, utile a fare in modo che le ditte appaltatrici possano adeguarsi agli standard ambientali richiesti da TES;
    d) fissazione di obiettivi allineati con gli impegni generali definiti nelle politiche di cui al punto a) ed elaborazione di programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con relativa definizione di priorità, tempi ed attribuzione delle rispettive responsabilità - con assegnazione delle necessarie risorse - in materia di ambiente, con particolare riferimento a: - attribuzioni di compiti e doveri; - attività di tutti gli altri soggetti su cui ricade la responsabilità dell'attuazione delle misure per la tutela dell'ambiente;

e) sensibilizzazione della struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a: - monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento;
f) attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica e ispezione al fine di assicurare l'efficacia del suddetto sistema di gestione ambientale, in particolare per ciò che concerne: - misure di mantenimento e miglioramento; - gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, relativi a provvedimenti disciplinari; - coerenza tra attività svolta e competenze possedute;
g) attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;
h) effettuazione di un periodico riesame da parte della direzione aziendale al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema di gestione ambientale nel raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto sia alla specifica realtà di TES che ad eventuali cambiamenti nell'attività;
i) gestione delle attività affidate a imprese appaltatrici nell'ambito delle attività di cui sopra;

- <u>Partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A., facenti capo, ad esempio, a ASL, ARPA, AdE, FF.OO.</u>:
    a) Gestione della visita;
    b) Contatto gli esponenti della P.A.;
    c) Tracciatura della documentazione/informazioni consegnate e verifica della completezza;
    d) Formalizzazione delle risultanze della visita ispettiva.

- <u>Gestione dei rapporti con enti di certificazione</u>.

***B) Reati astrattamente configurabili***

Con riferimento alle aree di rischio/attività sensibili indicate sopra, sono stati individuati i seguenti reati astrattamente ipotizzabili:

| Processo HSE<br><br>Sottoprocesso: ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA<br><br>Aree di rischio | Reati contro la P.A.<br><br>Artt. 24 - 25 | | Reati di corruzione tra privati<br><br>Art. 25-ter | | Delitti di criminalità organizzata anche a carattere transnazionale<br><br>Art. 24-ter | Reati ambientali<br><br>Art. 25-undecies | Reati contro il patrimonio culturale<br><br>Art. 25-septiesdecies e 25 duodevicies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Area di rischio diretta | Area di rischio strumentale | Area di rischio diretta | Area di rischio strumentale | | | |
| Adempimenti previsti dal d.lgs. 152/2006 in materia di tutela ambientale e paesaggistica | x | | | | x | x | x |
| Partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A. | x | | | | x | | |
| Gestione dei rapporti con enti di certificazione | | x | x | | x | | |

Di seguito un dettaglio, per ciascuna famiglia di reato, delle singole fattispecie configurabili:

- Reati contro la P.A. (Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001):
  - Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, cod. pen);
  - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.);
  - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.);
  - Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640 ter cod. pen.);
  - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.);
  - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.);
  - Abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen., art. 110 cod. pen.).
- Reati societari (Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001):
  - Corruzione tra privati ed istigazione (art. 2635 c.c. e 2635-bis cod. civ.).

- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001) anche a carattere transnazionale (L. 146/2006)
- Reati ambientali (Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001):
    - Inquinamento ambientale (art. 452-bis cod. pen.);
    - Disastro ambientale (art. 452-quater cod. pen.);
    - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies cod. pen.);
    - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies cod. pen.);
    - Circostanze aggravanti (art. 452-octies cod. pen.);
    - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis cod. pen.);
    - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis cod. pen.);
    - Sanzioni penali (art. 137 D.Lgs. 152/2006);
    - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006);
    - Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006);
    - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 D.Lgs. 152/2006);
    - Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006);
    - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006, abrogato e sostituito dall'art. 452-quaterdecies cod. pen.);
    - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006);
    - Sanzioni (art. 279 D.Lgs. 152/2006);
    - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 L. 549/1993).
- Reati contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies e 25 duodevicies D.Lgs. 231/2001):
    - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies, c.p.);

- Devastazione e il saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies, c.p.).

### *C) Principi di controllo specifici*

In relazione all'Area a Rischio *"Adempimenti previsti dal D.Lgs. 152/2006 in materia tutela ambientale"* è necessario garantire*:*

- la predisposizione di una periodica valutazione degli impatti ambientali delle proprie attività e dei rischi connessi;
- Linee guida, procedure ed istruzioni operative concernenti la costruzione e gestione di linee elettriche e stazioni (ad es., procedura operativa "Valutazione ambientale strategica", istruzione operativa "Gestione degli Aspetti Ambientali nei cantieri TERNA", istruzione operativa "Utilizzo degli asset TERNA per la mitigazione degli effetti sull'avifauna", etc.;);
- Linee guida, procedure ed istruzioni operative inerenti la Gestione dei Rifiuti (ad es., linee guida "Gestione dei rifiuti nelle società del Gruppo TERNA", istruzione operativa "Gestione delle terre e rocce da scavo");
- Accordi di cooperazione con associazioni ambientaliste volti ad esaminare i temi dell'interazione tra le linee elettriche ad alta tensione e l'avifauna, dell'implementazione dello sviluppo 41 sostenibile delle RTN e della mitigazione dei relativi impatti ambientali (ad es., accordi di collaborazione con la Legambiente, il WWF e la LIPU);
- la ricerca di soluzioni per minimizzare gli eventuali effetti negativi sull'ambiente, anche in maniera più stringente di quanto stabilito dalle disposizioni di legge, sempre nel rispetto degli altri interessi generali che TES è chiamata a garantire (ad es., sicurezza e continuità del servizio elettrico, mantenimento in efficienza del sistema elettrico, suo adeguamento alle necessità produttive e di consumo del Paese, parità di accesso alla rete per gli operatori del settore);
- l'adozione di un approccio preventivo, ascoltando direttamente il punto di vista delle principali associazioni ambientaliste e le esigenze espresse dalle istituzioni del territorio dove vengono realizzati degli impianti di rete;

- in tema di biodiversità, e in particolare di avifauna, l'adozione dei più moderni dispositivi per minimizzare gli eventuali impatti negativi dei propri impianti (ad es., utilizzo di dissuasori e sistemi di monitoraggio);
- la piena attenzione alle segnalazioni di impatti negativi delle proprie installazioni e successiva disponibilità per accertamenti e valutazioni e, nel caso, per la sperimentazione e l'eventuale adozione di misure di mitigazione;
- la ricerca e messa a punto di sistemi di protezione e prevenzione coerenti con l'ambiente circostante i propri impianti;
- la possibilità, sulla base di programmi scientifici concordati con istituti e associazioni di comprovata affidabilità, di utilizzare i propri impianti per finalità di tutela, monitoraggio e incremento della biodiversità, nei limiti della sicurezza degli impianti medesimi e del servizio elettrico;
- con specifico riguardo alle attività di progettazione, che il processo si articoli nelle seguenti fasi: - previsione di possibili soluzioni tecniche e misure cautelative volte a limitare l'impatto che avrà il cantiere sull'ambiente circostante, in relazione al sistema aria acqua-suolo; - effettuazione di indagini preliminari che accertino la natura del sito su cui sorgerà il cantiere stesso e che diano informazioni inerenti all'eventuale presenza di habitat protetti; - verifica ed ottemperanza di tutte le prescrizioni formulate dall'autorità che ha concesso l'autorizzazione all'apertura del cantiere; - inserimento, se del caso, nelle specifiche e/o nei capitolati particolari di fornitura/appalto, di eventuali indicazioni integrative volte al rispetto dell'ambiente; - specifici accorgimenti con riguardo alle attività di cantiere per minimizzare gli effetti legati alla realizzazione di un'opera su una o più componenti e/o fattori ambientali (rumore, emissioni atmosferiche, polveri e sedimenti, acque meteoriche industriali e approvvigionamenti, sostanze pericolose e sversamenti accidentali, rifiuti, terre e rocce da scavo, tutela della vegetazione).

Inoltre, TES:

- si adopera per una gestione dei rifiuti orientata al recupero, al reimpiego e al riciclaggio dei materiali, al fine di garantire un maggior grado di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente;

- definisce i principali adempimenti da adottare in ambito aziendale in merito alla Gestione delle diverse tipologie rifiuti - pericolosi e non pericolosi - al fine di operare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
- provvede alla classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e dalle autorità competenti e a tal fine informa e fornisce adeguata formazione al personale delle unità produttive di rifiuti sulle base delle rispettive attribuzioni;
- affida le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti esclusivamente ad imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali relative alla qualificazione dei Fornitori;
- garantisce che ogni unità produttiva di rifiuti compili e tenga regolarmente la documentazione utile alla corretta gestione dei rifiuti, secondo normativa vigente;
- si impegna a garantire che le procedure aziendali relative alla gestione dei rifiuti, siano sottoposte ad un costante monitoraggio da parte delle Direzioni aziendali competenti al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti in ragione di interventi normativi in materia ambientale;
- vigila costantemente sulla corretta Gestione dei Rifiuti segnalando eventuali irregolarità alle Direzioni competenti (si pensi ad esempio ad una manomissione dei documenti di classificazione, sospetto di abbandono dei rifiuti da parte del trasportatore in discariche abusive, etc.) al fine di porre in essere le conseguenti azioni di tipo amministrativo e contrattuale oltre che le eventuali azioni di tipo legale dinanzi alle competenti autorità. Infine, con particolare riferimento all'esecuzione di verifiche nei cantieri in materia ambientale, il Responsabile di cantiere o altro soggetto all'uopo preposto, riferisce al proprio Responsabile ogni violazione rilevata in materia, affinché quest'ultimo adotti i provvedimenti che, eventualmente, si renderanno necessari.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A."*, oltre a quanto espressamente previsto dalle procedure aziendali che regolano la materia, è fatto obbligo di:

- partecipare alle ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A. in almeno due soggetti, di cui uno competente nella materia rilevante nel caso specifico (ove possibile i funzionari pubblici sono coadiuvati anche da personale di aree diverse da quella oggetto di ispezione allo scopo di evitare commistione fra il controllore e il diretto controllato che potrebbe far maturare confidenza, familiarità e quant'altro potrebbe favorire indebite richieste);
- farsi assistere, ove necessario o opportuno, da un legale;
- gestire i rapporti con i funzionari pubblici in occasione di visite ispettive tramite gli Esponenti Aziendali dell'area coinvolta nell'ispezione o dai soggetti da questi individuati;
- esibire, a cura degli Esponenti Aziendali coinvolti nell'ispezione o dei soggetti da questi individuati per l'ispezione stessa, tutta la documentazione richiesta dai funzionari pubblici;
- verbalizzare, in ogni caso, garantire la tracciabilità delle attività espletate in occasione dell'ispezione, indagine o verifica;
- sottoscrivere, a cura degli Esponenti Aziendali coinvolti nell'ispezione o dei soggetti da questi individuati per l'ispezione stessa, i verbali relativi alle visite ispettive;
- conservare i verbali ed ogni altro atto concernenti il relativo procedimento;
- informare, tempestivamente, l'OdV in merito a eventuali rilievi e sanzioni comminate a seguito di visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte di funzionari della P.A. o delle Autorità di Vigilanza.

È inoltre fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro o altre utilità, di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione, nei confronti di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, allo scopo di far compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio o far omettere un atto d'ufficio a vantaggio della Società;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, mediante l'occultamento di documenti ed informazioni da questi richiesti, ovvero fornendo documenti ed informazioni incompleti, non chiari o fuorvianti, o che comunque ostacolino la stessa attività di controllo;

- porre in essere qualsiasi ulteriore comportamento che sia di ostacolo all'espletamento delle funzioni dell'Amministrazione finanziaria, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione dei rapporti con enti di certificazione"*, i rapporti devono essere limitati allo scambio di informazioni che si renda necessario - sulla base delle previsioni contrattuali pattuite - per l'adempimento dell'incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a lederne l'indipendenza. La gestione delle attività ispettive e di verifica delle società di certificazione deve essere improntata ai medesimi principi procedurali previsti per l'Area a Rischio "partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A.".

## XIII. Processo a rischio reato n° 11: SECURITY E SERVIZI GENERALI

### *A) Aree di rischio e attività sensibili*

In relazione al processo SECURITY E SERVIZI GENERALI (FLEET E FACILITY) sono state individuate le seguenti aree di rischio e attività sensibili:

- Gestione del patrimonio immobiliare industriale, civile strumentale e no, comprese tutte le attività di acquisizione, dismissione e trasformazione mediante interventi di modifica delle opere (*Building Management*):
    a) Progettazione, realizzazione, trasformazione e ristrutturazione delle sedi;
    b) Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ad uso civile per le sedi romane (ad eccezione delle sedi operative) e coordinamento del processo per i rimanenti immobili del Gruppo;
    c) Acquisizione e dismissione di immobili.

- Espletamento di procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi da parte della P.A. (ad es., licenze edilizie, etc.):
    a) Gestione dei rapporti con le Autorità competenti in costanza di autorizzazione/ licenza (rinnovi, comunicazioni per variazioni delle condizioni iniziali, etc.);
    b) Predisposizione ed invio della domanda volta all'ottenimento del provvedimento (licenze, autorizzazione integrata ambientale, etc.).

- Intrattenimento rapporti con Autorità Giudiziarie, FF.OO. e di Pubblica Sicurezza nonché Protezione Civile; anche nella gestione delle richieste di informazioni o collaborazione investigativa con l'Autorità Giudiziaria e le FF.OO. e di Pubblica Sicurezza;

- Partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A., facenti capo, ad esempio, a ASL, ARPA, ARERA, AdE, FF.OO.:
    a) Gestione della visita;
    b) Contatto gli esponenti della P.A.;
    c) Tracciatura della documentazione/informazioni consegnate e verifica della completezza;

d) Formalizzazione delle risultanze della visita ispettiva.

- Gestione di informazioni privilegiate relative a TERNA (direttamente o indirettamente) e ad attività della Società ritenute significative per l'emittente TERNA e/o ad operatori del settore elettrico che siano emittenti quotati o società controllanti emittenti quotati: ad esempio, nuovi prodotti/servizi e mercati, dati contabili di periodo, dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, comunicazioni relative ad operazioni di fusione/scissione e a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione di asset significativi, dati quantitativi riguardanti la produzione o l'importazione di energia, attività di M&A.

- Gestione dei rapporti con enti di certificazione.

***B) Reati astrattamente rilevanti***

Con riferimento alle aree di rischio/attività sensibili indicate sopra, sono stati individuati i seguenti reati astrattamente ipotizzabili:

| Processo<br>**SECURITY E SERVIZI GENERALI**<br><br>Aree di rischio: | **Reati contro la PA**<br><br>**Artt. 24 e 25** | | **Reati di corruzione tra privati**<br><br>**Art. 25-ter** | | **Reati tributari**<br><br>**Art. 25-quinquiesdecies** | | **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**<br><br>**Art. 25-octies** | **Delitti di criminalità organizzata anche a carattere transnazionale**<br><br>**Art. 24-ter** | **Induzione a rendere/non rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria**<br><br>**Art. 25-decies** | **Reati di market abuse**<br><br>**Art. 25-sexies** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Area di rischio diretta | Area di rischio strumentale | Area di rischio diretta | Area di rischio strumentale | Area di rischio diretta | Area di rischio strumentale | | | | |
| **Gestione del patrimonio** | | x | x | | x | | x | x | | |
| **Espletamento di procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi da parte della P.A. (ad es. licenze edilizie, etc.)** | x | | | | | | | x | | |
| **Intrattenimento di rapporti con esponenti della P.A. per sicurezza** | x | | | | | | | x | x | |
| **Partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A., facenti capo, ad esempio, a ASL, ARPA, ARERA, AdE, FF.OO.** | x | | | | | | | x | | |
| **Gestione di informazioni privilegiate** | | | | | | | | x | | x |
| **Gestione dei rapporti con enti di certificazione** | | x | x | | | | | x | | |

Di seguito un dettaglio, per ciascuna famiglia di reato, delle singole fattispecie configurabili:

- Reati contro la P.A. (Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001):
  - Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, cod. pen);
  - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.);
  - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.);
  - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.);
  - Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640-ter cod. pen.);
  - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.);
  - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.);

- Concussione (art. 317 cod. pen., art. 110 cod. pen.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen., art. 110 cod. pen.).

- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25 octies D.Lgs. 231/2001):
  - Ricettazione (art. 648 cod. pen.);
  - Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.);
  - Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.);
  - Auto-riciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.).
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter D.Lgs. 231/2001) anche a carattere transnazionale (L. 146/2006)
- Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001):
  - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
  - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
  - Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);
  - Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).
- Reati di corruzione tra privati (Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001):
  - Corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 cod. civ. e 2635-bis cod. civ.).
- Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001)
  - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.).
- Reati di market abuse (Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001):
  - Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF).

### *C) Principi di controllo specifici*

In relazione all'Area a Rischio *"Gestione del patrimonio immobiliare industriale, civile strumentale e no, comprese tutte le attività di acquisizione, dismissione e*

*trasformazione mediante interventi di modifica delle opere"*, TES si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- seguire un iter di valutazione e autorizzazione dell'acquisto/vendita di immobili;
- formalizzare la stima del valore dell'immobile;
- verificare con la struttura competente degli aspetti riferiti all'accatastamento degli immobili presso l'Agenzia delle Entrate – Territorio;
- verificare gli aspetti legali e fiscali degli acquisti/delle vendite di immobili con le funzioni competenti;
- determinare il prezzo di vendita di un immobile in base a perizie redatte da un tecnico esterno;
- svolgere dei controlli sul corretto aggiornamento dell'anagrafica cespiti;
- effettuare delle verifiche sulla correttezza del calcolo degli ammortamenti.

Con riferimento all'Area a Rischio relativa all'"*Espletamento di procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi",* è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione nei confronti di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio;
- presentare documentazione che contenga dati, informazioni non veritiere e/o ometta dati, informazioni, al fine di agevolare l'ottenimento dell'autorizzazione in favore della Società.

In relazione alla suddetta attività, è fatto, altresì, obbligo di:

- garantire che gli atti, le richieste e le comunicazioni formali aventi come destinataria la P.A. devono essere gestiti e siglati solo dai soggetti preventivamente identificati ed autorizzati dalla Società;
- assicurare che il coinvolgimento di terzi quali consulenti sia regolato da un apposito contratto e che preveda clausole contrattuali *ad hoc* volte a garantire l'impegno al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico, del Modello e delle Linee-guida Anticorruzione.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A."*, oltre a quanto espressamente previsto dalle procedure aziendali che regolano la materia, è fatto obbligo di:

- partecipare alle ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A. in almeno due soggetti, di cui uno competente nella materia rilevante nel caso specifico (ove possibile i funzionari pubblici sono coadiuvati anche da personale di aree diverse da quella oggetto di ispezione allo scopo di evitare commistione fra il controllore e il diretto controllato che potrebbe far maturare confidenza, familiarità e quant'altro potrebbe favorire indebite richieste);
- farsi assistere, ove necessario o opportuno, da un legale;
- gestire i rapporti con i funzionari pubblici in occasione di visite ispettive tramite gli Esponenti Aziendali dell'area coinvolta nell'ispezione o dai soggetti da questi individuati;
- esibire, a cura degli Esponenti Aziendali coinvolti nell'ispezione o dei soggetti da questi individuati per l'ispezione stessa, tutta la documentazione richiesta dai funzionari pubblici;
- verbalizzare, in ogni caso, garantire la tracciabilità delle attività espletate in occasione dell'ispezione, indagine o verifica;
- sottoscrivere, a cura degli Esponenti Aziendali coinvolti nell'ispezione o dei soggetti da questi individuati per l'ispezione stessa, i verbali relativi alle visite ispettive;
- conservare i verbali ed ogni altro atto concernenti il relativo procedimento;
- informare, tempestivamente, l'OdV in merito a eventuali rilievi e sanzioni comminate a seguito di visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte di funzionari della P.A. o delle Autorità di Vigilanza.

È inoltre fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro o altre utilità, di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione, nei confronti di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, allo scopo di far compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio o far omettere un atto d'ufficio a vantaggio della Società;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, mediante l'occultamento di documenti ed informazioni da questi richiesti, ovvero

fornendo documenti ed informazioni incompleti, non chiari o fuorvianti, o che comunque ostacolino la stessa attività di controllo;

- porre in essere qualsiasi ulteriore comportamento che sia di ostacolo all'espletamento delle funzioni dell'Amministrazione, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Con riferimento all'Area a Rischio *"Intrattenimento rapporti con Autorità Giudiziarie, FF.OO. e di Pubblica Sicurezza nonché Protezione Civile"* è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione nei confronti di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio al fine di far ottenere un vantaggio alla Società;
- presentare documentazione che contenga dati, informazioni non veritiere e/o ometta dati, informazioni, al fine di agevolare l'ottenimento di autorizzazioni/titoli in favore della Società.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione di informazioni privilegiate"* TES si uniforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- il Codice Etico;
- la Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni aziendali relative a TERNA e alle società controllate;
- la Procedura per la tenuta e l'aggiornamento dei Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e potenzialmente privilegiate;
- la Procedura sull'*Internal Dealing*;
- le procedure in materia di orientamenti per l'identificazione della natura potenzialmente privilegiata e privilegiata dell'informazione aziendale e dei presupposti per l'applicazione della procedura di ritardo nella comunicazione;
- ogni altra procedura adottata da TERNA per la tenuta dei Registri;
- le procedure adottate da TERNA in materia di trattamento dei dati personali.
- chiara definizione delle condotte (a) sempre vietate, in quanto tali da integrare un illecito di abuso di mercato, e (b) di quelle sospette, in quanto suscettibili

di essere interpretate come finalizzate al compimento di un illecito di abuso di mercato, in linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria;

- previsione dell'obbligo di preventiva autorizzazione delle operazioni sub (b) del responsabile della struttura competente e comunicazione all'OdV e della possibilità di effettuarle solo laddove si ravvisi un giustificato motivo (tale da escludere l'ipotesi di abuso di mercato);
- coerentemente con: (i) la normativa comunitaria e regolamentare Consob, (ii) il sistema di corporate governance, (iii) i principi del Codice Etico, (iv) la Procedura sull'*Internal Dealing*, (v) la Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni aziendali relative a TERNA e alle società controllate, (vi) la Procedura per la tenuta e l'aggiornamento dei Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e potenzialmente privilegiate; e i controlli e le procedure relative alla divulgazione dell'informativa esterna, devono essere rispettate le seguenti previsioni:
  - Mappatura dei tipi di informazioni rilevanti: al fine di assolvere tempestivamente agli obblighi di comunicazione delle Informazioni privilegiate previsti dalla normativa vigente a carico di TERNA, le strutture aziendali di TES supportano – in relazione ad attività ritenute significative per l'emittente – l'emittente nell'individuare e monitorare i tipi di informazioni rilevanti.
  - Trattamento delle informazioni privilegiate: il trattamento delle informazioni privilegiate deve avvenire nel rispetto di procedure interne che devono prevedere:
    - compiti e ruoli dei soggetti responsabili della gestione delle informazioni privilegiate (i "responsabili");
    - le norme che regolano la diffusione delle medesime e le modalità che i responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro trattamento e la loro pubblicazione;
    - i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o destinate a divenire tali;
    - le misure per proteggere, conservare e aggiornare le informazioni ed evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all'interno o all'esterno del Gruppo delle stesse;

- le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate;
- l'istituzione di un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, gestiscono e hanno accesso alle specifiche informazioni privilegiate o destinate a divenire tali. In particolare, devono essere stabiliti i criteri di aggiornamento del registro e i vincoli all'accesso dello stesso. L'inserimento nel registro deve essere comunicato al soggetto interessato al fine di imporre l'osservanza delle procedure e dei divieti conseguenti. Ogni qualvolta sia posta in essere un'operazione cui siano connesse informazioni privilegiate, le persone coinvolte saranno iscritte nel registro e rilasceranno apposita sottoscrizione;

- previsione di specifici obblighi gestionali informativi e di divulgazione dell'informativa esterna: TES supporta l'emittente nell'adempimento tempestivo degli obblighi informativi e di divulgazione dell'informativa esterna. In particolare, la Società – in qualità di "Funzione Organizzativa Competente Informazioni Privilegiate" (o "FOCIP") – fornisce all'emittente ed alle strutture competenti ogni informazione necessaria sulle specifiche informazioni rilevanti relative ad attività significative della Società. La Società provvede, dunque, a trasmettere a TERNA e alle strutture competenti ogni dato necessario per gli adempimenti verso il pubblico, la Consob e per la gestione dei Registri delle persone che hanno accesso alle informazioni potenzialmente privilegiate e privilegiate, conformemente a quanto prescritto dalle procedure adottate in materia a cui si rimanda integralmente;
- la gestione, il trattamento e la comunicazione al mercato delle informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da "soggetti rilevanti" deve avvenire nel rispetto della relativa procedura interna che prevede:
    - l'ambito di applicazione all'interno del Gruppo;
    - l'ambito dei soggetti interessati ("soggetti rilevanti") e delle "persone strettamente associate";
    - la tipologia delle operazioni interessate
    - la tipologia degli strumenti finanziari oggetto delle comunicazioni;
    - la tempistica delle comunicazioni da parte dei soggetti obbligati;

- il flusso delle comunicazioni;
- l'ambito delle operazioni esenti;
- le modalità di diffusione delle informazioni;
- lo schema di comunicazione che i soggetti obbligati dovranno far pervenire all'emittente.

A tal fine, TES trasmette all'emittente ogni informazione necessaria per l'adempimento degli obblighi di legge previsti;

- Definizione di misure di tipo fisico (ad es. stampa di documenti solo previa identificazione dell'utente tramite utilizzo di badge nominativo o conservazione di documenti cartacei in luoghi ad accesso riservato) e informatico (ad es. limitazione dei diritti di accesso alle cartelle digitali in cui sono archiviati i documenti) al fine di evitare che soggetti anche interni, non autorizzati, possano entrare in possesso di documenti contenenti informazioni a loro non destinate. È assicurata la pronta informativa all'OdV nel caso in cui sia riscontrata una violazione di dette misure tale da rendere necessaria la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate.
- Controlli sull'andamento dei titoli azionari*:* vengono effettuati, nei giorni di mercato aperto, controlli *ex post* o contemporaneamente sull'andamento dei titoli azionari di TERNA volti a segnalare eventuali punti di rischio (ad es., quantitativo di azioni vendute/numero ristretto di acquirenti/ora dell'acquisto).
- Operazioni di acquisto di azioni proprie e attività di stabilizzazione: le procedure interne sulle operazioni di acquisto di azioni proprie e sulle attività di stabilizzazione devono essere effettuate nel rispetto di quanto precisato dall'art. 5 della MAR e dalla normativa di cui agli articoli 132 TUF, 73 e 144-bis Regolamento Emittenti e tendendo conto delle prassi di mercato ammesse.
- In caso di operazioni su strumenti finanziari, sono previsti i seguenti punti di controllo: *(i)* definizione di uno specifico iter autorizzativo per l'esecuzione delle operazioni; *(ii)* preventiva definizione dei parametri per la scelta degli strumenti finanziari su cui investire (es. durata dell'investimento, rating del titolo); *(iii)* ove necessario, avvalersi del supporto di consulenti esperti in materia, selezionati previa verifica dei relativi requisiti professionali e reputazionali in coerenza con le procedure adottate da TERNA in materia.
- Informativa all'OdV in caso di operazioni sospette: in ogni caso di operazioni sospette, queste potranno essere realizzate a condizione che:

    - si ravvisi per esse un giustificato motivo (tale da escludere l'ipotesi di abuso di mercato);
    - le operazioni stesse siano previamente autorizzate dal responsabile della struttura competente;
    - ne sia data comunque informativa all'OdV.
- Formazione: TES con il supporto della struttura della Capogruppo predispone un programma di formazione-informazione periodica sui reati e gli illeciti amministrativi di market abuse e sulle relative procedure aziendali in essere.
- Derogabilità alle procedure in caso di urgenza: sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe ai principi di cui sopra, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi, è inviata immediata informazione all'OdV ed è sempre richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.
- Archiviazione della documentazione rilevante.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione dei rapporti con enti di certificazione"*, i rapporti devono essere limitati allo scambio di informazioni che si renda necessario - sulla base delle previsioni contrattuali pattuite - per l'adempimento dell'incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a lederne l'indipendenza. La gestione delle attività ispettive e di verifica delle società di certificazione deve essere improntata ai medesimi principi procedurali previsti per l'Area a Rischio "partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A.".

## XIV. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO RELATIVI ALLE SINGOLE CATEGORIE DI REATO

### 1. Reati contro la P.A. (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)

Ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reati contro la P.A. (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001);
b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle indicate sopra, possano potenzialmente diventarlo;
c) porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse – effettivo o potenziale – con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico;
d) porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice Etico;
e) offrire o promettere a soggetti pubblici o a loro familiari, ovvero a persone a questi vicine, qualsiasi forma di regalo o prestazione finalizzati ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
f) accettare o ricevere doni o gratuite prestazioni o benefici al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali. In tutti i casi i regali o gli omaggi o le spese di cortesia devono essere documentati in modo adeguato a consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza;
g) accordare, direttamente o indirettamente, vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera tali (o effettuati con modalità tali) da costituire una violazione dei principi esposti nel Modello;
h) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali, comunitari e internazionali al fine di conseguire erogazioni pubbliche, (ad es. contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati);
i) destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni (ad es. contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati), per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

j) riconoscere compensi che non trovino adeguato riscontro nel rapporto contrattuale con essi vigente, ovvero che non riflettano il valore di mercato del servizio stesso;
k) riconoscere premi o altre utilità che non trovino riscontro nelle procedure aziendali di riferimento sulla base di criteri oggettivi, non arbitrari e verificabili;
l) effettuare pagamenti in contanti, su conti correnti cifrati o non intestati alla controparte o diversi da quelli previsti dal contratto;
m) effettuare pagamenti in paesi diversi da quello di residenza della controparte;
n) effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
o) effettuare pagamenti a fronte di prestazioni non rese (in tutto o in parte);
p) creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte).

I Destinatari devono, inoltre, rispettare fedelmente i seguenti principi di comportamento:

a) ai referenti aziendali, organi sociali, procuratori, agenti, consulenti e partner commerciali che, nello svolgimento delle funzioni o dei compiti ad essi facenti capo, intrattengano materialmente rapporti con la P.A. per conto della Società, deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla Società;
b) i consulenti, gli agenti ed eventuali partner commerciali devono essere scelti e gestiti in modo trasparente;
c) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali ai fini dell'ottenimento di nullaosta, concessioni, autorizzazioni, a contributi (ad es. sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati) visti e denunce rivolte ad enti della P.A., comprese le autorità di vigilanza, devono essere complete e contenere solo elementi assolutamente veritieri e corretti;
d) in caso di ottenimento di contributi (ad es. sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati) deve essere agevolato l'esercizio delle funzioni di verifica nel corso dell'attività di rendicontazione;
e) al fine di garantire l'adeguamento alla normativa di volta in volta rilevante, deve essere assicurato il monitoraggio delle novità legislative e regolamentari, anche con il supporto di consulenti esterni.

## 2. Reati informatici (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001)

I Destinatari e, in particolare, coloro i quali rivestono posizioni rilevanti nell'utilizzo e nell'amministrazione dei sistemi informatici, devono ispirare la loro azione ai seguenti principi di comportamento:

a) **Riservatezza**: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
b) **Integrità**: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
c) **Disponibilità**: garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

È fatto divieto, in particolare, ai Destinatari di:

a) alterare documenti informatici aventi efficacia probatoria;
b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
c) accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni, anche di terzi;
d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire qualsiasi dato o informazione riservati o di intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico;

e) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico o di terzi al fine di acquisire informazioni riservate;
f) svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o *software* allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero allo scopo di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
g) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni;
h) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
i) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
j) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, i Destinatari devono:

a) utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
b) evitare di introdurre e/o conservare in Società (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo che siano stati acquisiti con il loro espresso consenso e per motivi strettamente lavorativi;
c) evitare di trasferire all'esterno della Società e/o trasmettere *files*, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società stessa o di altra società del Gruppo, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni;
d) evitare l'utilizzo di strumenti *software* e/o *hardware* atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici anche di terzi;

e) utilizzare la connessione a *internet* per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività lavorative;
f) rispettare le procedure e gli *standard* previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
g) impiegare sulle apparecchiature della Società solo prodotti ufficialmente acquisiti dalla Società stessa;
h) astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di *software*;
i) astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
j) osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Società;
k) osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

## 3. Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)

Ai Destinatari è fatto obbligo di:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai reati societari;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle indicate sopra, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera, compiuta e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;
4. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione

sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In ordine a tali principi, è fatto divieto di:

i. predisporre, esporre o comunicare fatti materiali non rispondenti al vero, dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;

ii. omettere di esporre o di comunicare fatti materiali rilevanti o dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;

iii. non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale, nelle procedure amministrativo contabili, nel piano dei conti di Contabilità Generale e nel manuale di Contabilità Industriale;

5. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla gestione, al trattamento ed alla comunicazione all'esterno delle informazioni necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e del Gruppo nel suo insieme e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti.

   In ordine a tale principio, è fatto divieto di:

   i. tenere comportamenti che impediscano materialmente o che comunque ostacolino mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione legale o dei soci;

   ii. porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

6. effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

   In ordine a tale principio, è fatto divieto di:

   i. omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione, tutte le comunicazioni, periodiche e no, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;

   ii. esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti materiali non rispondenti al vero oppure omettere fatti materiali rilevanti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società e del Gruppo;

   iii. porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);

7. osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo.

   In ordine a tale principio, è fatto divieto di:

   i. restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

   ii. ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;

iii. acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;

iv. effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;

v. procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;

vi. ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;

8. astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

   In ordine a tale principio, è fatto divieto di:

   1. pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio suscettibili di determinare riflessi su strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo.

9. assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna.

## 4. Reati di criminalità organizzata, di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio, reati transnazionali (artt. 24-ter, 25-quater e 25-octies D.Lgs. 231/2001; art. 10 Legge 146/2006)

Ai Destinatari è fatto divieto di:

a) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reati di criminalità

organizzata anche a carattere transnazionale, di terrorismo, ricettazione e riciclaggio e autoriciclaggio;

b) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
c) utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione di tali reati;
d) promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza, in particolar modo con fini di eversione dell'ordine democratico;
e) fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo e/o eversione dell'ordine democratico, di criminalità organizzata, ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio;
f) assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti – persone fisiche o persone giuridiche – i cui nominativi siano contenuti nelle Liste o controllati da soggetti contenuti nelle Liste medesime quando tale rapporto di controllo sia noto;
g) assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti – persone fisiche o persone giuridiche – residenti nei Paesi indicati nelle Liste;
h) ricevere e effettuare pagamenti attraverso l'utilizzo di strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
i) effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere.

È, inoltre, necessario che i Destinatari rispettino i seguenti principi di comportamento:

a) tutte le attività e le operazioni svolte per conto della Società – ivi incluso per ciò che attiene i contatti relativi a rapporti con società del Gruppo – siano

improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;

b) sia rispettato il principio di separazione di ruoli e responsabilità nelle fasi dei processi.

Inoltre, ai fini dell'attuazione dei principi di comportamento di cui sopra, i Destinatari devono altresì:

a) rispettare il processo di selezione dei fornitori definito dalla Società e ispirato ai principi di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità, economicità (che tuttavia non può mai essere prevalente rispetto agli altri criteri) così come suggerito dal Codice Antimafia per le imprese (Vigna, Fiandaca, Masciandaro);
b) con riferimento all'attendibilità commerciale/professionale e reputazionale dei fornitori e dei *partner*, richiedere tutte le informazioni necessarie, utilizzando all'uopo anche gli strumenti messi a disposizione da consulenti esterni;
c) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori e partner anche stranieri;
d) non instaurare rapporti commerciali con controparti che abbiano riportato condanne per reati rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001;
e) effettuare una corretta acquisizione ed adeguata archiviazione dei dati relativi a fornitori e partner (ivi inclusa la dichiarazione di compagine societaria);
f) effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali (anche in relazione alla gestione dei pagamenti infragruppo);
g) assicurare la corretta formazione e successiva tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e la corretta trasposizione dei relativi dati nelle dichiarazioni annuali e periodiche funzionali all'assolvimento delle imposte, garantendo altresì la corretta liquidazione delle stesse;
h) fornire informazioni corrette e veritiere ai soggetti (obbligati ai sensi del D.Lgs. 231/2007) che legittimamente richiedono i dati sul c.d. Titolare Effettivo e sulle Persone Politicamente Esposte;

i) redigere per iscritto gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economico/finanziari della Società, indicando i contenuti e le condizioni economiche pattuite;
j) rispettare scrupolosamente i requisiti minimi fissati ai fini della selezione dei soggetti offerenti i beni e/o servizi che la Società intende acquisire;
k) fissare i criteri di valutazione delle offerte e assicurare a cura delle funzioni competenti il controllo della avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutti le controparti (incluse le Società dello stesso Gruppo); in particolare, dovrà essere precisamente verificato che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;
l) assicurare un controllo sia formale che sostanziale (verifica della sede legale della società controparte, verifica degli istituti di credito utilizzati, verifica relativamente all'utilizzo di società fiduciarie) con riferimento ai flussi finanziari aziendali e ai pagamenti verso terzi e verso società del Gruppo;
m) in caso di conclusione di accordi/*joint venture* finalizzati alla realizzazione di investimenti, garantire la massima trasparenza.

**5. <u>Delitti contro la personalità individuale, contro l'eguaglianza ed in violazione del Testo Unico sull'immigrazione (artt. 25-quinquies, 25-terdecies, 25-duodecies D.Lgs. 231/2001)</u>**

I Destinatari devono attenersi ai seguenti principi:

a) considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;

b) nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;

c) assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, etc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;

d) che siano rispettate le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione dell'impiego del lavoro irregolare ed alla tutela dei lavoratori;

e) non fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con soggetti che vi facciano ricorso;

f) disporre un adeguato sistema di deleghe e procure in materia di assunzione dei lavoratori;

g) implementare un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno (scadenze, rinnovi, etc.).

È fatto assoluto divieto ai Destinatari di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle riguardanti i delitti contro la personalità individuale, in particolare l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, contro l'eguaglianza ed in violazione del Testo Unico sull'immigrazione;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei delitti contro la personalità individuale, in particolare l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro. contro l'eguaglianza ed in violazione del Testo Unico sull'immigrazione.

## 6. Reati di market abuse (art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001)

Ai Destinatari è fatto divieto di:

a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

I Destinatari che, nel normale esercizio della propria occupazione, professione o funzione, sono coinvolti nelle attività relative alla gestione e diffusione delle

Informazioni privilegiate sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalle procedure, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico.

In particolare, ai Destinatari è fatto obbligo, per quanto di competenza, di:

a) trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni privilegiate e le Informazioni Rilevanti di cui dovessero venire a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, al fine sia di tutelare l'interesse della Società al riserbo sui propri affari, sia di evitare abusi di mercato, nonché di utilizzare le Informazioni privilegiate e le Informazioni Rilevanti solamente in relazione alla propria attività lavorativa, professione o funzione;

b) utilizzare le Informazioni esclusivamente nel corso del normale esercizio della propria occupazione, professione o funzione e nei limiti di quanto strettamente necessario al fine del normale esercizio di tale occupazione, professione o funzione e, pertanto, non utilizzarle, per alcun motivo o causa, per fini personali, ovvero in pregiudizio della Società o del Gruppo;

c) assicurare che le informazioni siano trattate assumendo ogni idonea cautela affinché la circolazione delle stesse avvenga senza pregiudizio del loro carattere riservato sino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato o rese note ai sensi di legge o siano altrimenti di pubblico dominio;

d) permettere la circolazione delle informazioni solo fra coloro che ne hanno effettiva necessità per il normale esercizio della propria occupazione, professione o funzione;

e) in caso di ricevimento (via posta, anche elettronica, o fax) di documenti "riservati" o "confidenziali", il soggetto ricevente deve occuparsi personalmente, o per il tramite di una persona autorizzata, del ritiro dei documenti, che non devono rimanere in vista a terzi o lasciati incustoditi presso gli strumenti di interconnessione;

f) per la distruzione di tali documenti è necessario utilizzare contenitori di raccolta sicuri o apparecchiature distruggi-documenti in maniera tale che risultino illeggibili;

In ogni caso è fatto divieto ai Destinatari di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, del TUF e del MAR e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

a) compiere operazioni di qualunque natura aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari, anche derivati, della Società o di terzi in relazione alle quali si posseggano Informazioni;

b) comunicare a terzi, interni o esterni alla Società, Informazioni prima della loro diffusione al pubblico, secondo le disposizioni di legge applicabili;

c) raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari, anche derivati, della Società o di terzi, cui le Informazioni si riferiscono;

d) rilasciare interviste e diffondere comunicati stampa o documenti in occasione di convegni o eventi pubblici, senza l'autorizzazione del soggetto incaricato;

e) lasciare incustodita la documentazione cartacea durante la propria assenza, anche se temporanea, soprattutto in orari non presidiati o, comunque, al termine dell'orario di lavoro.

## 7. Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante (art. 25-octies1. D. Lgs. 231/2001)

Ai Destinatari è fatto obbligo di:

a) assicurare l'adeguata tracciabilità dei flussi di denaro;
b) segnalare all'OdV qualsiasi irregolarità riscontrata nella gestione dei flussi finanziari che dia adito a sospetti sulla legalità e regolarità dell'effettiva provenienza del denaro ricevuto o corrisposto.

Nell'ambito dei citati principi di comportamento è fatto espresso divieto ai Destinatari di:

a) utilizzare indebitamente, alterare o falsificare carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti il prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;

b) ricevere pagamenti effettuati tramite carte di credito o di pagamento, ovvero ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti di cui si sospetta sia stato fatto un uso illecito;
c) utilizzare o mettere a disposizione di terzi apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dal contante.

## 8. Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001)

Ai Destinatari è fatto obbligo di:

a) assicurare il rispetto delle normative interne, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà intellettuale;
b) curare diligentemente gli adempimenti di carattere amministrativo connessi all'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore (ad es., scientifiche o di *software*) nell'ambito della gestione del sistema IT aziendale e nell'utilizzo sul *web;*
c) assicurare gli opportuni controlli sulle attività che comportino l'utilizzo di opere tutelate dal diritto d'autore;
d) astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino le fattispecie di reato di cui all'art. 25 *novies* del D.Lgs. 231/2001.

Nell'ambito dei citati principi di comportamento è fatto espresso divieto ai Destinatari di:

a) diffondere e/o trasmettere, attraverso siti *internet*, opere di terzi tutelate dal diritto d'autore in mancanza di accordi con i relativi titolari, o in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi;
b) realizzare qualunque condotta finalizzata, in generale, alla duplicazione, di programmi per elaboratore protetti dal diritto d'autore o le banche dati sulla memoria fissa del computer;
c) installare programmi per elaboratore senza aver preventivamente informato la funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza informatica;

d) scaricare dal *web* e installare programmi o applicazioni protetti dal diritto d'autore;
e) porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Società, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui;
f) duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale – o comunque per trarne profitto – programmi per elaboratori, banche dati, opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico per i quali non siano stati assolti gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio.

**9. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria ed il commercio (artt. 25-bis e 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001)**

Ai Destinatari è fatto divieto di:

a) tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, i reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria ed il commercio;

b) tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

**10. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001)**

Ai Destinatari è fatto divieto di:

a) coartare, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà di rispondere all'autorità giudiziaria di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni o di indurre questi ad avvalersi della facoltà di non rispondere;

b) indurre, in qualsiasi modo, i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni di fronte all'autorità giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere;

c) elargire, offrire o promettere denaro, omaggi, regali o altri vantaggi a persone chiamate a rendere dichiarazioni di fronte all'autorità giudiziaria;

d) porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto l'ipotesi criminosa sopra delineata, possa in astratto diventarlo;

e) porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme applicabili e delle regole aziendali.

Inoltre, al fine di garantire il rispetto dei principi generali di comportamento di cui sopra i Destinatari devono altresì:

a) nei rapporti con l'autorità giudiziaria, assicurare che gli indagati o imputati in un procedimento penale, specie ove avente ad oggetto procedimenti in cui la Società può essere direttamente o indirettamente coinvolta, siano liberi di esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti ove decidano di sottoporsi alle domande;

b) garantire la piena collaborazione l'Autorità Giudiziaria, anche attraverso il rifiuto di influenzare gli eventuali soggetti chiamati a rendere dichiarazioni o di indurre questi ad avvalersi della facoltà di non rispondere.

**11. <u>Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001)</u>**

A tutti i Destinatari è fatto divieto di:

a) tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25 undecies del D. Lgs. 231/2001;
b) tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

I Destinatari devono, inoltre, attenersi ai seguenti principi:

a) considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l'ambiente rispetto a qualsiasi considerazione economica;

b) contribuire, per quanto di propria competenza, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela dell'ambiente;
c) valutare sempre gli effetti della propria condotta in relazione al rischio di danno all'ambiente: ogni azione che possa avere impatto ambientale deve tendere alla riduzione al minimo dei danni reali o potenziali causabili all'ambiente;
d) conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti che potrebbero recare danno all'ambiente;
e) astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all'ambiente;
f) rispettare le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione della produzione e alla riduzione della nocività dei rifiuti;
g) assicurare la tutela del suolo e del sottosuolo, la conservazione del territorio nonché la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee;
h) adottare tutte le precauzioni necessarie a limitare al minimo l'inquinamento dell'aria e a contenere comunque le emissioni al di sotto dei limiti fissati dalla legge;
i) effettuare in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa vigente il deposito temporaneo e il successivo conferimento dei rifiuti;
j) rispettare le procedure volte a prevenire le emergenze ambientali ed a limitare i danni qualora le stesse dovessero verificarsi.

## 12. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)

Ai Destinatari è fatto obbligo di:

a) astenersi dal porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001;
b) astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;

c) garantire un'adeguata selezione delle terze parti volti a verificare, tra l'altro, la reale sussistenza e svolgimenti di appositi controlli sulla effettiva prestazione del servizio reso / fornitura del bene;
d) garantire che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, tracciabile, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
e) rispettare le norme di legge e i regolamentari vigenti, nello svolgimento delle attività dirette alla formazione e alla tenuta delle scritture contabili obbligatorie, in modo da rappresentare all'Amministrazione finanziaria un'informazione veritiera e corretta sulla situazione fiscale della Società;
f) tenere un comportamento leale, trasparente e corretto nei rapporti con le Autorità Tributarie e Doganali e, in generale, nei rapporti con i pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio e, in ogni caso, interfacciarsi con essi soltanto se autorizzati allo scopo, nei limiti dei poteri attribuiti dalle procure e dalle deleghe in vigore;
g) rispettare le norme di legge e i regolamenti vigenti nell'acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione fiscale della Società;
h) agevolare il controllo interno sugli adempimenti tributari previsti dalla legge;
i) rispettare le normative e leggi vigenti nelle attività di calcolo dell'obbligazione tributaria e correlati adempimenti dichiarativi (in particolare: IRES e IVA);
j) improntare le attività ed i rapporti con le altre società del Gruppo alla massima correttezza, integrità e trasparenza.

È fatto divieto ai Destinatari di:

a) esibire documenti falsi o alterati alla P.A., ovvero sottrarre od omettere l'esibizione, se dovuta, di documenti, informazioni o dati di qualsiasi tipo, ovvero dal tenere una condotta finalizzata a trarre in inganno la P.A.;

b) alterare o falsificare documenti informatici di qualsiasi natura.

## 13. Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001)

Ai Destinatari è fatto divieto di:

a) porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001;
b) porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose di cui all'art. 25 sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001, possa in astratto diventarlo;
c) porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice Etico;
d) porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste.

I Destinatari devono, inoltre, attenersi ai seguenti principi:

a) tenere un comportamento leale, trasparente e corretto nei rapporti con le Autorità Tributarie e Doganali e, in generale, nei rapporti con i pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio e, in ogni caso, interfacciarsi con essi soltanto se autorizzati allo scopo, nei limiti dei poteri attribuiti dalle procure e dalle deleghe in vigore;
b) improntare tutte le attività e le operazioni svolte per conto della Società – ivi incluso per ciò che attiene i contatti relativi a rapporti con società del Gruppo –al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
c) assicurare la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure interne, prestando una particolare attenzione per ciò che concerne lo svolgimento delle attività "sensibili" nell'area "a rischio reato";
d) con particolare riferimento a coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività "sensibili'', porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

## 14. Reati contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies e 25 duodevicies D.Lgs. 231/2001)

A tutti i Destinatari è fatto obbligo di:

a) custodire e gestire i beni culturali, anche se rinvenuti casualmente, con la massima cura e scrupolo oltre che nel rispetto delle prescrizioni impartite dalle autorità competenti, al fine di garantirne la conservazione e la trasmissibilità alle generazioni future.

Nell'ambito dei citati principi di comportamento è fatto espresso divieto ai Destinatari di:

a) distruggere, deturpare, danneggiare, disperdere qualsiasi bene culturale o paesaggistico o comunque renderlo in tutto o in parte inservibile o non fruibile;
b) utilizzare un bene culturale in modo non compatibile con il relativo carattere storico-artistico o in pregiudizio della relativa conservazione o integrità.

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
# EX DECRETO LEGISLATIVO

# 8 GIUGNO 2001 N. 231

## PARTE SPECIALE – ALLEGATO 1

## ALLEGATO 1 PARTE SPECIALE

## "DESCRIZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO"

### PREMESSA

Il presente documento contiene (i.) una sintetica descrizione delle fattispecie di reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (in seguito "**Decreto**") ritenute rilevanti a seguito dell'attività di *risk assessment* condotta e, di conseguenza, indicate fra i "reati astrattamente ipotizzabili" nella Parte Speciale strutturata per processi a rischio del Modello 231 di **TES S.r.l.** ("**TES**" o la "**Società**"), (ii.) una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione di tali reati, (iii.) nonché un elenco delle fattispecie di reato-presupposto ai sensi del Decreto ritenute non rilevanti per TES.

## A. FATTISPECIE DI REATO RITENUTE RILEVANTI A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ DI *RISK ASSESSMENT* CONDOTTA

### 1. I REATI DI CUI AGLI ARTT. 24 E 25 DEL D. LGS. N. 231/2001: I DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto trovano tutti come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (ricomprendendo in tale definizione anche la P.A. di Stati esteri).

Si indicano pertanto qui di seguito alcuni criteri generali per la definizione di "Pubblica Amministrazione", "Pubblici Ufficiali" e "Incaricati di Pubblico Servizio".

### 2.1 Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica a cui è affidata la cura di interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Nel codice penale non è rilevabile una definizione di pubblica amministrazione. Nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

1. istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
2. enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
    a. Presidenza del Consiglio dei Ministri;
    b. Ministeri;
    c. Camera dei Deputati e Senato della Repubblica;
    d. Dipartimento Politiche Comunitarie;
    e. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
    f. Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
    g. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
    h. Banca d'Italia;
    i. CONSOB: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;
    j. Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
    k. Agenzia delle Entrate;
    l. ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
3. Regioni;
4. Province;
5. Comuni;
6. Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
7. Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
8. Comunità Europea e Istituti collegati;
9. tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:
    a. INPS;
    b. CNR;
    c. INAIL;
    d. ISTAT;
    e. ENASARCO;
    f. ASL;
10. enti e Monopoli di Stato;
11. RAI.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose *ex* D.Lgs. 231/2001.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

## 2.2 Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale "*agli effetti della legge penale*" colui il quale esercita "*una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*".

Il secondo comma definisce la nozione di "*pubblica funzione amministrativa*". Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria".

Pertanto, agli effetti della legge penale *«…è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi…»*.

La citata definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione "esterna" della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, precisando che è pubblica la funzione amministrativa prevista da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. recepisce alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico". Vengono quindi pacificamente definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi.

Con riferimento alla menzionata figura sono dunque ascrivibili i seguenti reati (reati che possono essere commessi solo da o verso pubblici ufficiali):

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);

## 2.3 Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di "*soggetti incaricati di un pubblico servizio*" si rinviene all'art. 358 c.p. il quale recita che *«…sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale…»*.

Il legislatore definisce la nozione di "pubblico servizio" attraverso due criteri, uno positivo ed uno negativo. Secondo il primo criterio, il "servizio", affinché possa definirsi pubblico,

deve essere disciplinato da norme di diritto pubblico, ma, secondo l'altro criterio, il pubblico servizio per dirsi tale deve essere privo dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa, tipici della "pubblica funzione".

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi; i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, etc.

Il legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "*semplici mansioni di ordine*" né la "*prestazione di opera meramente materiale*".

Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che, ai fini della qualificabilità dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto alla stregua di "pubblico servizio", è necessario accertare se le singole attività siano soggette ad una disciplina pubblicistica, non essendo sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva.

Sul tema, la giurisprudenza propone un'interpretazione oggettiva della nozione di cui si tratta, valorizzando i caratteri della strumentalità e dell'accessorietà delle attività esercitata rispetto a quella pubblica in senso stretto.

In altre parole, l'incaricato di un pubblico servizio potrebbe essere colui che apporta un contributo concreto alla realizzazione delle finalità del pubblico servizio, esercitando, di fatto, una funzione pubblica.

Al fine di facilitare l'individuazione del carattere pubblicistico di un ente, la giurisprudenza ha, pertanto, elaborato degli "indici rivelatori", utilizzati soprattutto nell'ambito dei casi concernenti società per azioni a partecipazione pubblica.

In particolare, si fa riferimento a:

a. la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
b. la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
c. l'apporto finanziario da parte dello Stato;
d. l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Per quanto attiene alla menzionata qualifica soggettiva sono ascrivibili i seguenti reati:

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).

## 2.4 Descrizione dei reati presupposto di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto

Si riporta di seguito una sintetica descrizione delle fattispecie di reato di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto che, sulla base di un'analisi preliminare, sono stati ritenuti applicabili alla Società, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione di tali reati, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

In via preliminare, si segnala che con l'approvazione del Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 avente ad oggetto la attuazione della cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale) è stato introdotto tra i reati rilevanti ai sensi dell'art. 24 del Decreto anche il reato di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

- ***Peculato (art. 314, co. 1, c.p.)***

Il reato si configura nel momento in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

In particolare, ai fini della responsabilità di cui al Decreto, il reato rileva se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Costituendo il peculato un reato proprio, ossia che può essere commesso solo da soggetti qualificati, la responsabilità della Società potrebbe essere contestata nel caso di concorso nel reato commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, ossia, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui si compiano atti tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge.

In linea astratta, il peculato potrebbe altresì essere contestato ad esponenti della Società laddove, nello svolgimento di attività di pubblico interesse nell'ambito del rapporto concessorio con un soggetto pubblico, venga riconosciuta la qualifica di incaricato di un pubblico servizio.

- ***Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)***

Il reato si configura nel momento in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, danaro o altra utilità.

In particolare, ai fini della responsabilità di cui al Decreto, il reato rileva se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Costituendo il peculato mediante profitto dell'errore altrui un reato proprio, ossia che può essere commesso solo da soggetti qualificati, la responsabilità della Società potrebbe essere contestata nel caso di concorso nel reato commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, ossia, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui si compiano atti tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge.

In linea astratta, il peculato mediante profitto dell'errore altrui potrebbe altresì essere contestato ad esponenti della Società laddove, nello svolgimento di attività di pubblico interesse nell'ambito del rapporto concessorio con un soggetto pubblico, venga riconosciuta la qualifica di incaricato di un pubblico servizio.

- ***Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto contributi, sovvenzioni o finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da parte dello Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- ***Indebita percezione di erogazioni pubbliche (316 ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che il reato di cui trattasi è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato previsto da quest'ultima disposizione.

- ***Concussione (art. 317 ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altra utilità.

- ***Corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)***

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio (determinando un vantaggio indebito in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara), sia in una condotta che, pur non concretizzandosi in uno specifico e predeterminato atto, rientri nell'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale (es: offerta al pubblico ufficiale di denaro per assicurarsene i futuri favori).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta abusiva del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio.

- ***Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)***

Tale disposizione prevede che la pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

- ***Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario, si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

- ***Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

La punibilità, oltre che per il pubblico ufficiale e l'incaricato di un pubblico servizio, è prevista anche per il privato che, a differenza dell'ipotesi di concussione, non essendo obbligato ma solamente indotto alla promessa o dazione, conserva una possibilità di scelta criminale che giustifica l'applicazione di una pena.

Inoltre, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione l'applicazione della pena si giustifica anche sul presupposto che il privato, non ceda alla condotta abusiva del soggetto pubblico per evitare un danno ingiusto, come avviene nella fattispecie di

concussione, bensì offra o prometta denaro o altra utilità al fine di conseguire un vantaggio indebito (conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge).

- ***Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di un pubblico servizio riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, per omettere o ritardare o aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

- ***Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)***

La disposizione prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 c.p., dall'art. 319 c.p., dall'art. 319 bis c.p., dall'art. 319 ter c.p., e dall'art. 320 c.p. in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra utilità.

- ***Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso denaro o altra utilità, non dovuti, ad un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio e tale offerta o promessa non venga accettata.

Tale ipotesi di reato si configura, inoltre, nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio solleciti invano una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

- ***Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)***

Sulla base del richiamo all'art. 322 bis c.p. operato dall'art. 25 del Decreto, le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 c.p., si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
6) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
7) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
8) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

9) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Inoltre, le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, c.p., si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone sopra indicate;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito degli altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone sopra indicate sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

- ***Abuso d'ufficio (323 c.p.)***

Tale norma sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

In particolare, ai fini della responsabilità di cui al Decreto, il reato rileva se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Costituendo l'abuso d'ufficio un reato proprio, ossia che può essere commesso solo da soggetti qualificati, la responsabilità della Società potrebbe essere contestata nel caso di concorso nel reato commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, ossia, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui si compiano atti tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge.

In linea astratta, l'abuso d'ufficio potrebbe altresì essere contestato ad esponenti della Società laddove, nello svolgimento di attività di pubblico interesse nell'ambito del rapporto concessorio con un soggetto pubblico, venga riconosciuta la qualifica di incaricato di un pubblico servizio.

- ***Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter c.p. e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis c.p., ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. È parimenti punito chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

- ***Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto con altrui danno, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore lo Stato (oppure un altro Ente Pubblico o l'Unione europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad es., documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

- ***Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)***

La norma punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi da esso derivante.

Il delitto è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione, ma anche di un contratto di appalto dal momento che la norma punisce tutte le frodi in danno della Pubblica Amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni.

Ai fini della configurabilità del delitto, non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, richiedendo la norma incriminatrice un *quid pluris* che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti. Non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la dolosa in esecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui vengano forniti servizi difformi da quelli pattuiti nel contratto, celando con condotte fraudolente l'inadempienza contrattuale.

- ***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio, comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

- ***Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

*****

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei reati nei rapporti con la P.A., esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria e di natura interdittiva, le quali naturalmente variano a seconda della fattispecie criminosa realizzata.

In particolare, per i reati di cui all'art. 24 D.Lgs. 231/2001 è prevista una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote - seicento se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità - (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 930.000) e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

In relazione alla commissione dei delitti di cui:

- agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea) di cui all'art. 25, comma 1, del Decreto si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 310.000);
- agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, di cui all'art. 25, comma 2 del Decreto si applica la sanzione pecuniaria fino a seicento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 930.000);
- agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, di cui all'art. 25, comma 3, del Decreto si applica la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 1.300.000).

Per i reati di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 321, 322 commi 2 e 4 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b).

Infine, ai sensi dell'articolo 25, comma 5 bis, del Decreto, se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, comma 2.

## 2. I REATI DI CUI ALL'ART. 24 BIS DEL D. LGS. N. 231/2001: DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Si riporta di seguito una sintetica descrizione delle fattispecie di reato di cui all'art. 24 bis del Decreto che, sulla base di un'analisi preliminare, sono stati ritenuti applicabili alla Società, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione di tali reati, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

- ***Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)***

La norma stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice Penale (cfr. Capo III, Titolo VII, Libro II), tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (in quanto rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti).

In particolare, si precisa che si ha "falsità materiale" quando un documento viene formato o sottoscritto da persona diversa da quella indicata come mittente o sottoscrittore, con divergenza tra autore apparente e autore reale del documento (contraffazione) ovvero quando il documento è artefatto (e, quindi, alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione.

Si ha, invece, "falsità ideologica" quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere.

Nel falso ideologico, dunque, è lo stesso autore del documento che attesta fatti non rispondenti al vero.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

A titolo esemplificativo, integra il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di chi falsifichi documenti aziendali oggetto di flussi informatizzati o la condotta di chi alteri informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi allo scopo di eliminare dati considerati "sensibili" in vista di una possibile attività ispettiva.

- ***Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)***

Tale reato si realizza quando un soggetto si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.

A tal riguardo si sottolinea come il legislatore abbia inteso punire l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico *tout court*, e dunque anche quando ad esempio all'accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati: si pensi all'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del personal computer altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

La suddetta fattispecie delittuosa si realizza altresì nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, nonché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto potrebbe pertanto essere astrattamente configurabile nell'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (*outsider hacking*), per prendere cognizione di dati riservati altrui nell'ambito di una negoziazione commerciale, o acceda abusivamente ai sistemi aziendali della Società per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso in vista del compimento di atti ulteriori nell'interesse della Società stessa.

- ***Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)***

Tale reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, importi, riproduca, diffonda, comunichi, consegni, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparati, strumenti, parti di apparati, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo.

L'art. 615 quater c.p., pertanto, punisce le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche (quali badge o smart card).

Tale fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto, in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema), li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.

L'art. 615 quater c.p., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Potrebbe rispondere del delitto, ad esempio, il dipendente della Società (A) che comunichi ad un altro soggetto (B) la password di accesso alle caselle e-mail di un proprio collega (C), allo scopo di garantire a B la possibilità di controllare le attività svolte da C, quando da ciò possa derivare un determinato vantaggio o interesse per la Società.

- ***Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)***

Tale reato si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, detenga, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni, installi o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Tale delitto potrebbe, ad esempio, configurarsi qualora un dipendente si procuri un virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere documenti "sensibili" in relazione ad un procedimento penale a carico della Società.

- ***Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, con il vantaggio concreto della Società, nel caso in cui un dipendente impedisca una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che un'impresa concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione ad una gara.

- ***Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)***

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La condotta vietata dall'art. 617 quinquies c.p. è, pertanto, costituita dalla detenzione, dalla diffusione o dall'installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, purché le stesse abbiano una potenzialità lesiva.

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio della Società, nel caso in cui un dipendente si introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione ad una futura negoziazione.

- ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)***

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della Società laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della Società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo o, ancora, nell'ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali "compromettenti".

- ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)***

Tale reato si realizza quando un soggetto commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici

utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

La pena è aumentata se:

- dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici;
- il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora un dipendente compia atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (ad es. polizia giudiziaria) relativi ad un procedimento penale a carico della Società.

- ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)***

Questo reato si realizza quando un soggetto, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Pertanto, qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635 bis c.p.

- ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)***

Questo reato si configura quando la condotta di cui al precedente art. 635 quater c.p. è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.
La pena è aumentata se:

- dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile;
- il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità di cui all'art. 635 ter c. p., quel che rileva è, in primo luogo, che il danneggiamento deve avere ad oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso.

- ***Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)***

Questo reato si configura quando un soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Tale reato è dunque un reato cd. proprio, in quanto può essere commesso solo da parte dei certificatori qualificati, o meglio, i soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica qualificata.

- ***Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)***

Si segnala inoltre che in data 20 novembre 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 133/2019 di conversione del Decreto Legge n. 105/2019, recante "**Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica**" ed entrato in vigore il 22 settembre 2019. In particolare, il citato provvedimento normativo ha introdotto una serie di misure atte ad assicurare un elevato livello di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di interesse collettivo necessari allo svolgimento di funzioni o alla prestazione di servizi essenziali per lo Stato.

I destinatari del citato provvedimento sono amministrazioni pubbliche, nonché gli enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati, le cui reti assolvono a un servizio essenziale e dal cui malfunzionamento può derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

Nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica rientreranno, pertanto, soggetti pubblici e privati, operanti in settori quali l'**energia** e i trasporti, il settore bancario, le infrastrutture dei mercati finanziari, il settore sanitario o le infrastrutture digitali, la cui precisa individuazione è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro quattro mesi dalla data di conversione in legge del Decreto Legge.

A tutela del piano di difesa cibernetica il citato Decreto ha previsto l'introduzione di un nuovo delitto estendendo, al tempo stesso, anche a tale nuova fattispecie la responsabilità da reato degli enti *ex* D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, il nuovo delitto prevede che sia punito, con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque al fine di ostacolare o condizionare i relativi procedimenti:

a) fornisca informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero rilevanti (i) per l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, (ii) per le comunicazioni previste nei casi di affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, o (iii) per lo svolgimento delle attività di ispezione e vigilanza;

b) ometta di comunicare tali informazioni, dati o elementi di fatto entro i termini previsti dal Decreto.

All'ente privato, responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001, si applica, invece, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

*****

Si precisa in ogni caso che la commissione di uno dei delitti informatici sopra descritti assume rilevanza, per le finalità di cui al Decreto, solo qualora la condotta, indipendentemente dalla natura aziendale o meno del dato / informazioni / programma / sistema informatico o telematico, possa determinare un interesse o vantaggio per TES.

Pertanto, nell'ambito della descrizione delle singole fattispecie criminose, si è tenuto conto di tale rilevante aspetto per l'elaborazione dei casi pratici proposti.

*****

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei delitti informatici, esse possono essere di natura pecuniaria e di natura interdittiva, le quali naturalmente variano a seconda della fattispecie criminosa realizzata.

In particolare, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617-quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, del codice penale, di cui al primo comma dell'art. 24 bis del Decreto, si applicano la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 775.000) e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e).

In caso di commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 615 quinquies del codice penale, di cui al secondo comma dell'art. 24 bis del decreto si applicano la sanzione pecuniaria fino a trecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 465.000) e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere b) ed e) (la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Infine, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640 quinquies del codice penale, e alla violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105), di cui all'art. 24 bis del Decreto, si applicano all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 620.000) e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) (il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi).

## 3. I REATI DI CUI ALL'ART. 24 TER DEL D. LGS. N. 231/2001: DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ANCHE A CARATTERE TRANSNAZIONALE

La Legge 15 luglio 2009, n. 94 ha previsto l'inserimento nel Decreto dell'art. 24 ter, che ha ampliato il novero dei reati rilevanti, inserendovi alcune fattispecie, cumulativamente indicate con la locuzione "delitti di criminalità organizzata".

Si tratta delle seguenti ipotesi criminose.

**1)** Ai sensi dell'**art. 24 *ter* del Decreto (aggiunto dalla Legge n. 94/2009 e modificato dalla Legge n. 69/2015)**, la responsabilità dell'ente può derivare dai seguenti reati:

1. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
2. Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.) (articolo modificato dalla L. n. 69/2015);
3. Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
4. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
5. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
6. Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (Legge n. 203/1991);
7. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra (di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.).

**2)** Inoltre, la **Legge 16 marzo 2006, n. 146**, *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"*, ha esteso la responsabilità degli enti ai reati di cd. criminalità organizzata transnazionale.

Per qualificare una fattispecie criminosa come "reato transnazionale", è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore:

1) nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
2) il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
3) è necessario che la condotta illecita:
    - sia commessa in più di uno Stato; ovvero
    - sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero
    - sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato; ovvero
    - sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Per "*gruppo criminale organizzato*", ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, si intende *"un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale".*

Ai sensi della Legge n. 146/2006, i reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa dell'Ente sono:

1. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
2. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
3. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
4. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
5. Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
6. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
7. Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.).

Premesso quanto sopra, **non tutti i reati richiamati dall'art. 24 ter del Decreto e dalla L. n. 146/2006 appaiono anche solo astrattamente ipotizzabili; tuttavia, sempre seguendo una logica teorica, alcuni dei reati sopra indicati potrebbero essere rilevanti** e, in particolare, si tratta dei seguenti reati:

**A. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

Si tratta di un delitto associativo contro l'ordine pubblico e si realizza mediante la condotta di tre o più persone che si associano al fine di commettere delitti.

Il reato di cui all'art. 416 c.p. è un delitto plurisoggettivo (nel senso che, perché sia configurabile, necessita della partecipazione di minimo tre persone).

Il bene giuridico tutelato dalla norma è la tutela dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto e regolare andamento della vita sociale, cioè come "pace pubblica".

La condotta consiste nel promuovere, costituire o organizzare l'associazione oppure anche solo nel partecipare alla stessa. Anche la mera partecipazione all'associazione, infatti, integra la fattispecie di reato, purché l'accordo criminoso risulti diretto all'attuazione di un vasto programma delittuoso per la commissione di una serie indeterminata di delitti.

Dal punto di vista soggettivo, la condotta deve essere sorretta dalla coscienza e dalla volontà di far parte del sodalizio criminoso con il fine di commettere più delitti (c.d. dolo specifico).

I requisiti essenziali delineati dalla giurisprudenza per configurare il reato associativo (in modo da differenziarlo rispetto al mero concorso di persone nel reato) sono: **i)** un vincolo associativo tendenzialmente permanente; **ii)** la consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare al programma comune: **iii)** lo scopo di commettere più delitti volti ad attuare un indeterminato programma criminoso; **iv)** una struttura

organizzativa, anche rudimentale, purché idonea a realizzare un indeterminato programma criminoso.

La dottrina ammette la configurabilità del "concorso esterno" nel reato di associazione per delinquere (*ex* art. 110 c.p.) caratterizzato dal contributo esterno al mantenimento e rafforzamento dell'associazione. La giurisprudenza si è pronunciata in relazione al reato di cui all'art. 416 bis c.p. (v. sotto).

Circostanze aggravanti speciali del reato sono: la scorreria in armi (art. 416, comma 4, c.p.); il numero di dieci o più degli associati (art. 416, comma 5, c.p.); associazione diretta alla riduzione in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto di schiavi, al traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 416, comma 6, c.p.); associazione diretta a commettere delitti a danno di minori quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la violenza sessuale a danno di un minore, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale di gruppo a danno di minorenni, adescamento di minorenni, etc. (art. 416, comma 7, c.p.).

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il reato potrebbe dirsi integrato qualora più soggetti riferibili alla Società o riferibili ad altre società del Gruppo insieme anche a soggetti esterni (partner, fornitori, clienti, rappresentanti della P.A., consulenti, etc.), si associno allo scopo di commettere più delitti (ad esempio contro la P.A. o contro la proprietà industriale etc.) anche mediante:

a) l'assunzione di personale o la nomina di consulenti o l'assegnazione di lavori a fornitori legati da vincoli di parentela e/o di affinità con esponenti di note organizzazioni criminali;

b) il finanziamento dell'associazione criminale tramite l'erogazione di denaro.

Al di fuori delle ipotesi di partecipazione all'associazione, il dipendente della Società potrebbe concorrere nel reato, (nella forma del concorso esterno) nel caso in cui, pur non essendo integrato nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, apporti un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione (sempre che ricorrano le condizioni precedentemente menzionate).

**B. <u>Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)</u>**

Il reato si configura mediante la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

Il reato associativo (reato a concorso necessario) si caratterizza rispetto al reato previsto all'art. 416 c.p. per l'utilizzazione, da parte degli associati, della forza intimidatrice, connotato tipico del comportamento mafioso e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e omertà provocati dallo sfruttamento della forza intimidatrice, al fine di commettere più delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri, in occasione di consultazioni elettorali.

Quanto all'esemplificazione delle modalità del reato, si può fare riferimento all'esempio fornito in tema di associazione per delinquere "semplice", con la differenza che, in questo secondo caso, deve ricorrere l'elemento aggiuntivo della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.

La giurisprudenza (Cass. Pen., Sez. Un., n. 22327/2002) ammette la configurabilità del concorso esterno nel reato di associazione per delinquere (nella specie, associazione di tipo mafioso) caratterizzato dalla: a) carattere indifferentemente occasionale o continuativo ed autonomia del contributo prestato; b) funzionalità del contributo prestato al perseguimento degli scopi dell'associazione; c) efficienza causale del contributo al rafforzamento e agli scopi dell'associazione; d) consapevolezza di favorire il conseguimento degli scopi illeciti (dolo generico).

In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la giurisprudenza (Cass. Pen., sez. VI, 18/04/2013, n. 30346) ha ritenuto "colluso" l'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e privo della "*affectio societatis*", abbia instaurato con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità. (Nel caso di specie, l'imprenditore operava nell'ambito del sistema di gestione e spartizione degli appalti pubblici attraverso un'attività di illecita interferenza, che comportava, a suo vantaggio, il conseguimento di commesse e, in favore del sodalizio, il rafforzamento della propria capacità di influenza nel settore economico, con appalti ad imprese contigue).

**C. <u>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)</u>**

Il reato si configura mediante l'induzione, a seguito di violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altre utilità, del soggetto avente facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni - ossia ad avvalersi di tale facoltà - o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero).

Il reato potrebbe, dunque, dirsi integrato qualora un soggetto riferibile alla Società o al Gruppo ponga in essere, con violenza, minaccia o promessa di denaro o altra utilità, misure atte ad indurre le persone che sono tenute a rendere dichiarazioni (es. testimonianze) all'autorità giudiziaria utilizzabili in un procedimento penale a rendere dichiarazioni non veritiere sul conto, ad esempio, di attività illecite degli amministratori/o altri dipendenti della Società.

**D. <u>Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)</u>**

La norma punisce chi, dopo che fu commesso un delitto per il quale è prevista la pena dell'ergastolo o la reclusione, e fuori dai casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Il reato è configurabile anche nell'ipotesi in cui la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto, poiché l'interesse protetto dalla norma è quello dell'amministrazione della giustizia al regolare svolgimento del processo penale, che viene turbato da fatti che mirano ad ostacolare o a fuorviare l'attività diretta all'accertamento e alla repressione dei reati.

La condotta, oltre ad essere sorretta dall'intento di aiutare, deve anche essere oggettivamente idonea ad intralciare il corso della giustizia.

Il reato potrebbe, a titolo esemplificativo, configurarsi qualora un soggetto riferibile al gruppo ponga in essere attività volte ad aiutare, taluno, ad esempio, altri dipendenti o gli amministratori della società a sviare le indagini della polizia giudiziaria durante un'ispezione.

## 4. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 BIS DEL D. LGS. N. 231/2001: FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Il D.Lgs. 25 settembre 2001, n. 350 recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*", ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel Decreto dell'articolo 25 bis (i c.d. "reati di falso nummario").

Il suddetto articolo ha, pertanto, ampliato la lista dei cd. reati-presupposto, aggiungendovi:

- Art. 453 c.p.("Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate");
- Art. 454 c.p. ("Alterazione di monete");
- Art. 455 c.p. ("Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate");
- Art. 457 c.p. ("Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede");
- Art. 459 c.p. ("Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati");
- Art. 460 c.p. ("Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo");
- Art. 461 c.p. ("Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata");
- Art. 464 c.p. ("Uso di valori di bollo contraffatti o alterati");
- Art. 473 c.p. ("Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni");
- Art. 474 c.p. ("Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi").

Si fornisce, di seguito, una breve descrizione delle fattispecie di cui all'art. 25 bis del Decreto che – a seguito di un'analisi preliminare – sono state ritenute *prima facie* rilevanti per TES e così in particolare il reato previsto dall'art. 473 c.p..

- ***Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)***

La fattispecie punisce chiunque potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, o senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Il reato, ad esempio, potrebbe dirsi integrato qualora sul materiale promozionale dell'ente venga riprodotto abusivamente un marchio invero altrui (si pensi a brochure, presentazioni, etc.).

*****

In merito alle sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione del reato di cui all'art. 473 c.p., l'art. 25 bis prevede "la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote" (e dunque fino a un massimo di circa Euro 775.000). Inoltre, nel caso di condanna, si applicano all´Ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non superiore ad un anno.

## 5. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 BIS.1 DEL D. LGS. N. 231/2001: REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*" ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel Decreto dell'articolo 25 bis.1.

Il suddetto articolo ha, pertanto, ampliato la lista dei cd. reati-presupposto, aggiungendovi:

- Art. 513 c.p.("Turbata libertà dell'industria o del commercio");
- Art. 513 bis c.p. ("Illecita concorrenza con minaccia o violenza");
- Art. 514 c.p. ("Frodi contro le industrie nazionali");
- Art. 515 c.p. ("Frode nell'esercizio del commercio");
- Art. 516 c.p. ("Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine");
- Art. 517 c.p. ("Vendita di prodotti industriali con segni mendaci");
- Art. 517 ter c.p. ("Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale");
- Art. 517 quater c.p. ("Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari").

Si fornisce, di seguito, una breve descrizione delle fattispecie di cui all'art. 25 bis.1 del Decreto che – a seguito di un'analisi preliminare – sono state ritenute *prima facie* rilevanti per TES e così in particolare i reati previsti dall'art. 513 bis c.p. e dall'art. 517 ter c.p.

- ***Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva – vengono compiuti atti di concorrenza con violenza o minaccia. Il reato viene punito più severamente nei casi in cui gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

- ***Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)***

La fattispecie punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Inoltre, il reato si configura anche nell'ipotesi in cui – al fine di trarne profitto - i beni sopra evidenziati vengono: i) introdotti nel territorio dello Stato; ii) detenuti per la vendita; iii) posti in vendita con offerta diretta ai consumatori o messi comunque in circolazione.

*****

In merito alle sanzioni applicabili all'Ente, l'art. 25 bis.1 prevede:

- per il reato di cui all'articolo 513 bis c.p. la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 1.240.000);
- per il reato di cui all'articolo 517 ter c.p. la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 775.000).

Inoltre, nel caso di condanna per i predetti delitti si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto.

## 6. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 TER DEL D. LGS. N. 231/2001: REATI SOCIETARI

L'art. 25 ter del Decreto individua specifiche ipotesi di reato in materia societaria, la cui commissione è suscettibile di arrecare un beneficio alla società. Si fornisce, di seguito, una breve descrizione dei reati che, sulla base di un'analisi preliminare, sono stati ritenuti applicabili alla Società.

I reati sono raggruppati, per maggiore chiarezza, in cinque tipologie differenti.

### 1. FALSITÀ IN COMUNICAZIONI E RELAZIONI

- ***False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)***

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 c.c. si configura nel caso in cui, fuori dei casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

La punibilità si estende anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

- ***Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)***

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 bis c.c. si configura, salvo che non costituisca più grave reato, se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta ovvero riguardano società non soggette a fallimento in quanto non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- ***False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)***

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2622 c.c. si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

La punibilità si estende anche se la falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

- ***Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)***

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1, c.c. da parte dell'amministratore o del componente del Consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del TUF (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, comma 1, c.c. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi

dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

## 2. TUTELA PENALE DELLA CORRETTA GESTIONE DEL CAPITALE SOCIALE

- ***Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- ***Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)***

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- ***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata,

nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

- ***Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)***

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato è punibile a querela della persona offesa.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

- ***Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)***

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

- ***Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)***

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:
- il reato è perseguibile a querela della persona offesa;
- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

## 3. TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

- ***Impedito controllo (art. 2625 c.c.)***

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

Le sanzioni sono maggiorate (con reclusione fino ad 1 anno raddoppiata per le società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro stato dell'Unione europea) qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci. In tal caso il reato è punibile solo a querela di parte.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

- ***Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

## 4. TUTELA PENALE DEL PATRIMONIO

- ***Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

- ***Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)***

Tale ipotesi di reato è contemplata nel novero dei Reati Presupposto del Decreto esclusivamente per quanto riguarda la condotta attiva (comma 3). Sarà dunque punibile ai sensi del Decreto colui che, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altre utilità non dovuti ad uno dei seguenti soggetti (in quanto appartenenti ad una società di capitali di cui al libro V, titolo XI, capo IV del codice civile):

- un amministratore;
- un direttore generale;
- un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili;
- un sindaco;
- un liquidatore;
- chi esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti precedenti;
- un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui ai precedenti punti.

Per mera completezza, si segnala che l'art. 2635 c.c., inoltre, incrimina coloro che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della società di appartenenza.

Si segnala infine che il reato è perseguibile d'ufficio.

- ***Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).***

Il Decreto legislativo 5 marzo 2017, n. 38, recante "*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*", ha introdotto, tra l'altro, la fattispecie di "Istigazione alla corruzione tra privati", che punisce chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata (comma 1) e chiunque sollecita per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altre utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2).

In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo.

## 5. TUTELA PENALE DELL'EFFICIENZA DELLA VIGILANZA DELLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzata con due condotte distinte:

- la prima (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori; tale ipotesi si distingue dunque dal reato comune previsto dall'art. 170 bis del TUF, non compreso nell'elenco di cui all'art. 25 ter del Decreto, che sanziona il comportamento di "chiunque", fuori dai casi previsti dall'art. 2638 c.c., ostacoli le funzioni di vigilanza attribuite alla Consob.

## 6. TUTELA PENALE DELLA LEGITTIMITÀ DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE

- ***Delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, previsto dalla normativa attuativa della Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni, e le scissioni transfrontaliere (D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19)***.

Si tratta di un'ipotesi di reato introdotta per armonizzare il diritto dell'Unione e prevedere disposizioni specifiche con riferimento alle fusioni, scissioni e trasformazioni transfrontaliere. Ciò al fine di garantire un "*controllo della legittimità*" di dette operazioni, "*prima che queste prendano effetto, al fine di fornire certezza del diritto*".

Ne segue che, ciascuno Stato UE deve individuare una o più autorità competenti incaricate di controllare la legalità dell'operazione, vale a dire "*valutare le conformità a tutte le condizioni pertinenti e il corretto espletamento di tutte le procedure e formalità in tale Stato interessato*" e decidere, quindi, se rilasciare un certificato preliminare all'operazione entro tre mesi dalla presentazione della domanda.

In virtù di detta normativa, dunque, il Decreto prevede che il notaio, quale autorità italiana competente, debba effettuare tali controlli ai fini del rilascio del certificato preliminare all'operazione transfrontaliera (V. artt. 13, 33, 47 del D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19 che riguardano, rispettivamente, la trasformazione, la fusione e la scissone transfrontaliere).

In particolare, la società può essere ritenuta responsabile qualora, nel proprio interesse e/o vantaggio (i.e.: la conclusione dell'operazione), vengano effettuate false dichiarazioni od omesse dichiarazioni necessarie per l'ottenimento del certificato preliminare di cui sopra.

*****

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei reati societari, queste possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria e di natura interdittiva, che variano a seconda della fattispecie criminosa realizzata.

In particolare, in relazione alla commissione dei reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 620.000);
- per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a duecento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 310.000);
- per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a seicento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 930.000);
- per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a trecentosessanta quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 560.000);
- per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a trecentosessanta quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 560.000);

- per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 403.000);

- per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a trecentosessanta quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 560.000);

- per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a seicentosessanta quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 1.023.000);

- per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a seicentosessanta quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 1.023.000);

- per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a seicentosessanta quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 1.023.000);

- per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a mille quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 1.550.000);

- per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 1.240.000);

- per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a seicento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 930.000) e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 620.000). Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;

- per il delitto di delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 465.000).

Rispetto ai reati societari trova applicazione l'art. 2639 c.c. che disciplina l'estensione delle qualifiche soggettive.

La norma estende l'applicazione soggettiva dei reati previsti nella presente parte speciale, equiparando al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita (di fatto) in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Inoltre, fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

## 7. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 QUATER DEL D. LGS. 231/2001: DELITTI FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, introducendo l'art. 25 quater al Decreto.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 quater del Decreto e che, sulla base di un'analisi preliminare sono stati ritenuti applicabili alla Società.

1. **DELITTI PREVISTI DAL CODICE PENALE**

- ***Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi, diriga o partecipi ad associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato.

- ***Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270 bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

- ***Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270 bis c.p. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

- ***Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- ***Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater 1 c.p.)***

  Tale ipotesi di reato si configura fuori dei casi di cui agli artt. 270 bis e 270 quater c.p. e punisce chiunque organizzi, finanzi o propagandi viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270 sexies c.p.

- ***Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- ***Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies 1 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura fuori dei casi di cui agli artt. 270 bis e 270 quater 1 c.p. e punisce chiunque raccolga, eroghi o metta a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270 sexies c.p., indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. La norma punisce altresì chiunque depositi o custodisca i beni o il denaro predetti.

- ***Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies 2 c.p.)***

Tale ipotesi di reato punisce chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270 sexies c.p.

- ***Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)***

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

- ***Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona.

Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione grave o gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

- ***Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali.

Costituisce circostanza aggravante il caso in cui il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte Costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali.

- ***Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)***

Tale norma punisce chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'art. 270 sexies c.p. procura a sé o ad altri materia radioattiva; crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso; utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Tale ipotesi di reato si applica altresì quando la condotta sopra descritta ha ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

- ***Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona.

Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

- ***Sequestro a scopo di coazione (art. 289 ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui agli artt. 289 bis e 630 c.p., sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo (Stato, organizzazione internazionale tra più governi, persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche) a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione.

- ***Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità internazionale ed interna dello Stato (art. 302 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi preveduti nel titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità internazionale ed interna dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione se l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.

- ***Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.)***

Tali ipotesi di reato si configurano rispettivamente nei confronti di chiunque si accordi ovvero si associ al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 c.p.).

- ***Banda armata, formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.)***

Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di (i) chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 c.p. ovvero (ii) nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda armata.

## 2. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DALLE LEGGI SPECIALI

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell'osservanza del Decreto Legislativo 231/2001, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali.

- Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l'art. 1 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25 quater, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'Ente.

- Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute negli artt. 1 e 2 della L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di: i) impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo e; ii) danneggiamento delle installazioni a terra e nella L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale.

## 3. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO POSTI IN ESSERE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 9 DICEMBRE 1999

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero

b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un atto qualsiasi.

Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere a) e b).

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;

b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;

c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono di comune accordo. Tale contributo deve essere intenzionale e:

   i. deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implichino la commissione del reato; o

   ii. deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato. Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antigiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Ciò detto, per poter configurare una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività.

Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

*****

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria e di natura interdittiva, le quali naturalmente variano a seconda della fattispecie criminosa realizzata.

In particolare, in relazione alla commissione dei delitti di cui all'art 25 quater del Decreto si applica la sanzione pecuniaria fino a settecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.090.000) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni ovvero la sanzione pecuniaria fino a mille quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 1.550.000) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo.

Per la commissione di tali reati inoltre potranno essere applicate all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto per una durata non inferiore ad un anno; se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto.

## 8. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 QUINQUIES DEL D. LGS. 231/2001: DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l'art. 25 quinquies, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati sopra considerati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25 quinquies del Decreto, e che, sulla base di un'analisi preliminare sono stati ritenuti applicabili alla Società.

- ***Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- ***Tratta di persone (art. 601 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque recluti, introduca nel territorio dello Stato, trasferisca anche al di fuori di esso, trasporti, ceda l'autorità sulla persona, ospiti una o più persone, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p. ovvero realizzi le stesse condotte su una o più persone mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizzi le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

- ***Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato) (art. 603 bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato è volta a tutelare i lavoratori che vengono reclutati al fine di essere sfruttati da un terzo–datore di lavoro.

In particolare, la norma punisce chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, ovverosia il caporale e chiunque assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, ovverosia il datore di lavoro.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia.

*****

Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte di TES con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati contro la personalità individuale, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria e di natura interdittiva, le quali naturalmente variano a seconda della fattispecie criminosa realizzata.

In particolare, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 603 bis del codice penale si applica la sanzione pecuniaria fino a mille quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.550.000) e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

## 9. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 SEXIES DEL D. LGS. N. 231/2001: ABUSI DI MERCATO

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25 sexies del Decreto e nell'art. 187 quinquies del TUF, e che, sulla base di un'analisi preliminare sono stati ritenuti applicabili alla Società.

Si fa riferimento alle fattispecie di reato e di illecito amministrativo in materia di abusi di mercato e in particolare:

- ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato di cui alla parte V, titolo I-bis, capo II (Sanzioni penali) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"). I reati in oggetto sono imputabili alle persone fisiche e costituiscono anche presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli Enti ai sensi dell'art. 25 sexies del Decreto;
- agli illeciti amministrativi di cui alla parte V, titolo I-bis, Capo III (Sanzioni amministrative) del TUF. Questi illeciti sono imputabili alle persone fisiche e all'Ente.

Si tiene altresì conto (i) dell'emanazione del Regolamento UE n. 596/2014 ("**MAR**"), della Direttiva UE n. 57/2014 e delle relative disposizioni di attuazione, nonché delle disposizioni applicabili del TUF, così come riformato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 107; (ii) del Regolamento emittenti adottato con delibera Consob n. 19971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**"); (iii) degli orientamenti emanati in materia dalla *European Securities and Markets Authority* ("**ESMA**") e dalla Consob, e in particolare delle indicazioni operative contenute nelle Linee Guida Consob sulla "Gestione delle informazioni privilegiate" (le "**Linee Guida Consob**"), nonché (iv) di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A..

La disciplina sul *market abuse* prevede un "doppio binario" per cui agli illeciti penali di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato possono sommarsi gli illeciti amministrativi. I primi sono accertati e sanzionati dalle autorità giudiziarie penali, i secondi dalla Consob.

**I REATI**

Per quanto attiene alla categoria dei reati-presupposto, si rammenta che la Legge Comunitaria 2004, introducendo l'art. 25 sexies del Decreto, vi ha incluso le fattispecie normative di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato di cui alla suddetta parte V, titolo I-bis, capo II (sanzioni penali) del TUF. Si descrivono qui di seguito le fattispecie di reato di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del TUF) e di manipolazione del mercato (art. 185 del TUF) contemplate dall'art. 25 sexies del Decreto con alcuni esempi di condotte criminose rilevanti.

- ***Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del TUF)***

La disposizione di cui all'art. 184 del TUF punisce chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero l'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del MAR[8];
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa disposizione si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni appena menzionate, nonché al c.d. "insider secondario", ovvero a colui che compie le operazioni di cui sopra sfruttando informazioni privilegiate ottenute anche al di fuori della propria attività lavorativa.

Si applica la sanzione penale anche nel caso in cui le operazioni riguardino gli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter)[9] del TUF, limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni.

- ***Manipolazione del mercato (art. 185 del TUF)***

[8] L'art. 11 del MAR disciplina i sondaggi di mercato.

[9] Ai sensi dell'art. 180, comma 1, lettera a), del TUF, "si intendono per: a) "strumenti finanziari": 1) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2-bis) gli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2-ter) gli strumenti finanziari non contemplati dai precedenti numeri, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali".

La disposizione di cui all'art. 185 del TUF punisce chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Tuttavia, non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del MAR.

Ai sensi dell'art. 182 TUF, si applica la sanzione penale anche nel caso in cui le operazioni sono relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni.

Sempre ai sensi dell'art. 182 TUF, le disposizioni summenzionate si applicano anche:

a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);
b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).

*****

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei reati di *market abuse*, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria.

In particolare, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 184 e 185 del TUF, di cui all'art. 25 sexies del Decreto, si applica la sanzione pecuniaria fino a mille quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.550.000).

Qualora, in seguito alla commissione di tali reati, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente sia di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

**GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI**

Gli illeciti amministrativi di abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate nonché di manipolazione del mercato sono rispettivamente previsti dall'art. 187 bis del TUF e dall'art. 187 ter del TUF con riferimento alle persone fisiche.

In particolare, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con sanzioni amministrative (i) ai sensi dell'art. 187 bis, comma 1, del TUF, chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del MAR, e (ii) ai sensi dell'art. 187-ter, comma 1, del TUF,

chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Con riferimento all'ente[10], l'art. 187-quinquies del TUF prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis[11], nel caso in cui una violazione dei divieti di cui all'art. 14 (divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate) o all'art. 15 del MAR (divieto di manipolazione del mercato), sia stata commessa nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Se, in seguito alla commissione degli illeciti menzionati, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. L'ente non è responsabile se dimostra che i soggetti richiamati hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

Si tenga conto che in relazione a questi illeciti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 6 (soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente), 7 (soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente),

---

[10] Con riferimento alla responsabilità degli enti, si segnala che il D.Lgs. n. 107/2018 ha introdotto all'interno del TUF il nuovo art. 187-ter.1 che punisce con sanzioni amministrative la violazione di talune disposizioni del MAR (come infra riportate); tali sanzioni sono previste anche nei confronti delle persone fisiche. Il predetto art. 187-ter.1 non richiama espressamente le previsioni di cui al Decreto.
In particolare, ai sensi della citata disposizione:

- è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria all'ente da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'art. 195, comma 1-bis, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'art. 16 ("Prevenzione e individuazione di abusi di mercato"), paragrafi 1 e 2, e dall'art. 17 ("Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate"), paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del MAR, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma terzo, del TUF;
- è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro nei confronti dell'ente in caso di violazione degli obblighi previsti dall'art. 18 ("Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate"), paragrafi da 1 a 6, dall'art. 19 ("Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione"), paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dall'art. 20 ("Raccomandazioni di investimento e statistiche"), paragrafo 1, del MAR, nonché dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione.

Quando il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati per queste violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. La Consob può inoltre applicare le sanzioni di cui all'art. 30, par. 2, lett. da a) a g) del MAR ("Sanzioni amministrative e altre misure amministrative"). L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del MAR, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

[11] Ai sensi dell'art. 195, comma 1-bis, del TUF "Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo, per fatturato si intende il fatturato totale annuo della società o dell'ente, risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo competente, così come definito dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 196-bis" del TUF.

8 (autonomia della responsabilità dell'ente) e 12 (casi di riduzione della sanzione pecuniaria) del Decreto.
L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Capo III della Parte V del TUF importa la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito. Qualora non sia possibile procedere come anzidetto, la confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.
Di seguito si riportano gli artt. 14 e 15 del MAR, le cui violazioni sono sanzionate – alle condizioni sopraesposte – dai menzionati artt. 187- bis, 187-ter e 187-quinquies del TUF.

***a) Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 del MAR)***

In base all'art. 14 del MAR non è consentito:

a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

Le definizioni dei divieti in questione sono contenute in particolare negli articoli 8 (abuso di informazioni privilegiate) e 10 (comunicazione illecita di informazioni privilegiate) del MAR, come di seguito descritti.

Ai sensi dell'art. 8 del MAR, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati detenuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

Si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:

- raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero
- raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.

L'utilizzo di tali raccomandazioni o induzioni costituisce abuso di informazioni privilegiate quando la persona che utilizza la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

Tale disciplina si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate:

a) per il fatto che è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni;
b) per il fatto che ha una partecipazione al capitale dell'emittente o di un partecipante al mercato delle quote di emissioni;
c) per il fatto che ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione; oppure
d) per il fatto che è coinvolto in attività criminali;
e) per circostanze diverse da quelle precedenti, ma comunque quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

Quando una persona è una persona giuridica, questa previsione si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

Ai sensi dell'art. 10 MAR, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione. Tale previsione si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica nelle situazioni o nelle circostanze di cui al precedente paragrafo rubricato "Abuso di informazioni privilegiate".

La comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui al precedente paragrafo rubricato "Abuso di informazioni privilegiate" si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate allorché la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

- ***Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 del MAR)***

In base all'art. 15 del MAR, non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato. Le definizioni relative al divieto in questione sono contenute in particolare nell'art. 12 (manipolazione del mercato) del MAR.

Ai sensi dell'art. 12 del MAR, per manipolazione del mercato si intendono le seguenti attività:

a) l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:
    i. invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni; oppure
    ii. consenta, o è probabile che consenta, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale;

    a meno che la persona che avvia un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta dimostri che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una prassi di mercato ammessa, come stabilito a norma dell'articolo 13 del MAR;

b) l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggiro o espediente;
c) la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonee a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni o che consentano, o è probabile che consentano, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;
d) la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

Le seguenti condotte sono considerate, tra le altre, manipolazione del mercato:

1. la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni che abbia, o è probabile che abbia, l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o ponga in atto, o è probabile che lo faccia, altre condizioni commerciali non corrette;
2. l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari all'apertura o alla chiusura del mercato, con l'effetto o il probabile effetto di fuorviare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi esposti, compresi i prezzi di apertura e di chiusura;
3. l'inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, e che esercita uno degli effetti di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), in quanto:
    i. interrompe o ritarda, o è probabile che interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di negoziazione della sede di negoziazione;
    ii. rende più difficile per gli altri gestori individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche inserendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una destabilizzazione del book di negoziazione (order book) degli ordini; oppure
    iii. crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare emettendo ordini per avviare o intensificare una tendenza;
4. trarre vantaggio da un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso delle posizioni su tale strumento finanziario, contratto a pronti su merci

collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, beneficiando successivamente dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, senza aver contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi;

5. l'acquisto o la vendita sul mercato secondario, in anticipo sull'asta tenuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, di quote di emissioni o dei relativi strumenti derivati, con l'effetto di fissare il prezzo di aggiudicazione dell'asta a un livello anormale o artificiale o di indurre in errore gli altri partecipanti all'asta.

L'allegato I del MAR definisce un elenco non tassativo di indicatori connessi all'utilizzo di artifici o di qualsiasi altra forma di inganno o espediente e un elenco non tassativo di indicatori connessi a segnali falsi o fuorvianti e alla fissazione dei prezzi.
Quando la persona di cui al presente articolo è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare attività per conto della persona giuridica in questione.

**Le informazioni privilegiate**
Il concetto di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera disciplina sull'insider trading e quella concernente l'informazione societaria disciplinata nell'art. 7 MAR (come richiamato dall'art. 180, comma 1, lett. b-ter, del TUF).
In particolare, ai sensi delle predette disposizioni normative per "Informazione Privilegiata" si intende l'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente – direttamente o indirettamente – uno o più emittenti ovvero uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati. Ai fini di quanto precede, si considera in particolare che un'informazione ha un carattere preciso se essa: a) fa riferimento ad una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà; b) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto a) sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato.

Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri di cui sopra in merito alle informazioni privilegiate.

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati (informazione *price sensitive*), si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Sul piano degli obblighi informativi, si rammenta che, ai sensi dell'art. 17 MAR (richiamato dell'art. 114, comma 1, del TUF), gli emittenti sono tenuti a comunicare al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che li riguardano direttamente.

Al fine di agevolare gli emittenti nella corretta e tempestiva valutazione delle informazioni privilegiate, la Consob[12] ha fornito alcune indicazioni che sono state recepite da TERNA nell'ambito delle procedure aziendali in materia di abusi di mercato. In particolare, le predette procedure contengono le seguenti ulteriori definizioni, connesse al concetto di informazioni privilegiate, e funzionali ad una tempestiva individuazione di queste ultime:

1. "Tipi di Informazioni Rilevanti": i tipi di informazioni che TERNA ritiene generalmente rilevanti, in quanto relativi a dati, eventi progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente TERNA medesima (o una Società Controllata nei limiti in cui l'informazione rilevi direttamente anche per TERNA) e che, sulla base delle relative caratteristiche, dell'esperienza e di altre circostanze possono astrattamente assumere, in un successivo momento, natura potenzialmente privilegiata e/o privilegiata.
2. "Informazioni Potenzialmente Privilegiate" (o "Specifiche Informazioni Rilevanti" secondo la definizione delle Linee Guida Consob): specifiche informazioni, che di norma rientrano nei Tipi di Informazioni Rilevanti, che a giudizio di TERNA risultano effettivamente rilevanti in quanto presentano tutte le caratteristiche per poter ragionevolmente divenire, in un secondo, anche prossimo, momento, un'Informazione Privilegiata, ma che ancora mancano di uno o più dei requisiti richiesti per qualificare un'informazione come privilegiata ai sensi della normativa vigente.

Con riguardo alla nozione di Informazioni Privilegiate ed alla potenziale idoneità di taluni comportamenti ad integrare i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato, è opportuno ricordare come TERNA adotti procedure ed istruzioni operative tra le quali anche un "Regolamento di compliance per la prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi di abuso di mercato" (il "Regolamento"). Sulla base di quanto contenuto nel suddetto Regolamento, i Destinatari del Modello hanno a disposizione uno strumento operativo per poter valutare se i propri comportamenti possano integrare i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato e conseguentemente prevenire condotte che potenzialmente potrebbero essere fonte di responsabilità amministrativa per TES.

## 10. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 SEPTIES DEL D. LGS. N. 231/2001: OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME

[12] Linee Guida Consob n. 1/2017 dell'ottobre 2017 e relative alla "Gestione delle informazioni privilegiate".

## ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto nel Decreto l'art. 25 septies, successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Decreto Sicurezza, il quale prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25 septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25 septies del Decreto, e che, sulla base di un'analisi preliminare sono stati ritenuti applicabili alla Società.

- ***Omicidio colposo (art. 589 c.p.)***

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

La pena è aumentata se:
- il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

- ***Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)***

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Se i fatti sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è aumentata.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:
- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;

- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate – ossia omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime – perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa di TES ai sensi del Decreto, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro).

*****

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria e di natura interdittiva, le quali naturalmente variano a seconda della fattispecie criminosa realizzata.

In particolare, per il reato di cui all'articolo 589 del codice penale, di cui all'art. 25 septies, primo e secondo comma, del Decreto si applica:

- la sanzione pecuniaria in misura pari a mille quote (e dunque pari a circa Euro 1.550.000) e le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, se il fatto è commesso in violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 770.000) e le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In relazione al reato di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, di cui all'art. 25 septies, terzo comma, del Decreto commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 390.000) e le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

***

Inoltre, tra i reati "transnazionali" ai sensi della Legge n. 146 del 2006, assume particolare rilevanza, soprattutto con riferimento alla Gestione del Rischio-Paese, quello del Favoreggiamento personale *ex* art. 378 c.p.
Ai sensi dell'art. 378 c.p., chiunque, dopo la commissione di un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, anche internazionali, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
In particolare, la Società potrebbe essere ritenuta responsabile, non solo per comportamenti omissivi (quale, ad esempio, la mera reticenza o la mendacità sull'identità

del colpevole) ma anche attivi, consistenti nel creare barriere ostative al compimento delle indagini (ad esempio, mediante il pagamento di un riscatto ad un'organizzazione criminale che ha sequestrato un dipendente).
All'ente si applica la sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 500 quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 770.000).

## 11. I REATI DI CUI I REATI DI CUI ALL'ART. 25 OCTIES DEL D. LGS. N. 231/2001: RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

Si fa riferimento ai reati di riciclaggio/autoriciclaggio (di seguito i "Reati di Riciclaggio") introdotti nel *corpus* del D.Lgs. 231 del 2001, all'art. 25 octies, attraverso il D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 e successive modificazioni[13] (di seguito "Decreto Antiriciclaggio").

TES, inoltre, agisce nel rispetto delle raccomandazioni contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo emanate dall'Organismo internazionale Financial Action Task Force (FATF-GAFI) che coordina la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo ed ogni altra normativa applicabile in materia applicabile al Gruppo.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 octies del Decreto, e che, sulla base di un'analisi preliminare sono stati ritenuti applicabili alla Società.

- ***Ricettazione (art. 648 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di concorso nel reato, un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o da una qualsiasi contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, o comunque si intrometta nel farli acquistare, ricevere od occultare. La pena è aumentata laddove il fatto riguardi denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di furto aggravato, ovvero se sia stato commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita quando il fatto è di particolare tenuità.

- ***Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di concorso nel reato, un soggetto sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da una qualsiasi contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale e diminuita se il denaro, i beni

[13] L'ultima delle quali è intervenuta con il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, con cui l'Italia ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2015/849 ("IV Direttiva Antiriciclaggio"). Per completezza, si segnala anche la "V Direttiva Antiriciclaggio" del 30 maggio 2018, n. 843.

o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Presupposto necessario del reato di riciclaggio, parimenti a quanto avviene per il reato di ricettazione, è la precedente commissione di un altro fatto illecito (non più solo doloso ma anche colposo) che non si richiede sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto illecito risulti dagli atti del processo e che quindi il compimento di tale reato si sia esaurito nel momento di inizio della condotta qui disciplinata.

- ***Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli sopra indicati, un soggetto impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da una qualsiasi contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale e diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

È opportuno evidenziare che, per quanto riguarda tutti i reati sopra menzionati, le relative disposizioni si applicano anche laddove l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non sia imputabile o non sia punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

- ***Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, avendo commesso o concorso a commettere un delitto o una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale reato, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità, provengono dalla commissione di un delitto punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni e le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Come emerge dalla descrizione del reato di autoriciclaggio summenzionato, lo stesso ha come presupposto necessario la commissione di altri reati "a monte".

*****

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio.
Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

1. all'art. 49, la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiori a Euro 3.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A.;

2. all'art. 17, l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari dello stesso (i cosiddetti "Soggetti Obbligati", elencati all'art. 3) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;

3. all'art. 31, specifici obblighi a carico dei Soggetti Obbligati di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nonché, in particolare, copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria delle scritture e registrazioni inerenti alle operazioni);

4. all'art. 35, l'obbligo, a carico dei Soggetti Obbligati, di segnalazione di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa;

5. all'art. 42, determinati obblighi di astensione a carico dei Soggetti Obbligati, in particolare nel caso di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela;

6. all'art. 46, specifici obblighi di comunicazione a carico dei membri del Collegio Sindacale, del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato per il controllo sulla gestione presso i Soggetti Obbligati.

I Soggetti Obbligati[14], sottoposti agli obblighi di cui ai nn. 2., 3., 4., 5. e 6., sono indicati all'art. 3 del Decreto Antiriciclaggio. Essi sono:

1) Gli intermediari bancari e finanziari. Tra tali soggetti figurano, ad esempio:
   - banche;
   - Poste Italiane S.p.A.;
   - istituti di moneta elettronica (IMEL);
   - istituti di pagamento (IP);
   - società di intermediazione mobiliare (SIM);
   - società di gestione del risparmio (SGR);
   - società di investimento a capitale variabile (SICAV);
   - le imprese di assicurazione che operano nei rami "vita".

2) Gli altri operatori finanziari. Tra questi figurano, ad esempio:
   - le società fiduciarie;
   - i mediatori creditizi
   - i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta.

3) I professionisti, tra i quali si indicano:
   - i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
   - i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni;
   - i revisori legali e le società di revisione legale.

4) Gli altri operatori non finanziari, tra cui figurano, ad esempio:
   - i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche;
   - i gestori di case d'asta o gallerie d'arte;
   - gli operatori professionali in oro;
   - i soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori.

5) I prestatori di servizi di gioco.

Come emerge dall'elencazione appena riportata, TES non figura tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio; tuttavia, gli Esponenti Aziendali potrebbero in astratto commettere uno dei Reati di Riciclaggio, nell'interesse o a vantaggio della Società.

Inoltre, l'art. 22 del Decreto Antiriciclaggio prevede una serie di obblighi anche a carico dei clienti dei Soggetti Obbligati, tra cui l'obbligo di:

- fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai Soggetti Obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica;

[14] A tal proposito, si specifica che la cd. V Direttiva antiriciclaggio amplia il novero dei soggetti obbligati.

- per quanto riguarda le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, di ottenere e conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva nonché di fornire dette informazioni ai Soggetti Obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela[15].

  Infine, sempre il d.lgs. 231/2007 stabilisce che le P.A. che svolgono compiti di amministrazione attiva o di controllo nell'ambito di taluni procedimenti sono tenute a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività (art. 10 del D. Lgs. 231/2007).

L'art. 25 octies del Decreto 231 ("Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio"), può, pertanto, in astratto, applicarsi a TES.

*****

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all' Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati di riciclaggio e autoriciclaggio, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria e di natura interdittive, le quali naturalmente variano a seconda della fattispecie criminosa realizzata.

In particolare, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale di cui all'art. 25 octies del Decreto si applica la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.240.000). Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria fino a 1000 quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.550.000). Per la commissione di tali reati si applicano inoltre all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto, per una durata non superiore a due anni.

## 12. I REATI DI CUI I REATI DI CUI ALL'ART. 25 OCTIES. 1 DEL D. LGS. N. 231/2001: DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAL CONTANTE

Si fa riferimento ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante introdotti nel *corpus* del Decreto, all'art. 25 octies. 1, dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184.

[15] Tali informazioni devono venire acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25 octies.1 del Decreto, e che, sulla base di un'analisi preliminare sono stati ritenuti applicabili alla Società.

- ***Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di pagamento (art. 493-ter c.p.)***

La condotta illecita punita dalla fattispecie in esame consiste

- nell'utilizzo indebito di carte di credito o di pagamento ovvero di qualsiasi altro documento analogo che consenta il prelievo di denaro o l'acquisto di beni o servizi nonché di ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti da parte di chi non ne è titolare o, in alternativa

- nella falsificazione, nell'alterazione ovvero nel possesso, cessione o acquisizione di tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque alterati o falsificati nonché di ordini di pagamento prodotti con gli stessi.

Quanto all'oggetto materiale delle citate condotte illecite, tra gli strumenti di pagamento diversi dal contante rientrano non soltanto strumenti "materiali" ma anche dispositivi "immateriali", quali applicazioni di mezzi di pagamento digitali (si pensi a Satispay o Paypal), a prescindere dall'esistenza di un documento fisico o mezzi di pagamento digitali attraverso cui viene scambiata moneta elettronica avente corso legale e anche criptovalute.

A titolo esemplificativo, la fattispecie potrebbe venire in rilievo laddove un dipendente della Società utilizzi app di pagamento o carte di credito intestate a terzi non facenti parte dell'organizzazione aziendale, nell'interesse o vantaggio della Società stessa.

- ***Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)***

La fattispecie punisce chiunque produca, importi, esporti, venda, trasporti, distribuisca, metta a disposizione o comunque ottenga per sé o per altri di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici costruiti e progettati principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti o specificamente adattati al medesimo scopo.

Ad esempio, il reato potrebbe essere commesso mediante la messa a disposizione, all'interno dell'azienda, di strumenti (apparecchiature, dispositivi o programmi informatici) funzionali alla realizzazione di frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

- ***Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)***

Il reato di frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale punisce le condotte tipiche della frode informatica

(consistenti nell'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero nell'intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti) a cui consegua un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

A livello di modalità commissive, la fattispecie potrebbe, ad esempio, essere integrata nel caso in cui un dipendente della Società alterasse il sistema informatico di un competitor di TES per perpetrare frodi dirette al trasferimento di denaro in favore della stessa TES.

- ***Altri delitti contro la fede pubblica, il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio e sono previsti dal codice penale***

L'art. 25-*octies*.1 del Decreto prevede un'ipotesi residuale di responsabilità dell'ente – mediante l'introduzione di una clausola di riserva espressa ("*salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente*") – in caso di commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando questo abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Vengono, quindi, in rilievo, a titolo meramente esemplificativo i seguenti reati:

- "*Dei delitti contro la fede pubblica*" di cui al Titolo VII del codice penale (artt. 453 e ss.): art. 453 c.p. "*falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto di monete falsificate*"; art. 454 c.p. "*alterazione di monete*"; art. 455 c.p. "*spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate*"; art. 457 c.p. "*spendita di monete falsificate ricevute in buona fede*"; art. 459 c.p. "*falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati";* art. 460 c.p. "*contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo*"; art. 461 c.p. "*fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata*"; art. 462 c.p. "*falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di traporto*"; art. 464 c.p. "*uso di valori di bollo contraffatti o alterati*"; art. 465 c.p. "*uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto*"; art. 466 c.p. "*alterazione dei segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati*";

- "*Dei delitti contro il patrimonio*" di cui al Titolo XIII del codice penale (artt. 624 e ss.): art. 624 c.p. "*furto*"*;* art. 624-*bis* c.p. "*furto in abitazione e furto con strappo*"; art. 626 c.p. "*furti punibili a querela dell'offeso*"; art. 628 c.p. "*rapina*"; art. 629 c.p. "*estorsione*"; art. 630 c.p. "*sequestro di persona a scopo di estorsione*"; art. 631 c.p. "*usurpazione*"; art. 640 c.p. "*truffa*"; art. 640-*bis* c.p. "*truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*"; art. 640-*ter* c.p. "*frode informatica*"; art. 644 c.p. "*usura*"; art. 646 c.p. "*appropriazione indebita*".

***

Sul piano sanzionatorio, l'art. 25-*octies*. 1 del Decreto prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive nonché delle seguenti sanzioni pecuniarie:

- da trecento a ottocento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.240.000) per il reato di cui all'art. 493-*ter* c.p.;

- fino a cinquecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 775.000) per i reati di cui all'art. 493-quater c.p. e 640-*ter* c.p. ;

- fino a cinquecento quote e da trecento a ottocento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.240.000) in relazione alla categoria residuale delitti contro la fede pubblica o il patrimonio aventi ad oggetto strumenti di pagamento diversi dal contante in relazione al relativo trattamento sanzionatorio.

## 13. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 NOVIES DEL D. LGS. 231/2001: DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 25 novies contempla alcuni reati previsti dalla Legge sul Diritto d'Autore (e, in particolare, dagli artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies) quali, ad esempio, l'importazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; la riproduzione o il reimpiego del contenuto di banche dati; l'abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo o cinematografico; l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Da un'analisi preliminare è emersa l'immediata inapplicabilità a TES e alle Società del Gruppo delle fattispecie di cui agli artt. 171 ter, 171 septies e 171 octies L.A.

Si provvede pertanto a fornire qui di seguito una breve descrizione delle due fattispecie di cui all'art. 25 novies del Decreto ritenute *prima facie* rilevanti per la Società, previste dagli artt. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3, e 171 bis L.A.

- ***Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3 L.A.)***

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

i. la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa;

ii. la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero

con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse di TES o di un'altra Società del Gruppo qualora venissero caricati sui siti internet della Capogruppo o di una delle Società del Gruppo dei contenuti coperti dal diritto d'autore.

- ***Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 bis L.A.)***

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati.

Per i *software*, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto).

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un *software* originale.

*****

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, esse possono consistere in sanzioni di natura

pecuniaria e di natura interdittiva, le quali naturalmente variano a seconda della fattispecie criminosa realizzata.

In particolare, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, e 171 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, di cui all'art. 25 novies del Decreto si applicano la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 775.000) e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

## 14. IL REATO DI CUI ALL'ART. 25 DECIES DEL D. LGS. 231/2001: INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

- ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.)***

La previsione di cui all'art. 377 bis c.p. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di un determinato ente, con evidente interesse del medesimo.

La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza. Tale reato assume rilevanza anche se commesso a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

*****

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei reati contro l'attività giudiziaria, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria.

In particolare, in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377 bis del codice penale, di cui all'art. 25 decies del Decreto, si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 775.000).

## 15. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 UNDECIES DEL D. LGS. N. 231/2001: REATI AMBIENTALI

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" ha previsto, attraverso l'inserimento nel Decreto dell'articolo 25 undecies, l'estensione delle responsabilità amministrativa delle società e degli enti ad una serie di reati ambientali.

Il suddetto articolo ha, pertanto, ampliato la lista dei cd. reati-presupposto, aggiungendovi:

1. uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
2. distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
3. scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti (art. 137, commi 2, 3 e 5, Cod. Amb.), violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11, Cod. Amb.) e scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137, comma 13, Cod. Amb.);
4. gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, lett. a Cod. Amb.), realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (art. 256, comma 3, Cod. Amb.), miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 5, Cod. Amb.) e deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, Cod. Amb.);
5. bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2, Cod. Amb.);
6. violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, Cod. Amb.);
7. traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, Cod. Amb.);
8. attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.);
9. sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis Cod. Amb.);
10. violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti (art. 279, comma 5, Cod. Amb.);
11. reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6, comma 4, e art. 3 bis, comma 1, della Legge 150/1992);

12. violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive (art. 3, comma 6, della Legge 28 dicembre 1993 n. 549 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente");
13. inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi (art. 8, comma 1 e comma 2; art. 9, comma 1 e comma 2, del D.Lgs. 202/2007).

Successivamente con legge 22/05/2015, n. 68, articolo 8, sono stati inseriti nell'art. 25 undecies del Decreto 231, quali reati presupposti della responsabilità amministrativa dell'Ente, anche gli artt. 452 bis, 452 quater, 452 quinquies, art. 452 sexies, art. 452 octies del codice penale.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25 undecies del Decreto e che, sulla base di un'analisi preliminare sono stati ritenuti applicabili alla Società.

I reati sono raggruppati, per maggiore chiarezza, a seconda della fonte normativa di riferimento.

**A) CODICE PENALE**

***A.1) Inquinamento ambientale[16] (art. 452 bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

È prevista un'ipotesi aggravata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

***A.2) Disastro ambientale[17] (art. 452 quater c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale che, alternativamente, può essere costituito da:

a) alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

---

[16] I termini utilizzati dal legislatore "compromissione o deterioramento", "di porzione estese o significative del suolo o del sottosuolo" potranno più compiutamente essere precisati allorché interverranno le pronunce dell'Autorità giudiziaria.

[17] L'avverbio abusivamente si presta ad una duplice interpretazione e cioè come violazione dei principi generali vigenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica, prescindendo da qualsiasi atto autorizzativo amministrativo connesso alle attività che hanno originato il disastro ambientale ovvero inteso come direttamente collegato ad un atto amministrativo che ha autorizzato la specifica attività svolta ed alla base del disastro. Ove si acceda alla seconda interpretazione possono delinearsi varie ipotesi e cioè: mancanza di qualsiasi autorizzazione, attività svolte in violazione dell'autorizzazione, illegittimità dell'autorizzazione.
Anche per tale reato occorrerà attendere le decisioni della magistratura, in ordine all'interpretazione, da dare ai termini "equilibrio dell'ecosistema", "eliminazione onerosa", "estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ", "numero delle persone offese o esposte al pericolo", anche alla luce del principio di tassatività della legge penale.

b) alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
c) offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

È prevista un'ipotesi aggravata quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

***A.3) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)***

L'articolo 452 quinquies c.p. prevede un'attenuazione delle sanzioni nel caso in cui:
- taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater c.p.è commesso per colpa;
- dalla commissione dei fatti derivi il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

***A.4) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, nei confronti di chiunque abusivamente ceda, acquisti, riceva, trasporti, importi, esporti, procuri ad altri, detenga, trasferisca, abbandoni o si disfi illegittimamente di materiale ad alta radioattività. Sono previste ipotesi aggravate se dal fatto deriva:
1) il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo;
2) il pericolo di compromissione o deterioramento di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
3) pericolo per la vita o l'incolumità delle persone.

***A.5) Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)***

La norma prevede un aggravamento delle pene quando:
a) l'associazione di cui all'art. 416 c.p. (Associazione per delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis c.p.;
b) l'associazione di cui all'art. 416 bis cp. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis dello stesso codice ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale;
c) dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

***A.6) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)***

Ai sensi dell'art. 452 quaterdecies c.p., è punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative

organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività, la pena è aumentata.

### *A.7) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)*

L'art. 727 bis c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette e cioè:

a) di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (comma 1);
b) di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (comma 2).

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni comunitarie (art. 3, par. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727 bis c.p., per "specie animali o vegetali selvatiche protette" si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (art. 1, comma 2, D. Lgs. 121/2011).

Il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»).

### *A.8) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)*

L'art. 733 bis c.p. punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione. Ai fini dell'applicazione dell'art. 733 bis c.p. per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona di protezione speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/437CE.

La delimitazione dell'ambito oggettivo di applicazione della fattispecie penale in base alla vigente normativa italiana deve essere svolta in forza delle seguenti disposizioni: a) D.M. ambiente e tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. 24 settembre 2002, n. 224); b) d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248), come modificato dal d.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n.124 del 30 maggio 2003); c) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della Direttiva

92/43/CEE"; d) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; e) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; f) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", come da ultimo modificato dal D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2009 (G.U. 10 febbraio 2009, n. 33); g) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 19 giugno 2009 (G.U. 9 luglio 2009, n. 157) contenente l'"Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE"

**B) Decreto Legislativo 152/2006 (Codice dell'Ambiente)**

***B.1) Fattispecie di reato di cui all'art. 137 Cod. Amb.***

Risultano rilevanti per le finalità di cui al Decreto le seguenti condotte:

**a) scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose**

L'art. 137, commi 2 e 3, Cod. Amb. sanziona la condotta di chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 Cod. Amb.

Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per "sostanze pericolose" si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza Cod. Amb. a cui si fa rinvio.

**b) scarico di acque reflue industriali eccedenti limiti tabellari**

L'articolo 137, comma 5, Cod. Amb. prevede l'irrogazione di sanzioni nei confronti di chiunque nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 107 Cod. Amb. Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente e che i valori limite a cui fa riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5.

Anche la criminalizzazione di tale condotta è punita con una sanzione pecuniaria più elevata qualora vengano superati particolari valori limite fissati per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 al Codice dell'Ambiente.

**c) scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee**

All'art. 137 comma 11, primo periodo, è sanzionata la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte terza del Codice dell'Ambiente, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 Cod. Amb.

**d) scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili**

Ai sensi dell'art. 137, comma 13, Cod. Amb. è punito lo scarico da parte di navi od aeromobili nelle acque del mare contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

**B.2) Fattispecie di reato di cui all'art. 256 Cod. Amb.**

L'art. 256 Cod. Amb. sanziona penalmente una pluralità di condotte che, configurandosi prevalentemente come violazione di disposizioni normative relative alla gestione di rifiuti, sono potenzialmente lesive dell'ambiente.

Le attività illecite previste dall'art. 256 Cod. Amb. sono riconducibili alla categoria dei "reati di pericolo astratto", per i quali la messa in pericolo del bene giuridico protetto (i.e. l'ambiente) è presunta dal legislatore, senza necessità di verificare concretamente la sussistenza del pericolo. La semplice violazione delle norme relative alle attività di Gestione dei Rifiuti o l'impedimento dei controlli predisposti in via amministrativa costituiscono, quindi, di per sé fattispecie di reato punibili.

Assumono rilevanza ai fini del Decreto:

**a) gestione non autorizzata di rifiuti ai sensi dell'art. 256, comma 1, Cod. Amb.**

Il primo comma dell'art. 256 Cod. Amb. punisce una pluralità di condotte connesse alla gestione non autorizzata dei rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 Cod. Amb.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 193, comma 9, Cod. Amb., per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di rifiuti all'interno di un'area privata.

Una responsabilità del produttore potrebbe, tuttavia, configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di gestione dei rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti.

Si tenga, infatti, presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di gestione dei rifiuti – tra cui anche il produttore – sono tenuti, non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla

corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria. Di conseguenza, il produttore è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei Rifiuti prodotti svolga tali attività in modo lecito. In caso contrario, l'inosservanza di obblighi precauzionali potrebbe determinare un "concorso colposo nel reato doloso".

**b) gestione di discarica non autorizzata ai sensi dell'art. 256, terzo comma, Cod. Amb.**

Il comma terzo della stessa disposizione punisce chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

In particolare, si precisa che nella definizione di discarica non rientrano *"gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno*".

Al fine di determinare la condotta illecita di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata devono quindi sussistere le seguenti condizioni:

i. una condotta ripetuta nel tempo di accumulo dei rifiuti in un'area o anche il semplice allestimento dell'area attraverso lo spianamento o la recinzione del terreno;

ii. il degrado dell'area stessa, consistente nell'alterazione permanente dello stato dei luoghi, nonché

iii. il deposito di una quantità consistente di rifiuti.

Ai fini della configurabilità della "gestione abusiva", infine, si deve dar luogo ad un'attività autonoma, successiva alla realizzazione, che implichi l'attivazione di un'organizzazione di mezzi e persone volti al funzionamento della discarica stessa.

**c) Miscelazione di rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 256, quinto comma, Cod. Amb.**

Sono punite, ai sensi del comma quinto dell'art. 256 Cod. Amb., le attività non autorizzate di miscelazione dei rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

Si ricorda che la miscelazione dei rifiuti pericolosi – che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali – è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all'art. 187 Cod. Amb. Tale condotta pertanto assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative.

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

**d) Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi ai sensi dell'art. 256, sesto comma, primo periodo, Cod. Amb.**

Può considerarsi integrata ai sensi del comma sesto dell'art. 256 Cod. Amb. la violazione del divieto di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione previsto dall'art 227 Cod. Amb.

Si precisa che il reato può considerarsi integrato qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) si tratti di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo compresi nell'elenco esemplificativo previsto dall'Allegato 1 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 "*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179*";

b) siano violati i limiti temporali o quantitativi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 254/2003, il quale dispone che il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Tale termine può essere esteso a trenta giorni per quantitativi di rifiuti inferiori a 200 litri.

**B.3) Fattispecie di reato di cui all'art. 257 Cod. Amb.**

L'art. 257 Cod. Amb., concernente la disciplina penale della bonifica dei siti, prevede due distinte fattispecie di reato:

- l'omessa bonifica del sito inquinato;

- la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242 Cod. Amb.

**a) Omessa bonifica**

In particolare, ai sensi dell'art. 257 Cod. Amb., è in primo luogo punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. Cod. Amb.

Presupposti per la configurabilità della suddetta fattispecie di reato sono:
1) il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
2) la mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

Trattasi di reato di evento a condotta libera o reato causale puro, sottoposto a condizione obiettiva di punibilità, dove a) l'evento di reato è previsto solo come evento di danno, ossia come inquinamento; b) l'inquinamento è definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio ("CSR"), che è un livello di rischio superiore ai livelli di attenzione

individuati dalle concentrazioni soglia di contaminazione ("CSC") e quindi ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. n. 471/1999.

Non è punito, pertanto, l'inquinamento in sé, ma la mancata bonifica da eseguirsi secondo le regole fissate nell'apposito progetto.
La legge 22 maggio 2015, n. 68 ha modificato l'art. 257 del D. Lgs. n. 152/2006, sostituendo il quarto comma e precisando che l'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1. Il reato è aggravato qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 257, comma 2, Cod. Amb.

**b) mancata effettuazione della comunicazione *ex* art. 242 Cod. Amb.**

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile della contaminazione deve, entro le 24 ore successive alla realizzazione dell'evento, adottare le necessarie misure di prevenzione e darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2, Cod. Amb.

**B.4) Fattispecie di reato di cui all'art. 258, comma 4, secondo periodo, Cod. Amb. - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**

Ai sensi del 258 comma 4, secondo periodo, Cod. Amb., salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro.

**B.5) Fattispecie di reato di cui all'art. 259 Cod. Amb. - Traffico illecito di rifiuti**

Ai sensi dell'art. 259, comma 1, Cod. Amb, sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorché vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1° febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

a) senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate;

b) con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;

c) senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;

d) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;

e) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993). La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).

**B.6) Fattispecie di reato di cui all'art. 260 bis Cod. Amb. - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**

Con l'art. 6 del D.L. n. 135/2018, in vigore dal 15 dicembre 2018, dal 1 gennaio 2019 viene soppresso il Sistri e tutti i soggetti che gestiscono rifiuti sono tenuti agli adempimenti (tenuta registro carico scarico, formulari di identificazione ecc) previgenti alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010 al D.Lgs. 152/2006, abrogate dal D.L. per la parte relativa alla previsione di un Sistema di controllo della tracciabilità rifiuti.

Per quanto riguarda il catalogo dei Reati ambientali che possono dare luogo alla responsabilità degli enti, si ritengono inapplicabili i commi 6, 7 e 8 dell'art. 260-bis del D.Lgs. 152/06, richiamati dal D.Lgs. 231/01 per l'inapplicabilità delle prescrizioni previste nel citato art. 260-bis.

**B.7) Fattispecie di reato di cui all'art. 279 Cod. Amb. - Emissione in atmosfera di gas inquinanti oltre i limiti consentiti**

Ai sensi dell'art. 279, quinto comma, Cod. Amb., è punito chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Cod. Amb., dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 Cod. Amb. o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

- **Fattispecie di cui alla L. n. 549/1993**

In tema di tutela dell'ozono stratosferico (L. 549/1993), sono invece punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 3093/94 (quest'ultimo abrogato e sostituito da ultimo dal Regolamento CE n. 1005/2009).

- **Fattispecie di cui alla L. n. 150/1992**

In tema di protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, è punito chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del Regolamento medesimo, tra l'altro:

a) importa, esporta o riesporta esemplari sotto qualsiasi regime doganale senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciato in conformità al Regolamento;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o certificato prescritti;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni contenute nell'art. 7 del regolamento;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

- **Fattispecie di cui alla L. n. 202/2007**

In relazione all'inquinamento provocato dalle navi, è punito il comandante, di una nave nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave che determinino il versamento in mare di sostanze inquinanti o causare lo sversamento di dette sostanze. Il reato è aggravato da ciò derivino danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

- **Fattispecie di cui all'art 256 bis D.Lgs. 152/2006**

Il Legislatore, nell'introdurre il nuovo art. 256 bis D.Lgs. 152/2006 "*Combustione illecita di rifiuti*", pur non prevedendo un allargamento del catalogo dei reati presupposto ha, tuttavia, operato un esplicito richiamo al regime sanzionatorio del D.Lgs. 231/2001. Tale ipotesi di reato si realizza nell'ipotesi in cui un soggetto appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate.
Il collegamento con la normativa *ex* D.Lgs. 231/2001 è reso esplicito al secondo comma dell'art. 256 bis D.Lgs. 152/2006 in cui si stabilisce che se il reato viene commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata, il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

*****

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei reati ambientali, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria e di natura interdittiva, le quali naturalmente variano a seconda della fattispecie criminosa realizzata.

In particolare, in relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano le seguenti sanzioni:

- per la violazione dell'art. 452 bis c.p., la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 930.000) e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non superiore a un anno;
- per la violazione dell'art. 452 quater c.p., la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.240.000) e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2;
- per la violazione dell'art. 452 quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 775.000);
- per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'art. 452 octies c.p., la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.550.000);
- per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452 sexies c.p., la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 930.000);
- per la violazione dell'art. 727 bis c.p., la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000);
- per la violazione dell'art. 733 bis c.p., la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000);

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le seguenti sanzioni:

a) per i reati di cui all'art. 137:
    - per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000;
    - per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 465.000) e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi;
b) per i reati di cui all' articolo 256:
    - per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000);
    - per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000);

    - per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 465.000) e le sanzioni interdittive previste dall'art, 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi;
c) per i reati di cui all' articolo 257:
    - per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000);

- per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000);

d) per la violazione dell'art, 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000);
e) per la violazione dell'art. 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000);
f) per il delitto di cui all'art. 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 775.000) nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.240.000) nel caso previsto dal comma 2 e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi;
g) per la violazione dell'art. 260 bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000) nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 465.000) nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
h) per la violazione dell'art. 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000).

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli artt. 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000);
b) per la violazione dell'art. 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000) e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi;
c) per i reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
    - la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000), in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
    - la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000), in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
    - la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 465.000), in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

- la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 775.000), in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

In relazione alla commissione dei reati previsti dall'art. 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente a sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000).

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'art. 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000);
b) per i reati di cui agli artt. 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000) e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi;
c) per il reato di cui all'art. 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 465.000) e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'art. 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

## 16. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 DUODECIES DEL D. LGS. N. 231/2001: IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante "*Attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*" ha previsto, all'art. 2, attraverso l'inserimento nel Decreto dell'art. 25 duodecies, l'estensione della responsabilità amministrativa agli Enti qualora vengano violate le norme relative all'impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare stabilite nel Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo unico sull'immigrazione).

Inoltre, la Legge del 17 ottobre 2017 n. 161, recante "*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle*

*aziende sequestrate e confiscate*", ha inserito tra i reati presupposto quelli previsti dall'art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del T.U. sull'immigrazione.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25 duodecies del Decreto, e che, sulla base di un'analisi preliminare sono stati ritenuti applicabili alla Società.

- ***Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. 286/1998)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato.

L'art. 22, comma 12 bis del D.Lgs. 286/1998 prevede un aumento delle pene da un terzo alla metà qualora ricorrano le seguenti ipotesi:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 bis c.p. (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

La responsabilità dell'Ente è dunque configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

- ***Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.lgs. 286/1998).***

Tali ipotesi di reato sono tese ad incriminare il fenomeno del traffico di migranti, che si configura nei casi in cui vengano compiuti atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del T.U. 286/1998 o, in ogni caso, diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente al fine di trarre profitto anche indiretto.

In particolare, l'art. 12, commi 3, 3 bis e 3 ter, punisce colui che «*…promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente*».

L'art. 12, comma 5, punisce colui che «*al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma [dell'art. 12], favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme*» previste dal Testo Unico medesimo.

*****

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria, le quali naturalmente variano a seconda della fattispecie criminosa realizzata.

In particolare, in relazione alla commissione del reato di cui all'art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. 286/1998, di cui all'art. 25 duodecies del Decreto, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 150.000).

Inoltre, in caso di commissione dei reati di cui all'art. 12, commi 3, 3 bis e 3 ter, si prevede l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.550.000), mentre nel caso di commissione del reato di cui all'art. 12, comma 5, l'applicazione della sanzione pecuniaria da cento a duecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 309.800).

In entrambi i casi è prescritta l'irrogazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del D.lgs. 231/2001 per una durata non inferiore a un anno.

***

Infine, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 146 del 2006, le suddette fattispecie ed il favoreggiamento personale *ex* art. 378 c.p. assumono rilevanza ai fini della presente parte speciale anche nei casi in cui abbiano il carattere della transnazionalità come definita dall'art. 3 della Legge 146/2006.

Il reato di traffico di migranti incrimina chiunque compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del T.U. 186/1998 ovvero diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente al fine di trarre profitto anche indiretto.

All'ente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.550.000).

Il reato di favoreggiamento personale *ex* art. 378 c.p. incrimina chiunque, dopo la commissione di un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, anche internazionali.

La Società potrebbe essere ritenuta responsabile, non solo per comportamenti omissivi (quale, ad esempio, la mera reticenza o la mendacità sull'identità del colpevole), ma anche attivi, consistenti nella creazione di barriere ostative al compimento delle indagini.

All'ente si applica la sanzione pecuniaria fino ad un massimo di cinquecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 774.500).

## 17. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 QUINQUIESDECIES DEL D. LGS. N. 231/2001: REATI TRIBUTARI

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157 recante la "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*", ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel Decreto dell'articolo 25 quinquiesdecies.

Il suddetto articolo ha ampliato la lista dei cd. reati-presupposto, aggiungendovi:

- Art. 2 D.Lgs. 74/2000 ("Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti");
- Art. 3 D.Lgs. 74/2000 ("Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici");
- Art. 8 D.Lgs. 74/2000 ("Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti");
- Art. 10 D.Lgs. 74/2000 ("Occultamento o distruzione di documenti contabili");
- Art. 11 D.Lgs. 74/2000 ("Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte").

Successivamente, il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 – decreto di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (cd. Direttiva PIF) – ha integrato l'art. 25 quinquiesdecies, aggiungendo, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, le seguenti fattispecie previste dal D.Lgs. 74/2000:

- Art. 4 D.Lgs. 74/2000 ("Dichiarazione infedele");
- Art. 5 D.Lgs. 74/2000 ("Omessa dichiarazione");
- Art. 10 quater D.Lgs. 74/2000 ("Indebita compensazione").

Si fornisce, di seguito, una breve descrizione delle fattispecie di cui all'art. 25 quinquiesdecies del Decreto che – a seguito di un'analisi preliminare – sono state ritenute rilevanti.

- ***Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)***

La fattispecie punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
Tale reato si configura mediante l'utilizzo di «fatture» o di «altri documenti» che assumono rilevanza probatoria nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria quando gli stessi sono:

- registrati nelle scritture contabili obbligatorie o
- detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, senza che sussista l'obbligo di allegare alla dichiarazione fiscale la documentazione giustificativa degli elementi fittizi.

Le fatture o i diversi documenti utilizzati possono riferirsi a:

- operazioni soggettivamente inesistenti (ad es. il fornitore indicato nella fattura non coincide con chi ha realmente effettuato la prestazione o venduto il bene);
- operazioni oggettivamente inesistenti (ad es. l'operazione indicata in fattura non è stata resa in tutto o in parte o è, anche parzialmente, differente rispetto a quella effettivamente resa o riporti i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale).

La finalità della norma è quella di sanzionare penalmente qualsiasi divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale. Si tratta di un reato «dichiarativo» che si consuma con la presentazione della dichiarazione fiscale e che prescinde da una soglia minima di imposte evase.

- ***Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)***

Il suddetto articolo punisce chiunque al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto o sui redditi, indica elementi passivi fittizi o indica elementi attivi inferiori a quelli effettivi nelle dichiarazioni annuali, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento.

Il reato si configura se sono raggiunte congiuntamente determinate soglie di punibilità, ovvero:

- se l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a trentamila euro;
- se l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione (anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi) è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a un milione cinquecentomila euro ovvero l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta stessa o comunque a trentamila euro.

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici può essere realizzato, alternativamente, mediante:

- operazioni simulate soggettivamente o oggettivamente, quali le operazioni apparenti poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero quelle riferite a soggetti fittiziamente interposti;
- l'utilizzo di un documento falso diverso da una fattura o dagli altri documenti inesistenti di cui all'art. 2 (ad es. un contratto, laddove non rappresenti l'unico documento probatorio previsto dalla normativa tributaria);
- altri mezzi fraudolenti ovvero le condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di un obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà purché tali condotte siano idonee a ostacolare l'accertamento tributario e a trarre in inganno l'Amministrazione Finanziaria.

- ***Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)***

La condotta punita si concretizza nella indicazione, in dichiarazione, di elementi passivi inesistenti (ossia costi che non siano stati materialmente sostenuti dal contribuente) ovvero nella mancata manifestazione di elementi attivi di reddito (ossia componenti positive di reddito, ipotesi che si ha nei casi di omessa fatturazione e/o mancata annotazione dei ricavi, nonché di mancata indicazione di beni patrimoniali e di proventi derivanti da proprietà immobiliari o finanziarie) atti, questi, entrambi idonei a falsare la rappresentazione della base imponibile di reddito su cui calcolare le aliquote fiscali e, quindi, le imposte dovute.

La norma prevede una clausola di riserva iniziale che esclude l'applicazione della norma sulla dichiarazione infedele nei casi in cui le condotte di maggiore gravità siano assorbite nella sfera applicativa dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture (art. 2 D.Lgs. 74/2000) o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000).
In particolare, a differenza delle ipotesi di cui agli artt. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000, il perfezionamento della fattispecie illecita si realizza mediante la semplice presentazione di una dichiarazione ideologicamente falsa senza che, ai fini della rilevanza penale della condotta realizzata, sia necessario un ulteriore comportamento a sostegno del mendacio.
Il reato è inoltre integrato solo laddove le predette condotte superino congiuntamente le soglie quantitative di cui alle lettere a) e b) del comma 1, segnatamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Tuttavia, ai fini della responsabilità di cui al Decreto, la condotta rileva solo se commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

- ***Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000)***

La condotta punita deve concretizzarsi nella mera mancata presentazione delle dichiarazioni obbligatorie nei termini previsti dalla legge.
Come nell'ipotesi di cui all'art. 4 D.Lgs. 74/2000, il reato è integrato solo laddove le predette condotte superino le soglie quantitative previste dalla norma, segnatamente:

a) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, il contribuente non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila;
b) il contribuente non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Tuttavia, ai fini della responsabilità di cui al Decreto, la condotta rileva solo se commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

- ***Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)***

Tale reato consiste nel consentire a terzi l'evasione delle imposte sul valore aggiunto o sui redditi, mediante l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Per la configurabilità del reato è necessario che il soggetto attivo non si sia limitato a predisporre il documento falso, ma lo abbia poi consegnato all'utilizzatore o all'intermediario, uscendo questo dalla sua sfera di disponibilità.
Il reato di emissione si integra indipendentemente dalla circostanza che la fattura sia effettivamente utilizzata dal destinatario nella propria dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. È sufficiente, inoltre, l'emissione di una sola fattura o di altro documento falso, senza che sia necessaria la reiterazione della condotta illecita.

La finalità della condotta è quella di permettere a terzi di evadere le imposte, contrariamente alla speculare fattispecie di utilizzazione di cui all'art. 2. Tuttavia, qualora il soggetto abbia emesso la fattura falsa ai fini del conseguimento da parte sua o di un terzo di un fine diverso da quello di evasione, ricorrono ugualmente gli estremi del reato qualora tale condotta sia, comunque, utile a procurare un indebito vantaggio fiscale.
Il reato è configurabile anche a titolo di tentativo, qualora il responsabile ponga in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco, all'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Qualora l'importo indicato in fattura o nel documento falso sia inferiore per periodo d'imposta a centomila euro, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- ***Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)***

La fattispecie punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire ovvero rendere difficoltosa la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
Possono essere soggetti attivi del reato:

- il contribuente obbligato alla conservazione delle scritture contabili e dei documenti;
- anche un soggetto diverso (ad es. il dipendente di una società che occulta le scritture contabili in assenza di un accordo criminoso con il soggetto obbligato alla tenuta dei libri contabili o con il soggetto che ne trarrà il vantaggio fiscale).

Presupposto materiale della previsione normativa è rappresentato dall'originaria esistenza dei documenti contabili; la loro omessa istituzione, quindi, rappresenta un mero illecito amministrativo. Per «scritture contabili e documenti», si intendono tutte le scritture previste da norme di natura fiscale, nonché ogni altro documento per il quale è fissato, ai fini fiscali, un obbligo di conservazione (ad es. originali delle lettere, dei telegrammi, delle fatture, bolletari, schedari ecc.).
In ipotesi di tenuta con modalità elettronica delle scritture contabili e dei documenti, nel caso in cui il processo di conservazione digitale non venga svolto conformemente alle disposizioni vigenti in materia, i documenti non sono validamente opponibili all'Amministrazione finanziaria ed inoltre, al ricorrere dei relativi presupposti, può essere contestato tale reato.

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione del reato, per «occultamento» si intende la condotta finalizzata a celare la contabilità con qualsiasi forma idonea a renderla irreperibile, allo scopo di non consentire l'esame documentale ai soggetti preposti all'azione ispettiva; per «distruzione» si intende l'eliminazione, soppressione o disfacimento delle scritture, dei documenti o dei supporti elettronici, così da impedirne la semplice consultazione ovvero l'azione attraverso la quale la documentazione venga resa inservibile mediante abrasioni, cancellature e simili.

- ***Indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. 74/2000)***

La condotta punita deve concretizzarsi nella presentazione da parte di un modello unico di pagamento in cui siano stati indicati ed utilizzati in compensazione crediti inesistenti o non computabili, in modo da alterare il risultato della compensazione fra poste di dare e di avere, in tal modo evitando il versamento delle somme dovute all'erario.
Come nell'ipotesi di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. 74/2000, il reato è integrato solo laddove le predette condotte superino le soglie quantitative previste dalla norma, segnatamente:

a) mancato versamento delle somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro;

b) mancato versamento delle somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Tuttavia, ai fini della responsabilità di cui al Decreto, la condotta rileva solo se commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

- ***Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)***

Tale reato punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Può essere soggetto attivo del reato chiunque sia qualificabile come debitore di imposta, nei confronti del quale l'Erario possa esercitare una pretesa fiscale per un ammontare superiore a cinquantamila euro.
Ai fini della configurabilità del reato è sufficiente la semplice idoneità della condotta di sottrazione a rendere inefficace, anche solo parzialmente, la procedura di riscossione, non dovendo peraltro quest'ultima essere stata necessariamente attivata. Il delitto ha infatti natura di reato di pericolo.
Con riguardo alle modalità di esecuzione del reato, «per alienazione simulata» deve intendersi qualsiasi trasferimento fittizio della proprietà, a titolo sia oneroso che gratuito, ovvero una qualsiasi alienazione caratterizzata da una preordinata divergenza tra la volontà dichiarata e quella effettiva.

Per «atto fraudolento» ogni atto giuridico o materiale che, sebbene formalmente lecito, presenti profili di artificiosità o di inganno tali da rendere inefficace la riscossione coattiva. Il comma 2 dell'articolo, invece, punisce la falsità nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, ossia quando siano ivi indicati elementi attivi per un ammontare superiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi.
È prevista una soglia di punibilità di cinquantamila euro che dovrà essere soddisfatta sia con riferimento agli elementi attivi sia agli elementi passivi indicati in modo mendace.

*****

In merito alle sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei reati tributari, l'art. 25 quinquiesdecies prevede:

- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 775.000);
- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2 bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 620.000);
- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 775.000);
- per il delitto di dichiarazione infedele, previsto dall'art. 4, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 465.000);
- per il delitto di omessa dichiarazione, previsto dall'art. 5, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 620.000);
- per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 775.000);
- per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2 bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 620.000);
- per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 620.000);
- per il delitto di indebita compensazione, previsto dall'art. 10 quater, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 620.000);
- per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 620.000);

Inoltre, qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, le sanzioni pecuniarie precedentemente indicate sono aumentate di un terzo,

Infine, per i predetti reati si applicano altresì le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

## 18. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 *SEXIESDECIES* DEL D. LGS. N. 231/2001: REATI DI CONTRABBANDO

Il D.Lgs. 75/2000 – decreto di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (cd. Direttiva PIF) – ha introdotto nel catalogo dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, l'art. 25 sexiesdecies "Contrabbando".

A mente di tale articolo, "*1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*
*2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
*3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*".

Considerata l'attività di TES, nonostante si ritengano di difficile configurabilità le fattispecie penali previste dal D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 ("Testo Unico Doganale") richiamato dall'art. 25 sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001, in ottica prudenziale sono state individuate le aree a rischio potenzialmente rilevanti in relazione a tale categoria di reati e, in particolare, in relazione all'art. 292 del Testo Unico Doganale che stabilisce:

- **Altri casi di contrabbando (art. 292 dpr 43/1973)**: *Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.*

Ai fini della rilevanza penale di tale fattispecie è necessario il ricorrere delle circostanze di cui all'art. 295 ossia:

a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

## 19. I REATI DI CUI AGLI ARTT. 25 SEPTIESDECIES E 25 DUODEVICIES DEL D. LGS. N. 231/2001: REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

La Legge 9 marzo 2022, n. 22 recante la "*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*", ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel Decreto degli artt. 25 *septiesdecies* e 25 *duodevicies*.

Si fornisce, di seguito, una breve descrizione delle fattispecie di cui ai predetti articoli del Decreto che – a seguito di un'analisi preliminare – sono state ritenute maggiormente rilevanti per la Società.

- ***Furto di beni culturali e impossessamento di beni archeologici (art. 518-bis c.p.)***

La fattispecie punisce, alternativamente, chiunque (i) si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarre profitto per sé o per altri; (ii) si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

Tale ultima condotta illecita presuppone l'applicazione dell'art. 91 del c.d. "Codice dei beni culturali", ai sensi del quale appartengono allo Stato (al suo patrimonio indisponibile) i beni culturali da chiunque e in qualunque modo ritrovati.

A titolo meramente esemplificato, la fattispecie potrebbe venire in rilievo mediante l'impossessamento di beni archeologici rinvenuti nel sottosuolo nell'ambito di attività di scavi svolte in regime di appalto di lavori al fine di non doverne dichiarare il rinvenimento alle autorità competenti.

- ***Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)***

La fattispecie punisce chiunque, al fine di procurare un ingiusto profitto per sé o altri, si appropri di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, nel caso in cui, a seguito del rinvenimento di un bene archeologico nel corso delle attività di scavo, l'autorità competente dovesse imporre un determinato obbligo di conservazione temporanea del bene presso l'area in cui è stato rinvenuto e il detentore dello stesso se ne appropriasse così da poter proseguire le attività di cantiere.

- ***Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518- duodecies c.p.)***

La fattispecie punisce chiunque, in qualsiasi modo, distrugge, disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili beni culturali o paesaggistici.

Il comma 2 della disposizione punisce chiunque deturpa, imbratta beni culturali, ovvero li destina a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui, in occasione di attività di scavo dei terreni, dovessero essere rinvenuti beni archeologici e questi ultimi fossero consapevolmente distrutti, così da non dover dichiarare il relativo rinvenimento agli enti competenti, ovvero nel caso in cui fossero deturpati beni paesaggistici in occasione delle attività di manutenzione della rete.

- ***Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)***

La fattispecie punisce chiunque commetta fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

In considerazione dell'ampiezza del dettato normativo, non può escludersi che la fattispecie possa essere integrata da condotte di distruzione o danneggiamento di rilevante entità.

La fattispecie potrebbe, pertanto, astrattamente venire in rilievo laddove, sempre nell'ipotesi delle attività di manutenzione o realizzazione della rete, dovesse essere danneggiata un'area sottoposta a vincolo paesaggistico con modalità tali da determinare un sensibile deterioramento dell'area circostante

*****

Nell'ipotesi di commissione dei reati contro il patrimonio culturale in precedenza richiamati, è prevista l'applicazione:

- della sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 1.400.000) per il delitto di furto di beni culturali;
- della sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 775.000) per il delitto di appropriazione indebita di beni culturali;
- della sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 1.085.000) per il delitto di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;

nonché l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

Con riferimento al reato di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici è invece prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 1.549.000).

## B. FATTISPECIE DI REATO NON PREVISTE DAL D.LGS. 231/2001 ED INSERITE NEL MODELLO ORGANIZZATIVO IN VIA PRUDENZIALE

Sebbene non contemplata tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa, si è ritenuto di contemplare anche la fattispecie criminosa prevista dall'art. 256 bis del D.Lgs. 152/2006, introdotta dal Decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito nella Legge 6 febbraio 2014, n. 6:

- Art. 256 bis D.Lgs. 152/2006 – **Combustione illecita di rifiuti**.

## C. REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PREVISTI DAL DECRETO MA NON APPLICABILI AD TES

All'esito dell'attività di *risk assessment*, sono state ritenute non applicabili a Terna le ipotesi di reato riportate di seguito.

In particolare, si precisa che TES, a seguito delle analisi effettuate, non ha ritenuto rilevanti alcuni dei delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; alcuni delitti tra i delitti contro l'industria e il commercio; i reati di mutilazione degli organi genitali femminili, alcuni delitti contro la personalità individuale; di razzismo e xenofobia, di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati e, infine, di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).

A tal fine, giova infatti sottolineare che, dopo attenta analisi della realtà aziendale e del suo sistema documentale, non sono state evidenziate particolari aree di rischio per la commissione dei seguenti reati:

1) fattispecie criminose previste dall'art. 25 bis (introdotto nel Decreto dall'art. 6 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350), ossia i **delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**, ovvero:
   - Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
   - Art. 454 c.p. - Alterazione di monete;
   - Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
   - Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate, ricevute in buona fede;
   - Art. 459 c.p. - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
   - Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito e di valori di bollo;
   - Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
   - Art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

2) fattispecie criminose previste dall'art. 25 bis 1 (introdotto dall'art. 15, comma 7, lett. b) della Legge 23 luglio 2009, n. 99), segnatamente i **delitti contro l'industria e il commercio**, ossia:
   - Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio;
   - Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali;
   - Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio;
   - Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
   - Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci usurpando titoli di proprietà industriale;
   - Art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

3) fattispecie criminose previste dall'art. 25 quater 1 (introdotto nel Decreto dall'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7), i cd. **delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**, ovvero:
   - Art. 583-bis c.p. - Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

4) fattispecie criminose previste dall'art. 25-quinquies (introdotto dalla Legge 11 agosto 2003 n. 228), c.d. **delitti contro la personalità individuale**, ovvero:
   - Art. 600 bis c.p. - Prostituzione minorile
   - Art. 600 ter c.p. - Pornografia minorile
   - Art. 600 quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico
   - Art. 600 quater 1 – Pornografia virtuale
   - Art. 600 quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
   - Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi
   - Art. 609 undecies c.p. - Adescamento di minorenni.

5) fattispecie criminose previste dall'art. 25 terdecies (introdotto nel Decreto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167) rubricato "**Razzismo e Xenofobia**", ossia:
   - Art. 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 – articolo abrogato e sostituito dall'art. 604-bis del Codice Penale: Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

6) fattispecie criminose previste dall'art. 25-quaterdecies del Decreto (inserito dalla Legge del 3 maggio 2019 n. 39 recante la "ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014") rubricato "**Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**", ovvero:
   - Art. 1 L. 401/1989: Frodi in competizioni sportive;
   - Art. 4 L. 401/1989: Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa.

7) Fattispecie prevista dall'art. 24 del Decreto (inserito dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75), ovvero **Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale** (art. 2 L. 898/1986).